



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

La PRIMA Sezione Penale composta dai magistrati:

1- Dr.	GHEDINI LUCA	PRESIDENTE
2- Dr.	AFFRONTI SERGIO	CONSIGLIERE
3- Dr.	SARACINI ENRICO	CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale

dal consigliere relatore Dr. GHEDINI Luca / SARACINI Enrico

Inteso l'appellante .....

Inteso il Procuratore Generale, Dr. NICOLA PROTO / FRANCESCO CALECA

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal:  
Tribunale/GIP di BOLOGNA in data 22/02/2017 n° 901

CONTRO

1) CRUSCO Filippo nato a Praia A Mare il 25/06/1987

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.SALVATORE BUCCHERI DEL FORO DI BOLOGNA

difeso dall'avv. Salvatore Buccheri del foro di Bologna di fiducia

*Assente*

2) CAMPAGNA Giannalberto nato a Praia A Mare il 22/10/1983

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Predola, 16 Conselice (RA)

difeso dall'avv. Francesco Calabrese del foro di Reggio Di Calabria di fiducia

*Assente*

3) FEMIA Nicola nato a Marina Di Gioiosa Ionica il 01/02/1961

-DETENUTO SERVIZIO CENTRALE PROTEZIONE

difeso dall'avv. Manfredo Fiorimonti del foro di Latina di fiducia

*presente (video)*

4) FEMIA Rocco Maria Nicola nato a Locri il 13/01/1991

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.FAUSTO BRUZZESE DEL FORO DI BOLOGNA

difeso dall'avv. Matteo Massimi del foro di Roma di fiducia

*Assente*

difeso dall'avv. Francesco Provenzano del foro di Roma di fiducia

6559  
N. .... / 19 R. Sent.  
N. 2018/002380 R.G.APP.  
N. .... R.Ric.C.  
N. : 2010/000599 R.N.R.

SENTENZA  
in data 29 OTT. 2019

depositata in cancelleria

il 24 GEN. 2020

Il Funz./Il Coll. di Canc.  
*Piero TONELLOTTI*

Addi.....  
notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....  
estratto esecutivo al P.G.  
o al P.M. di  
e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario  
il.....

N. .... Camp. Pen.

5) FEMIA Guendalina nata a Locri il 14/12/1984

*presente*

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Predola, 16 Conselice (RA)

difeso dall'avv. Francesco Calabrese del foro di Reggio Di Calabria di fiducia

difeso dall'avv. Francesco Saverio Fortuna del foro di Roma di fiducia

6) TRIFILIO Valentino nato a Praia A Mare il 02/09/1988

*presente*

-LIBERO con domicilio dichiarato via Aironi 53 S. Maria del Cedro (CS)

difeso dall'avv. Matteo Massimi del foro di Roma di fiducia

difeso dall'avv. Francesco Provenzano del foro di Roma di fiducia

7) LUPO Calogero nato a Mazara Del Vallo Italia il 14/12/1967

*Rinunciante e presente*

-DETENUTO PER ALTRO presso: CASA CIRC.LE BOLOGNA

difeso dall'avv. Alvaro Riolo del foro di Patti di fiducia

difeso dall'avv. Luigi Antonio Comberciati del Foro di Bologna

8) AGOSTINO Francesco nato a Siderno il 01/04/1984

*Assente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.ROBERTO FILOCAMO DEL FORO DI BOLOGNA

difeso dall'avv. Riccardo Misaggi del foro di Locri di fiducia

9) CAGLIUSO Domenico nato a Siderno il 14/06/1986

*Assente*

-LIBERO con domicilio dichiarato in Strada Galea, 42/A Gioiosa Ionica (RC)

difeso dall'avv. Gaetano Piermatteo del foro di Torino di fiducia

difeso dall'avv. Luca Paporozzi del foro di Torino di fiducia

10) CAPPIELLO Manuele nato a Chieri il 27/01/1985

*Assente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.STRATA CLAUDIO DEL FORO DI TORINO

difeso dall'avv. Claudio Strata del foro di Torino di fiducia

11) CONDELLI Luigi nato a Roma Italia il 08/02/1975

*Assente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.FABRIZIO MERLUZZI DEL FORO DI ROMA

difeso dall'avv. Filippo Sgubbi del foro di Bologna di fiducia

12) CUCCHI Letizia nata a Portomaggiore il 17/12/1981

*Assente*

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Selice, 240/A Conselice (RA)

difeso dall'avv. Francesco Barone del foro di Ravenna di fiducia

13) KHMELEVSKAYA Viktorya nata a Vladivostok Federazione Russa il 27/04/1983

*Assente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.PASQUALE MISCIAGNA DEL FORO DI BARI

difeso dall'avv. **Manfredo Fiormonti del foro di Latina di fiducia**

14) **MACCARI Giuliano nato a Pollenza il 21/07/1961**

*Absente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.GIANCARLO GIULIANELLI DEL FORO DI MACERATA**

difeso dall'avv. **Giancarlo Giulianelli del foro di Macerata di fiducia**

15) **NEGRINI Ettore nato a Massa Lombarda Italia il 16/04/1956**

*presente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.ALBERTO BIFFANI DEL FORO DI ROMA**

difeso dall'avv. **Alberto Biffani del foro di Roma di fiducia**

16) **PETROLO Virgilio nato a Locri il 04/08/1986**

*Absente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.ROBERTO FILOCAMO DEL FORO DI BOLOGNA**

difeso dall'avv. **Antonio Nocera del foro di Locri di fiducia**

17) **RIZZO Massimiliano nato a Biella il 28/03/1969**

*Absente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.MARIO GARAVOGLIA DEL FORO DI TORINO**

difeso dall'avv. **Mario Garavoglia del foro di Torino di fiducia**

difeso dall'avv. **Pietro Giampaolo del foro di Bologna di fiducia**

18) **ROMEO Rosario nato a Reggio Di Calabria il 07/10/1955**

*Absente*

-LIBERO con domicilio dichiarato in **Via Pirgo Gallina, 24 Reggio Di Calabria**

difeso dall'avv. **Antonino Delfino del foro di Reggio Di Calabria di fiducia**

19) **VIRZI' Salvatore nato a Catania il 25/05/1965**

*presente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.ALFREDO FOTI DEL FORO DI ROMA**

difeso dall'avv. **Alfredo Foti del foro di Roma di fiducia**

20) **COLANGELO Massimiliano nato a Pietragalla il 29/08/1973**

*Absente*

-LIBERO con domicilio dichiarato in **Via Po, 116 Roma**

difeso dall'avv. **Francesco Mazza del foro di Roma di fiducia**

21) **TOMMASI Teresa nata a Roma Italia il 12/12/1958**

*Absente*

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.MARIA LISI DEL FORO DI ROMA**

difeso dall'avv. **Maria Lisi del foro di Roma di fiducia**

**Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:**

*con la costituzione delle seguenti parti civili:*

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELL'INTERNO** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Uliana Casali (avvocatura Dello Stato) del foro di Bologna di fiducia (28/3/14)

**SISTEMA GIOCO ITALIA - CONFINDUSTRIA** difesa ed elettivamente domiciliata presso (28/3/14)

**PROVINCIA DI MODENA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Barbara Bellentani del foro di Modena di fiducia (28/3/14)

**COMUNE DI MASSA LOMBARDA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mariano Rossetti del foro di Bologna di fiducia (28/3/14)

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Uliana Casali (avvocatura Dello Stato) Casali del foro di Bologna di fiducia (28/3/14)

**COMUNE DI IMOLA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia (29/4/14)

**ASS. LIBERA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia (10/1/14)

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mariano Rossetti del foro di Bologna di fiducia (10/1/14)

**PIGNARI Marina** nato a GALLIPOLI il 30/11/1978 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elisa Palmetti del foro di Rimini di fiducia (18/12/13)

**BACCHILEGA Roberto** nato a BOLOGNA il 13/05/1960 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elisa Palmetti del foro di Rimini di fiducia (18/12/13)

**TIZIAN Giovanni** nato a REGGIO DI CALABRIA il 05/06/1982 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia (9/1/14)

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia (10/1/14)

**ALILACCO - SOS** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo di fiducia (10/1/14)

**COMUNE DI MODENA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valeria De Biase del foro di Modena di fiducia (10/1/14)

*e con i seguenti responsabili civili:*

IMPUTAT\_

**COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO**



REPUBBLICA ITALIANA  
**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:*

Dott. MICHELE LEONI ..... PRESIDENTE

Dott. RENATO POSCHI ..... GIUDICE

Dott. ssa MANUELA MELLONI ..... GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. FRANCESCO CALECA .....

con l'assistenza del cancelliere Gianluca Sabbatani .....

nella pubblica Udienza del 22 febbraio 2017 .....

ha pronunciato

la seguente

N. 599/10 ..... R.G. N.R.

N. 1203/14 ..... R.G.N.C.

N. 251/13 ..... R. Sent.

Motivazione

depositata il

Il Cancelliere

Irrevocabile il

Redatta scheda il

N. .... Campione Pen.

N. .... Registro Esec.

**SENTENZA**

nei confronti di:

AGOSTINO FRANCESCO

**1. AGOSTINO FRANCESCO**

Nato a Siderno (RC), il 01/04/1984,

Residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC) in viale delle Rimembranze Sud 112,

Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Roberto Filocamo, foro di Bologna,

Obbligo di Dimora in Gioiosa Ionica (RC) – come presente,

Difeso di fiducia da Avv. Tito Greco, foro di Locri,

Capo ff);

**2. CAGLIUSO DOMENICO**

Nato a Siderno (RC), il 14/06/1986,

Residente a Marina di Gioiosa Ionica (RC) in Strada Galea 42/a,

domicilio dichiarato c/o l'indicata residenza,

Obbligo di dimora in Marina di Gioiosa Ionica (RC) – come presente,

Difeso di fiducia da Avv. Fausto Bruzzese, foro di Bologna,

Capi a), b), c), dd), ee);

### **3. CAMPAGNA GIANNALBERTO**

Nato a Praia a Mare (CS) il 22/10/1983,  
Residente a Conselice (RA) via Predola 16,  
come presente,

Difeso di fiducia da Avv. Fausto Bruzzese, foro di Bologna, e  
Avv. Filippo Giunchedi, foro di Bologna,  
Capi a), b), c), i), m), z), aa), bb), cc), gg);

### **4. CAPPIELLO MANUELE**

Nato a Chieri (TO) il 27/01/1985,  
Residente a Cambiano (TO) via Carnia 2/8,  
Domicilio dichiarato c/o lo Studio dell'Avv. Claudio Strata, foro di Torino,  
Già contumace,  
Difeso di fiducia da Avv. Claudio Strata, foro di Torino.  
Capi a), ll);

### **5. CHIARADIA DANIELE**

Nato a Cosenza il 08/11/1978,  
Residente a Cosenza in via Cesare Marini 9,  
Domiciliato ex art 161 co 4 cpp c/o lo Studio del Difensore,  
Come presente,  
Difeso di fiducia da Avv. Vito Felici, foro di Nicosia (Enna),  
Capi a), b), c);

### **6. COLANGELO MASSIMILIANO**

Nato a Pietragalla il 29/08/1973,  
Residente a Pietragalla in Loc. Iolla n. 54,  
Domicilio dichiarato in Roma, via Po' 116,  
Già contumace,  
Difeso di fiducia da Avv. Francesco Mazza, foro di Roma.  
Capi tt), uu);

### **7. CONDELLI LUIGI**

Nato a Roma l'8/02/1975,  
Residente a Reggio Calabria in via Dalmazia 16,  
Elettivamente domiciliato c/o lo Studio dei 2 Difensori di Fiducia,  
Come presente,  
Difeso di fiducia da Avv. Fabrizio Merluzzi, foro di Roma, e  
Avv. Franco Oliva, foro di Bologna,  
Capi a), d), g), p), ll), vv);

#### **8. CRUSCO FILIPPO**

Nato a Praia a Mare (CS) il 25/06/1987,  
Residente in Grisolia (Cs), via Schina 71,  
Elett. domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. Salvatore Buccheri, foro di Bologna,  
Già contumace,  
Difeso di fiducia da Avv. Salvatore Buccheri, foro di Bologna,  
Capi z), aa), bb), cc);

#### **9. CUCCHI LETIZIA**

Nata a Portomaggiore (FE) il 17/12/1981,  
Residente a Conselice (RA) via Selice n. 240/a,  
Domicilio dichiarato c/o la propria Residenza,  
Come presente,  
Difesa di fiducia dall'Avv. Pierluigi Barone, foro di Ravenna,  
Capi a), ll);

#### **10. FEMIA GUENDALINA**

Nata a Locri (RC) il 14/12/1984,  
Residente a Conselice (RA) via Predola 16,  
Domicilio dichiarato c/o la propria Residenza,  
Presente,  
Difesa di fiducia dall'Avv. Francesco Saverio Fortuna, foro di Roma, e  
Avv. Francesco Calabrese, foro di Reggio Calabria,  
Capi a), b), e), k), n), p), s), v);

#### **11. FEMIA NICOLA**

Nato a Marina di Gioiosa Ionica, il 1/02/1961,  
Detenuto per questa causa c/o Casa Circ.le di Bologna,  
Rinunciante a presenziare alla lettura del Dispositivo,  
Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Calabresi, del foro di Reggio Calabria; e  
Avv. Marco Ripamonti, del foro di Viterbo,  
Capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y),  
dd), ee), ff), gg), ii), ll), oo), pp), qq);

#### **12. FEMIA ROCCO MARIA NICOLA**

Nato a Locri (RC) il 13/01/1991,  
Residente in Conselice (Ra), via Selice n. 29/a,  
Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Fausto Bruzzese,  
AA.DD. in Conselice (Ra), via Predola 16,  
Agli AA.DD. - Presente,  
Difeso di fiducia dall'Avv. Fausto Bruzzese, del foro di Bologna, e  
Avv. Filippo Giunchedi, foro di Bologna,  
Capi a), b), c), f), h), k), p), r), u), dd), ee);

**13. KHMELEVSKAYA VIKTORIYA**

Nata a Vladivostok (Russia), il 27/14/1983.

Residente in Sant'Agata sul Santerno (Ra), via Roma 7/a,

Elett. dom.ta c/o lo Studio dell'Avv. Pasquale Misciagna, foro di Bari.

Già contumace,

Difesa di fiducia dall'Avv. Francesco Saverio Fortuna, foro di Roma, e  
Avv. Pasquale Misciagna, foro di Bari,

Capo l);

**14. LUPO CALOGERO**

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 14/12/1967,

Residente in Massa Lombarda (Ra), via della Resistenza 12,

Domicilio dich.to c/o la Residenza,

Come presente,

Difeso di fiducia dall'Avv. Alvaro Riolo, foro di Patti,

Capo q);

**15. MACCARI GIULIANO**

Nato a Pollenza (MC) il 21/07/1961,

Residente a Pollenza (Mc), via Gioacchino Murat 44

Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Giancarlo Giulianelli, foro di Macerata,

Già contumace,

Difeso di fiducia dall'Avv. Giancarlo Giulianelli, foro di Macerata

Capi a), b), c);

**16. NEGRINI ETTORE**

Nato a Massa Lombarda (RA) il 16/04/1956,

Residente in Massa Lombarda (Ra), via della Costituzione 16,

Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Giovanni Cerri, foro di Bologna,

Come presente,

Difeso di fiducia dall'Avv. Gino Martinuzzi, foro di Bologna, e

Avv. Giovanni Cerri, foro di Bologna,

Capi a), r), s);

**17. PETROLO VIRGILIO**

Nato a Locri (RC) il 04/08/1986,

Residente in Marina di Gioiosa Ionica (RC), via Montezemolo (senza n.ro civico),

Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Roberto Filocamo, foro di Bologna,

Obbligo di Dimora in Marina di Gioiosa Ionica (RC) – come presente,

Difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Filocamo, foro di Bologna.

Capo ff);



**18. RIZZO MASSIMILIANO**

Nato a Biella il 28/03/1969,

Residente in Borriana (Bi), P.zza Mazzini 18/c,

Elett. dom.to c/o lo Studio dell'Avv. Mario Garavoglia, foro di Torino,

Come presente,

Difeso di fiducia dall'Avv. Mario Garavoglia, foro di Torino, e

Avv. Pietro Giampaolo, foro di Bologna,

Capi a), b);

**19. ROMEO ROSARIO**

Nato a Reggio Calabria il 7/10/1955,

Residente in via Pirgo Gallina 24, Reggio Calabria,

Domicilio dich.to c/o la Residenza,

Già contumace,

Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Delfino, foro di Reggio Calabria.

Capi gg), hh), ii);

**20. TOMMASI TERESA**

Nata a Roma il 12/12/1958,

Residente a Roma, via Braccianense 96,

Elett.te dom.ta c/o lo Studio dei difensori di Fiducia,

Già contumace,

Difesa di fiducia dall'Avv. Cosimo Dell'Aria, foro di Roma, e

Avv. Maria Lisi, foro di Roma,

Capo tt);

**21. TORELLO GUIDO**

Nato a Nizza Monferrato il 11/08/1980,

Residente in Isola d'Asti, via Rocca Riccardo 1,

Domicilio dich.to c/o la Residenza,

Già contumace,

Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca Maris, foro di Milano,

Capi ss), tt);

**22. TRIFILIO VALENTINO**

Nato a Praia a Mare (CS) il 02/09/1988,

Residente a S. Maria del Cedro (CS), via degli Aironi 53,

Domiciliato ex art 161 co 4 cpp c/o lo Studio dei Difensori,

Presente,

Difeso di fiducia dall'Avv. Fausto Bruzzese, foro di Bologna e

Avv. Francesco Saverio fortuna, foro di Roma.

Capi a), b), c), d), l), y), ll);

**23. VIRZÌ SALVATORE**

Nato a Catania il 25/05/1965,

Residente in Reggio Calabria, via San Giuseppe 28,

Domicilio Dich.to c/o la Residenza.

Già contumace,

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Giuffrè, foro di Reggio Calabria, e

Avv. Carlo Morace, foro di Reggio Calabria,

Capi a), p), r), s):

PP.CC.:

- Per PIGNARI MARINA, Avv. Elisa Palmetti, foro di Rimini;
- Per BACCHILEGA ROBERTO, Avv. Elisa Palmetti, foro di Rimini;
- Per la REGIONE EMILIA – ROMAGNA, in persona del Presidente pro – tempore,  
Avv. Mariano Rossetti, foro di Bologna;
- Per il COMUNE di MASSA LOMBARDA, Avv. Mariano Rossetti, foro di Bologna;
- Per il COMUNE di MODENA, in persona del Sindaco pro – tempore Giancarlo Muzzarelli,  
Avv. Valeria De Biase, foro di Modena;
- Per TIZIAN GIOVANNI, presente personalmente,  
Avv. Vincenza Rando, foro di Modena;
- Per il CONSIGLIO NAZIONALE dell'ORDINE dei GIORNALISTI,  
presente personalmente il presidente pro – tempore,  
Avv. Vincenza Rando, foro di Modena;
- Per LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI e NUMERI CONTRO le MAFIE,  
Avv. Vincenza Rando, foro di Modena;
- Per il COMUNE di IMOLA, in persona del Sindaco pro – tempore dott. Daniele Manca,  
Avv. Vincenza Rando, foro di Modena;
- Per la PROVINCIA di MODENA, in persona del Presidente pro – tempore Emilio Sabattini,  
Avv. Barbara Bellentani, foro di Modena;
- Per A.L.I.L.A.C.C.O. - S.O.S. IMPRESA, Associazione per la Liberazione di Imprenditori,  
Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato,  
Avv. Fausto Maria Amato, foro di Palermo;
- Per SISTEMA GIOCO ITALIA – CONFINDUSTRIA SIT,  
Avv. Francesco Mercadante, foro di Velletri;
- Per la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,  
il MINISTERO della GIUSTIZIA,  
il MINISTERO degli INTERNI,  
l'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI,  
presente l'Avv. dello Stato Giuliana Casali;

dei seguenti reati:

*Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalino, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi. (Tancredi Luigi giudicato separatamente), Rizzo Massimiliano. (Carrozzino Ciriaco Luigi, La Pasta Pasquale giudicati separatamente), Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino. (De Marco Giovanni giudicato separatamente), Maccari Giuliano, Chiaradia Daniele. (Durante Alfonso giudicato separatamente), Virzi' Salvatore, Negrini Ettore. (Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente), Capiello Manuele, Cucchi Letizia.*

a) artt. 416 bis, commi I, II, III e VII c.p.; perché, in concorso tra loro e con soggetti ancora ignoti taluni dei quali residenti in Romania e altri in Gran Bretagna - avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per acquisire *una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 a) T.U.L.P.S. c.d. "Video Slot",* costituivano una associazione di tipo mafioso allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti: ex art 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 di esercizio abusivo di attività di organizzazione e raccolta a distanza di gioco online; ex art. 12, quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356 di trasferimento fraudolento di valori; ex artt. 110, 629 c.p. di estorsione aggravata; ex artt. 640 ter e 617 ter c.p.; di frode informatica e interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.

Associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali di ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili a Femia Nicola ( inteso "Rocco" ) nel cui ambito operavano con distinti ruoli, realizzando, fra le altre, le seguenti condotte.

*Femia Nicola* (inteso "Rocco") sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenenza ad organizzazioni 'ndranghetiste, mantenendo un ruolo egemone di capo e promotore della associazione anche quale titolare delle risorse finanziare investite per la costituzione delle società di capitali e ditte individuali a lui riferibili anche se fittiziamente intestate ad altri componenti il sodalizio criminale,

➤ operava quale esclusivista di fatto e per l'intero territorio nazionale dei seguenti siti WEB esteri di giochi online, abusivamente attivi in Italia in assenza della prescritta autorizzazione dell'A.A.M.S.:

❖ **DOLLARO** e dal mese di febbraio 2011 **STARPKLIVE**, entrambi riconducibili alla struttura operativa sita in **Romania**, gestiti in compartecipazione dai **FEMIA** con **TANCREDI Luigi**, soggetto noto nel settore dei videogiochi tanto da risultare accreditato negli ambienti istituzionali quale primo referente del sito [www.italypoker.it](http://www.italypoker.it) - questo regolarmente autorizzato dall'A.A.M.S.

❖ **VIVA** (già **DAVID**), **VANILLA** e **888SUITE**, riconducibili alla Meadway Holding Ltd, società di *diritto britannico* con struttura operativa a Londra e riferibile in primo luogo al sodale **RIZZO Massimiliano**.

➤ assumeva ogni decisione in merito alla composizione del capitale sociale e alla concreta operatività delle imprese controllate dal gruppo criminale operanti nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S. alterate in modo da occultare all'Erario i reali volumi di gioco: società via via identificate in : **VIDEOGAMES FEMIA s.r.l.**, **LAS VEGAS GAMES s.r.l.**, **FEMIA GAMES s.r.l.**, **JOY TO PLAY s.r.l.**, **P.L.F. s.r.l.**, **SLOTPROJECT s.r.l.**, **SLOT POINT PRODUCTION s.r.l.**, **GENERAL SERVICE s.a.s.** di **TREVISAN Alessandra & C.** e ditte quali **VIDEOGAMES**

FEMIA di FEMIA Nicola, PUNTOGAMES di CARROZZINO Ciriaco Luigi, BV GROUP di TRIFILIO Valentino,

- assumeva ogni decisione per la falsa intestazione a taluni degli associati di denaro e altri beni economici frutto dell'attività del gruppo criminale, con la finalità di eludere la possibile applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione patrimoniale;
- assumeva ogni decisione relativa alle retribuzioni mensili degli associati ( quali Trifilio Valentino, Cagliuso Domenico, Maccari Giovanni) cui veniva conferito il compito di riscuotere, con cadenza inframensile, gli importi dovuti all'associazione dai vari gestori delle sale gioco ove erano installati i terminali informatici del gioco online, ovvero gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a T.U.L.P.S muniti in schede elettroniche contraffatte;
- assumeva le più rilevanti decisioni sulle scelte difensive degli associati coinvolti in inchieste giudiziarie originate da ipotesi di reato consumate in esecuzione dell'accordo associativo sopportando anche i relativi oneri finanziari per la retribuzione degli avvocati ( ad esempio a seguito dell'arresto di Cagliuso Domenico il 12 ottobre 2010 e a seguito del sequestro di una scheda contraffatta a Capiello Manuele);
- manteneva contatti illeciti con appartenenti a Forze di Polizia per acquisire notizie riservate su eventuali indagini a carico degli associati per fattispecie di reato riconducibili al gruppo criminale ( soprattutto con Rosario Romeo, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria e con Lo Monaco Giuseppe, brigadiere della Guardia di Finanza di Lugo);
- assumeva ogni decisione sulle azioni intimidatorie ovvero estorsive da realizzare in danno di terzi nei cui confronti l'associazione vantava crediti originati da fattispecie di reato, in particolare pretese economiche derivanti dalla ripartizione di guadagni realizzati dalla gestione del gioco online e dalla utilizzazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S alterate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;
- manteneva contatti con altre organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in varie regioni del territorio nazionale ( Lombardia, Campania, Calabria).

***Femia Rocco Maria Nicola ( detto Nicolas), Femia Guendalina, Campagna Giannalberto.***

operando alle dirette dipendenze ed in stretto contatto con Femia Nicola ( inteso "Rocco", padre di Rocco Maria Nicola e di Guendalina, nonché suocero di Campagna Giannalberto) partecipavano al ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione realizzando, fra le altre, le seguenti condotte:

- coadiuvavano - anche dal punto di vista tecnico e per la tenuta della relativa contabilità - Femia Nicola ( inteso "Rocco") nella gestione dei siti di gioco online: **DOLLARO, STARPCLIVE, VIVA (già DAVID), VANILLA e 888SUITE** sia mantenendo i contatti con i correi operanti in Romania e nel Regno Unito; sia mantenendo i contatti con i coindagati gestori, in varie regioni d'Italia, di sale giochi ove erano installate le macchine informatiche che operano quali terminali dei predetti siti per il gioco a distanza;
- si rendevano intestatari fittizi di beni ( in particolare quote societarie ed immobili) provento dell'attività oggetto del programma associativo, allo scopo di celarne la effettiva riferibilità a Femia Nicola ( Rocco), onde eludere la possibile applicazione a quest'ultimo di misure di prevenzione patrimoniali. In particolare **Femia Guendalina e Femia Rocco Maria ( detto "Nicolas")** prestavano il consenso alla falsa intestazione in loro favore di quote del capitale delle società "Las Vegas Games s.r.l."; "Femia Games s.r.l."; "Joy To Play s.r.l."; "Italia Games s.r.l."; "New Slot s.r.l.", "Mani Immobiliare s.r.l." e "Studio 13 Immobiliare s.r.l.". **Campagna Giannalberto**, a sua volta, prestava il consenso alla falsa intestazione in suo favore di quote del capitale delle società "Slot Casinò Forlì s.r.l.";
- coadiuvavano - anche dal punto di vista tecnico e per la tenuta della relativa contabilità - Femia "Rocco" nella gestione delle società utilizzate per la commercializzazione di schede per apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 a) T.U.L.P.S alterate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;

- Campagna Giannalberto e Femia Rocco Nicola, inoltre, partecipavano: il primo alle delitti di rapina e sequestro di persona in danno di Et Tounni Ennaj; Femia Rocco Nicola alle azioni estorsive in danno di Scarliuo Pietluigi e De Marco Giovanni;

***Condelli Luigi, Virzi Salvatore, Negrini Ettore,***

operando in stretto contatto con i vertici dell'organizzazione ( individuati nei componenti il nucleo familiare Femia e in Campagna Giannalberto) partecipavano all'associazione realizzando, fra le altre, le seguenti condotte:

- anche in forza della qualifica professionale di commercialisti del Virzi e del Negrini, fornivano costantemente ai capi dell'associazione consigli tecnici per la migliore realizzazione delle operazioni giuridiche e commerciali volte a dissimulare la disponibilità esclusiva in capo a Femia Nicola di società operanti, prevalentemente, nel settore della distribuzione e noleggio di "Slot Machine" e nel settore immobiliare ( in particolare delle società: Videogames Femia s.r.l. il cui capitale sociale per una quota del 95 % veniva intestato a Condelli Aldo, padre di Luigi ma persona certamente estranea all'impresa; Arcade s.r.l.; Las Vegas Games s.r.l.; New Slot s.r.l.; Slotproject s.r.l. e Mani Immobiliare s.r.l.) e fornivano inoltre assistenza al Femia Nicola per la realizzazione di operazioni commerciali che il capo dell'associazione definiva spendendo le ragioni sociali delle società di cui aveva conseguito il controllo dissimulato :
- fornivano ai capi dell'associazioni consulenze in occasione dei controlli anche amministrativi effettuati presso le sale giochi ove erano installate gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 /A T.U.L.P.S. illegalmente modificati, con la finalità di non fare emergere, in quei contesti, la riconducibilità a Rocco Femia della vendita delle schede per "slot machine" modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;
- acquisivano, per poi riferirle ai capi e promotori dell'associazione, notizie su attività investigative a carico dei componenti l'associazione, sfruttando, all'uopo, i rapporti di frequentazione con appartenenti a Forze di Polizia; in particolare il Condelli i rapporti con Romeo Rosario, in servizio alla Squadra Mobile di Reggio Calabria; il Negrini i rapporti con Lo Monaco Giuseppe, brigadiere della Guardia di Finanza di Lugo;
- il Negrini inoltre forniva la disponibilità del suo studio in Massa Lombarda per gli incontri tra Nicola Femia e il brigadiere della Guardia di Finanza Lo Monaco Giuseppe finalizzati ad acquisire da quest'ultimo notizie destinate a rimanere segrete.

***Carrozzino Ciriaco Luigi, La Pasta Pasquale, Cagliuso Domenico, Durante Alfonso, Trifilio Valentino, De Marco Giovanni, Maccari Giuliano, Chiaradia Daniele, Capiello Manuele, Mascheretti Giuseppe,***

operando sempre sotto l'egida di Rocco Femia e degli altri capi del gruppo criminale, con piena disponibilità a realizzare condotte di reato anche in luoghi diversi da quelli di abituale residenza a seconda delle necessità del gruppo, realizzavano, fra le altre, le seguenti condotte di partecipazione all'associazione:

- si occupavano della individuazione - in varie zone del territorio nazionale - delle sale gioco ove installare i terminali del gioco online illegale, ovvero per la installazione di "video slot" modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco, provvedendo: sia a mantenere i rapporti con i relativi gestori; che alla riscossione quindicinale dei proventi dell'attività illecita che consegnavano ai capi dell'organizzazione ( in particolare: Carrozzino per le zone di Napoli e Caserta; la Pasta Pasquale prima per il Veneto poi a Roma dopo il conseguimento da parte del Femia Rocco della sala giochi già di pertinenza di Dibilio Giampiero; Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino, De Marco Giovanni, Maccari Giuliano in varie regioni d'Italia; Chiaradia Daniele per la Calabria, Capiello Manuele per il Piemonte;
- partecipavano ad azioni intimidatorie ed estorsive finalizzate al recupero dei crediti vantati dall'associazione nei confronti di soggetti terzi gestori di terminali di gioco online illegale ovvero di sale ove venivano installati apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A, T.U.L.P.S. illegalmente modificati, ovvero in danno di sodali responsabili della sottrazione di

risorse finanziarie del gruppo criminale ( in particolare: Carrozzino Ciriaco Luigi ai danni del De Marco Giovanni; La Pasta Pasquale, Cagliuso Domenico, ai danni di Dibilio Giampiero),

- Durante Allonso, Trifilo Valentino, inoltre, su disposizione di Rocco Femia, consentivano la formale intestazione in loro favore di somme di denaro ovvero quote di capitale sociale in realtà nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso Femia e ciò allo scopo di eludere l'eventuale applicazione a quest'ultimo di misure di prevenzione patrimoniali ( in particolare Durante Alfonso, quale titolare della ditta "Valentina Giochi di Durante Alfonso, riceveva, senza alcuna giustificazione commerciale, la somma di € 200.000,00 proveniente dalla Videogames Femia: società controllata da Rocco Femia; Trifilo Valentino si rendeva intestatario fittizio della ditta BV Group c di quote del capitale sociale della Arcade s.r.l. e Slotproject s.r.l. : tutte imprese controllate anche finanziariamente da Rocco Femia).

#### **Tancredi Luigi ( inteso "Gino") e Rizzo Massimiliano ( inteso "Stefano")**

operando in costante contatto con Femia Rocco nel settore del gioco online illegale, partecipavano all'associazione realizzando le seguenti condotte:

- **Tancredi Luigi**, imprenditore titolare di siti WEB regolarmente autorizzati dall'A.A.M.S. per l'esercizio del gioco a distanza, costituiva con Femia Rocco una società di fatto per la gestione dei siti di diritto rumeno "Dollaro" e "Starpklive" che, sull'intero territorio nazionale, consentivano ai soggetti abilitati dall'associazione il gioco online in assenza di concessione dell'A.A.M.S. e inoltre, in occasione dell'arresto del Femia Nicola ( inteso "Rocco") nel 2010 si rendeva disponibile a custodire, nell'interesse del capo dell'associazione, l'importo di € 1.800.000,00 per eventuali future esigenze del gruppo criminale.
- **Rizzo Massimiliano**, operando abitualmente a Londra quale titolare dei siti WEB di diritto britannico "Viva" "Vanilla" e "888Suite", concedeva a Nicola Femia e agli altri soggetti ai vertici dell'associazione l'esclusiva per l'Italia della distribuzione degli accessi a quei siti e così consentiva la loro utilizzazione sull'intero territorio nazionale per il gioco illegale online in assenza di concessione dell'A.A.M.S.

#### **Cucchi Letizia,**

legata da stabile rapporto di collaborazione professionale con Nicola Femia, operando costantemente alle sue dirette dipendenze partecipava all'associazione con a capo lo stesso Femia Rocco, realizzando le seguenti condotte:

- curava ogni aspetto relativo alla commercializzazione, da parte di società di capitali e ditte riferibili comunque a Femia Nicola, di schede elettroniche per apparecchiature "video slot" modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco, curando in particolare la contabilità delle maggiori somme pagate dagli acquirenti delle schede alterate nel senso predetto, rispetto al valore delle normali schede commercializzate dalle stesse società;

Con l'aggravante, per tutti gli indagati, ex art. 4 L. 16 marzo 2006 n. 146 quali autori di reato transnazionale realizzato, per talune fasi essenziali di pianificazione e controllo, negli stati della **Gran Bretagna** ove è attiva la struttura societaria riferibile a Rizzo Massimiliano, e della **Romania**, ove è attiva la struttura societaria riferibile a Tancredi Luigi e Nicola Femia.

Con l'aggravante, per il solo Femia Nicola, ex **art. 71 D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159**, per avere commesso il fatto durante il periodo di espiazione di misura di prevenzione personale.

In Conselice e Massa Lombarda e altri luoghi del territorio nazionale.

Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.  
Periodo di consumazione limitato, per il solo **De Marco Giovanni**, al 15 ottobre 2010.

*Rizzo Massimiliano ( inteso "Stefano"), Femia Nicola, Femia Rocco Muria Nicola, Femia Guendalina, Campagna Giannalberto. (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente), Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino. (De Marco Giovanni giudicato separatamente), Maccari Giuliano, Chiaradia Daniele,*

*b) artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, c.p.; 4, commi 1, L 13 dicembre 1989 n. 401 come modificata dall'art. 24, comma 23 L. 7 luglio 2009 n. 88; perché - in concorso tra loro e con ignoti residenti in Gran Bretagna e con le condotte materiali meglio descritte, per ciascuno degli indagati, al capo di imputazione sub a) relativo alla loro partecipazione ad associazione a delinquere - senza la necessaria concessione AAMS, organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti internet di diritto britannico "Viva", "Vanilla" e "888Suite" collegate - sempre in via informatica e telematica - a locali accessibili al pubblico distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni pc dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali il poker online secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia, perché integranti il gioco d'azzardo ovverossia senza determinazione della puntata e vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore.*

In Emilia Romagna e in altre numerose regioni d'Italia, con competenza da determinarsi in Bologna *ex art. 9, comma III c.p.p.* quale luogo di prima iscrizione del reato in assenza di dati certi sul luogo di inizio della condotta e data la inutilizzabilità del criterio del luogo di residenza o dimora degli associati.

Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. Periodo di consumazione limitato, per il solo *De Marco Giovanni*, al 15 ottobre 2010.

*(Tuncredi Luigi ( inteso "Gino") giudicato separatamente), Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, Campagna Giannalberto. (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente), Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino, (De Marco Giovanni giudicato separatamente), Maccari Giuliano, Chiaradia Daniele.*

*c) artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, c.p.; 4, commi 1, L 13 dicembre 1989 n. 401 come modificata dall'art. 24, comma 23 L. 7 luglio 2009 n. 88; perché - in concorso tra loro e con ignoti residenti in Romania e con le condotte materiali meglio descritte, per ciascuno degli indagati, al capo di imputazione sub a) relativo alla loro partecipazione ad associazione a delinquere - senza la necessaria concessione AAMS, organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti internet di diritto rumeno "Dollaro" e "Starplive" collegate - sempre in via informatica e telematica - a locali accessibili al pubblico distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni pc dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali il poker online secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia, perché integranti il gioco d'azzardo ovverossia senza determinazione della puntata e vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore.*

In Emilia Romagna e in altre numerose regioni d'Italia, con competenza da determinarsi in Bologna *ex art. 9, comma III c.p.p.* quale luogo di prima iscrizione del reato in assenza di dati certi sul luogo di inizio della condotta e data la inutilizzabilità del criterio del luogo di residenza o dimora degli associati.



Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.  
Periodo di consumazione limitato, per il solo *De Marco Giovanni*, al 15 ottobre 2010.

**Femia Nicola, Trifilio Valentino, Condelli Luigi,**

*(Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente)*

**d) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;**  
perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ed operando il Condelli quale consulente commercialista del Femia stesso e il Mascheretti quale effettivo precedente titolare dell'impresa, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino l'intero capitale sociale della "Arcade s.r.l." ( società corrente in Milano accreditata presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato quale produttore di schede gioco per apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6° dell'art. 110 T.U.L.P.S.) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Milano 10 giugno 2010

**Femia Nicola, Femia Guendalina**

**e) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;**  
perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina ( figlia di Nicola) l'intero capitale sociale della "Las Vegas Games s.r.l." (società corrente in Conselice (RA) via Amendola 35/D - attiva nella commercializzazione di videogiochi e di apparecchiature automatiche e semiautomatiche da intrattenimento, le cd. "Video Slot ) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 18 settembre 2007.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola**

**f) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;**  
perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola ( figlio di Nicola) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "Femia Games s.r.l." (società corrente in Bologna attiva nel settori economici di acquisto, produzione e commercializzazione di apparecchi automatici e semi automatici da svago, intrattenimento a premi ecc. in generale di ogni apparecchiatura da gioco conforme alle vigenti norme in Italia e all'estero" ) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Bologna 18 febbraio 2009.

**Femia Nicola, Condelli Luigi**

**g) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;**  
perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ( e con **Condelli Aldo** nei cui confronti si procede separatamente) operando il Condelli Luigi quale consulente commercialista del Femia stesso, attribuivano fittiziamente a Condelli Aldo ( padre di Luigi) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "Videogames Femia s.r.l." ( società con oggetto sociale la progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, commercio e noleggio di videogiochi) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Roma 28 agosto 2009.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola**

h) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola ( figlio di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "*Joy to Play s.r.l.*" ( società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di giochi per luna park e videogiochi); partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 21 luglio 2009.

**Femia Nicola, Campagna Giannalberto**

i) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Campagna Giannalberto ( genero di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "*PLF s.r.l.*" ( società con oggetto sociale la "produzione, distribuzione, commercializzazione, noleggio, importazione ed esportazione, in proprio e per conto terzi, di apparecchi e macchine da intrattenimento, divertimento, abilità e vincita"); partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Imola 19 aprile 2010.

**Femia Nicola, Mascheretti Giuseppe**

j) (OMISSIS)

**Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola**

k) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "*New Slot s.r.l.*" ( società con oggetto sociale la "progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, il commercio ed il noleggio di videogiochi, il noleggio, l'affitto ed il comodato di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco a bar, sale da gioco e circoli, ecc); partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 7 settembre 2010.

**Femia Nicola, Trifilio Valentino**

l) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con *Locatelli Pierluigi*, nei cui confronti si procede separatamente) attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino una quota pari al 70 % del capitale sociale della "*Slotproject s.r.l.*" ( società con oggetto sociale l'acquisto, produzione, commercializzazione, installazione e noleggio di videogiochi e apparecchi da intrattenimento e di schede elettroniche per videogiochi e apparecchi similari); partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Desenzano sul Garda il 15 marzo 2010.

**Femia Nicola, Campagna Giannalberto**

**m) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ( e con **Lombardini Michele** nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Capagna Giannalberto ( genero di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della "**Slot Casinò Forlì s.r.l.**" ( società con oggetto gestione di sale attrazione, sale da gioco e di apparecchi da gioco automatici e semi automatici, ecc) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 24 settembre 2010.

**Femia Nicola, Femia Guendalina**

**n) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ( e con **Bernardi Roberto Lelio** nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina ( figlia di Femia Nicola) una quota pari al 30 % del capitale sociale della "**Slot Point Production.**" ( società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche internazionale, l'esportazione e l'importazione di apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici da intrattenimento per il gioco lecito): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Varese 19 marzo 2007

**Femia Nicola**

**o) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso con **Trevisan Alessandra, Ramielli Cristian** nei cui confronti si procede separatamente, costituivano un società di fatto irregolare per consentire la partecipazione occulta di Femia Nicola al capitale sociale della "**General Service s.a.s. di Trevisan Alessandra**" ( società con oggetto sociale il "noleggio, comodato, esportazione, importazione, manutenzione, assemblaggio, riparazione, distribuzione e vendita di apparecchi da intrattenimento e divertimento in genere elettronici e non, ecc"), le cui relative quote rimanevano formalmente intestate a Trevisan Alessandra: mera prestanome del Ramielli.

Camisano Vicentino nell'ottobre 2009.

**Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola, Virzi Salvatore, Condelli Luigi**

**p) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro operando il Virzi e il Condelli quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "**Muni Immobiliare s.r.l.**" ( società con oggetto sociale la "costruzione, la compravendita, la permuta e la locazione di immobili, terreni, fabbricati e prefabbricati sia urbani che agricoli, costruzione edili private, pubbliche e di tipo cooperativo, l'assunzioni di partecipazioni, quote anche azionarie in altre imprese e società, ecc): partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 21 luglio 2010.

**Femia Nicola, Lupo Calogero, (Mengoli Gian Loris giudicato separatamente).**

q) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, consentivano la formale intestazione alla Lu. Mc. S.r.l. - società il cui capitale sociale è interamente posseduto da Lupo Calogero e Mengoli Gian Loris - di due appartamenti ubicati in Conselice, Loc San Patrizio Via Selice, in realtà di proprietà esclusiva di Femia Nicola.  
Conselice nel 2009.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola,**

( [REDACTED] giudicato separatamente), **Negrini Ettore, Virzi Salvatore**

r) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro operando il Negrini e il Virzi quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola ( figlio di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "**Studio 13 Immobiliare.**" ( società con oggetto sociale la "costruzione di opere pubbliche e private, edifici civili, industriali e loro ristrutturazione e manutenzione ecc); partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 16 marzo 2011.

**Femia Nicola, Femia Guendalina,** ( [REDACTED] giudicato separatamente), **Negrini Ettore, Virzi Salvatore**

s) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro operando il Negrini e il Virzi quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina ( figlia di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "**Sviluppo Immobiliare s.r.l.**"; partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 16 marzo 2011

**Femia Nicola, Khmelevskaya Viktoriya**

t) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Khmelevskaya Viktoriya ( convivente di Nicola Femia) una quota pari al 90 % del capitale sociale della "**Effe Gestioni s.r.l.**" (società con oggetto sociale la somministrazione e vendita bevande e alimenti, la realizzazione, la compravendita, la gestione e la locazione di bar, pub, trattorie, osterie, pizzerie, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di frutta, verdura, prodotti alimentari, vini ecc., progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc); partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 11 aprile 2011.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola**

u) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato

di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Femia Francesco nei cui confronti si procede separatamente) attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola e Femia Francesco (rispettivamente figlio e nipote di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della "Italia Games s.r.l." (società con oggetto sociale progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la compravendita e la gestione di sale da giochi, bar, circoli, ristoranti, pizzerie, costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc ecc) : in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Lugo 10 marzo 2011.

***Femia Nicola, Femia Guendalina***

v) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Femia Nicola) la proprietà di un immobile ad uso civile ubicato nella Via Predola n. 16 di Conselice : immobile in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Conselice 1 agosto 2008

***Femia Nicola, (Durante Alfons, giudicato separatamente)***

w) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Durante Alfonso – mediante accredito sul conto corrente intestato a "Valentina Giochi di Durante Alfonso" – la somma di € 200.000,00 : in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Sant'Agata sul Santerno nei giorni 3 e 28 dicembre 2009.

***Femia Nicola, (Carrozzino Ciriaco Luigi, giudicato separatamente)***

x) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Carrozzino Ciriaco Luigi la titolarità della ditta individuale "Punto Games di Carrozzino Ciriaco" azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia..

Lido Adriano aprile 2010.

***Femia Nicola, Trifilio Valentino***

y) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia ( in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino la titolarità della ditta individuale "BV Group di Trifilio Valentino" azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia.

Conselice 29 gennaio 2010

***Crusco Filippo, Campagna Giannalberto e (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente)***

z) artt. 61 n. 2, 110, 605 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro, dopo che Crusco Filippo aveva, nei giorni precedenti,

esplicitato la minaccia di *"fare intervenire mafiosi calabresi, per metterlo a posto"* qualora non avesse esaudito le sue richieste di denaro, privavano della libertà personale Et Toumi Ennaji costringendolo a forza a salire a bordo dell'autovettura autovettura BMW X 6 tg. STA6440, ove la vittima veniva trattenuta contro la sua volontà per un considerevole lasso di tempo durante il quale venivano realizzate in suo danno le condotte di reato di cui ai capi successivi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta in ragione della esplicita affermazione della appartenenza del Campagna e del Carrozzino alla mafia calabrese ed in ragione di peculiari modalità del fatto quali la esibita disponibilità di un'arma da sparo e l'uso, tra i correi, di espressioni in dialetto calabrese così da rafforzare nella vittima il convincimento della loro contiguità a compagini di criminalità organizzata attive in quella regione.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il tentativo di estorsione di cui al capo che segue.

Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2011

*Crusco Filippo, Campagna Giannalberto e (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente)*

aa) artt. 56, 110, 629, commi I e II c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, dopo che Crusco Filippo aveva, nei giorni precedenti, esplicitato la minaccia di *"fare intervenire mafiosi calabresi, per metterlo a posto"* qualora non avesse esaudito le sue richieste di denaro, con violenza realizzata privando della libertà personale Et Toumi Ennaji che costringevano a forza a salire a bordo dell'autovettura autovettura BMW X 6 tg. STA6440, al cui interno la persona offesa veniva reso oggetto di percosse e con minaccia realizzata mostrando una pistola che uno degli autori portava alla cinta, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Et Toumi Ennaji a pagare una imprecisata somma di denaro 5.000,00 o 6.000,00 €.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta in ragione della esplicita affermazione della appartenenza del Campagna e del Carrozzino alla mafia calabrese ed in ragione di peculiari modalità del fatto quali la esibita disponibilità di un'arma da sparo e l'uso, tra i correi, di espressioni in dialetto calabrese così da rafforzare nella vittima il convincimento della loro contiguità a compagini di criminalità organizzata attive in quella regione.

Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2011

*Crusco Filippo, Campagna Giannalberto e (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente)*

bb) artt. 110, 628 commi I e III c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, dopo che Crusco Filippo aveva, nei giorni precedenti, esplicitato la minaccia di *"fare intervenire mafiosi calabresi, per metterlo a posto"*, con violenza realizzata privando della libertà personale Et Toumi Ennaji che costringevano a forza a salire a bordo dell'autovettura autovettura BMW X 6 tg. STA6440, al cui interno la persona offesa veniva reso oggetto di percosse e con minaccia realizzata mostrandogli una pistola che uno degli autori portava alla cinta, si impossessavano, in danno della predetta persona offesa, della somma di € 70,00 che prelevavano dal suo portafoglio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta in ragione della esplicita affermazione della appartenenza del Campagna e del Carrozzino alla mafia calabrese ed in ragione di peculiari modalità del fatto quali la esibita disponibilità di un'arma da sparo e l'uso, tra i correi.

di espressioni in dialetto calabrese così da rafforzare nella vittima il convincimento della loro contiguità a compagini di criminalità organizzata attive in quella regione.

Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2011.

*Crusco Filippo, Campagna Giannalberto e (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente)*

cc) artt. 110 c.p.; 2, 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 come rispettivamente modificati dagli artt. 10, 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497; perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano illegalmente in luogo pubblico una pistola di marca e calibro sconosciuti, costituente arma comune da sparo.

Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2012 per il porto e fino a epoca attuale per la detenzione trattandosi di arma mai acquisita al procedimento.

*Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, (Irco Ciro e Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente), Cagliuso Domenico*

dd) artt. 110, 629, commi I e II c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro e con ignoti, dopo che De Marco Giovanni si era appropriato, in danno di correi nel reato ex art. 4 L. 401/1989, della somma di circa € 50.000,00 provento del gioco illegale online, con ripetute minacce di azioni violente ai danni dello stesso De Marco e dei suoi familiari (segnatamente della madre, della moglie e del fratello De Marco Giuseppe) così da suscitare nelle persone offese gravi timori per la loro incolumità, costringevano il De Marco Giovanni a consegnare una somma non inferiore a 15.000,00 € in parte reperita da un congiunto tramite un prestito bancario, e così si procuravano l'ingiusto profitto corrispondente alla disponibilità di quella somma di denaro con corrispondente danno patrimoniale per le persone offese.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui le vittime venivano costrette sia in ragione della appartenenza di Irco Ciro e Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo rispettivamente camorristico e ndraghetistico nota alle stesse vittime, sia per le modalità delle plurime intimidazioni rivolte indistintamente ai componenti il nucleo familiare del De Marco Giovanni: raggiunti presso le loro abitazioni per costringerli a favorire le ricerche del loro congiunto o comunque a pagare la somma sottratta dal De Marco.

In Conselice e Napoli nel novembre 2010

*Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, (Carrozzino Ciriaco e De Marco Giovanni giudicati separatamente) e Cagliuso Domenico*

ee) *come modificato nell'udienza del 13/11/2015*

artt. 56, 81, 110, 112 n. 1, 629, commi I e III n. 1 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, vantando Femia Nicola nei confronti del solo Scartino Pierluigi un credito di circa 300.000 €, in concorso tra loro e quindi in cinque persone riunite, con violenza realizzata materialmente, in una prima fase, da Femia Rocco Maria Nicola, Carrozzino Ciriaco, De Marco Giovanni e Cagliuso Domenico che su mandato di Nicola Femia aggredivano durante un pestaggio Scartino Pierluigi, lo costringevano a consegnare un numero imprecisato di cambiali (verosimilmente n. 10 da € 20.000 ciascuna) che recavano la firma dei genitori dello stesso Scartino ( a nome Scartino Luigi e Pindinello Anna) e lo costringevano altresì a cedere una autovettura marca Fiat mod Panda Vari tg CZ458JT, e a cedere anche alcuni apparecchi da intrattenimento comma 6 A (slot machine) che la persona offesa aveva appena acquistato da Bacchilega Roberto, così che si procuravano l'ingiusto

profitto della disponibilità di quei titoli di credito, della autovettura e delle slot machine ed inoltre, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che le cambiali erano rimaste impagate, con ripetute minacce di morte o comunque di azioni violente che avrebbero realizzato loro emissari, esplicitate da Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola nel corso di numerose telefonate con Scarlino Pierluigi, Scarlino Luigi e Pindinello Angela, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Pierluigi Scarlino e i suoi genitori a cedere la proprietà di immobili di cui sono proprietari in Puglia, senza realizzare quest'ultimo evento per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione della appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo ndraghetistico nota allo Scarlino, sia per le stesse modalità delle plurime intimidazioni rivolte a componenti il nucleo familiare dello Scarlino; sia ancora per l'intervento in ausilio del Femia, di Ireo Circo conosciuto dalla persona offesa come appartenente ad organizzazioni camorristiche.

In Imola ove, nell'autunno del 2009, avveniva la consegna delle slot machine, delle cambiali e della autovettura e successivamente fino al novembre 2010, in luogo non conosciuto dove gli Scarlino e Pindinello Angela ricevevano le minacce telefoniche.

*Femia Nicola, (La Pasta Pasquale giudicato separatamente), Petrolo Virgilio e Agostino Francesco*

*ff) artt. 81, 110, 629, commi I e III n. 1 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, con reiterate minacce esplicitate da Nicola Femia con frasi del seguente tenore "vengono due ragazzi e buttano tutto fuori" ovvero "ti giuro che succede un macello" e con altre condotte intimidatorie quali far presenziare ad incontri con Dibilio Giampiero (convocato per estinguere un pregresso debito di ingente ammontare) anche Petrolo Virgilio e Agostino Francesco indicati come esponenti di organizzazioni mafiose calabresi interessati alla restituzione di quanto dovuto, e ancora imponendo la presenza fisica di La Pasta Pasquale all'interno dell'esercizio commerciale gestito della persona offesa, costringevano lo stesso Dibilio Giampiero a consegnare a Nicola Femia, in una prima fase collocabile nel mese di ottobre 2010, la metà degli incassi realizzati dalla gestione di una sala giochi ubicata a Roma, Piazzale Flavio Biondo e successivamente, a decorrere dal gennaio 2011, l'intero ammontare dei guadagni realizzati, così esautorando del tutto Giampiero Dibilio dalla gestione di quella attività economica anche costringendolo a licenziare tutti i suoi dipendenti, agendo allo scopo di conseguire, con corrispondente danno per la persona offesa, un ingiusto profitto pari a somme di circa 400.000,00 € al mese.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione dell'appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo ndraghetistico nota alla persona offesa, sia per le stesse modalità del fatto con la indicazione di Petrolo Virgilio e Virgilio Francesco quali componenti di organizzazioni criminali calabresi interessati alla definizione della vicenda economica in cui era coinvolto il Dibilio, sia ancora con l'affermazione esplicitata sempre da Femia Nicola di essere nello stesso tempo creditore di grossi importi nei confronti di appartenenti al clan della ndrangheta "Valle", in occasione della esecuzione nei confronti di questi ultimi di ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa.

In Conselice e Roma nelle date sopra indicate quanto alle più risalenti condotte e fino al 13 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro della sala, relativamente alla percezione dell'ingiusto profitto.



**Femia Nicola, Campagna Giannalberto e Rosario Romeo**

gg) artt. 81cpv., 110, 319 c.p.; perché, in concorso tra loro, il Romeo quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, riceva, il 14 aprile 2010, da Nicola Femia la somma di € 700,00 materialmente consegnata dal Campagna, per rivelare, in contrasto ai suoi doveri d'ufficio, la iscrizione nell'archivio SDI dei nominativi dello stesso Campagna e di Crusco Filippo quali autori di reati in danno di Et Toumi ed inoltre, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva dal Femia, in varie soluzioni, ulteriori importi di denaro (per un importo complessivo non inferiore a € 10.000,00) in corrispettivo della sua costante disponibilità a fornire notizie riservate su eventuali indagini o iniziative giudiziarie a carico del Femia o di componenti il suo nucleo familiare e l'associazione a delinquere di cui è a capo.

Il 14 aprile 2010 a Reggio Calabria ove avveniva la consegna della prima somma di denaro e successivamente in Conselice ove avvenivano gli accrediti delle somme versate al Romeo tramite vaglia postali e ricariche postepay.

**Rosario Romeo**

hh) artt. 110, 416 bis c.p.; perché, nella qualità di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, contribuiva, pur senza farne parte, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a) promossa da Nicola Femia ( inteso "Rocco") nonché al raggiungimento degli scopi di detta associazione – i cui componenti si avvalgono del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti e acquisire una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 a) T.U.L.P.S. c.d. "Video Slot" – fornendo reiteratamente a Nicola Femia e ad altri associati informazioni coperte da segreto d'ufficio relative ad attività investigative a carico dello stesso Femia, di altri associati ovvero di soggetti con cui l'associazione intendeva intraprendere iniziative economiche. Attività di cooperazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione consistita, fra le altre, nelle seguenti condotte :

- nel riferire a Nicola Femia e a Campagna Giannalberto, che a seguito della denuncia di di Et Toumi Ennaji per i fatti di cui ai capi z) – cc) erano in corso indagini da parte dei CC. di Imola nei confronti dello stesso Campagna; di Crusco Filippo e non anche nei confronti di Carrozzino Ciriaco;
- nel riferire, nel maggio 2010, a Nicola Femia che a carico di non identificati soggetti operanti in Lombardia sempre nel settore economico del gioco online e del noleggio di slot machine non erano pendenti indagini di polizia giudiziaria;
- nel riferire a Nicola Femia che alla data del dicembre 2010 non erano pendenti accertamenti patrimoniali a carico dello stesso Femia, né del fratello Franco Femia.

**In Massa Lombarda e Conselice, luoghi di inizio dell'operatività dell'associazione almeno dal 2010 fino al 13 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.**

**Femia Nicola e Rosario Romeo**

ii) artt. 48, 110, 615 ter, commi I, II n. 1, III, c.p. ; perché, in concorso tra loro, il Romeo quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria che agiva su istigazione del Femia e in esecuzione di un accordo corruttivo preventivamente definito, si introducevano abusivamente nel sistema informatico protetto di interesse pubblico denominato SDI ( Sistema di Indagine) per conoscere la pendenza - alla data del 12 aprile 2010 - di denunce a carico di Campagna Giannalberto e Carrozzino Ciriaco per fatti di reato commessi in Imola l' 11 gennaio 2010 in danno di Et Toumi Ennaji, realizzando tale acquisizione indebita di notizie riservate tramite interrogazione materialmente eseguita da Milella Nicola, - anch'egli

in servizio presso la Squadra Mobile della questura di Reggio Calabria - indotto in errore dal Romeo circa la riconducibilità di tale attività a ragioni di servizio.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la qualifica di pubblico ufficiale del Romeo e riguardo a un sistema informatico protetto di interesse pubblico.

Con l'aggravante per il solo Romeo, ex art. 7 D. L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui Nicola Femia è promotore e capo.

Reggio Calabria il 12 aprile 2010.

**Femia Nicola, Condelli Luigi, Cucchi Letizia, (Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente), Cappiello Manuele, (Carrozzino Ciriaco Luigi, Durante Alfonso giudicati separatamente), Trifilio Valentino**

**ll) artt. 81, 110, 112 n. 1, 640 ter, commi I e II in relazione ad art. 640, comma II n. 1 c.p. e 110, comma 6 a TULPS; 617 quater c.p.;** perché, in concorso tra loro, con ignoti e con altri nei cui confronti si procede separatamente e quindi in più di cinque persone riunite, una volta acquisito da Nicola Femia con la consulenza di Luigi Condelli il controllo delle società "Arcade s.r.l." e "Astor s.r.l." produttrici di schede per apparecchi da intrattenimento della tipologia di cui al comma 6 A art. 110 TULPS che consentono vincite in denaro, commerciavano, anche nella forma del noleggio, schede con programmi informatici difformi da quelli omologati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli così da trasmettere alla rete telematica, cui vengono connessi dopo l'attivazione, solo dati parziali sui volumi di gioco e così, mediante la parziale inibizione di un flusso telematico e mediante la fraudolenta manipolazione di un sistema informatico, si procuravano, con corrispondente danno per l'Erario, un ingiusto profitto pari alla differenza tra l'importo delle somme effettivamente dovute all'amministrazione finanziaria a titolo di prelievo fiscale sulle somme giocate (Prelievo Erariale Unico - PREU) e quelle liquidate sulla base dei falsi dati trasmessi, tali da indurre l'amministrazione in errore sull'ammontare della obbligazione tributaria.

In Emilia Romagna e numerose altre regioni d'Italia fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.

**Lo Monaco Giuseppe,**  
**nn) - omissis**

**Lo Monaco Giuseppe,**  
**nn) - omissis**

**Femia Nicola ( inteso "Rocco"),**

**oo) artt. 61 n. 7, 629 c.p.;** perché, debitore quale titolare della "Videogames Femia" di una ingente somma di denaro nei confronti della Astor s.r.l., con la minaccia di ucciderli ( esplicitata nel corso di una telefonata con le espressioni "vi faccio a fette", "vi sparo") costringeva Nembrini Katia e Mascheretti Giuseppe, titolari della società creditrice, a richiamare l'assegno n. 129844487 tratto sulla Banca di Imola che lo stesso Femia aveva emesso per un importo di € 140.000,00, e così si procurava, con corrispondente danno economico per la persona offesa, l'ingiusto profitto del mancato pagamento del credito vantato dalla Astor s.r.l.

Con l'aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con l'aggravante ex art. 71 D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159 per aver commesso il fatto durante il periodo di espiazione di misura di prevenzione personale.

In Bergamo in una data immediatamente successiva al 16 marzo 2011, data di negoziazione dell'assegno poi richiamato.

*Femia Nicola ( inteso "Rocco"),*

*pp) artt. 81 cpv. c.p.; 76, comma 7, 80 D. L. vo 6 settembre 2011 n. 159;* perché, tuttora sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575 in forza di provvedimento del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 1996, ometteva di comunicare, nel termine di trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora ( ovvero di Ravenna), le variazioni in senso accrescitivo del suo patrimonio di valore superiore a € 10.329,14 costituite dalle acquisizioni di partecipazioni societarie, di compendi aziendali, di beni immobili e di somme di denaro descritte ai capi da *d)* a *y)* della presente rubrica ed inoltre, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ometteva di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, quelle stesse variazioni patrimoniali di valore complessivamente superiore al predetto limite di € 10.329,14.

In Ravenna, il 30° giorno successivo alle date di consumazione dei reati di cui ai capi da *d)* a *y)* della presente rubrica e il 31 gennaio successivo ad ogni anno di consumazione delle stesse ipotesi di delitto.

*Femia Nicola ( inteso "Rocco"),*

*qq) artt. 56, 629 c.p.;* perché, dopo che con la intermediazione di Guido Torello aveva consegnato a Massimiliano Colangelo la somma di € 100.000,00 affinché corrompesse i componenti la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione dinanzi cui si celebrava un processo a suo carico, nel corso di un incontro con il Torello che sapeva mantenere quotidiani rapporti con il Colangelo, minacciava di mandare suoi emissari ad uccidere Massimiliano Colangelo qualora questi non avesse restituito l'intera somma, visto che il processo in Cassazione era stato definito in senso a lui sfavorevole, e così, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Massimiliano Colangelo a pagare l'ingente somma di denaro, senza realizzare l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante ex art. 71 D.Lvo 6 settembre 2011 n. 159 per avere commesso il fatto in costanza della sua sottoposizione a misura di prevenzione personale, in forza di decreto del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 1996.

Con l'aggravante ex art 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione dell'appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo ndraghetistico nota alla persona offesa, sia per le stesse modalità del fatto avendo affermato di essere in grado di fare eseguire l'omicidio del Colangelo a suoi emissari che avrebbero raggiunto la vittima a Roma, ove risiede.

**In Conselice in una data non meglio conosciuta della seconda decade del dicembre 2012.**

**Torello Guido**

ss) *artt. 110, 416 bis c.p.*; perché contribuiva, pur senza farne parte, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a) promossa da Nicola Femia ( inteso "Rocco") nonché al raggiungimento degli scopi di detta associazione - i cui componenti si avvalgono del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti e acquisire una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 a) T.U.L.P.S. c.d. "Video Slot" - attivandosi, su richiesta di Nicola Femia, per portare ad esecuzioni iniziative intimidatorie ovvero corruttive essenziali per la sopravvivenza dell'associazione. Attività di cooperazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione consistita, fra le altre, nelle seguenti condotte :

- nel verificare, per conto di Nicola Femia la validità di uno strumento finanziario internazionale del valore apparente di € 1.000.000,00 che il Femia aveva ricevuto da tale Rocco miliardi in pagamento di crediti sorti in relazione ad attività economiche del gruppo criminale di cui è a capo;
- nel porsi a disposizione dello stesso Femia per il compimento di azioni intimidatorie o comunque di condizionamento ai danni del giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian, autore di articoli nel corpo dei quali Nicola Femia veniva indicato quale appartenente ad organizzazioni ndranghettistiche attivo in Emilia Romagna nel settore del gioco illegale anche online;
- nel porre in contatto Nicola Femia con il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Maurizio Caboni con la finalità di istituire contatti riservati con il Dott. Raffaele Ferrara direttore dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato per potere acquisire notizie su future iniziative amministrative di controllo e di nomina secondaria nel settore delle macchine da intrattenimento "video slot";
- nel porre in contatto Nicola Femia e il figlio Rocco Maria Nicola con Ciliberti Giovanni, già appartenente ai servizi di sicurezza, per verificare la fondatezza di notizie su possibili iniziative giudiziarie di sequestro di beni intestati a congiunti del Femia e ancora nell'attivarsi presso professionisti di Bologna e Reggio Emilia per l'eventuale costituzione di trust con la prospettiva di vanificare eventuali provvedimenti di sequestro di immobili in danno del gruppo Femia.

In Massa Lombarda, Conselice, Bologna, Reggio Emilia, Modena e Roma e in altri luoghi del territorio nazionale, dal 2010 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze cautelari.

**Colangelo Massimiliano, (Paparusso Nicola giudicato separatamente), Tommasi Teresa e Torello Guido**

tt) *artt. 61 n. 9, 346, commi I e II c.p.*; perché, in concorso tra loro, Guido Torello quale promotore e intermediario dell'intera opposizione, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Nicola Femia credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare la somma di € 100.000,00 ( con la promessa di ulteriori € 300.000,00) con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della sesta Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 22605/2011 - venisse deciso l'annullamento senza rinvio

della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 27 settembre 2010, contenente la condanna del Femia Nicola ( inteso "Rocco") alla pena di anni 23, mesi 4 di reclusione per vari reati anche associativi: dazione e promessa di denaro che il Colangelo e il Papparusso ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

*In Imola il 14 novembre 2011 luogo e data della dazione dei € 100.000,00.*

*Colangelo Massimiliano, (Paparusso Nicola giudicato separatamente), Tommasi Teresa*

*uu) artt. 61 n. 9, 346, commi I e II c.p.; perché, in concorso tra loro, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Raffaele, Luca e Pasquale Petrone credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare una imprecisata, ma certo cospicua, somma di denaro con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della prima Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 43517/2011 - venisse deciso l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli 26 aprile 2011, contenente la condanna del Petrone Raffaele ad anni 7 di reclusione per il delitto di tentato omicidio : dazione di denaro che ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.*

*In luogo non conosciuto in data prossima e precedente il 26 settembre 2012*

*Condelli Luigi,*

*vv) artt. 61 n. 7, 346, commi I e II c.p.; perché, millantando con Roberto Bacchilega e Marina Pignari ( moglie del Bacchilega) credito presso i militari della Guardia di Finanza di Ravenna che eseguivano una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale "Bacchilega video di Bacchilega Roberto", si faceva consegnare la somma di € 50.000,00 con il pretesto di dover retribuire quei pubblici ufficiali affinché non venissero contestati allo stesso Bacchilega illeciti finanziari per la omessa dichiarazione di utili per € 400.000,00.*

Con l'aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

*In Imola in una data non meglio conosciuta collocabile tra il 28 aprile e il 27 luglio 2009.*

*Con la recidiva ex art 99 cp*

- *Semplice per Cagliuso Domenico*
- *Reiterata per Femia Nicola,*
- *Reiterata infraquinquennale per Lupo Calogero,*
- *Reiterata per Maccari Giuliano.*

*Parti hanno concluso come in atti*

Femia Nicola va condannato al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, B, C, LL a Sistema Gioco Italia-Confindustria Sit, che si liquidano in euro 200.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il danno viene così liquidato in considerazione del fatto che si tratta di un danno generale, esteso a tutto il territorio nazionale, così ritenuto in relazione al settore amministrativo specifico che si immedesima in tale organo.

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore vanno condannati al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS ad ALLACCO-SOS Impresa (*"Associazione Antiracket Antiusura-Associazione per la Liberazione di Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato"*, aderente a *"Rete per la Legalità"*), che si liquidano in euro 50.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il danno viene così liquidato in quanto relativo agli interessi di settore rappresentati da tale Associazione.

Tutti i danni sono stati così liquidati al momento attuale, comprensivi della rivalutazione e degli interessi ad oggi maturati.

## P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 cpp:

assolve Cappiello Manuele, Chiaradia Daniele, Cucchi Letizia, Maccari Giuliano e Rizzo Massimiliano dal reato loro ascritto al capo A perché il fatto non sussiste;

assolve Crusco Filippo e Campagna Giannalberto dai reati loro ascritti ai capi AA, BB e CC perché il fatto non sussiste;

assolve Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico dal reato loro ascritto al capo EE, limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione per non aver commesso il fatto;

assolve Tommasi Teresa dal reato a lei ascritto al capo UU per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 cpp:

dichiara non doversi procedere nei confronti di Femia Guendalina per i reati a lei ascritti ai capi E, N e V in quanto estinti per prescrizione;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Femia Rocco Maria Nicola per il reato a lui ascritto al capo F in quanto estinto per prescrizione.

Visti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara:

Agostino Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo FF;

Cagliuso Domenico colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C, DD, EE (limitatamente, per quest'ultimo capo, alle ipotesi di estorsione consumata);  
Campagna Giannalberto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C, I, M, Z, GG;  
Cappiello Manuele colpevole dei reati a lui ascritti al capo LL;  
Chiaradia Daniele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B e C;  
Colangelo Massimiliano colpevole dei reati a lui ascritti ai capi TT e UU;  
Condelli Luigi colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, D, G, P, LL e VV;  
Crusco Filippo colpevole del reato a lui ascritto al capo Z;  
Cucchi Letizia colpevole dei reati a lei ascritti al capo LL;  
Femia Guendalina colpevole dei reati a lei ascritti ai capi A, B, C, K, P, S;  
Femia Nicola colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, DD, EE, FF, GG, II, LL, OO, PP, QQ;  
Femia Rocco Maria Nicola colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C, H, K, P, R, U, DD, EE (limitatamente, per quest'ultimo capo, alle ipotesi di estorsione consumata);  
Khmelevskaya Viktoriya colpevole del reato a lei ascritto al capo T;  
Lupo Calogero colpevole del reato a lui ascritto al capo Q;  
Maccari Giuliano colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B e C;  
Negri Ettore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, R e S;  
Petrolo Virgilio colpevole del reato a lui ascritto al capo FF;  
Rizzo Massimiliano colpevole del reato a lui ascritto al capo B;  
Romeo Rosario colpevole dei reati a lui ascritti ai capi GG, HH e II;  
Tommasi Teresa colpevole del reato a lei ascritto al capo TT;  
colpevole dei reati a lui ascritti ai capi SS e TT;  
Trifilio Valentino colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C, D, L, Y e LL;  
Virzì Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, P, R e S;

esclusa per il capo A l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/2006;  
escluse per il capo Z le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 cp e 7 legge 203/1991;  
esclusa per il capo QQ l'aggravante di cui all'art. 71 D. L.vo 159/2011;  
esclusa per il capo UU l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cp;

e pertanto condanna:

Agostino Francesco alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.000 di multa;  
Cagliuso Domenico alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 6.000 di multa, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Campagna Giannalberto alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Cappiello Manuele alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Chiaradia Daniele alla pena di anni tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Colangelo Massimiliano alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Condelli Luigi alla pena di anni otto e mesi nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;  
Crusco Filippo alla pena di anni tre di reclusione;  
Cucchi Letizia alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lei ascritti;

Femia Guendalina alla pena di anni dieci e mesi tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lei ascritti;

Femia Nicola alla pena di anni ventisei e mesi dieci di reclusione, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Femia Rocco Maria Nicola alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 6.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Khmelevskaya Viktoriya alla pena di anni due di reclusione;

Lupo Calogero alla pena di anni cinque di reclusione, ritenuta la recidiva contestata;

Maccari Giuliano alla pena di anni quattro di reclusione, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Negrini Ettore alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Petrolo Virgilio alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.000 di multa;

Rizzo Massimiliano alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Romeo Rosario alla pena di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Tommasi Teresa alla pena di anni di due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa;

Torello Guido alla pena di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Trifilio Valentino alla pena di anni otto e mesi nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

Virzì Salvatore alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese di processo;

condanna altresì Agostino Francesco, Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Crusco Filippo, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Petrolo Virgilio, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al pagamento delle spese di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss. cp,

applica ad Agostino Francesco, Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Lupo Calogero, Negrini Ettore, Petrolo Virgilio, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino e Virzì Salvatore le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena;

applica a Colangelo Massimiliano, Crusco Filippo, Maccari Giuliano e Rizzo Massimiliano la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

visto l'art. 30 cp, applica a Negrini Ettore e a Virzì Salvatore la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di commercialista per la durata di anni cinque;

visto l'art. 31 cp, applica a Tommasi Teresa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi sei;

visto l'art. 32 quater cp, applica a tutti gli imputati condannati per i reati di cui ai capi A, HH ed SS la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni tre;

visto l'art. 71 D. L.vo 159/2011, applica a Femia Nicola la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro a pena espiata e, visto l'art. 417 cp, applica a tutti



gli altri imputati condannati per i reati di cui ai capi A, HH ed SS la misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espia.

Visto l'art. 300 cpp, dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari in atto a carico di Campagna Giannalberto e Crusco Filippo;

Visto l'art. 322 ter cp, dispone la confisca della somma di euro 10.000 nei confronti di Femia Nicola, Campagna Giannalberto e Romeo Rosario;

Visti gli artt. 240 cp, 416 bis cp, 12 quinquies e 12 sexies DL 306/1992, conv. in legge 356/1992, dispone la confisca dei seguenti beni elencati nel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data 2.2.2013:

immobili dal n. 1 al n. 7 e n. 13 (limitatamente agli immobili di cui al foglio 62, part. 665, sub 54 e 55 del catasto del Comune di Conselice);

capitale sociale delle società immobiliari da n. 1 a n. 3;

partecipazioni societarie dal n. 1 al n. 13;

autovetture da n. 1 a n. 7 e n. 9;

tutti i rapporti bancari, rapporti postali e prodotti assicurativi, eccettuati quelli facenti capo a Carrozzino Ciriaco personalmente, a Durante Alfonso personalmente e a Valentina Giochi di Durante Alfonso;

ordina il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei seguenti beni elencati nel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data 2.2.2013:

immobili di cui ai nn. 11, 12, 13 (eccettuati quelli di cui al foglio 62, part. 665, sub 54 e 55 del catasto del Comune di Conselice);

capitale sociale delle società immobiliari di cui ai nn. 4, 5 e 6;

ordina il dissequestro e la restituzione a Pindinello Anna delle cambiali a sua firma in sequestro;

visti gli artt. 240 e 416 bis cp, ordina la confisca di quant'altro in sequestro;

Visti gli artt. 538 e ss. cpp:

rigetta la richiesta di risarcimento danni proposta dalle parti civili Bacchilega Roberto e Pignari Marina nei confronti di Condelli Luigi;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Torello Guido, Trifilio Valentino e Virzi Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A ed SS a Tizian Giovanni e al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che si liquidano in euro 100.000 per Tizian Giovanni, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e in euro 50.000 per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e a rifondere alle suddette parti civili le spese di lite, che si liquidano in euro 19.350 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzi Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei

reati di cui ai capi A ed SS al Comune di Modena e alla Provincia di Modena, che si liquidano in euro 50.000 per ciascuna parte civile, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alle suddette parti civili le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000 per il Comune di Modena e in euro 5.805 per la Provincia di Modena, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS al Comune di Massa Lombarda, che si liquidano in euro 100.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A ed EE, al Comune di Imola, che si liquidano in euro 300.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS alla Regione Emilia-Romagna, che si liquidano in euro 1.000.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, GG e II, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Interno, che si liquidano in euro 300.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alle suddette parti civili le spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in euro 1.000 per il Ministero della Giustizia e in euro 3.500 per il Ministero dell'Interno, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Colangelo Massimiliano al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi TT e UU alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia, che si liquidano in euro 75.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e a rifondere alle suddette parti civili le spese di lite, che si liquidano in euro 500 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in euro 1.250 per il Ministero della Giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Tommasi Teresa e Torello Guido al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del reato di cui al capo TT alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al

Ministero della Giustizia, che si liquidano in euro 50.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e a rifondere alle suddette parti civili le spese di lite, che si liquidano in euro 500 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in euro 1.250 per il Ministero della Giustizia, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, B, C, HH, SS all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si liquidano in euro 500.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 2.500, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Chiaradia Daniele, Maccari Giuliano, Rizzo Massimiliano al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi B e C all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si liquidano in euro 100.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore, al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, DD, EE, FF, HH, SS all'"Associazione Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie", che si liquidano in euro 180.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 18.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Agostino Francesco e Petrolo Virgilio al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui al capo FF all'"Associazione Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie", che si liquidano in euro 20.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;



condanna Femia Nicola al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, B, C, LL a Sistema Gioco Italia-Confindustria Sit, che si liquidano in euro 200.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 15.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS ad ALILACCO-SOS Impresa che si liquidano in euro 50.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo e a rifondere alla suddetta parte civile le spese di lite, che si liquidano in euro 20.000, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

visti gli artt. 544 c. 3 cpp e 154 c. 4 bis disp. att. cpp, e visto il decreto n. 7/2017 in data 3.2.2017 del Presidente del Tribunale di Bologna, indica il termine di giorni centottanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 22 febbraio 2017

Il Presidente estensore  
(Michele Leoni)



**PROCURA GENERALE**  
**PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

ALLA CORTE D'APPELLO  
I Sezione penale



Oggetto; Conclusioni del Procuratore Generale nel processo a carico di Agostino Francesco + 21

I sottoscritti dott. Nicola Proto, Sostituto Procuratore Generale, e dott. Francesco Caleca, Sostituto Procuratore Generale applicato, all'esito della discussione nel procedimento in oggetto indicato, depositano le seguente conclusioni:

1. **Agostino Francesco**; CONFERMA della sentenza di primo grado;
2. **Cagliuso Domenico**; CONFERMA della sentenza di primo grado;
3. **Campagna Giannalberto**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi I, M, GG; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 11 per i capi A, B, C, Z.
4. **Cappiello Manuele**; CONFERMA della sentenza di primo grado (pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti);
5. **Colangelo Massimiliano**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo TT; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 3 di reclusione per il capo UU;
6. **Condelli Luigi**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi D, G, P, VV; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 7 e mesi 6 per i capi A, LL;
7. **Crusco Filippo**; CONFERMA della sentenza di primo grado;
8. **Cucchi Letizia**; CONFERMA della sentenza di primo grado;
9. **Femia Guendalina**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi K, P, S; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 10 per i capi A, B, C;
10. **Femia Nicola**; CONFERMA della sentenza di primo grado.
11. **Femia Rocco Maria Nicola**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi H, K, P, R, U; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 14 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.000 di multa per i capi A, B, C, DD e EE;

12. **Khmelevskaya Viktoriya**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo T per intervenuta prescrizione;
13. **Lupo Calogero**; RIFORMA della sentenza di primo grado; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 3 di reclusione in ordine al capo Q (pena base anni 2 aumentata per la recidiva ad anni 3 ~~per la recidiva~~);
14. **Maccari Giuliano** RIFORMA della sentenza di primo grado con la condanna per il capo A; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 8, mesi 6 di reclusione (pena base - per il reato sub A quale partecipe - anni 7 di reclusione; aumentata per la recidiva ad anni 7, mesi 6 di reclusione, aumentata ancora per la continuazione con i capi B e C, ad anni 8, mesi 6 di reclusione);
15. **Negrini Ettore**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi R, S; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 7;
16. **Petrolo Virgilio**; CONFERMA della sentenza di primo grado;
17. **Rizzo Massimiliano** RIFORMA della sentenza di primo grado con la condanna per il capo A; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 7, mesi 6 di reclusione (pena base - per il reato sub A quale partecipe - anni 7 di reclusione, aumentata per la continuazione con il capo B ad anni 7, mesi 6 di reclusione);
18. **Romeo Rosario**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi GG, II; RIDETERMINAZIONE della pena in anni 7 per il capo HH;
19. **Tommasi Teresa**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo TT per intervenuta prescrizione
20. **Trifilio Valentino**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi D, L, Y; RIDETERMINAZIONE della pena alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, per i reati di cui ai capi A, B, C, LL;
21. **Virzi Salvatore**; RIFORMA della sentenza di primo grado; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi P, R, S; RIDETERMINAZIONE della pena alla pena di anni sette, per il reato di cui al capo A;


Bologna, 23 settembre 2019

Dott. Nicola Prot... 	Dott. Francesco Caleca 
---	---

CORTE D'APPELLO di BOLOGNA

depositato in udienza

oggi 23 SET 2019

 L'AGUZZI  
Dott. ...

**CONCLUSIONI DIFENSORI PARTI CIVILI :**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELL'INTERNO** difesa ed elettivamente dom. presso l' Avv. Uliana Casali (avvocatura Dello Stato) del foro di Bologna di fiducia –presente-

UD. 23/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**SISTEMA GIOCO ITALIA CONFINDUSTRIA** difesa ed elettivamente domiciliata presso

Nessuno è comparso

**PROVINCIA DI MODENA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Barbara Bellentani del foro di Modena di fiducia –presente-

UD. 27/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**COMUNE DI MASSA LOMBARDA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mariano Rossetti del foro di Bologna di fiducia –presente-

UD. 27/09/19

Si riposta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Uliana Casali (avvocatura Dello Stato) del foro di Bologna di fiducia –presente-

UD. 23/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**COMUNE DI IMOLA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia –presente-

UD. 27/07/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**ASS. LIBERA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia –presente-

UD. 27/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA** difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mariano Rossetti del foro di Bologna di fiducia –presente-

UD. 27/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**PIGNARI Marina** nato a GALLIPOLI il 30/11/1978 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elisa Palmetti del foro di Rimini di fiducia

Nessuno è comparso

**BACCHILEGA Roberto** nato a BOLOGNA il 13/05/1960 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Elisa Palmetti del foro di Rimini di fiducia

Nessuno è comparso

**TIZIAN Giovanni** nato a REGGIO DI CALABRIA il 05/06/1982 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia –presente-

UD. 27/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI** difesa ed elettivamente

UD. 27/09/19

Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Modena di fiducia –presente-	
<b>ALILACCO - SOS</b> difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo di fiducia –presente-	UD. 27/09/19 Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.
<b>COMUNE DI MODENA</b> difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valeria De Biase del foro di Modena di fiducia –presente-	UD. 23/09/19 Si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita.

<b><u>CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:</u></b>	
<b>CRUSCO Filippo</b>  difeso dall'avv. Salvatore Buccheri del foro di Bologna di fiducia in sost. avv. Giuditta Migliaccio del foro di Bologna	UD. 27/09/19 Chiede assoluzione con formula piena, in subordine concessione delle generiche.
<b>CAMPAGNA Giannalberto</b>  difeso dall'avv. Francesco Calabrese del foro di Reggio Di Calabria di fiducia –presente-	UD.03/10/19  Si riporta integralmente ai motivi d'appello.
<b>FEMIA Nicola</b>  difeso dall'avv. Manfredi Fiorimonti del foro di Latina di fiducia –presente-	UD.28/10/19 S riporta ai motivi, chiede il rigetto dei motivi incidentali
<b>FEMIA Rocco Maria Nicola</b>  difeso dall'avv. Matteo Massimi del foro di Roma di fiducia –presente-	UD.28/10/19 Si riporta ai motivi
 difeso dall'avv. Francesco Provenzano del foro di Roma di fiducia –presente-	Si riporta ai motivi
<b>FEMIA Guendalina</b>  difeso dall'avv. Francesco Calabrese del foro di Reggio Di Calabria di fiducia –presente-	UD.03/10/19  Si riporta integralmente ai motivi d'appello.



<p>difeso dall'avv. <b>Francesco Saverio Fortuna</b> del foro di Roma di fiducia in sost. avv. Calabrese F.</p>	
<p><b>TRIFILIO Valentino</b></p>	<p>UD. 28/10/19</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Matteo Massimi</b> del foro di Roma di fiducia –presente-</p>	<p>Si riporta ai motivi</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Francesco Provenzano</b> del foro di Roma di fiducia – presente-</p>	<p>Si riporta ai motivi</p>
<p><b>LUPO Calogero</b></p>	<p>UD. 14/10/19</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Alvaro Riolo</b> del foro di Patti di fiducia</p>	
<p>difeso dall'avv. <b>Comberinati Luigi Antonio</b> del foro di Bologna –presente-</p>	<p>Si riporta ai motivi</p>
<p><b>AGOSTINO Francesco</b></p>	<p>UD. 14/10/19</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Riccardo Misaggi</b> del foro di Locri di fiducia –presente-</p>	<p>Assoluzione nella formula più conforme, ai motivi.</p>
<p><b>CAGLIUSO Domenico</b></p>	<p>UD. 27/09/19</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Gaetano Piermatteo</b> del foro di Torino di fiducia</p>	<p>Si riporta ai motivi.</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Luca Paporozzi</b> del foro di Torino di fiducia –presente anche in sost. dell'avv. Piermatteo-</p>	
<p><b>CAPPIELLO Manuele</b></p>	<p>UD. 27/09/19</p>
<p>difeso dall'avv. <b>Claudio Strata</b> del foro di Torino di fiducia –presente-</p>	<p>Chiede assoluzione del proprio assistito in quanto il fatto non sussiste e comunque non l'ha commesso e comunque il fatto non costituisce reato. Fa rilevare che risulta in ogni caso totalmente indeterminato e non provato il luogo e il tempo di commissione del fatto. In subordine in caso di condanna, chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.112; che vengano riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; minimo della pena per la continuazione e doppi benefici di legge.</p>

<p><b>CONDELLI Luigi</b></p> <p>difeso dall'avv. Filippo Sgubbi del foro di Bologna di fiducia –presente- difeso dall'avv. Fabrizio Merluzzi del foro di Roma –presente-in sost. avv. Franco Oliva del foro di Bologna</p>	<p>UD. 14/10/19</p> <p>Si riporta ai motivi.</p> <p>Si riporta ai motivi.</p>
<p><b>CUCCHI Letizia</b></p> <p>difeso dall'avv. Francesco Barone del foro di Ravenna di fiducia in sost. avv. Francesco Provenzano del foro di Roma</p>	<p>UD. 27/09/19</p> <p>Chiede pronuncia di NDP per intervenuta prescrizione riportandosi in ogni caso ai motivi di appello.</p>
<p><b>KHMELEVSKAYA Viktorya</b></p> <p>difeso dall'avv. Manfredo Fioronti del foro di Latina di fiducia –presente-</p>	<p>UD. 28/10/19</p> <p>Si riporta ai motivi</p>
<p><b>MACCARI Giuliano</b></p> <p>difeso dall'avv. Giancarlo Giulianelli del foro di Macerata di fiducia –ex 97 4c cpp avv. Pietro Giampaolo del Foro di Bologna-</p>	<p>UD. 28/10/19</p> <p>Chiede il rigetto dell'appello del PG</p>
<p><b>NEGRINI Ettore</b></p> <p>difeso dall'avv. Alberto Biffani del foro di Roma di fiducia –presente-</p>	<p>UD.03/10/19</p> <p>Assoluzione per non aver commesso il fatto riportandosi alle subordinate dei motivi d'appello.</p>
<p><b>PETROLO Virgilio</b></p> <p>difeso dall'avv. Antonio Nocera del foro di Locri di fiducia –presente-</p>	<p>UD. 14/10/19</p> <p>Chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ai motivi.</p>
<p><b>RIZZO Massimiliano</b></p> <p>difeso dall'avv. Mario Garavoglia del foro di</p>	<p>UD. 14/10/19</p> <p>Si riporta ai motivi in sub. ndp per intervenuta prescrizione</p>

<p><b>Torino di fiducia –presente-</b> <b>difeso dall'avv. Pietro Giampaolo del foro di Bologna di fiducia –presente-</b></p>	<p>quanto al capo B), rigettarsi l'appello del PG. UD.14/10/19 Si riporta ai motivi in sub. ndp per intervenuta prescrizione quanto al capo B), rigettarsi l'appello del PG</p>
<p><b>ROMEO Rosario</b> <b>difeso dall'avv. Antonino Delfino del foro di Reggio Di Calabria di fiducia</b></p>	<p>UD. 11/10/19 Si riporta ai motivi</p>
<p><b>VIRZI' Salvatore</b> <b>difeso dall'avv. Alfredo Foti del foro di Roma di fiducia –presente-</b></p>	<p>UD. 14/10/19 Si riporta ai motivi e alla memoria che deposita.</p>
<p><b>COLANGELO Massimiliano</b> <b>difeso dall'avv. Francesco Mazza del foro di Roma di fiducia –presente-</b></p>	<p>UD.03/10/19 Si riporta ai motivi d'appello e alla memoria depositata all'ud. del 27/09/19</p>
<p><b>TOMMASI Teresa</b> <b>difeso dall'avv. Maria Lisi del foro di Roma di fiducia –presente-</b></p>	<p>UD. 27/09/19 Chiede NDP per intervenuta prescrizione e revoca delle statuizioni civili, in subordine rideterminazione del quantum .</p>

UD. 29/10/19 Non ci sono repliche

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### Le statuizioni penali.

Con sentenza del 22.2.2017 il Tribunale di Bologna condannava:

**Agostino Francesco** alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.000 di multa;

**Cagliuso Domenico** alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 6.000 di multa, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Campagna Giannalberto** alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Cappiello Manuele** alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Chiaradia Daniele** alla pena di anni tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Colangelo Massimiliano** alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Condelli Luigi** alla pena di anni otto e mesi nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Crusco Filippo** alla pena di anni tre di reclusione;

**Cucchi Letizia** alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lei ascritti;

**Femia Guendalina** alla pena di anni dieci e mesi tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lei ascritti;

**Femia Nicola** alla pena di anni ventisei e mesi dieci di reclusione, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Femia Rocco Maria Nicola** alla pena di anni quindici di reclusione ed euro 6.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Khmelevskaya Viktoriya** alla pena di anni due di reclusione;

**Lupo Calogero** alla pena di anni cinque di reclusione, ritenuta la recidiva contestata;

**Maccari Giuliano** alla pena di anni quattro di reclusione, ritenuta la recidiva contestata e ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Negrini Ettore** alla pena di anni sette e mesi due di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Petrolo Virgilio** alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.000 di multa;

**Rizzo Massimiliano** alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Romeo Rosario** alla pena di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Tommasi Teresa** alla pena di anni di due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa;

**Torello Guido** alla pena di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Trifilio Valentino** alla pena di anni otto e mesi nove di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti;

**Virzì Salvatore** alla pena di anni sette e mesi tre di reclusione, ritenuta la continuazione fra i reati a lui ascritti.

Il Tribunale applicava le **pene accessorie** di cui agli artt. 28, 30, 31 e 32 quater, c.p. e, visto l'art. 71 D. L.vo 159/2011, a Femia Nicola la misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro a pena espiata e, visto l'art. 417 cp, a tutti gli altri imputati condannati per i reati di cui ai capi A, HH ed SS la misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espiata.

Ai sensi dell'art. 322 ter cp, disponeva la **confisca** della somma di euro 10.000 nei confronti di Femia Nicola, Campagna Giannalberto e Romeo Rosario e ai sensi degli artt. 240 cp, 416 bis cp, 12 quinquies e 12 sexies DL 306/1992, conv. in legge 356/1992, disponeva la **confisca** dei seguenti beni elencati nel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data 2.2.2013:

immobili dal n. 1 al n. 7 e n. 13 (limitatamente agli immobili di cui al foglio 62, part. 665, sub 54 e 55 del catasto del Comune di Conselice);

capitale sociale delle società immobiliari da n. 1 a n. 3;

partecipazioni societarie dal n. 1 al n. 13;

autovetture da n. 1 a n. 7 e n. 9;

tutti i rapporti bancari, rapporti postali e prodotti assicurativi, eccettuati quelli facenti capo a Carrozzino Ciriaco personalmente, a Durante Alfonso personalmente e a Valentina Giochi di Durante Alfonso.

\*\*\*\*\*

**Le statuizioni civili:**

Il Tribunale condannava:

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Torello Guido, Trifilio Valentino e Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A ed SS a Tizian Giovanni e al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, liquidati in euro 100.000 per Tizian Giovanni, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e in euro 50.000 per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A ed SS al Comune di Modena e alla Provincia di Modena, liquidati in euro 50.000 per ciascuna parte civile, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS al Comune di Massa Lombarda, liquidati in euro 100.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A ed EE, al Comune di Imola, liquidati in euro 300.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS alla Regione Emilia-Romagna, liquidati in euro 1.000.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, GG e II, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Interno, liquidati in euro 300.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Colangelo Massimiliano al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi TT e UU alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia, liquidati in euro 75.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Tommasi Teresa e Torello Guido al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza del reato di cui al capo TT alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia, liquidati in euro 50.000 per ciascuna delle predette parti civili, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, B, C, HH, SS all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, liquidati in euro 500.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Chiaradia Daniele, Maccari Giuliano, Rizzo Massimiliano al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi B e C all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si liquidano in euro 100.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore, al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, DD, EE, FF, HH, SS all'"Associazione Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie", liquidati in euro 180.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Agostino Francesco e Petrolo Virgilio al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui al capo FF all'"Associazione Libera-Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie", liquidati in euro 20.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Femia Nicola al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, B, C, LL a Sistema Gioco Italia-Confindustria Sit, liquidati in euro 200.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo;

Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini Ettore, Romeo Rosario, Torello Guido, Trifilio Valentino, Virzì Salvatore al risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dei reati di cui ai capi A, HH, SS ad

ALILACCO-SOS Impresa liquidati in euro 50.000, oltre interessi dalla sentenza al saldo.

\*\*\*\*\*

**Le assoluzioni.**

Il Tribunale assolveva:

Cappiello Manuele, Chiaradia Daniele, Cucchi Letizia, Maccari Giuliano e Rizzo Massimiliano dal reato loro ascritto al capo A perché il fatto non sussiste; assolve Crusco Filippo e Campagna Giannalberto dai reati loro ascritti ai capi AA, BB e CC perché il fatto non sussiste;

Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico dal reato loro ascritto al capo EE, limitatamente all'ipotesi di tentata estorsione per non aver commesso il fatto;

Tommasi Teresa dal reato a lei ascritto al capo UU per non aver commesso il fatto.

Dichiarava:

non doversi procedere nei confronti di Femia Guendalina per i reati a lei ascritti ai capi E, N e V e nei confronti di Femia Rocco Maria Nicola per il reato a lui ascritto al capo F in quanto estinti per **prescrizione**;

Ordinava il **dissequestro** e la restituzione agli aventi diritto dei seguenti beni elencati nel decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data 2.2.2013:

immobili di cui ai nn. 11, 12, 13 (eccettuati quelli di cui al foglio 62, part. 665, sub 54 e 55 del catasto del Comune di Conselice);

capitale sociale delle società immobiliari di cui ai nn. 4, 5 e 6;

il dissequestro e la restituzione a Pindinello Anna delle cambiali a sua firma in sequestro.

\*\*\*\*\*

Le **imputazioni** oggetto del presente processo d'appello.

**L'associazione per delinquere di stampo mafioso.**

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola. Femia Guendalina, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, (Tancredi Luigi, Carrozzino Ciriaco Luigi, La Pasta Pasquale giudicati separatamente) Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino, (De Marco Giovanni e Durante Alfonso giudicati**



separatamente), **Virzi' Salvatore, Negrini Ettore.** (Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente), **Cappiello Manuele** e, a seguito di appello del Pubblico Ministero, **Rizzo Massimiliano, Chiaradia Daniele e Maccari Giuliano,** erano e sono imputati:

al **capo a)** della rubrica, del reato di cui agli artt. **416 bis, commi I, II, III e VII c.p.,** perché, in concorso tra loro e con soggetti ancora ignoti taluni dei quali residenti in Romania e altri in Gran Bretagna - avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per acquisire una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. **110 comma 6 a) T.U.L.P.S. c.d. "Video Slot",** costituivano una associazione di tipo mafioso allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti: ex art 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 di esercizio abusivo di attività di organizzazione e raccolta a distanza di gioco online; ex art. 12, **quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356** di trasferimento fraudolento di valori; ex artt. 110, 629 c.p. di estorsione aggravata; ex artt. 640 ter e 617 ter cp.; di frode informatica e interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche.

Associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali di ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili a **Femia Nicola** (inteso "Rocco") nel cui ambito operavano con distinti ruoli, realizzando, fra le altre, le seguenti condotte.

**Femia Nicola** (inteso "Rocco") sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenenza ad organizzazioni 'ndranghetiste, mantenendo un ruolo egemone di capo e promotore della associazione anche quale titolare delle risorse finanziare investite per la costituzione delle società di capitali e ditte individuali a lui riferibili anche se fittiziamente intestate ad altri componenti il sodalizio criminale,

➤ operava quale esclusivista di fatto e per l'intero territorio nazionale dei seguenti siti WEB esteri di giochi online, abusivamente attivi in Italia in assenza della prescritta autorizzazione dell' A.A.M.S.:

- **DOLLARO** e dal mese di febbraio 2011 **STARPKLIVE,** entrambi riconducibili alla struttura operativa sita in **Romania,** gestiti in compartecipazione dai **FEMIA** con **TANCREDI Luigi,** soggetto noto nel settore dei videogiochi tanto da risultare accreditato negli ambienti istituzionali quale primo referente del sito [www.italypoker.it](http://www.italypoker.it) - questo regolarmente autorizzato dall'A.A.M S.,

- **VIVA (già DAVID), VANILLA e 888SUITE**, riconducibili alla Meadway Holding Ltd, società di diritto britannico con struttura operativa a Londra e riferibile in primo luogo al sodale RIZZO Massimiliano.

- assumeva ogni decisione in merito alla composizione del capitale sociale e alla concreta operatività delle imprese controllate dal gruppo criminale operanti nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S. alterate in modo da occultare all'Erario i reali volumi di gioco: società via via identificate in: VIOEGAMES FEMIA s.r.l., LAS VEGAS GAMES s.r.l., FEMIA GAMES s.r.l., JOV TO PLAY s.r.l., P.L.F. s.r.l., SLOTPROJECT s.r.l., SLOT POINT PRODUCTION s.r.l., GENERAL SERVICE sas. di TREVISAN Alessandra & C. e ditte quali VIDEOGAMES FEMIA di FEMIA Nicola, PUNTOGAMES di CARROZZINO Ciriaco Luigi, BV GROUP di TRIFILIO Valentino,
- assumeva ogni decisione per la falsa intestazione a taluni degli associati di denaro e altri beni economici frutto dell'attività del gruppo criminale, con la finalità di eludere la possibile applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione patrimoniale;
- assumeva ogni decisione relativa alle retribuzioni mensili degli associati (quali Trifilio Valentino, Cagliuso Domenico, Maccari Giovanni) cui veniva conferito il compito di riscuotere, con cadenza inframensile, gli importi dovuti all'associazione dai vari gestori delle sale gioco ove erano installati i terminali informatici del gioco online, ovvero gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a T.U.L.P.S muniti in schede elettroniche contraffatte;
- assumeva le più rilevanti decisioni sulle scelte difensive degli associati coinvolti in inchieste giudiziarie originate da ipotesi di reato consumate in esecuzione dell'accordo associativo sopportando anche i relativi oneri finanziari per la retribuzione degli avvocati (ad esempio a seguito dell'arresto di Cagliuso Domenico il 12 ottobre 2010 e a seguito del sequestro di una scheda contraffatta a Cappiello Manuele);
- manteneva contatti illeciti con appartenenti a Forze di Polizia per acquisire notizie riservate su eventuali indagini a carico degli associati per fattispecie di reato riconducibili al gruppo criminale (segnatamente con Rosario Romeo, ispettore della Polizia di Salò in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria e con Lo Monaco Giuseppe, brigadiere della Guardia di Finanza di Lugo);
- assumeva ogni decisione sulle azioni intimidatorie ovvero estorsive da realizzare in danno (i terzi nei cui confronti l'associazione vantava crediti originati da fattispecie di reato, in particolare pretese

economiche derivanti dalla ripartizione di guadagni realizzati dalla gestione del gioco online e dalla utilizzazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S alterate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;

➤ manteneva contatti con altre organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in varie regioni del territorio nazionale (Lombardia, Campania, Calabria).

**Femia Rocco Maria Nicola (detto Nikolas), Femia Guendalina, Campagna Giannalberto,**

operando alle dirette dipendenze ed in stretto contatto con Femia Nicola (inteso "Rocco", padre di Rocco Maria Nicola e di Guendalina, nonché suocero di Campagna Giannalberto) partecipavano al ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione realizzando, fra le altre, le seguenti condotte:

➤ coadiuvavano - anche dal punto di vista tecnico e per la tenuta della relativa contabilità - Femia Nicola (inteso "Rocco") nella gestione dei siti di gioco on line: **DOLLARO, STARPKLIVEJ VIVA (già DAVID, VANILLA e 888SUITE** sia mantenendo i contatti con i correi operanti in Romania e nel Regno Unito; sia mantenendo i contatti con i coindagati gestori, in varie regioni d'Italia, di sale giochi ove erano installate le macchine informatiche che operano quali terminali dei predetti siti per il gioco a distanza;

➤ si rendevano intestatari fittizi di beni (in particolare quote Societarie ed immobili) provento dell'attività oggetto del programma associativo, allo scopo di celarne la effettiva riferibilità a Femia Nicola (Rocco), onde eludere la possibile applicazione a quest'ultimo di misure di prevenzione patrimoniali. In particolare **Fendo Guendalina e Fendo Rocca Maria** (detto "Nicolas") prestavano il consenso alla falsa intestazione in loro favore di quote del capitale delle società "Las Vegas Games s.r.l."; "Femia Games s.r.l."; "Joy Tu Play s.r.l.; Italia Games s.r.l." "New Slot s.r.l.", Mani immobiliare s.r.l." e "Studio 13 Immobiliare s.r.l.". **Campagna Giannalberto**, a sua volta, prestava il consenso alla falsa intestazione in suo favore di quote del capitale delle società "Slot Casinò Forlì srl"

➤ coadiuvavano - anche dal punto di vista tecnico e per la tenuta della relativa contabilità Femia "Rocco" nella gestione delle società utilizzate per la commercializzazione di schede per apparecchi da intrattenimento ex art, 110, comma 6 a) T.U.L.P.S alterate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;

➤ Campagna Giannalberto e Femia Rocco Nicola, inoltre, partecipavano: il primo ai delitti di rapina e sequestro di persona in

danno di Et Toumni Ennaj; Femia Rocco Nicola alle azioni estorsive in danno di Scarlino Pierluigi e De Marco Giovanni;

**Condelli Luigi, Virzì Salvatore, Negrini Ettore,**

operando in stretto contatto con i vertici dell'organizzazione (individuati nei componenti il nucleo familiare Femia e in Campagna Giannalberto) partecipavano all'associazione realizzando, fra le altre, le seguenti condotte:

➤ anche in forza della qualifica professionale di commercialista del Virzì e del Negrini, fornivano costantemente ai capi dell'associazione consigli tecnici per la migliore realizzazione delle operazioni giuridiche e commerciali volte a dissimulare la disponibilità esclusiva in capo a Femia Nicola di società operanti, prevalentemente, nel settore della distribuzione e noleggio di "Slot Machine" e nei settore immobiliare (in particolare delle società: Videogames Femia s.r.l. il cui capitale sociale per una quota del 95 % veniva intestato a Condelli Aldo, padre di Luigi ma persona certamente estranea all'impresa; Arcade s.r.l.; Las Vegas Games s.r.l.; New Slot ss.l.; Slotproject S.r.l. e Mani Immobiliare s.r.l.) e fornivano inoltre assistenza al Femia Nicola per la realizzazione di operazioni commerciali che il capo dell'associazione definiva spendendo le ragioni sociali delle società di cui aveva conseguito il controllo dissimulato;

➤ fornivano ai capi dell'associazioni consulenze in occasione dei controlli anche amministrativi effettuati presso le sale giochi ove erano installate gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A T.U.L.P.S illegalmente modificati, con la finalità di non fare emergere, in quei contesti, la riconducibilità a Rocco Femia della vendita delle schede per slot machine' modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco;

➤ acquisivano, per poi riferirle ai capi e promotori dell'associazione, notizie su attività investigative a carico dei componenti l'associazione, sfruttando, all'uopo, i rapporti di frequentazione con appartenenti a Forze di Polizia: in particolare il Condelli i rapporti con Romeo Rosario, in servizio alla Squadra Mobile di Reggio Calabria; il Negrini i rapporti con Lo Monaco Giuseppe, brigadiere della Guardia di Finanza di Lugo;

➤ il Negrini inoltre forniva la disponibilità del suo studio in Massa Lombarda per gli incontri tra Nicola Femia e il brigadiere della Guardia di Finanza Lo Monaco Giuseppe finalizzati ad acquisire da quest'ultimo notizie destinate a rimanere segrete.

**Carrozzino Ciriaco Luigi, La Pasta Pasquale, Cagliuso Domenico, Durante Alfonso, Trifilio Valentino, De Marco Giovanni, Maccari Giuliano, Chiaradia Daniele, Cappiello Manuele, Mascheretti Giuseppe,**

operando sempre sotto l'egida di Rocco Femia e degli altri capi del gruppo criminale, con piena disponibilità a realizzare condotte di reato anche in luoghi diversi da quelli di abituale residenza a seconda delle necessità del gruppo, realizzavano, fra le altre, le seguenti condotte di partecipazione all'associazione:

- si occupavano della individuazione - in varie zone del territorio nazionale delle sale gioco ove installare i terminali dei giochi online illegale, ovvero per la installazione di "video slot" modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco, provvedendo: sia a mantenere i rapporti con i relativi gestori; che alla riscossione quindicinale dei proventi dell'attività illecita che consegnavano ai capi dell'organizzazione (in particolare; Carrozzino per le zone di Napoli e Caserta; la Pasta Pasquale prima per il Veneto poi a Roma dopo il conseguimento da parte dei Femia Rocco della sala giochi già di pertinenza di Dibilio Giampiero; Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino, De Marco Giovanni, Maccari Giuliano in varie regioni d'Italia; Chiaradia Daniele per la Calabria, Capiello Manuele per il Piemonte;
- partecipavano ad azioni intimidatorie ed estorsive finalizzate al recupero dei crediti vantati dall'associazione nei confronti di soggetti terzi gestori di terminali di giochi online illegale ovvero di sale ove venivano installati apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 A, T.U..LP.S. illegalmente modificati, ovvero in danno di sodali responsabili della sottrazione di risorse finanziarie del gruppo criminale (in particolare: Carrozzino Ciriaco Luigi ai danni del De Marco Giovanni; La Pasta Pasquale, Cagliuso Domenico, ai danni di Dibilio Giampiero),
- Durante Alfonso, Trifilio Valentino, inoltre, su disposizione di Rocco Femia, consentivano la formale intestazione in loro favore di somme di denaro ovvero quote di capitale sociale in realtà nella piena ed esclusiva disponibilità dello stesso Femia e ciò allo scopo di eludere l'eventuale applicazione a quest'ultimo di misure di prevenzione patrimoniali ( in particolare Durante Alfonso, quale titolare della ditta "Valentina Giochi di Durante Alfonso, riceveva, senza alcuna giustificazione commerciale, la somma di € 200.000,00 proveniente dalla Videogames Femia.- società controllata da Rocco Femia; Trifilio Valentino si rendeva intestatario fittizio della ditta BV Group e di quote del capitale sociale della Arcade s.r.l. e Slotproject s.r.l. : tutte imprese controllate anche finanziariamente da Rocco Femia).

**Tancredi Luigi (inteso "Gino " e Rizzo Massimiliano (inteso "Stefano")**  
operando in costante contatto con Femia Rocca nel settore del gioco online illegale, partecipavano all'associazione realizzando le seguenti condotte:

➤ **Tancredi Luigi**, imprenditore titolare di sui WEB regolarmente autorizzati dall'A.A.M.S. per l'esercizio del gioco a distanza, costituiva con Femia Rocca una società di fatto per la gestione dei siti di diritto rumeno "Dollaro" e "Starpklive" che, sull'intero territorio nazionale, consentivano ai soggetti abilitati dall'associazione il gioco online in assenza di concessione dell'A.A.M.S. e inoltre, in occasione dell'arresto del Femia Nicola (inteso "Rocco") nel 2010 si rendeva disponibile a custodire, nell'interesse del capo dell'associazione, l'importo di € 1.800.000,00 per eventuali future esigenze del gruppo criminale.

➤ **Rizzo Massimiliano**, operando abitualmente a Londra quale titolare dei suoi WEB di diritto britannico "Viva" "Vanilla" e "888Suite", concedeva a Nicola Femia e agli altri soggetti ai vertici dell'associazione l'esclusiva per l'Italia della distribuzione degli accessi a quei siti e così consentiva la loro utilizzazione sull'intero territorio nazionale per il gioco illegale on line in assenza di concessione dell'A.A.M.S.

Con l'aggravante, per tutti gli indagati, ex art. 4 L. 16 marzo 2006 n. 146 quali autori di reato transnazionale realizzato, per talune fasi essenziali di pianificazione e controllo, negli stati della Gran Bretagna ove è attiva la struttura societaria riferibile a Rizzo Massimiliano, e della Romania, ove è attiva la struttura societaria riferibile a Tancredi Luigi e Nicola Femia.

Con l'aggravante, per il solo Femia Nicola, ex art. 71 D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159, per avere commesso il fatto durante il periodo di espiazione di misura di prevenzione personale.

In Conselice e Massa Lombarda e altri luoghi del territorio nazionale.

Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare Periodo di consumazione limitato, per il solo De Marco Giovanni, al 15 ottobre 2011.

**Rosario Romeo** era ed è imputato:

al capo **hh)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110, 416 bis c.p.** perché, nella qualità di Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, contribuiva, pur senza farne parte, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a) promossa da Nicola Femia (inteso "Rocco") nonché al raggiungimento degli scopi di detta associazione - i cui componenti si avvalgono del vincolo

associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti e acquisire una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza ottime con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 a) T.U.LPS. c.d. "Video Slot" - fornendo reiteratamente a Nicola Femia e ad altri associati informazioni coperte da segreto d'ufficio relative ad attività investigative a carico dello stesso Femia, di altri associati ovvero di soggetti con cui l'associazione intendeva intraprendere iniziative economiche. Attività di cooperazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione consistita, fra le altre, nelle seguenti condotte:

- > nel riferire a Nicola Femia e a Campagna Giannalberto, che a seguito della denuncia di Et Toumi Ennaji per i fatti di cui ai capi z) - cc) erano in corso indagini da parte dei CC. di Imola nei confronti dello stesso Campagna; di Crusco Filippo e non anche nei confronti di Carrozzino Ciriaco;
- > nel riferire, nel maggio 2010, a Nicola Femia che a carico di non identificati soggetti operanti in Lombardia sempre nel settore economico del gioco online e del noleggio di slot machine non erano pendenti indagini di polizia giudiziaria;
- > nel riferire a Nicola Femia che alla data del dicembre 2010 non erano pendenti accertamenti patrimoniali a carico dello stesso Femia, né del fratello Franco Femia.

In Massa Lombarda e Conselice, luoghi di inizio dell'operatività dell'associazione almeno dal 2010 fino al 13 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.

### **L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.**

**Rizzo Massimiliano** (inteso "Stefano"), **Femia Nicola**, **Femia Rocco Maria Nicola**, **Femia Guendalina**, **Campagna Giannalberto** (Carrozzino Ciriaco Luigi separatamente giudicato), **Cagliuso Domenico**, **Trifilio Valentino** (De Marco Giovanni separatamente giudicato), **Maccari Giuliano** e **Chiaradia Daniele**, erano e sono imputati:

al capo b) della rubrica del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, c.p.; 4, commi 1, L 13 dicembre 1989, n. 401 come modificata dall'art. 24, comma 23 L. 7 luglio 2009 n. 88; perché - in concorso tra loro e con ignoti residenti in Gran Bretagna e con le condotte materiali meglio descritte, per ciascuno degli indagati, al capo di imputazione sub a) relativo alla loro partecipazione ad associazione a delinquere - senza la necessaria concessione AAMS, organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti internet di diritto britannico "Viva", "Vanilla" e "888suite" collegate - sempre in via informatica e telematica - a locali accessibili al pubblico distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni PC dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali il poker online secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia, perché integranti il gioco d'azzardo ovverosia senza determinazione della puntata e vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore.

In Emilia Romagna e in altre numerose regioni d'Italia, con competenza da determinarsi in Bologna ex art. 9, comma III c.p.p. quale luogo di prima iscrizione del reato in assenza di dati certi sul luogo di inizio della condotta e data la inutilizzabilità del criterio del luogo di residenza o dimora degli associati.

Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. Periodo di consumazione limitato, per il solo De Marco Giovanni (separatamente giudicato), al 15 ottobre 2010.

(Tancredi Luigi (inteso "Gino) giudicato separatamente), **Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, Campagna Giannalberto,** (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente), **Cagliuso Domenico, Trifilio Valentino,** (De Marco Giovanni giudicato separatamente), **Maccari Giuliano e Chiaradia Daniele,** erano e sono imputati:

al **capo c)** della rubrica, del reato di cui agli artt. **81 cpv., 110, 112 n. 1, c.p.; 4, commi 1, L 13 dicembre 1989, n. 401 come modificata dall'art. 24, comma 23 L. 7 luglio 2009 n. 88;** perché - in concorso tra loro e con ignoti residenti in Romania e con le condotte materiali meglio descritte, per ciascuno degli indagati, al capo di imputazione sub a) relativo alla loro partecipazione ad associazione a delinquere - senza la necessaria concessione AAMS, organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti internet di diritto rumeno "Dollaro" e "Starpklive" collegate - sempre in via informatica e telematica - a locali accessibili al pubblico distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni PC dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali il poker online secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia, perché integranti il gioco d'azzardo ovverosia senza determinazione della



puntata e vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore.

In Emilia Romagna e in altre numerose regioni d'Italia, con competenza da determinarsi in Bologna ex art. 9, comma III c.p.p. quale luogo di prima iscrizione del reato in assenza di dati certi sul luogo di inizio della condotta e data la inutilizzabilità del criterio del luogo di residenza o dimora degli associati.

Dal 2007 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. Periodo di consumazione limitato, per il solo De Marco Giovanni (giudicato separatamente), al 15 ottobre 2010.

**Femia Nicola, Condelli Luigi, Cucchi Letizia**, (Mascherelli Giuseppe giudicato separatamente), **Cappiello Manuele** (Carrozzino Ciriaco Luigi, Durante Alfonso giudicati separatamente), **Trifilio Valentino** erano e sono imputati:

al capo II) della rubrica del reato di cui agli artt. **81, 110, 112 n. 1, 640 ter, commi I e II in relazione ad art. 640, comma I n.1 c.p. e 110 comma 6 a TULPS; 617 quater c.p.**; perché, in concorso tra loro, con ignoti e con altri nei cui confronti si procede separatamente e quindi in più di cinque persone riunite, una volta acquisito da Nicola Femia con la consulenza di Luigi Condelli il controllo delle società 'Arcade s.r.l.' e "Astor s.r.l." produttrici di schede per apparecchi da intrattenimento della tipologia di cui al comma 6 A art. 110 TULPS che consentono vincite in denaro, commerciavano, anche nella forma del noleggio, schede con programmi informatici difforni da quelli omologati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli così da trasmettere alla rete telematica, cui vengono connessi dopo l'attivazione, solo dati parziali sui volumi di gioco e così, mediante la parziale inibizione di un flusso telematico e mediante la fraudolenta manipolazione di un sistema informatico, si procuravano, con corrispondente danno per l'Erario, un ingiusto profitto pari alla differenza tra l'importo delle somme effettivamente dovute all'amministrazione finanziaria a titolo di prelievo fiscale sulle somme giocate (Prelievo Erariale Unico - PREU) e quelle liquidate sulla base dei falsi dati trasmessi, tali da indurre l'amministrazione in errore sull'ammontare della obbligazione tributaria.

In Emilia Romagna e numerose altre regioni d'Italia fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.

## **Le intestazioni fittizie.**

**Femia Nicola, Trifilio Valentino, Condelli Luigi**, (Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente), erano e sono imputati:

al capo **d)** della rubrica del reato di cui all'**art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ed operando il Condelli quale consulente commercialista del Femia stesso e il Mascheretti quale effettivo precedente titolare dell'impresa, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino l'intero capitale sociale della "Arcade s.r.l." (società corrente in Milano accreditata presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato quale produttore di schede gioco per apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.) in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola.

Milano 10 giugno 2010

**Femia Nicola, Femia Guendalina** erano e sono imputati:

al capo **e)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Nicola) l'intero capitale sociale della "Los Vegas Games s.r.l." (società corrente in Conselice (RA) via Amendola 351D - attiva nella commercializzazione di videogiochi e di apparecchiature automatiche e semiautomatiche da intrattenimento, le cd. 'Video Slot') in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 18 settembre 2007.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola** erano e sono imputati:

al capo **f)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Rocca Maria Nicola (figlio

di Nicola) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "**Femia Games s.r.l.**" (società corrente in Bologna attiva nel settori economici di acquisto, produzione e commercializzazione di apparecchi automatici e semi automatici da svago, intrattenimento a premi ecc. in generale di ogni apparecchiatura da gioco conforme alle vigenti norme in Italia e all'estero") in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Bologna 18 febbraio 2009.

**Femia Nicola, Condelli Luigi** erano e sono imputati:

al capo g) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 u. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Condelli Aldo nei cui confronti si procede separatamente) operando il Condelli Luigi quale consulente commercialista del Femia stesso, attribuivano fittiziamente a Condelli Aldo (padre di Luigi) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "**Videogames Femia s.r.l.**" (società con oggetto sociale la progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, commercio e noleggio di videogiochi) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Roma 28 agosto 2009.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola** erano e sono imputati:

al capo h) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Rocca Maria Nicola (figlio di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "**Joy to Play s.r.l.**" (Società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di giochi per luna park e videogiochi): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola.

Ravenna 21 luglio 2009.

**Femia Nicola, Campagna Giannalberto** erano e sono imputati:

al capo i) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali

nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso). in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Campagna Giannalberto (genere di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "PLF s.r.l." (società con oggetto sociale la produzione, distribuzione, commercializzazione, noleggio, importazione ed esportazione, in proprio e per conto terzi, di apparecchi e macchine da intrattenimento, divertimento, abilità e vincita") partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Imola 19 aprile 2010.

**Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola** erano e sono imputati:

al capo **k)** della rubrica del reato i cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "New Slot s.r.l." (società con oggetto sociale la "progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, il commercio ed il noleggio di videogiochi, il noleggio, l'affitto ed il comodato di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco a bar. sale da gioco e circoli, ecc): partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 7 settembre 2010.

**Femia Nicola, Trifilio Valentino** erano e sono imputati:

al capo **l)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Locatelli Pierluigi, nei cui confronti si procede separatamente) attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino una quota pari al 70 % del capitale sociale della "Slotproject s.r.l." (società con oggetto sociale l'acquisto, produzione, commercializzazione, installazione e noleggio di videogiochi e apparecchi da intrattenimento e di schede elettroniche per videogiochi e apparecchi simili): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Desenzano sul Garda 15 marzo 2010.

**Femia Nicola, Campagna Giannalberto** erano e sono imputati:

al capo **m)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Lombardini Michele nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Campagna Giannalberto (genero di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della "Slot Casinò Forlì s.r.l." (società con oggetto gestione di sale attrazione, sale da gioco e di apparecchi da gioco automatici e semi automatici, ecc) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 24 settembre 2010.

**Feinia Nicola, Femia Guendalina** erano e sono imputati:

al capo **n)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Bernardi Roberto Lelio nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Femia Nicola) una quota pari al 30 % del capitale sociale della "Slot Point Production" (società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche internazionale, l'esportazione e l'importazione di apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici da intrattenimento per il gioco lecito): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola.

Varese 19 marzo 2007

**Femia Nicola** era ed è imputato:

al capo **o)** della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso con Trevisan Alessandra, Ramielli Cristian nei cui confronti si procede separatamente, costituivano un società di fatto irregolare per consentire la partecipazione occulta di Femia Nicola al capitale sociale della "General Service s.a.s. di Trevisan Alessandra" (società con oggetto sociale il "noleggio,

comodato, esportazione, importazione, manutenzione, assemblaggio, riparazione, distribuzione e vendita di apparecchi da intrattenimento e divertimento in genere elettronici e non, ecc"), le cui relative quote rimanevano formalmente intestate a Trevisan Alessandra, mera prestanome del Ramielli.

Camisano Vicentino nell'ottobre 2009.

**Femia Nicola, Pemia Guendalina, Femia Rocca Maria Nicola, Virzi Salvatore, Condelli Luigi** erano e sono imputati:

al capo p) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**, perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro operando il Virzi e il Condelli quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "Mani Immobiliare s.r.l." (società con oggetto sociale la "costruzione, la compravendita, la permuta e la locazione di immobili, terreni, fabbricati e prefabbricati sia urbani che agricoli, costruzione edili private, pubbliche e di tipo cooperativo, l'assunzioni di partecipazioni, quote anche azionarie in altre imprese e società, ecc); partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 21 luglio 2010.

**Femia Nicola, Lupo Calogero**, (Mengoli Gian Loris giudicato separatamente), erano e sono imputati:

al capo q) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p., 12 quinquies DL. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, consentivano la formate intestazione alla Lu. Me. S.r.l. - società il cui capitale sociale è interamente posseduto da Lupo Calogero e Mengoli Gian Loris - di due appartamenti ubicati in Conselice, Loc. San Patrizio Via Selice, in realtà di proprietà esclusiva di Femia Nicola.

Conselice nel 2009.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola**, (Greco Polito Carmelo giudicato separatamente), **Negrini Ettore, Virzi Salvatore** erano e sono imputati:

al capo r) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies DL 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso ira loro operando il Negrini e il Virzì quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola (figlio di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della 'Studio 13 Immobiliare' (società con oggetto sociale la "costruzione di opere pubbliche e private, edifici civili, industriali e loro ristrutturazione e manutenzione ecc): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 16 marzo 2011.

**Femia Nicola, Femia Guendalina (Greco Polito Carmelo giudicato separatamente), Negrini Ettore, Virzì Salvatore** erano e sono imputati:

al capo s) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro operando il Negrini e il Virzì quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "Sviluppo Immobiliare s.r.l": partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola

Ravenna 16 marzo 2011

**Femia Nicola, Khmelevskaya Viktoriya** erano e sono imputati:

al capo t) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies RL 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Khmelevskaya Viktoriya (convivente di Nicola Femia) una quota pari al 90 % del capitale sociale della "Effe Gestioni srl" (società con oggetto sociale la somministrazione e vendita bevande e alimenti, la realizzazione, la compravendita, la gestione e la locazione di bar, pub, trattorie, osterie, pizzerie, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di frutta, verdura, prodotti alimentari, vini ecc., progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da

gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 11 aprile 2011.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola** erano e sono imputati:

al capo u) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Femia Francesco nei cui confronti si procede separatamente) attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola e Femia Francesco (rispettivamente figlio e nipote di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della "Italia Games s.r.l." (società con oggetto sociale progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la compravendita e la gestione di sale da giochi, bar, circoli, ristoranti, pizzerie, costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Lugo 10 marzo 2011.

**Femia Nicola, Femia Guendalina** erano e sono imputati:

al capo v) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Femia Nicola) la proprietà di un immobile ad uso civile ubicato nella Via Predola n. 16 di Conselice; immobile in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Conselice 1 agosto 2008

**Femia Nicola**, (Durante Alfonso, giudicato separatamente) era ed è imputato:

al capo w) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo



scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Durante Alfonso - mediante accredito sul conto corrente intestato a "Valentina Giochi di Durante Alfonso" la somma di € 200.000,00: in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Sant'Agata sul Santerno nei giorni 3 e 28 dicembre 2009.

**Femia Nicola**, (Carrozzino Ciriaco Luigi, giudicato separatamente), era ed è imputato:

al capo x) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Carrozzino Ciriaco Luigi la titolarità della ditta individuale "Punto Games di Carrozzino Ciriaco" azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia.

Lido Adriano aprile 2010.

**Femia Nicola, Trifilio Valentino** erano e sono imputati:

al capo y) della rubrica del reato di cui agli artt. **110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356**; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino la titolarità della ditta individuale "BV Group di Trifilio Valentino" azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia.

Conselice 29 gennaio 2010.

**Femia Nicola** (inteso "Rocco"), era ed è imputato:

al capo pp) della rubrica del reato di cui agli artt. **81 cpv. c.p.; 76, comma 7, 80 D. L. vo 6 settembre 2011 n. 159**; perché, tuttora sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575 in forza di provvedimento del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 1996, ometteva di comunicare, nel termine di trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora (ovvero di Ravenna), le variazioni in senso accrescitivo del suo patrimonio di valore superiore a € 10,329,14 costituite

dalle acquisizioni di partecipazioni societarie, di compendi aziendali, di beni immobili e di somme di denaro descritte ai capi da d) a y,) della presente rubrica ed inoltre, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ometteva di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, quelle stesse variazioni patrimoniali di valore complessivamente superiore al predetto limite di € 10.329,14.

In Ravenna, il 30° giorno successivo alle date di consumazione dei reati di cui ai capi da d) a y) della presente rubrica e il 31 gennaio successivo ad ogni anno di consumazione delle stesse ipotesi di delitto.

### **Sequestro di persona, rapina ed estorsioni.**

#### **Il fatto commesso ai danni di Et Toumi Ennaji.**

**Crusco Filippo, Campagna Giannalberto** (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente) erano e sono imputati:

al capo z) della rubrica del reato di cui agli artt. **61 n. 2, 110, 605 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 a. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203**; perché, in concorso ira loro, dopo che Crusco Filippo aveva, nei giorni precedenti, esplicitato la minaccia di "fare intervenire mafiosi calabresi, per metterlo a posto" qualora non avesse esaudito le sue richieste di denaro, privavano della libertà personale Et Toumi Ennaji costringendolo a forza a salire a bordo dell'autovettura autovettura BMW X 6 tg. STA6440. ove la vittima veniva trattenuta contro la sua volontà per un considerevole tasso di tempo durante il quale venivano realizzate in suo danno le condotte di reato di cui ai capi successivi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta in ragione della esplicita affermazione della appartenenza del Campagna e del Carrozzino alla mafia calabrese ed in ragione di peculiari modalità del fatto quali la esibita disponibilità di un'arma da sparo e l'uso, tra i correi, di espressioni in dialetto calabrese così da rafforzare nella vittima il convincimento della loro contiguità a compagni di criminalità organizzata attive in quella regione.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il tentativo di estorsione di cui al capo che segue.

Borgo Tossignano e Imola l' 11 gennaio 2011.

**Crusco Filippo, Campagna Giannalberto** (Carrozzino Ciriaco Luigi giudicato separatamente) erano e sono imputati:

al capo **aa)** della rubrica del reato di cui agli artt. 56, 110, 6299 commi I e II c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203; perché, in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, dopo che Crusca Filippo aveva, nei giorni precedenti, esplicitato la minaccia di "fare intervenire i mafiosi calabresi, per metterlo a posto" qualora non avesse esaudito le sue richieste di denaro, con violenza realizzata privando della libertà personale Et Tauri Ennaji che costringevano a forza a salire a bordo dell'autovettura autovettura BMW X 6 tg. STA6440, al cui interno la persona offesa veniva reso oggetto di percosse e con minaccia realizzata mostrando una pistola che uno degli autori portava alla cinta, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Et Toumi Ennaji a pagare una imprecisata somma di denaro 5.000,00 o 6.000,00 €.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta in ragione della esplicita affermazione della appartenenza del Campagna e del Carrozzino alla mafia calabrese ed in ragione di peculiari modalità del fatto quali la esibita disponibilità di un'arma da sparo e l'uso, tra i correi, di espressioni in dialetto calabrese così da rafforzare nella vittima il convincimento della loro contiguità a compagni di criminalità organizzata attive in quella regione.

Borgo Tossignano e Imola l' 11 gennaio 2011.

### **L'estorsione ai danni di De Marco Giovanni.**

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola**, (Irco Ciro e Carrozzino Ciriaco Luigi giudicati separatamente), **Cagliuso Domenico**, erano e sono imputati:

al capo **dd)** della rubrica del reato di cui agli artt. 110, 629, commi I e II c.p.; 71 DL. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; perché, in concorso tra loro e con ignoti, dopo che De Marco Giovanni si era appropriato, in danno di correi nel reato ex art. 4 L. 401/1989, della somma di circa € 50.000,00 provento del gioco illegale online, con ripetute minacce di azioni violente ai danni dello stesso De Marco e dei suoi familiari (segnatamente della madre, della moglie e del fratello De Marco Giuseppe) così da suscitare nelle persone offese gravi timori per la loro incolumità, costringevano il De Marco Giovanni a consegnare una somma non inferiore a 15.000,00 € in parte reperita da un congiunto tramite un prestito bancario, e così si procuravano t'ingiusto profitto corrispondente alla disponibilità di quella somma di denaro con corrispondente danno patrimoniale per le persone offese.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui le vittime venivano costrette sia in ragione della appartenenza di Irco Ciro e

Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo rispettivamente camorristico e 'ndraghetistico nota alle stesse vittime, sia per le modalità delle plurime intimidazioni rivolte indistintamente ai componenti il nucleo familiare del De Marco Giovanni: raggiunti presso le loro abitazioni per costringerli a favorire le ricerche del loro congiunto o comunque a pagare la somma sottratta dai De Marco.

In Conselice e Napoli nel novembre 2010.

### **L'estorsione in danno di Scarlino Pierluigi.**

**Femia Nicola, Femia Rocca Maria Nicola, (Carrozzino Ciriaco e De Marco Giovanni giudicati separatamente) e Cagliuso Domenico**

erano e sono imputati, al capo **ee)** della rubrica, come modificato nell'udienza del 13/11/2015, del reato di cui agli artt. **56, 81, 110, 112 n. 1, 629, commi I e III n. 1 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 a. 203**; perché, vantando Femia Nicola nei confronti del solo Scarlino Pierluigi un credito di circa 300.000 €, in concorso tra loro e quindi in cinque persone riunite, con violenza realizzata materialmente, in una prima fase, da Femia Rocco Maria Nicola, Carrozzino Ciriaco, De Marco Giovanni e Cagliuso Domenico che su mandato di Nicola Femia aggredivano durante un pestaggio Scarlino Pierluigi, lo costringevano a consegnare un numero imprecisato di cambiali (verosimilmente n. 10 da € 20.000 ciascuna) che recavano la firma dei genitori dello stesso Scarlino ( a nome Scarlino Luigi e Pindinello Anna) e lo costringevano altresì a cedere una autovettura marca Fiat mod. Panda Vari tg CZ458JT, e a cedere anche alcuni apparecchi da intrattenimento comma 6 A (slot machine) che la persona offesa aveva appena acquistato da Bacchilega Roberto, così che si procuravano l'ingiusto profitto della disponibilità di quei titoli di credito, della autovettura e delle slot machine ed inoltre, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che le cambiali erano rimaste impagate, con ripetute minacce di morte o comunque di azioni violente che avrebbero realizzato loro emissari, esplicitate da Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola nel corso di numerose telefonate con Scarlino Pierluigi, Scarlino Luigi e Pindinello Angela. compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Pierluigi Scartino e i suoi genitori a cedere la proprietà di immobili di cui sono proprietari in Puglia, senza realizzare quest'ultimo evento per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione della appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo 'ndraghetistico nota allo Scarlino, sia per le stesse modalità delle plurime intimidazioni rivolte a componenti il nucleo familiare dello Scartino; sia ancora per l'intervento in ausilio del Femia, di Irco

Circo conosciuto dalla persona offesa come appartenente ad organizzazioni camorristiche.

In Imola ove, nell'autunno del 2009, avveniva la consegna delle slot machine, delle cambiali e della autovettura e successivamente fino al novembre 2010, in luogo non conosciuto dove gli Scarlino e Pindinello Angela ricevevano le minacce telefoniche.

### **L'estorsione in danno di Dibilio Giampiero.**

**Femia Nicola**, (La Pasta Pasquale giudicato separatamente), **Petrolo Virgilio e Agostino Francesco** erano e sono imputati:

al capo ff) della rubrica del reato di cui agli artt. **81, 110, 629, commi I e III ti. I c.p.**; **7 DL 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203**; perché, in concorso tra loro e quindi in più persone riunite, con reiterate minacce esplicitate da Nicola Femia con frasi del seguente tenore "vengono due ragazzi e buttano tutto fuori" ovvero "ti giuro che succede un macello" e con altre condotte intimidatorie quali far presenziare ad incontri con Dibilio Giampiero (convocato per estinguere un pregresso debito di ingente ammontare) anche Petrolo Virgilio e Agostino Francesco indicati come esponenti di organizzazioni mafiose calabresi interessati alla restituzione di quanto dovuto, e ancora imponendo la presenza fisica di La Pasta Pasquale all'interno dell'esercizio commerciale gestito della persona offesa, costringevano lo stesso Dibilio Giampiero a consegnare a Nicola Femia, in una prima fase collocabile nel mese di ottobre 2010, la metà degli incassi realizzati dalla gestione di una sala giochi ubicata a Roma, Piazzale Flavio Biondo e successivamente, a decorrere dal gennaio 2011, l'intero ammontare dei guadagni realizzati, così esautorando del tutto Giampiero Dibilio dalla gestione di quella attività economica anche costringendolo a licenziare tutti i suoi dipendenti, agendo allo scopo di conseguire, con corrispondente danno per la persona offesa, un ingiusto profitto pari a somme di circa 400.000,00 € al mese.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione dell'appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo 'ndraghetistico nota alla persona offesa, sia per le stesse modalità del fatto con la indicazione di Petrolo Virgilio e Virgilio Francesco quali componenti di organizzazioni criminali calabresi interessati alla definizione della vicenda economica in cui era coinvolto il Dibilio, sia ancora con l'affermazione esplicitata sempre da Femia Nicola di essere nello stesso tempo creditore di grossi importi nei confronti di appartenenti al clan della 'ndrangheta "Valle", in occasione della esecuzione nei confronti di questi ultimi di ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa.

In Conselice e Roma nelle date sopra indicate quanto alle più risalenti condotte e fino al 13 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro della sala, relativamente alla percezione dell'ingiusto profitto.

### **L'estorsione in danno di Nembrini Katia e Mascheretti Giuseppe.**

**Femia Nicola** (inteso "Rocco"), era ed è imputato:

al capo oo) della rubrica del reato di cui agli artt. **61 n. 7, 629 c.p.**; perché, debitore quale titolare della "Videogames Femia" di una ingente somma di denaro nei confronti della Astor s.r.l., con la minaccia di ucciderli (esplicitata nel corso di una telefonata con le espressioni "vi faccio a fette", "vi sparo") costringeva Nembrini Katia e Mascheretti Giuseppe, titolari della società creditrice, a richiamare l'assegno n. 129844487 tratto sulla Banca di Imola che lo stesso Femia aveva emesso per un importo di € 140.000,00, e così si procurava, con corrispondente danno economico per la persona offesa, l'ingiusto profitto del mancato pagamento del credito vantato dalla Astor s.r.l.

Con l'aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Con l'aggravante ex art. 71 D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159 per aver commesso il fatto durante il periodo di espiazione di misura di prevenzione personale.

In Bergamo in una data immediatamente successiva al 16 marzo 2011, data di negoziazione dell'assegno poi richiamato.

**Femia Nicola** (inteso "Rocco"), era ed è imputato:

al capo qq) della rubrica del reato di cui agli artt. **56, 629 c.p.**; perché, dopo che con la intermediazione di Guido Torello aveva consegnato a Massimiliano Colangelo la somma di € 100.000,00 affinché corrompesse i componenti la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione dinanzi cui si celebrava un processo a suo carico, nel corso di un incontro con il Torello che sapeva mantenere quotidiani rapporti con il Colangelo, minacciava di mandare suoi emissari ad uccidere Massimiliano Colangelo qualora questi non avesse restituito l'intera somma, vista che il processo in Cassazione era stato definito in senso a lui sfavorevole, e così, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Massimiliano Colangelo a pagare l'ingente somma di denaro, senza realizzare l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante ex art. 71 D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159 per avere commesso il fatto in costanza della sua sottoposizione a misura di prevenzione personale, in forza di decreto del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 1996.

Con l'aggravante ex art 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 a. 203 di aver commesso il fatto valendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggetta ex art. 416 bis c.p., cui la vittima veniva costretta, sia in ragione dell'appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni criminali di stampo 'ndranghetistico nota alla persona offesa, sia per le stesse modalità del fatto avendo affermato di essere in grado di fare eseguire l'omicidio del Colangelo a suoi emissari che avrebbero raggiunto la vittima a Roma, ove risiede.

In Conselice in una data non meglio conosciuta della seconda decade del dicembre 2012.

### **Concorso e concorrenti esterni.**

**Femia Nicola, Campagna Giannalberto e Rosario Romeo** erano e sono imputati:

al capo **gg)** della rubrica del reato di cui all'artt. **81 cpv., 110, 319 c.p.**; perché, in concorso tra loro, il Romeo quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria, riceva, il 14 aprile 2010, da Nicola Femia la somma di € 700,00 materialmente consegnata dal Campagna, per rivelare, in contrasto ai suoi doveri d'ufficio, la iscrizione nell'archivio SDI dei nominativi dello stesso Campagna e di Crusco Filippo quali autori di reati in danno di Et Toumi ed inoltre, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva dal Femia, in varie soluzioni, ulteriori importi di denaro (per un importo complessivo non inferiore a € 10,000,00) in corrispettivo della sua costante disponibilità a fornire notizie riservate su eventuali indagini o iniziative giudiziarie a carico dei Femia o di componenti il suo nucleo familiare e associazione a delinquere di cui è a capo.

Il 14 aprile 2010 a Reggio Calabria ove avveniva la consegna della prima somma di denaro e successivamente in Conselice ove avvenivano gli accrediti delle somme versate al Romeo tramite vaglia postali e ricariche postepay.

**Femia Nicola e Rosario Romeo** erano e sono imputati:

al capo **ii)** della rubrica del reato di cui agli artt. **48, 110, 615 ter, commi I, II n. 1, III, c.p.**; perché, in concorso tra loro, il Romeo quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Reggio Calabria che agiva su istigazione del Femia e in esecuzione di un accordo corruttivo preventivamente definito, si introducevano abusivamente nel sistema informatico protetto di interesse pubblico denominato SDI( Sistema di Indagine) per conoscere la pendenza - alla data del 12 aprile 2010 - di denunce a carico di Campagna Giannalberto e Carrozzino Ciriaco per fatti di reato commessi in Imola l'11 gennaio 2010 in danno di Et Toumi Ennaj, realizzando

tale acquisizione indebita di notizie riservate tramite interrogazione materialmente eseguita da Milella Nicola, - anch'egli in servizio presso la Squadra Mobile della questura di Reggio Calabria indotto in errore dal Romeo circa la riconducibilità di tale attività a ragioni di servizio.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti la qualifica di pubblico ufficiale del Romeo e riguardo a un sistema informatico protetto di interesse pubblico.

Con l'aggravante per il solo Romeo, ex art. 70, L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui Nicola Femia è promotore e capo.

Reggio Calabria il 12 aprile 2010.

**Torello Guido** era ed è imputato:

al capo ss) della rubrica del reato di cui agli artt. **110. 416 bis c.p.**; perché contribuiva, pur senza farne parte, alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione mafiosa di cui al capo a) promossa da Nicola Femia (inteso "Rocco") nonché al raggiungimento degli scopi di detta associazione - i cui componenti si avvalgono del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti e acquisire una posizione di prevalenza e controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza online con vincite in denaro e della distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 a) T.U.L.P.S. c.d. Video Slot" - attivandosi, su richiesta di Nicola Femia, per portare ad esecuzioni iniziative intimidatorie ovvero corruttive essenziali per la sopravvivenza dell'associazione. Attività di cooperazione al raggiungimento degli scopi dell'associazione consistita, fra le altre, nelle seguenti condotte:

- nel verificare, per conto di Nicola Femia la validità di uno strumento finanziario internazionale del valore apparente di € 1.000.000,00 che il Femia aveva ricevuto da tale Rocco miliardi in pagamento di crediti sorti in relazione ad attività economiche del gruppo criminale di cui è a capo;
- nel porsi a disposizione dello stesso Femia per il compimento di azioni intimidatorie o comunque di condizionamento ai danni del giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian, autore di articoli nel corpo dei quali Nicola Femia veniva indicato quale appartenente ad organizzazioni 'ndranghetistiche attivo in Emilia Romagna nel settore del gioco illegale anche online;
- nel porre in contatto Nicola Femia con il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Maurizio Caboni con la finalità di istituire contatti



riservati con il Dott. Raffaele Ferrara direttore dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato per potere acquisire notizie su future iniziative amministrative di controllo e di normazione secondaria nel settore delle macchine da intrattenimento "video slot":

➤ nel porre in contatto Nicola Femia e il figlio Rocco Maria Nicola con Ciliberti Giovanni, già appartenente ai servizi di sicurezza, per verificare la fondatezza di notizie su possibili iniziative giudiziarie di sequestro di beni intestati a congiunti del Femia e ancora nell'attivarsi presso professionisti di Bologna e Reggio Emilia per l'eventuale costituzione di trust con la prospettiva di vanificare eventuali provvedimenti di sequestro di immobili in danno del gruppo Femia.

In Massa Lombarda, Conselice, Bologna, Reggio Emilia, Modena e Roma e in altri luoghi del territorio nazionale, dal 2010 fino al 23 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze cautelari.

**Colangelo Massimiliano**, (Paparusso Nicola giudicato separatamente), **Tommasi Teresa e Torello Guido** erano e sono imputati:

al capo tt) della rubrica di reato di cui agli artt. **61 n 9, 346, commi I e II c.p.**; perché, in concorso tra loro, Guido Torello quale promotore e intermediario dell'intera operazione, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Nicola Femia credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare la somma di E 100.000,00 ( con la promessa di ulteriori € 300.000,00) con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della sesta Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 22605/2011 - venisse deciso l'annullamento senza rinvio (nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 27 settembre 2010, contenente la condanna del Femia Nicola (inteso "Rocca") alla pena di anni 21 mesi 4 di reclusione per vari reati anche associativi: dazione e promessa di denaro che il Colangelo e il Paparusso ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

In Imola il 14 novembre 2011 luogo e data della dazione dei €100.000,00.

**Colangelo Massimiliano**, (Paparusso Nicola giudicato separatamente), **Tommasi Teresa** erano e sono imputati:

al capo uu) della rubrica del reato di cui agli artt. **61 n. 9, 346, commi I e II c.p.**; perché, in concorso tra loro, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Raffaele, Luca e Pasquale Petrone credito presso

magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare una imprecisata, ma certo cospicua, somma di denaro con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della prima Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 43517/2011 venisse deciso l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli 26 aprile 2011, contenente la condanna del Petrone Raffaele ad anni 7 di reclusione per il delitto di tentato omicidio; dazione di denaro che ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica., acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

In luogo non conosciuto in data prossima e precedente il 26 settembre 2012

**Condelli Luigi** era ed è imputato:

al capo vv) della rubrica del reato di cui agli artt. **61 n. 7, 346, commi I e II c.p.**; perché, millantando con Roberto Bacchilega e Marina Pignari (moglie dei Bacchilega) credito presso i militari della Guardia di Finanza di Ravenna che eseguivano una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale "Bacchilega video di Bacchilega Roberto", si faceva consegnare la somma di € 50.000,00 con il pretesto di dover retribuire quei pubblici ufficiali affinché non venissero contestati allo stesso Bacchilega illeciti finanziari per la omessa dichiarazione di utili per € 400.000,00.

Con l'aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Imola in una data non meglio conosciuta collocabile tra il 28 aprile e il 27 luglio 2009.

\*\*\*\*\*

### **La sentenza impugnata.**

La sentenza del Tribunale di Bologna presenta una singolare tecnica redazionale, in verità negli ultimi tempi sempre più frequente, in quanto l'estensore ha riportato nel corpo motivazionale, in modo pressoché anastatico, tutte le risultanze di indagini, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le risultanze dibattimentali.

La relazione della Corte, diversamente, cercherà di enucleare i temi del processo, anche e soprattutto con riferimento alle censure mosse con i motivi d'appello, rimandando alla sentenza di primo grado per la materiale indicazione del materiale probatorio.

Già in sede di ricapitolazione dei fatti - reato contestati, infatti, si è cercato di individuare “gruppi di temi”, la cui trattazione, anche quanto all’esame dei motivi di gravame, sarà effettuata unitariamente.

### **L’associazione per delinquere (di stampo mafioso).**

Dopo una rassegna di giurisprudenza sul reato di cui all’art. 416 bis, c.p., (vedi da pag. 680 a pag. 684 della sentenza impugnata), il primo giudice contestava l’esito cui era pervenuta la Suprema Corte con la sentenza N. 49820 del 23.11.2016, emessa in esito a due sentenze di merito conformi, che con riferimento ai coimputati giudicati con rito abbreviato aveva escluso la sussistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, riqualificando definitivamente in fatto nel delitto di cui all’art. 416, c.p.

Occorre a tale proposito rilevare come il perimetro delle imputazioni del presente processo coincida perfettamente con quello delle imputazioni del processo oggetto del giudicato, sia quanto ai fatti contestati, differenziandosene soltanto per difetto il secondo a cagione dell’assenza di alcuni soggetti presenti in quello odierno, sia quanto ai limiti temporali. In altri termini, la rubrica è identica.

Per il reato di associazione per delinquere (a prescindere dalla sua qualificazione), sono stati condannati Cagliuso, Campagna, Condelli, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Negrini, Trifilio e, a seguito di appello del Pubblico Ministero, sono imputati Chiaradia, Maccari e Rizzo.

Posto il ruolo di capo dell’associazione di **Femia Nicola**, il primo giudice riconosceva quello di promotori e organizzatori ai figli **Femia Rocco Maria Nicola** e **Femia Guendalina** e al compagno di quest’ultima, **Campagna Giannalberto**.

Aderendo al principio per cui “integra il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale” (Cass. Pen. N. 13444 del 4.4.2016), il Tribunale riteneva partecipe dell’associazione il **Trifilio**, condannato anche per i reati di cui ai capi d), l) e y).

Egli, peraltro, faceva anche parte della rete di esattori presso le varie sale da gioco (come ha dichiarato lo stesso Femia Nicola). Inoltre (si veda la deposizione del teste di PG Del Vescovo Lazzaro), quando, il 12.10.2010 Cagliuso Domenico venne arrestato dalla Polstrada di Casalecchio e fu

sequestrata la sua auto, a bordo della quale vi erano una pistola con matricola abrasa e delle derrate alimentari deperibili, queste ultime furono ritirate da Trifilio, che giunse alla guida di una X5 nera con targa tedesca RTRM65, auto che era utilizzata abitualmente da più persone del gruppo Femia.

Sulla scorta di tutte le intercettazioni che la sentenza aveva già riportato, **Virzì Salvatore, Condelli Luigi e Negrini Ettore**, venivano ritenuti affiliati all'associazione e ben consapevoli della natura mafiosa della stessa.

Essi, infatti, si erano sempre interessati alla costituzione di nuove società o all'avvio delle iniziative economiche del Femia.

Elementi decisivi a conforto dell'ipotesi accusatoria venivano desunti dal primo giudice anche dalle prove orali acquisite in dibattimento.

In particolare, quanto a Virzì e Condelli:

- a) per Gualtieri Manuela, dipendente del Femia, Virzì era un loro "consulente stabile";
- b) per Bacchilega Roberto, legato da rapporti commerciali con il Femia, Virzì, all'interno del gruppo Femia, si presentava come il commercialista e Condelli come il suo aiutante, il suo braccio destro che seguiva le sue direttive, una sorta di "faccendiere" senza alcuna qualifica professionale che si attivava in seguito alle decisioni prese da Femia Nicola e dai suoi figli; il teste aveva riconosciuto il secondo come uno degli accompagnatori di Femia Rocco Maria Nicola quando questi veniva a formulare le sue richieste estorsive attorniato dai suoi guardaspalle;
- c) Pignari Marina aveva confermato che, quando Femia Rocco Maria Nicola, assistito da uno stuolo di accompagnatori, si era presentato e aveva detto che dovevano pagare le fatture emesse nei loro confronti mentre per le fatture da loro emesse nei confronti delle ditte del gruppo Femia non c'era nulla da pagare, secondo le prescrizioni avute dal padre, Condelli, che era presente, aveva approvato tutto quello che Femia aveva detto. Inoltre Condelli, sempre presente nella loro azienda, aveva usato anche una Porsche Cayenne, pagata dalla Bacchilega Videogames srl e da lui ritirata direttamente dalla concessionaria. L'auto era intestata alla Videogames Femia (dove sarebbe stato coinvolto il padre dello stesso Condelli), in compensazione di crediti vantati da Femia Nicola.

Elementi di colpevolezza venivano desunti anche dalla tesi difensiva esposta dal Condelli avanti al Gip: egli, infatti, aveva sostenuto di essere una sorta di consulente tecnico *sui generis*, peraltro privo di qualsiasi qualifica professionale, a cui Femia Nicola si rivolgeva per tutti gli affari relativi alla creazione e alle intestazioni delle sue società e per il quale egli svolgeva un

servizio di "utiligence" (?) (il primo giudice non ha inteso che il Condelli intendeva riferirsi alla "due diligence").

Osservava il Tribunale che se Femia aveva bisogno solo di un supporto tecnico-professionale del tutto neutro, che Condelli, per sua stessa ammissione, non era in grado di ricoprire, qual era il vero ruolo dello "spalleggiatore" Condelli?

Quanto a Negrini:

- d) Zambrini Melania, già dipendente del Femia, aveva riferito che per la Las Vegas Games srl e per la New Slot srl Negrini faceva stabilmente consulenza bilancistica e fiscale e per la gestione del personale, al pari di Gualtieri Manuela, per la quale il Negrini faceva stabilmente consulenza bilancistica e fiscale, mentre per la per la Femia Games e la Videogames Femia si occupava della gestione del personale;
- e) Fabbri Alfonso, proprietario, insieme alla moglie, di un hotel a Punta Marina denominato Hotel Nettuno aveva riferito che, scadutogli il contratto, gli si era presentato Femia Nicola, accompagnato da una signora e da una giovane donna russa, tale Vittoria (Khmelevskaya Viktoriya), chiedendogli di poter gestire il locale e di volerlo prendere per la Viktoriya. Si erano, quindi, trovati dal notaio lui, la Vittoria e tale Negrini, sedicente commercialista, che "fece tutto lui, in sostanza" e che gli diede, per il primo anno di affitto, un assegno circolare dell'importo di 80.000 euro e un assegno bancario dell'importo di 40.000 euro, intestati a una società, che egli aveva incassato;

Dalle risultanze di una serie di servizi di osservazione e controllo (vedi da pag. 710 a pag. 713 della sentenza impugnata), che documentavano gli incontri tra Negrini, Virzi e Femia Nicola e altri soggetti facenti parte del gruppo di quest'ultimo, comprendente anche appartenenti alle forze dell'ordine, il primo giudice ricavava la prova che Negrini e Virzi partecipavano stabilmente ai summit al vertice dell'associazione, con il capo indiscusso e con personaggi assai equivoci, che tenevano ruoli del tutto ambigui e si valevano delle loro credenziali per restare nell'ombra (quali il Lo Monaco, il Busciolano, e anche lo Spiniello) oppure appartenevano a organizzazioni mafiose (quali il Bolognino).

Tali summit (peraltro contraddistinti da precauzioni al fine di dissimularli, quali parcheggi dell'auto lontano dal luogo d'incontro o ingressi da entrate posteriori), chiaramente, vista la "levatura" dei partecipanti, riguardavano le strategie da tenere ai massimi livelli dell'associazione e Virzi e Negrini non

potavano che parteciparvi in veste di “consiglieri”, pienamente consapevoli della natura dell’associazione e del suo modus operandi.

Infine, anche la responsabilità dei due per talune delle ipotesi di intestazione fittizia (Condelli dei reati di cui ai capi D, G, P; Virzì dei reati di cui ai capi P, R, S; Negrini del reato di cui al capo R), deponava per la loro partecipazione organica all’associazione.

Quanto a **Cagliuso Domenico**:

- f) era responsabile dei reati di cui ai capi b), dd) e ee) ed era stato uno dei più attivi “militanti” dell’associazione, reo in concorso dell’estorsione nei confronti di De Marco Giovanni, il più “energico” nel pestaggio ai danni di Scarlino Pierluigi, oltre che stabile esattore presso le sale da gioco (come ha dato atto lo stesso Femia Nicola);
- g) A suo carico vi era anche l’episodio in cui era stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa (vedi amplius a pag. 715 della sentenza di primo grado).

Il Tribunale escludeva per tutti gli imputati del reato associativo la sussistenza dell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 legge 146/2006.

**Le assoluzioni dal reato di associazione per delinquere (di stampo mafioso).**

Quanto a Cappiello Manuele, Chiaradia Daniele e Maccari Giuliano, le intercettazioni avevano messo in luce la loro connivenza con le attività illecite del Femia.

Erano partners commerciali del Femia, titolari di case da gioco ai quali il gruppo forniva schede taroccate.

Maccari, in particolare, aveva assolto anche il ruolo di esattore per il Femia (come dichiarato anche da quest’ultimo), oltre che di procacciatore e intermediario per l’apertura di nuove sale da gioco e di nuovi clienti.

I loro contatti avevano riguardato soprattutto conteggi, riscossioni e distribuzioni di credenziali di accesso ai siti.

Sicuramente, quindi, erano stati organici alle attività illecite dei Femia e suoi complici in queste, ma, secondo il primo giudice non era stata raggiunta la prova che essi fossero consapevoli della mafiosità dell’associazione, dei metodi

mafiosi a cui i suoi componenti ricorrevano ordinariamente, del metus che questi provocavano per il solo fatto di essere i Femia.

Quanto a Cucchi Letizia - ragioniera che aveva lavorato per Femia dal febbraio 2009, inizialmente in nero, prima alla Las Vegas Games srl e poi alla Femia Games srl, nell'ufficio di Conselice - il Tribunale rilevava che se era emersa la sua fattiva collaborazione alle attività illecite dei Femia, queste, forzatamente, rientravano nel suo lavoro e nelle sue mansioni di dipendente.

Non vi era prova che ella fosse a conoscenza del modus agendi e del metodo mafioso adottati dai componenti dell'associazione, né del timore che questa ingenerava con chi ne veniva a contatto.

### **Gli appelli sul capo a) della rubrica.**

Avverso tale capo di sentenza veniva interposto **appello** nell'interesse di tutti i condannati.

Tutte le difese - con eccezione di quella del Cagliuso - oltre a sollevare eccezioni di merito in ordine alla valutazione del materiale probatorio ed alla qualificazione giuridica del fatto, hanno sollevato la questione dirimente del contrasto, già anticipato, tra il *dictum* del processo celebratosi con il rito abbreviato, definito con sentenza della Suprema Corte, e l'esito cui, invece, era pervenuto il Tribunale di Bologna con la sentenza oggetto dell'odierno esame della Corte.

Esaustiva in tal senso appare la trattazione che della questione offre l'appello interposto nell'interesse di Condelli Luigi (vedi in particolare da pagina 20 a pagina 27 dell'atto di appello).

I singoli motivi d'appello interposti in ordine alla partecipazione alla associazione a delinquere (di stampo mafioso).

### **Cagliuso Domenico.**

Secondo la difesa dell'appellante, quand'anche, in via di mera ipotesi, si potesse riconoscere natura mafiosa alla associazione, mancava la prova della appartenenza del Cagliuso alla stessa, della quale egli non aveva ma percepito la peraltro contestata natura 'ndranghetistica.

Concludeva la difesa del Cagliuso, dopo un esame critico delle fonti di prova scrutinate dal primo giudice, che l'appellante aveva partecipato, in

posizione peraltro del tutto subordinata, ad una mera associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.p.

### **Campagna Giannalberto e Femia Guendalina**

Il motivo d'appello evidenziava come in modo del tutto apodittico il primo giudice avesse attribuito al Campagna e alla Femia Guendalina, il ruolo di appartenenti ad "una sorta di 'cerchio magico'", con funzioni all'occorrenza vicarie o di delegati permanenti per settori di attività, ai figli Femia Rocco Maria Nicola e Femia Guendalina e il compagno di quest'ultima, Campagna Giannalberto" (pag. 25 dell'atto di appello e pagina 707 della sentenza impugnata).

Infatti, le condotte associative, qualificate al capo a) della rubrica come una sorta di "ibrido" tra mera partecipazione e promozione ed organizzazione in seno alla cosca in questione – "partecipavano al ruolo di promotori, e organizzatori dell'associazione" – non erano provate dai meri riferimenti fatti in sentenza alle "funzioni all'occorrenza vicarie o di delegati permanenti per settori di attività", mancando la dimostrazione della coscienza di coadiuvare il Femia nell'ambito di un più generale contesto associativo ex art. 416 bis c.p. all'interno del quale le singole attività economiche facenti capo al medesimo sarebbero state, per l'appunto, svolte al fine di mantenere in vita e/o rafforzare lo stesso consorzio delinquenziale.

Dal contenuto delle conversazioni captate che involvevano meri rapporti telefonici o di persona con i clienti, non emergeva alcuna forma di consapevolezza da parte dei due appellanti della sussistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso celata dietro le attività del padre e del "suocero".

Nè, infine, emergeva alcuna consapevolezza dei due imputati di concorrere in una condotta illecita a proposito della consumazione dei diversi reati - fine.

Nell'interesse degli appellanti venivano depositati motivi nuovi, con il primo dei quali la loro difesa ribadiva l'insussistenza dell'associazione per delinquere, anche nella forma "semplice".

Alla luce, infatti, della giurisprudenza di legittimità (v. a pag. 7/10 dell'atto), mancavano i requisiti minimi per configurare anche l'ipotesi di associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.p., dovendo ritenersi integrata la mera ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 110, c.p.

Con il secondo motivo nuovo, in subordine, veniva ribadita la richiesta di derubricazione del fatto contestato al capo a) nel reato di associazione per



delinquere “semplice”, richiamando innanzitutto le conclusioni sul punto cui era pervenuto il giudice dell’abbreviato “Carrozzino”.

Il motivo contestava, poi, l’automatismo stabilito dal Tribunale tra sussistenza dell’aggravante del c.d. “metodo mafioso” e del carattere mafioso dell’associazione per delinquere, a conforto del quale, non a caso, la sentenza impugnata citava un precedente isolato della giurisprudenza di legittimità (v. *amplius* a pag. 12/22 dell’atto).

Anche la necessità del Femia di “esternalizzare” alcune attività, come nel caso del ricorso a Irco Ciro, affilato ad una organizzazione di stampo mafioso ma estraneo a quella del Femia, era la prova, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dell’assenza di connotazione mafiosa della compagine oggetto di processo (v. *amplius* a pag. 27/34 dell’atto).

Con il terzo motivo nuovo veniva richiesta l’assoluzione degli appellanti per carenza dell’elemento soggettivo del reato, posta l’assoluta inconsapevolezza della Femia e del Campagna della eventuale natura associativo-mafiosa delle condotte poste in essere in concorso, rispettivamente, col padre e suocero, Femia Nicola.

Con il quarto motivo nuovo si evidenziava come mancasse in radice la prova del ruolo “dirigenziale” ed apicale dei due imputati all’interno dell’asserita associazione di cui al capo a).

### **Condelli Luigi.**

Il motivo prendeva le mosse (pag. 28 dell’atto di appello), dalla censura dell’interpretazione data dal primo giudice alle conversazioni captate.

Sintomatico era il travisamento del significato delle intercettazioni relative alla vicenda “Arcade - Mascheretti” e, in particolare a quella telefonata in cui Condelli dice a Femia, che lo sollecita, “*Dì a quel fenomeno di Beppe di calmarsi*” (prog. n. 15962, del 10/09/2010, RIT 2092/10).

Infatti, Condelli, secondo il Tribunale, con quelle parole avrebbe fatto riferimento alle preoccupazioni di Mascheretti per l’illeceità delle schede di gioco, manifestate a Femia nella telefonata del 14/07/2010 (prog. n. 3562, RIT. 2092/10), in quanto il collegamento tra le due telefonate dimostrerebbe che Condelli era al corrente che le schede di gioco erano irregolari.

Rilevava, però, la difesa dell’appellante che il primo giudice aveva trascurato che la telefonata tra Femia e Mascheretti risaliva a due mesi prima di

quella incriminata tra Condelli e Femia e, soprattutto, che la telefonata che spiegava la frase di Condelli incriminata era in realtà quella di pochi giorni dopo (progr. n. 18384, RIT. 2092/2010 del 23/09/2010) sempre tra Mascheretti e Femia, del seguente tenore: *“M.: Ascolta, eh, hai parlato con Luigi per i certificati? ... F.: Sì, sì... è venuto apposta, è venuto... M.: Ricordati di farmeli avere, perché lunedì vogliamo andare a prendere i nulla-osta”*.

In chiave difensiva, sia dal tenore della frase usata da Femia *“... è venuto apposta...”*, come dall'insistenza finale di Beppe, emergeva chiaramente che Mascheretti stava pressando sul punto Femia e questi aveva rimarcato che non solo la pratica amministrativa era in corso, ma, addirittura il Condelli era *“venuto apposta”*.

Il Mascheretti, quindi, insisteva per avere tutta la documentazione necessaria per ottenere i nulla-osta (documentazione che Condelli, proprio nell'ambito della sua attività di disbrigo di pratiche burocratiche - la *“utiligence”* del primo giudice.... - era stato incaricato di procurare) e non aveva nulla a che fare con la preoccupazione per le schede truccate.

Né l'uso del *“noi”*, solito nel lessico dei professionisti (*“abbiamo vinto”* - *“hai perso”* la causa..), costituiva elemento di appartenenza del Condelli al sodalizio.

Il motivo proseguiva censurando la valenza probatoria attribuita dal Tribunale al propalato dei testi.

La Pignari, diversamente da quanto riportato in sentenza, aveva riferito che, quando si era presentato nel suo ufficio Femia Rocco Maria Nicola, lei era già in compagnia di Condelli: *“In ufficio c'ero io e Condelli”* (p. 52, trascr. ud. 11/06/2014).

Inoltre, lungi dal sostenere che l'odierno imputato approvasse tutto quello che Femia Rocco Maria Nicola diceva, la teste aveva fornito un chiaro quadro dell'atteggiamento del Condelli alla richiesta del figlio di Femia: *“In quel momento lì era un po', così... rimase un po' così in dubbio, un po', quasi intimorito, ma non so se era... però, così, e mi disse: “vabbè, vabbè, va bene così, raggiungete un accordo [...] perché magari non era a conoscenza precisa della situazione”* (p. 54-55, trascr. ud. 11/06/2014).

Al contrario emergeva la mancanza di conoscenza dell'imputato in ordine alla totalità dei rapporti debito - credito tra le società di Femia e quelle di Bacchilega e Pignari; ben si comprendeva, pertanto, l'imbarazzo in cui si era trovato l'appellante, occasionalmente presente ad una situazione nella quale

aveva solo auspicato, senza entrare nel merito, una soluzione non litigiosa della vicenda.

Il Tribunale aveva, poi, dato credito al propalato del Bacchilega dopo averne criticato l'attendibilità in udienza, costringendosi nella motivazione a ignorare le incongruenze tra la versione di questi e quella della compagna Pignari.

Infatti, la Pignari, non aveva riferito neppure della presenza del proprio compagno a quell'unico episodio di compresenza nell'azienda di Femia e Condelli – ed anzi la sua dichiarazione “*in ufficio c'ero io e Condelli*” tendenzialmente la escludeva -; dall'altro, aveva riferito della presenza di 4-5 persone complessivamente a fronte delle “*almeno 8*” riferite da Bacchilega (vedi amplius sull'esame dibattimentale del Bacchilega da pag. 30 a pag. 32 dell'atto di appello).

Il motivo proseguiva evidenziando come il Tribunale, non comprendendo appieno l'attività professionale del Condelli, avesse ricondotto i suoi interventi di consulente aziendale alla figura del “consiglieri”.

Al contrario, il Condelli era titolare di partita IVA con codice attività 700229 “consulenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e pianificazione aziendale” e come tale forniva alle aziende consulenza in materia amministrativa, di revisione delle strutture interne, ottimizzazione dei costi, disbrigo di pratiche presso gli uffici pubblici, aggiornamento degli strumenti amministrativi e gestionali in caso di variazioni normative.

Si trattava, appunto, di quella attività tipica del consulente aziendale del tutto diversa da quella altrettanto tipica del commercialista.

Il Tribunale, malgrado lo scrupolo con cui aveva riportato in sentenza le trascrizioni delle intercettazioni e delle risultanze di indagine, aveva pretermesso totalmente le dichiarazioni rese dai testi indotti dalla difesa, omettendo di confrontarsi con le stesse.

L'avv. La Russa aveva riferito che:

- 8) Condelli lo aveva chiamato in studio prospettandogli la necessità dell'intervento di un avvocato per l'impugnazione del sequestro amministrativo di alcune schede di giochi e, quindi, gli aveva inviato a mezzo fax il verbale di sequestro;
- 9) egli si occupa esclusivamente di diritto amministrativo e, in minor parte, civile, come era ben noto a Condelli;

10) Condelli lo aveva contattato prospettandogli proprio la probabile necessità di un intervento su una questione di diritto amministrativo.

Il propalato del teste depotenziava completamente la valenza accusatoria, attribuita dal Tribunale, alla circostanza che Femia, in occasione di alcuni sequestri di schede, lo avesse comunicato telefonicamente a Condelli.

Il teste Rodà, titolare di una impresa di marketing pubblicitario, interrogato dal difensore dell'appellante su chi fosse Condelli per Femia e viceversa, aveva risposto: "...un professionista, Condelli" (p. 6, trascr. ud. 21/10/2015), mentre Femia gli era stato presentato come un imprenditore al quale avrebbe potuto prestare servizi con la propria azienda.

Lo stesso teste, su domanda della difesa se conoscesse Luigi Condelli, risponde: "... si occupava delle pratiche di amministrazione della mia azienda dal 2000 ... lo conobbi nello studio della dott.ssa Condelli, sua sorella, la quale mi curava anche lei la parte giuridica per quanto riguarda l'azienda. ... Condelli con me si occupava di andare a visionare tutti quelli che erano i bandi di gara che uscivano per quanto riguarda le pratiche amministrative, quindi capitoli amministrativi, di tutto quello che si doveva espletare a ogni gara ...". Ancora, su precisa domanda "chi fosse Condelli per Femia e viceversa", Rodà risponde: "un professionista Condelli, quindi nella stessa cena parlammo di lavoro poi nulla ho potuto constatare di diverso" (cfr. pp. 5/6 trascr. ud. 21/10/2015).

Il teste Catti, socio di Arcade fino al 2010, in relazione al ruolo di Condelli nella società aveva riferito "*ho avuto delle interazioni con lui sul discorso su come ... ha fatto come collaborazione per la gestione delle problematiche INPS, banca e diciamo questa gestione qua ...*", escludendo che Condelli si fosse mai occupato della gestione di operazioni finanziarie ed economiche dell'Arcade.

La carenza motivazionale della sentenza impugnata era evidenziata anche dal fatto che il primo giudice, nel giungere ad esiti analoghi per gli altri professionisti coinvolti nella vicenda - Negrini e Virzì - aveva dato ampio rilievo alla partecipazione dei due ai pretesti "summit" con il Femia, laddove, invece, ma il Condelli aveva partecipato a tali riunioni.

Inoltre il Tribunale nessun peso aveva dato alla circostanza per cui il Condelli, malgrado risiedesse a Roma, non aveva avuto veste alcuna nella vicenda relativa alla sala da gioco del Dibilio.

Nuovi difensori del Condelli depositavano nel termine di legge motivi nuovi, con il primo dei quali censuravano ulteriormente la ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso.

In primo luogo, posto che il primo giudice aveva ritenuto che la (pretesa) organizzazione criminale di Femia fosse una forma di "nuova mafia", sviluppatasi fuori dai territori tipici di insediamento (delocalizzata) rispetto al territorio tipico d'origine, avrebbe dovuto assolvere ad un obbligo di motivazione circa la qualificazione ex art. 416 bis c.p. deve essere particolarmente ampio e "rinforzato", con esclusione di presunzioni in ordine agli elementi costitutivi del delitto.

Il Tribunale, invece, non aveva dimostrato e motivato:

- 11) la sussistenza degli estremi costitutivi della associazione mafiosa che si ipotizza come "nuova", essendo esclusa, come detto, il richiamo al "notorio" ed essendo esclusa ogni presunzione circa l'esistenza di una mafia 'tipica';
- 12) la sussistenza di un collegamento con la (ipotetica associazione calabrese di riferimento);
- 13) l'esercizio concreto e percepito fra i cittadini in un determinato territorio della forza di intimidazione che deve derivare direttamente dal sodalizio e non da un singolo soggetto. Tenendo conto che, nel caso di specie, tale forza non può essere fatta derivare da un collegamento (non dimostrato e, comunque insussistente in fatto) con le componenti centrali dell'associazione mafiosa (Cass. 56596/2018 sul punto). La forza di intimidazione di una formazione associativa autonoma (come quella ipotizzata dal Tribunale) non può basarsi sul richiamo alla forza intimidatrice dell'associazione "centrale": deve invece essere dimostrata autonomamente, come estrinsecazione concreta nell'ambiente in cui opera;
- 14) che l'associazione Femia abbia permeato l'ambiente territoriale di riferimento, con assoggettamento dei cittadini e la relativa omertà, mediante lo svolgimento e la concretizzazione di attività continuative e non occasionali;
- 15) che i partecipi dell'associazione si siano avvalsi della forza di intimidazione di quello specifico e autonomo vincolo associativo;
- 16) la composizione organica, la gerarchia e le regole interne, i luoghi di incontro degli affiliati.

Al contrario il Tribunale si era discostato, senza valida motivazione, dalla sentenza n. 49820/2016 che la Corte di Cassazione aveva pronunciato in questa stessa vicenda (proveniente dal rito abbreviato scelto da altri coimputati) (v. amplius a pag. 3 e 4 dell'atto di appello).

Gli episodi citati dal primo giudice a pag. 686 ss. della sentenza dimostravano che le minacce e intimidazioni erano riconducibili al solo Femia e non certo ad un inesistente sodalizio.

Peraltro, gli episodi erano - come statuito dalla Cassazione - del tutto occasionali, né il dibattimento aveva aggiunto alcunché al patrimonio conoscitivo scaturente dagli atti del rito abbreviato.

Erroneamente, poi, il Tribunale aveva ritenuto che, qualora sia contestata l'aggravante dell'"avvalersi del metodo mafioso" nei reati fine (art. 7 d.l. 159/1991, prima parte) si debba sempre ravvisare automaticamente anche l'art. 416 bis, essendo incompatibile l'aggravante suddetta con l'associazione per delinquere "semplice" ex art. 416 c.p.

Peraltro, l'aggravante in parola non risulta contestata e ritenuta in capo al Condelli.

Con il secondo motivo nuovo la difesa del Condelli ne assumeva l'estraneità all'associazione, a prescindere dalla sua connotazione.

Il motivo prendeva le mosse dalla contestazione della tesi del primo giudice di un automatismo tra intestazione fittizia di beni e partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso (pag. 707 della sentenza impugnata).

In primo luogo l'intestazione fittizia di beni era compatibile con l'associazione per delinquere 'semplice' (Cass. 48837/2015 citata a pag. 7 dell'atto).

In secondo luogo, la sentenza rovesciava la logica del ragionamento: ravvisata un'intestazione fittizia ne deduceva automaticamente un'associazione mafiosa.

Al contrario, si doveva dimostrare prima l'associazione mafiosa e poi valutare se il soggetto fittiziamente intestatario ne facesse parte con accertamento di tutti i requisiti costitutivi dell'art. 416 bis c.p.

A pag. 709 il primo giudice aveva affermato che il Condelli "avallava" il metodo mafioso, laddove, invece, la norma incriminatrice richiede l'"avvalersi" del metodo mafioso...

Infine, concludeva il motivo nuovo, la qualifica di Condelli quale "spalleggiatore" di Femia perché sarebbe privo di una qualsiasi qualifica professionale costituiva un travisamento probatorio.

Infatti, è in atti la prova. fornita dall'Agenzia delle Entrate che attribuisce a Condelli il numero di partita IVA e definisce il tipo di attività da lui svolta quale "attività di consulenza amministrativa".

Da ultimo la difesa dell'appellante segnalava che i rapporti di questi con il Femia si erano interrotti all'inizio del 2011.

### **Femia Nicola.**

Non vengono contestate l'appartenenza e il ruolo rivestito dall'appellante in seno all'associazione ma soltanto la natura di questa, con richiamo alla sentenza della Suprema Corte nel processo celebrato con rito abbreviato.

### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Secondo il motivo d'appello (pag. 16 dell'atto), le risultanze processuali, avevano dimostrato come l'appellante non avesse alcuna autonomia decisionale rispetto alle scelte del gruppo, rimesse esclusivamente alle valutazioni del padre di cui lo stesso era mero esecutore.

Pertanto in capo allo stesso non poteva essere riconosciuto il ruolo di capo promotore, che presumeva una certa autonomia decisionale in grado di porlo al vertice del gruppo con un potere che nel caso di specie non pareva sussistere.

Nell'interesse di Femia Rocco Maria Nicola e di **Trifilio Valentino**, venivano depositati motivi nuovi con il primo dei quali si deduceva l'insussistenza della loro partecipazione all'associazione per delinquere anche nell'ipotesi che ne venisse disconosciuta, come richiesto con i motivi principali, la natura mafiosa.

Infatti, l'eventuale partecipazione ad alcuni dei reati fine contestati non era espressiva della volontà di attuare il programma criminoso dell'associazione, ma al più della generica volontà di favorire il capo dell'organizzazione.

Infatti, sia il Femia Rocco Maria Nicola sia il Trifilio, non avevano specifici ruoli assegnati, né godevano di autonomia decisionale, limitandosi esclusivamente ad attuare le direttive di volta in volta date dal Femia Nicola.

Nè era emersa una stabilità del vincolo associativo tale da fa trasmodare la mera ipotesi di concorso rispetto a quella di una vera e propria associazione a

delinquere, essendo il contributo di volta in volta manifestato dagli appellanti occasionale e sporadico.

Con il secondo motivo nuovo si denunciava l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, contestata in relazione ai capi dd) e ee) della rubrica.

Quanto al capo dd), riguardante l'estorsione in danno di De Marco Giovanni, la difesa degli appellanti evidenziava come innanzitutto fosse stato il Carrozzino a contattare Irco Ciro il quale solo successivamente si era rivolto al Femia.

La finalità perseguita dai soggetti agenti non era certo quella di favorire i gruppi criminali di presunta appartenenza di Irco Ciro e Femia Nicola, quanto al più il diverso sodalizio di cui in ipotesi avrebbe fatto parte anche Femia Rocco Maria Nicola.

Mancava, poi, la consapevolezza che la condotta posta in essere fosse direttamente finalizzata a favorire l'associazione; al più, l'attività agevolatrice era stata posta in essere non tanto nei confronti dell'associazione in sé, quanto piuttosto del padre Rocco.

Infine, la circostanza aggravante in esame era difficilmente compatibile con la contestazione del reato associativo, laddove le condotte attribuite al soggetto agente erano l'espressione dell'adesione al sodalizio criminale.

Per non incorrere in un bis in idem sostanziale, non era possibile contestare la medesima condotta sia quale elemento costitutivo del delitto associativo che come circostanza aggravante di determinati reati fine.

Quanto all'estorsione ai danni di Scarlino Pierluigi, contestata al capo ee) della rubrica, con il motivo nuovo rilevava come le incerte modalità di svolgimento della presunta aggressione subita dallo Scarlino impedissero non solo di ritenere sussistente il delitto, ma anche di ipotizzare che le condotte fossero poste in essere avvalendosi delle condizioni di omertà ed assoggettamento derivanti dalla pretesa appartenenza del Femia Nicola a gruppi criminali ndraghetistici ed al ruolo di Irco Ciro.

Quanto a quest'ultimo, peraltro, la limitatezza del contributo causale del Femia Rocco Maria Nicola, rendeva piuttosto incerta la sua consapevolezza circa il ruolo svolto dal presunto sodale anche in questa vicenda.



## Negrini Ettore.

Osservava la difesa dell'appellante come la sentenza impugnata avesse giustificato il giudizio di responsabilità emesso nei confronti del Negrini con una motivazione assolutamente generica, addirittura cumulativa, avendo accorpato la sua sorte a quelle del Condelli e del Virzi, solo perché anch'egli dottore commercialista.

Posta l'insussistenza della ipotesi associativa di cui all'art. 416 bis, c.p. e, in ogni caso, della consapevolezza della sua esistenza in capo all'appellante e di ogni ipotesi di concorso esterno nella stessa, mancavano anche i presupposti per la sussistenza della partecipazione nell'associazione per delinquere "semplice" o del concorso nella stessa.

L'appellante non aveva avuto nessuna consapevolezza dell'esistenza del sodalizio criminoso né degli scopi che esso si proponeva, non rilevando ai fini della prova contraria, che egli avesse svolto attività professionale per conto di diverse società riconducibili alla titolarità del Femia o dei suoi figli.

Né risultava che il Negrini avesse intrattenuto stabilmente e/o per fini non leciti e professionali, rapporti con soggetti che egli sapesse essere parte del sodalizio ovvero che si fossero poi rivelati tali, con l'intento di prestare loro collaborazione nell'ottica della partecipazione al sodalizio criminoso.

Ciò era provato, secondo il motivo d'appello, da un lato, dalla circostanza che nei confronti di taluni soggetti con cui l'appellante aveva intrattenuto rapporti poi divenuti oggetto di imputazione e, in particolare, il Lo Monaco e il Greco Polito, era stata pronunciata sentenza di assoluzione (per il Lo Monaco dal reato di concorso in associazione a delinquere semplice, così derubricata l'iniziale contestazione al predetto ex artt. 110 e 416 bis c.p.; per il Greco Polito, non riguardato da contestazioni di reato associativo, dal reato di intestazione fittizia di cui al capo r) afferente la Studio 13 Immobiliare S.r.l.); e, dall'altro, che eccezion fatta per il Femia Nicola e i suoi figli, amministratori delle società sue clienti, il Negrini aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con la Manuela Gualtieri, segretaria, in relazione ai vari adempimenti oggetto degli incarichi professionali conferitigli.

L'estraneità all'associazione era del resto provata dalla circostanza che il Negrini, nel corso del biennio 2010/2012, lungi dall'aver ricevuto dai presunti sodali incarichi esclusivi, continuativi e di rilievo, sia pur solo economico, per le numerose società costituenti il *business* primario dell'associazione criminale, aveva svolto incarichi limitati a poche società – per la gran parte estranee a tale *business* – di contenuto tecnico (riclassificazioni bilanci; dichiarazioni fiscali) o

modesto (predisposizione buste-paga; apertura partita IVA etc), come risultante dagli stessi importi fatturati dal suo studio (ammontanti a qualche migliaio di euro l'anno), senza mai essere investito di responsabilità diverse, in tesi, indicative quantomeno di una conoscenza, da dentro, del business del gruppo di società, come ad esempio la redazione dei verbali di consiglio o altro, rimanendo, anche dal punto di vista dell'attività, sostanzialmente periferico, privo – in quanto tale – di una visione dell'insieme.

Per le medesime ragioni, non poteva ravvisarsi nei comportamenti dell'imputato il reato, in tesi, di concorso in associazione semplice.

Come costantemente insegnato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*“la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 c.p. perché a differenza di questa, implica l'esistenza del ‘pactum sceleris’ con riferimento alla consorteria criminale, e della ‘affectio societatis’, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata”* (Cass. Pen., Sez. II, n. 47602 del 29.11.2012), il concorso esterno nel reato associativo presuppone l'esistenza di un accordo criminoso (diverso dal vincolo associativo) in forza del quale il concorrente, pur rimanendo estraneo all'associazione, agisce, su richiesta di quest'ultima, con il fine di contribuire a realizzarne gli scopi.

Al contrario il Negrini non aveva stretto alcun accordo criminoso con l'associazione - che sconosceva - con l'intento, in qualche modo, di agevolarla, pur rimanendo ad essa estranea.

Mancava, infatti, la prova dell'accordo criminale rilevante ex art. 110 c.p. e del conseguimento da parte dell'associazione di vantaggi o altre utilità per effetto della attività professionale prestata dal Negrini e, infine, del conseguimento da parte di quest'ultimo di vantaggi, anche economici, non giustificati, collegati a tale attività.

### **Trifilio Valentino.**

Osservava la sua difesa come il Tribunale avesse desunto la partecipazione del Trifilio all'organizzazione a delinquere dalle condotte criminose da lui poste in essere e – più in generale - dal fatto che lo stesso si sarebbe reso disponibile ad intestarsi fittiziamente società riconducibili al Femia.

Particolare rilevanza aveva assunto per il primo giudice la vicinanza dello stesso al Femia Nicola, di cui era stato considerato il “tuttofare”, come testimoniato nella vicenda del rinvenimento di armi a Cagliari Domenico.

Diversamente, a giudizio della sua difesa, il Trifilio non poteva essere considerato interno all'organizzazione, stabilmente inserito nel gruppo Femia al fine di commettere delitti fine dell'associazione.

Infatti, quanto alle presunte intestazioni fittizie, le stesse non provavano in maniera automatica la partecipazione all'associazione, tanto che non a tutti gli imputati per i singoli delitti di intestazione fittizie era contestata l'appartenenza all'associazione a delinquere.

In ultima analisi, il Trifilio al più era un soggetto legato da rapporti di amicizia e riconoscenza nei confronti della famiglia Femia, che lo aveva aiutato ad inserirsi nel mondo dei video games e di conseguenza si era reso disponibile ad assecondare alcune richieste che provenivano dal gruppo, senza tuttavia che questo consentisse di desumere la sussistenza di una vera e propria adesione al programma criminale dell'associazione, da lui largamente sconosciuto.

### **Virzi Salvatore.**

Muovendo da una critica dell'interpretazione delle risultanze dibattimentali operata dal primo giudice, la difesa dell'appellante ne ribadiva la veste di professionista estraneo alle logiche criminose del gruppo Femia, per il quale aveva soltanto prestato la propria opera, con una tecnica espositiva speculare a quella del Tribunale, riportando, infatti, i brani ritenuti significativi delle deposizioni testimoniali e delle trascrizioni delle intercettazioni.

q) il Maresciallo Basile, Ufficiale di p.g. e testimone di riferimento del P.M. per le indagini relative alla gestione ed all'esercizio del gioco online ed alla commercializzazione delle schede contraffatte, aveva esplicitamente escluso il coinvolgimento del Virzi in qualunque vicenda inerente il gioco online e la commercializzazione delle schede contraffatte (vedi amplius a pag. 11/12 dell'atto di appello); l'appellante, quindi non aveva mai avuto alcun ruolo e non è mai stato coinvolto in alcuna vicenda relativa a tale illecita operatività dell'associazione nel settore del gioco online e della commercializzazione delle schede contraffatte, con la conseguente illogicità della motivazione nel momento in cui attribuiva un'appartenenza organica all'associazione ad un soggetto che non partecipava alla sua attività illecita.

r) Gualtieri Manuela, dipendente del Femia, avrebbe, secondo la sentenza impugnata, riferito che *Virzi Salvatore era un loro consulente stabile*. La teste, invece, aveva chiarito che il rapporto con il Virzi, durato circa un anno, era stato assolutamente sporadico ed episodico, caratterizzato da occasionali telefonate con lo stesso o con qualche suo collaboratore e da 2-3 incontri annuali, ma aveva anche precisato che egli si occupava

esclusivamente della dichiarazione dei redditi e che non aveva nulla a che fare con le società operanti nel settore del gioco online, che venivano invece gestite da altri consulenti (vedi amplius a pag. 14/16 dell'atto di appello). Si era trattato, quindi, di una prestazione professionale occasionale, sporadica e parziale, sintomatica della insussistenza di un contributo partecipativo oggettivo e soggettivo alla contestata associazione;

s) Bacchilega Roberto, partner commerciale del Femia, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non aveva mai identificato il Virzi quale appartenente ad alcun gruppo, anzi lo aveva semplicemente qualificato come commercialista (pag. 18 dell'atto di appello). Tra l'altro in udienza i teste aveva affermato di riconoscere il Virzi in un fascicolo fotografico, del quale, però, la fotografia dell'appellante non faceva parte, venendo così meno la riconduzione anche al Virzi, la cui presenza era stata esclusa dalla Pignari, moglie del Bacchilega, al fatto estorsivo commesso ai danni della stessa;

t) anche Pignari Marina (v. a pag. 21/22 dell'atto di appello), aveva ricondotto il ruolo del Virzi a quello di un normale commercialista, distante dalle logiche criminali cui aveva, invece, con le stesse deposizioni, accostato il Condelli;

u) Secondo Zambrini Melania e Gualtieri Manuela, era soltanto il Negrini ad occuparsi delle società che operavano nel settore del gioco on line e della commercializzazione delle schede contraffatte;

v) anche Fabbri Alfonso, che aveva ceduto in locazione la gestione di un albergo al Femia, aveva riferito che l'operazione era stata seguita dal solo Negrini;

w) un serie di testi di P.G. (Pepe Marco, Basile Antonio, Leonori Andrea, Palma Antonio) avevano riferito dello svolgimento di diversi "summit" tra Femia ed altri soggetti, tra i quali Negrini e il finanziere Lo Monaco, escludendo sempre la presenza del Virzi;

x) il teste di P.G. Bombassei De Bova Lorenzo aveva, poi, escluso ogni coinvolgimento del Virzi nelle vicende relative al giornalista Tizian ed alla Cassazione.

Il motivo d'appello proseguiva sottoponendo a critica l'interpretazione che il Tribunale aveva dato alle deposizioni dei testi di P.G. Forleo Cristian e Antonucci Claudio in ordine a due incontri con il Femia ed altri soggetti cui il Virzi avrebbe partecipato assieme ad un militare della G.d.F., tale Spiniello Ferruccio (vedi da pag. 28 a pag. 36 dell'atto di appello).

Quanto ai due summit, sulla partecipazione ai quali dell'appellante la sentenza impugnata aveva in buona parte fondato l'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, la difesa in primo luogo rilevava come

non fosse in alcun modo emerso – né dalle escussioni testimoniali dibattimentali, né da eventuali intercettazioni prodromiche o susseguenti tra i partecipanti né, tantomeno, dall'attività di indagine – lo scopo ed il contenuto dei due incontri; pertanto la natura degli stessi poteva essere semplicemente ipotizzata e presunta, ma ciò sia in chiave illecita – per come effettuato in sentenza – sia anche in chiave lecita.

Peraltro, la mera partecipazione a incontri, per pacifica interpretazione giurisprudenziale (vedi a pag. 40 dell'atto di appello), non costituiva prova, ma neppure indizio grave, preciso e concordante, della intraneità alla consorceria.

Né il Virzi, come preteso dalla sentenza impugnata con riferimento a Negrini e Condelli, aveva preso precauzioni per occultare la propria presenza ai "summit", essendosi fatto prelevare in aeroporto dal Femia, non sarebbe salito sulla autovettura di questo, non avrebbe incontrato il presunto capo cosca e gli altri sodali presso ristoranti o esercizi pubblici: si trattava di comportamenti chiaramente incompatibili con l'intento asserito in sentenza.

Neppure il primo giudice aveva dettagliato quale sarebbe stato il tipo di apporto, quantitativo e/o qualitativo, che avrebbe fornito l'appellante all'associazione tramite la sua presenza per sole poche ore e nelle sole due isolate circostanze.

Mancava, infine, ma se ne darà conto in un momento successivo di questa esposizione, la prova della colpevolezza in ordine ai reati fine.

### **L'appello del Pubblico Ministero.**

Avverso la sentenza veniva interposto appello anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che, con i motivi, si doleva dell'assoluzione di Chiaradia Daniele, Maccari Giuliano e Rizzo Massimiliano dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica.

L'acclarata appartenenza degli appellati al ceto dirigenziale dell'associazione, cui competevano i rapporti con i partner esteri che mantenevano la operatività dei siti raggiunti dai terminali di gioco, accertata dalla pronuncia di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi b) e c), comprovava che i tre avessero fornito contributi fondamentali per la operatività dell'associazione idonei a fondare anche la prova della loro intraneità all'associazione.

L'appello procedeva, quindi, ad una ricognizione delle fonti di prova, trascurate dal primo giudice, che a suo avviso dovevano portare ad un overruling della pronuncia assolutoria, in una con il portato delle dichiarazioni rese successivamente dal Femia Nicola, nel frattempo determinatosi ad una attività collaborativa e la cui escussione veniva richiesta con parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, istanza della quale si darà conto in apposita sezione di questa relazione.

**Rizzo Massimiliano** (detto Stefano).

L'associazione, per fornire le possibilità di gioco online con vincite in denaro, utilizzava due diverse strutture estere : una delle quali faceva capo a società di diritto inglese, con sedi amministrative e strutture tecniche a Londra. Si tratta, per l'esattezza, della società "*Meadway Holding Ltd*", cui facevano capi i siti: VIVA (già DAVID), VANILLA e 888SUITE.

La società che in Inghilterra gestiva la piattaforma informatica di gioco era rappresenta - in via esclusiva - da Rizzo e con questi il Femia aveva stabilito le "condizioni contrattuali" per ottenere l'esclusiva per l'Italia della distribuzione delle credenziali di accesso a quei siti di gioco illegale.

Con questo ruolo, ammesso dall'appellato, già si era manifestata la sua partecipazione all'associazione, della cui illiceità il Rizzo era perfettamente a conoscenza: infatti, il rapporto "contrattuale" era sorto tra il Rizzo, quale portatore degli interessi economici della società inglese, e i vertici dell'associazione, in assenza di qualsivoglia anche solo formale apparenza di struttura societaria italiana che potesse aspirare a ottenere la necessaria concessione A.A.M.S e senza neppure la formazione di documenti contrattuali.

L'appartenenza organica del Rizzo all'associazione (di stampo mafioso), era comprovata dalla circostanza, emergente dalle intercettazioni, per cui per ogni scelta o richiesta di maggiore significato la decisione veniva sempre immancabilmente rimessa al Rizzo.

Erano stati, poi, gli innumerevoli incontri tra il Rizzo da un lato e dall'altro, di volta in volta, Nicola Femia ovvero il figlio Rocco Maria Nicola, finalizzati alla consegna o ricezione di somme di denaro in contanti, anche per importi ingenti, che avvenivano sempre in luoghi diversi, con l'adozione di significative particolari cautele.

La continua e stretta collaborazione del Rizzo con i vertici dell'associazione era testimoniata anche da una visita dell'appellato al capannone della "*Video Games Femia s.r.l.*" di Conselice vera base logistica del clan Femia; visita

finalizzata sia a una ennesima consegna di denaro, sia evidentemente alla trattazione di profili tecnici del gioco online.

Una vastissima serie di intercettazioni telefoniche dimostrava, inoltre come il Rizzo avesse sempre fornito ai vertici del sodalizio suggerimenti e preziose indicazioni su come ampliare la platea dei giocatori d'azzardo, individuando anche altre "comunità" di utenti web cui era conveniente associarsi e nuovi mercati anche esteri da approcciare con le offerte di gioco illegali.

### **Chiaradia Daniele.**

Il "senso" della partecipazione del Chiaradia all'associazione del Femia stava, oltre che nei rapporti dell'imputato con altri esponenti di spicco della ndrangheta (*su cui aveva ampiamente riferito Nicola Femia dopo la scelta di collaborare*), nelle sue qualità professionali di ingegnere informatico titolare di impresa che operava nel settore del gioco e delle scommesse online e persona cui facevano capo sale gioco, site in Calabria, in cui erano installati terminali per il gioco online in collegamento con le piattaforme informatiche di cui Nicola Femia era dominus.

Lo stabile inserimento dell'appellato nell'organizzazione era asseverato dal contenuto di numerosissime conversazioni captate e, soprattutto, dal fatto che quando nel periodo dicembre 2010 – febbraio 2011 l'associazione aveva deciso di avviare un nuovo sito estero per il gioco online, utilizzando strutture societarie avviate questa volta in Romania che facevano capo a Tancredi Luigi (separatamente giudicato), era stato richiesto al Chiaradia di fornire il suo giudizio tecnico sulla nuova realtà imprenditoriale creata a servizio dell'associazione.

Non a caso il Chiaradia si era recato - insieme a Femia Rocco Maria Nicola e su mandato di Rocco - in Romania per visionare la struttura di assistenza informatica e verificare le capacità del personale tecnico che avrebbe dovuto garantire la continuativa operatività del nuovo sito.

Invece, il Tribunale trascurato la indubbia rilevanza dell'apporto materiale e professionale alla vita dell'associazione del Chiaradia quale partecipe della stessa associazione mafiosa.

L'apporto del Chiaradia, tra l'altro, emergeva esplicitamente da numerose intercettazioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, il Pubblico Ministero appellante citava la telefonata del 13 dicembre 2010, progressivo 4418, Rit 2741/10 nel corso della quale Femia Rocco Maria Nicola aveva assicurato al Chiaradia che egli avrebbe ottenuto la "esclusiva" per la Calabria della distribuzione degli accessi al nuovo sito di gioco online.

### **Maccari Giuliano.**

L'appellato operava stabilmente alle strette dipendenze di Femia Rocco, nella gestione di numerose sale gioco ubicate nelle Marche

Anche il questo caso, secondo il Pubblico Ministero appellante, le intercettazioni documentavano l' "inserimento" del Maccari nella struttura associativa e di come egli avesse, nel settore, una certa notorietà.

Ci si riferisce, in particolare, alla conversazione del 29 novembre 2010 ( progressivo 1292, Rit 3069/10) tra il Maccari stesso il citato Chiaradia Daniele.

Nel corso della telefonata captata il 29 novembre 2010 (progressivo 1292, Rit 3069/10), Chiaradia aveva riconosciuto Maccari senza che questi neppure abbia avuto bisogno di presentarsi (a dimostrazione della "notorietà" di quest'ultimo), ma soprattutto si sorprende il Chiaradia di dover collaborare con lui (in seno all'associazione), dato che fino a poco prima la persona del Maccari gli era stata indicata dai vertici dell'associazione come quella di un pericoloso concorrente.

Altre intercettazioni provavano che a fronte di difficoltà incontrate da altri esattori a riscuotere quanto di pertinenza dell'associazione, il Femia aveva incaricato Maccari di recarsi in Puglia a dare manforte agli altri addetti alla quindicinale riscossione dei proventi del gioco d'azzardo.

Ma non per questo doveva ritenersi che il Maccari fosse un mero "esattore" del clan Femia come Trafilio, Cagliuso e altri, nei cui confronti peraltro il Tribunale ha correttamente ritenuto la partecipazione all'associazione.

Il Maccari, infatti, cumulava quelle attività gregarie con un ben più rilevante apporto ai destini dell'associazione.

Dalla telefonata di cui al progressivo 276 del 18 aprile 2011 Rit 900/11 tra Rocco Femia e il Maccari emergeva che quest'ultimo aveva "consorziato" con il Femia numerose sale gioco che erano prima sotto il suo esclusivo controllo.

L'atto di appello proseguiva con l'allegazione della memoria versata nel processo di primo grado.

### **I concorrenti esterni dell'associazione (di stampo mafioso).**

**Rosario Romeo**, capo hh) della rubrica.

Romeo Rosario, ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, approfittando di un collega inconsapevole delle sue finalità, aveva fatto eseguire un'interrogazione allo SDI per poi consegnare a Campagna Giannalberto il documento così ottenuto, con le annotazioni relative all'inserimento da parte dei Carabinieri di Imola, dei nominativi di Crusco Filippo e Campagna Giannalberto quali soggetti denunciati per i reati commessi i danno di Et Toumi.

Era stato pagato dallo stesso Campagna per conto di Femia Nicola.

Un tanto, corroborato da una serie di altre risultanze probatorie, secondo il primo giudice provava la sua organicità al clan Femia, ossia la non episodicità



dei suoi contributi agli scopi e agli affari dell'associazione, sintomatica ai fini della responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa (se sono organico come posso essere concorrente esterno? nota del relatore).

Dopo aver riportato, con la solita tecnica di redazione alluvionale gli esiti delle attività di indagine, le dichiarazioni rese dagli imputati e il contenuto delle conversazioni captate, il primo giudice riteneva provata la responsabilità del Romeo per il reato di concorso esterno nell'associazione a delinquere facente capo a Femia Nicola, di cui al capo hh).

Infatti, Romeo aveva svolto un ruolo contiguo e organico agli interessi e all'attività dell'associazione e alle sue entrate criminali presso altre organizzazioni mafiose; di tutto ciò era perfettamente a conoscenza quando prestava i suoi servizi a Femia e operava per gli stessi fini di quest'ultimo e della sua associazione.

#### **L'appello sul capo hh) della rubrica.**

Nell'interesse del **Romeo** veniva interposto appello da parte del suo difensore che, con il primo motivo di gravame ne chiedeva l'assoluzione dal reato in oggetto.

Il motivo valorizzava, richiamandole, le motivazioni con le quali vuoi il Tribunale del Riesame, vuoi la Corte d'Appello e, infine, la Corte di Cassazione, sia nel procedimento cautelare, sia nel giudizio abbreviato, avevano escluso in radice la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, ritenendo, in via di estrema sintesi, che la "mafiosità" del Femia non si trasmettesse all'associazione oggetto del giudizio, ritenendo, quindi, configurata una associazione ex art. 416, c.p.

Sol per questo l'appellante doveva essere assolto dal contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

In subordine, il motivo d'appello denunciava il malgoverno della prova, rilevando come nessuno degli elementi di prova citati dal primo giudice superasse il vaglio di uno scrutinio condotto alla luce di una corretta applicazione delle regole di cui all'art. 192, c.p.p.

In ultima analisi, i rapporti del Romeo con il Femia andavano ricondotti al ruolo di confidente di quest'ultimo con il primo nell'ambito della sua attività istituzionale di ricerca e cattura di latitanti.

Peraltro, osservava la difesa del Romeo, l'accesso al sistema informatico era stato effettuato in modo del tutto trasparente, addirittura con richiesta scritta al collega abilitato all'accesso.

#### **L'accesso abusivo allo SDI di cui al capo ii) della rubrica.**

Per il reato di cui al capo ii) della rubrica, di cui agli artt. 48, 110, 615 ter, commi 1°, 2° n. 1) e 3°, c.p., sono stati condannati **Femia Nicola** e **Romeo Rosario**.

Dalle intercettazioni era risultato che Carrozzino aveva informato Femia Nicola in merito agli aggressori di Et Toumi dicendogli che Crusco aveva fatto i nomi delle persone che erano state poi denunciate e indagate. Tali nomi erano quelli effettivamente indicati da Crusco ai Carabinieri. Carrozzino era stato fermato per un controllo di polizia e in quell'occasione gli era stato chiesto se era immune da precedenti di polizia ed egli, pacificamente, rispose di sì. Dal controllo, assai approfondito, egli invece aveva capito che un precedente di polizia a suo carico c'era (che poi appurò derivare dall'aggressione in danno di Et Toumi e dalle informazioni date al riguardo dal Crusco).

Sul punto, e anche sulla base dei contatti che risultavano dalle intercettazioni fra Femia Nicola e Romeo Rosario, e fra Campagna Giannalberto e Romeo Rosario (che si incontrarono), erano stati fatti degli accertamenti sugli accessi effettuati al riguardo allo SDI, che risultarono essere opera di Milella Nicola, terminalista alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, il 12.4.2010.

Milella Nicola aveva poi effettuato un ulteriore accesso, il 24.11.2010, una vera e propria visura dettagliata su Femia Nicola.

Milella aveva riferito che il Romeo Rosario, all'epoca dei fatti suo collega, che non aveva credenziali di accesso sistema, spesso gli richiedeva di effettuare accessi e ricerche, previa peraltro, ogni volta, compilazione e sottoscrizione della dovuta richiesta specifica secondo un modello preconstituito.

In merito all'interrogazione effettuata con il suo codice di accesso il 12.4.2010 sul nominativo di Campagna Giannalberto, il teste aveva dichiarato che, se risulta il suo codice di accesso, sicuramente l'interrogazione era stata fatta da lui ma che Campagna Giannalberto era un nome che non gli ricordava nulla. Né aveva poi trovato alcuna richiesta scritta al riguardo.

Concludeva, pertanto, il primo giudice per la colpevolezza di Femia Nicola e Romeo Rosario per il reato di cui al capo ii), commesso dal Romeo, pubblico ufficiale, con abuso dei propri poteri e violazione dei propri doveri, su un sistema informatico relativo all'ordine pubblico e/o alla sicurezza pubblica, o comunque di interesse pubblico. Femia è stato l'istigatore e promotore dell'iniziativa delittuosa e ne rispondeva quindi quale *extraneus*.

### **Gli appelli sul capo ii) della rubrica.**

Nell'interesse di **Femia** Nicola la sua difesa rilevava che l'informazione carpita attraverso l'accesso abusivo avrebbe verosimilmente ben potuto essere acquisita attraverso una semplice richiesta ex art. 335 c.p.p. e difettasse nel caso di specie il requisito di necessaria sinallagmaticità tra le dazioni di danaro ed il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del Romeo.

La difesa del **Romeo** rilevava l'accesso alla banca dati era avvenuto in modo del tutto regolare e trasparente e che, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, le finalità dell'accesso erano irrilevanti.

**Torello Guido**, capo ss) della rubrica.

Si tratta dell'unico capo della lunga rubrica in cui uno dei fatti più clamorosi oggetto del processo - le intimidazioni rivolte al giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian, viene contestato, come uno degli elementi fondanti dell'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Torello Guido.

Negli anni 2010/2011 Tizian lavorava per la Gazzetta di Modena, occupandosi di cronaca giudiziaria e della presenza di mafie in Emilia-Romagna, con particolare attenzione al settore del gioco illegale on line.

Il 17 ottobre 2010 aveva pubblicato un articolo sul controllo delle slot da parte del clan dei Casalesi, della 'ndrangheta e di Cosa Nostra, ove si faceva esplicito riferimento a Femia Nicola.

Il 17.12.2011 aveva pubblicato un secondo articolo da titolo: "*Modena: terra di affari per i clan dei videogames?*", ove ulteriormente Femia veniva citato in relazione al clan dei Casalesi.

Cinque giorni dopo, il 22.12.2011, il dirigente della Squadra Mobile di Modena gli aveva telefonato per comunicarli che era stato disposto un servizio di protezione per la sua persona in quanto esposta a rischi, senza null'altro aggiungere.

Egli aveva avuto conoscenza delle espressioni minacciose pronunciate nella conversazione telefonica fra Femia Nicola e Torello Guido ai suoi danni un anno dopo, il 23.1.2013, quando era iniziata l'operazione "*Black Monkey*", rimanendo molto colpito dall'ascolto della telefonata in questione ("*O la smette o gli spariamo in bocca*").

Nella conversazione del 19.12.2011 (progressivo 866, Rit. 2651/11, riportata per esteso a pag. 624 della sentenza impugnata, il Torello, a fronte delle doglianze del Femia per gli articoli di Tizian, pronuncia la frase "*Lo facciamo smettere immediatamente... ci penso io...o la smette o gli sparo in bocca...Se la smette bene, se non la smette gliela facciamo smettere, perché so che cosa vuol dire*".

In altra conversazione (pag. 625/628 della sentenza), il Torello con un interlocutore ignoto assume informazioni su Tizian e sul giornale per cui lavora.

Quanto alle altre condotte indicate nel capo ss) della rubrica, osservava il primo giudice come fossero rimaste provate a seguito delle stesse dichiarazioni confessorie rilasciate dal Torello nel corso delle indagini preliminari (pag. 628/629 della sentenza impugnata).

Conclusivamente, quindi, le condotte di Torello rientravano a pieno titolo nell'ambito del concorso esterno in associazione mafiosa. Infatti, egli, pur non essendo direttamente partecipe dell'associazione Femia e quindi non

condividendo l'“affectio societatis” con gli altri componenti, si era messo più volte a disposizione della stessa, ogni volta che ha ritenuto di far coincidere i propri interessi (economici) con quelli della consorterìa

### **L'appello sul capo ss) della rubrica**

Con il primo motivo di gravame, la difesa del Torello denunciava l'inesistenza in radice della associazione per delinquere di stampo mafioso, facendo leva sul giudicato del processo svoltosi con il rito abbreviato nei confronti di taluni coimputati e del giudicato cautelare (v. amplius a pag. 1/4 dell'atto di appello).

Nel merito, in primo luogo la difesa dell'appellante rilevava come, malgrado il rito dibattimentale, il primo giudice avete avuto a disposizione un materiale probatorio per assurdo più limitato rispetto a quello che aveva fondato il giudizio svoltosi con il rito abbreviato.

Scrutinando il materiale probatorio alla luce dei criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la difesa del Torello rilevava come gli episodi indicati dalla Pubblica Accusa e ripresi dal Collegio giudicante, non costituissero espressione della caratura mafiosa dell'associazione, essendo sempre stati determinati da motivi occasionali e legati irrefutabilmente ed esclusivamente alla personalità del singolo Femia.

Non a caso, allorquando la presunta associazione non era in grado di risolvere alcune questioni con i sodali, aveva dovuto fare ricorso, secondo la stessa impostazione accusatoria, ad altri personaggi, come Irco, estraneo al gruppo (v. a pag. 3 dell'atto di appello).

Mancava, in altre parole, l'effettività propria di un sodalizio mafioso, in grado di per sé di esprimere all'esterno e all'interno una forza intimidatrice autonoma, separata da quella dei soggetti che vi fanno parte (v. i requisiti richiesti dalla sentenza “Mannino” delle Sezioni Unite a pag. 4 dell'appello).

Nè, continuava il motivo, poteva configurarsi una associazione a delinquere “semplice” di cui all'art. 416, c.p.

La sola lettura delle imputazioni del presente processo mostrava che più che essere in presenza di un'associazione, già da un punto di vista astratto poteva sussistere il mero concorso nel reato.

Si era, infatti, in presenza di azioni variegatae, autonome, poste in essere da vari soggetti, che non erano animati da un fine comune unitario e concordato a monte, ma da pulsioni estemporanee, casuali, non avvinte da un legame con fatti anteriori o posteriori.

Con un corto circuito motivazionale la sentenza di primo grado aveva preteso di desumere la prova della sussistenza di un'associazione - addirittura di stampo mafioso - dalla sola ricorrenza dei reati fine.

Diversamente, non era possibile ritenere provata la sussistenza di una fattispecie associativa, poiché che tutti i reati si configuravano come ipotesi autonome, singole, senza che fosse stata raggiunta la prova circa un loro collegamento, per attinenza topografica, continuità fenomenologica e cronologica, ad un reato superiore che ne costituisca involucro e primo motore immobile.

In altre parole, secondo la difesa del Torello, non era possibile intravedere un disegno complessivo e unitario, sintomatico della sussistenza di un vincolo associativo, sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo soggettivo, che andasse oltre la consumazione dei singoli delitti contestati, di conseguenza ricorreva l'ipotesi di una serie di reati rispetto ai quali era possibile identificare il concorso di persone ma non la autonoma fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. o, addirittura, quella di cui all'art. 416 bis c.p. (v. amplius a pag. 6, 7 e 8 dell'atto di appello).

Il motivo concludeva, quindi, con la richiesta di assoluzione sia per l'ipotesi associativa di stampo mafioso sia per quella di cui all'art. 416, c.p.

Con il secondo motivo d'appello, la difesa del Torello chiedeva la declaratoria di insussistenza dell'associazione per delinquere per violazione del disposto dell'art. 238 bis, c.p.p., per omessa e/o erronea valutazione della sentenza N. 49820/2016 della Corte di Cassazione.

Il primo giudice, infatti, al più avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di un'associazione ex art. 416, c.p. come statuito dalla Suprema Corte nell'ambito del procedimento svolto con il rito abbreviato che aveva avuto ad oggetto i medesimi fatti.

Una volta compendiati i requisiti richiesti innanzitutto dalla sentenza della Corte di Cassazione nell'abbreviato "Carrozzino" e in altri arresti giurisprudenziali (v. a pag. 11,12, 13 e 14 dell'atto), il motivo d'appello rilevava come la sentenza impugnata, nella parte in cui riconosceva la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso (p. 680 ss.), era segnata da numerose aporie di ordine logico e giuridico.

Infatti, ad onta degli ampi richiami di precedenti giurisprudenziali, di fatto nel se ne era discostata, non ricavando dalle premesse giuridiche le conclusioni corrette che avrebbe dovuto trarre in punto di insussistenza dell'associazione di stampo mafioso.

Infatti, era da escludere che l'eventuale caratura del Femia sia fosse trasmessa all'intera struttura associativa, giungendo a compenetrarla e a caratterizzarla: da un lato, infatti, non è emerso che la forza intimidatrice fosse promanata impersonalmente dal sodalizio; dall'altro lato, poi, non si era verificato uno stato di generale assoggettamento e omertà nei soggetti destinatari dell'attività delittuosa.

Invero, gli episodi dai quali il primo giudice aveva ricavato la natura mafiosa dell'associazione (reati commessi ai danni di El Toumi Ennaji, le cui dichiarazioni peraltro erano state ritenute inutilizzabili, estorsioni ai danni di De Marco Giovanni e Scarlino Pierluigi e dei loro familiari), pur a volerle caratterizzare – secondo il ragionamento del Giudice di primo grado – dal metodo mafioso previsto dall'art. 7 L. 203/1991, erano stati originati certamente da motivi occasionali.

L'estorsione ai danni di De Marco Giovanni e dei suoi familiari l'effetto di terrorizzare le vittime sarebbe stato ottenuto, secondo la stessa ipotesi accusatoria, grazie all'intervento di Irco Ciro, estraneo all'organizzazione dell'azione delittuosa, peraltro, era stata provocata dalla sottrazione di 50.000,00 euro in contanti da parte di De Marco e, pertanto, non era stata diretta alla realizzazione del programma criminoso, ma era stata dettata dalla contingente necessità di rientrare in possesso della somma sottratta.

Peraltro, dati il ruolo di primo piano assunto da Irco nella vicenda e la contiguità dello stesso con altri ambienti camorristici, era verosimile che la paura delle vittime sia stata provocata proprio dal diretto e personale coinvolgimento nella vicenda di soggetti intranei alla camorra o comunque legati ad esponenti del predetto sodalizio mafioso, e non già dal carattere di mafiosità della associazione del Femia.

Mancava in sostanza “un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato”, come preteso dalla giurisprudenza di legittimità.

Al contrario, in modo del tutto apodittico, la sentenza impugnata aveva ritenuto che “il ricorso ad altri esponenti del crimine organizzato (Irco) non può essere considerato indice di debolezza dell'associazione capeggiata dal Femia, ma al contrario ... prova che quest'ultima aveva natura mafiosa” (p. 685 della sentenza impugnata, citata a pag. 16 dell'atto).

Era evidente come tutte le prove richiamate dal Tribunale – ad esempio telefonata 770, RIT 2741/10 – nelle pagg. 689-690 fossero state oggetto di erronea valutazione.

La intimidazione a danni di Scarlino era stata indotta non da un'intrinseca capacità di sopraffazione del sodalizio, bensì da specifiche azioni violente e minacciose poste in essere da taluni soggetti con le modalità previste dall'art. 7 L. 203/91 e ripetute ogni volta che la persona offesa ritardava i pagamenti.

Peraltro, la necessità di ricorrere ripetutamente a gravi forme di violenza e minaccia dimostrava a giudizio della difesa del Torello che dalla organizzazione non promanava quell'“alone permanente di intimidazione diffusa”, tale da “mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti di

intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato", indispensabile perché il sodalizio potesse essere qualificato di stampo mafioso (cfr. in termini Cass., 9604/04 cit.).

Erano stati, poi, in prima persona gli Scarlino a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei responsabili delle suddette violenze.

Posto che l'omertà andava intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato e si sostanzialmente nella convinzione che eventuali contributi offerti all'Autorità non avrebbero impedito ritorsioni nei confronti del proponente (a causa "della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi" cfr. in termini, Cass. 9604/04, cit.), la circostanza per cui le vittime delle estorsioni avevano accusato gli autori dei delitti commessi a loro danno dopo l'arresto degli autori materiali delle condotte era indicativo dell'assenza di un potere intimidatorio in capo al sodalizio in sé.

Il carattere mafioso dell'associazione Femia era stato, inoltre, desunto dal primo giudice non da caratteristiche autonomamente acquisite dai consociati, bensì da attributi derivati per relazione dall'esterno, costituito da settori imprenditoriali e pubblici eventualmente collusi con l'ambiente criminale di stampo mafioso, mentre, secondo il motivo d'appello, il carattere di mafiosità di un'associazione per delinquere non poteva essere trapiantato dall'esterno all'interno del rapporto associativo, ma, piuttosto, era dall'interno del rapporto associativo che la mafiosità doveva permeare gli apparati esterni della società.

La decisione della Suprema Corte nell'abbreviato "Carrozzino" secondo la difesa dell'appellante, avrebbe dovuto dispiegare una efficacia dirimente, quale *semiplena probatio*, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., secondo il quale le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3 c.p.p.

In un caso del tutto assimilabile al presente, la Corte di Cassazione aveva statuito che "nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale; tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (nella specie i ricorrenti, imputati di partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, avevano eccepito, al fine di ottenere una sentenza assolutoria ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., che in un separato giudizio era stata negata l'esistenza stessa dell'associazione a delinquere; la S.C. nell'accogliere il ricorso ha affermato che la decisione resa nel separato giudizio doveva essere valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc.

pen.)” (Cass., Sez. I, 21 dicembre 2016, Biallo, n. 18343, citata a pag. 20 dell’atto di appello. V. ulteriore sentenza del 2018).

Il materiale probatorio del presente processo era, come già rilevato, addirittura di peso inferiore a quello acquisito nel giudizio abbreviato e non si giustificava il superamento della prova costituita dal giudicato sull’insussistenza della connotazione mafiosa dell’associazione Femia.

Né la sentenza impugnata aveva esplicitato le ragioni contrarie alla prova dell’insussistenza dell’associazione di stampo mafioso costituita dal giudicato “Carrozzino”.

Il motivo d’appello scrutinava poi la sussistenza dell’ipotesi di concorso esterno in associazione per delinquere “semplice”.

In linea di principio:

a) mancava una esplicita norma di legge che sanzionasse le condotte di concorso esterno in associazione per delinquere cd. “semplice”, quindi, in caso contrario, sarebbero lesi i principi di legalità e tipicità in materia penale;

b) ammesso e non concesso che la fattispecie delittuosa potesse essere costruita a partire dal combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 c.p., sul calco del concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, mancava ad oggi un “diritto vivente” che appoggiasse uniformemente una simile costruzione.

In tal senso militava l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ad opera della Sez. I, ord. 13 maggio 2016 (dep. 5 ottobre 2016), Pres. Vecchi, Rel. Bonito, Ric. Addeo.

Il quesito alla base del provvedimento appena citato era il seguente: “*se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il c.d. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all’art. 416 bis c.p., per il quale il concorso eventuale è ormai diritto vivente, e quello di cui all’art. 416 c.p. sussistono sostanziali e incisive differenze di tipizzazione giuridica*” (v. a pag. 24 dell’atto di appello).

Non era, quindi, configurabile in capo al Torello un concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416 c.p., pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e divieto di analogia *in malam partem* propri del sistema penale.

Si chiedeva, pertanto, escludersi la sussistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., e, di conseguenza, assolversi il Torello Guido dal reato ascritto al capo ss) dell’imputazione perché il fatto non sussiste.

Con il terzo motivo di gravame la difesa del Torello ne chiedeva l’assoluzione per insussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa.



Le quattro condotte - l'intimidazione di Tizian, il controllo della validità di uno strumento finanziario, il contatto con il tenente colonnello Caboni e il contatto con Giliberti Giovanni - nella salì si sarebbe sostanziato il contributo del Torello alla sopravvivenza ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, nulla avevano a che vedere con i reati fine della stessa.

In altre parole, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del concorso esterno in capo al Torello attraverso la valorizzazione di condotte prive di qualsivoglia efficacia causale rispetto al paradigma associativo e scevre altresì dell'imprescindibile coefficiente psicologico (v. *amplius* a pag. 26, 27 e 28 dell'atto di appello), laddove, invece, era risultato provato, al più, un rapporto esclusivo tra il Femia e il Torello, che non poteva essere inteso come rapporto tra il Torello e un'associazione, della cui esistenza egli nulla sapeva.

Mancava, poi, l'apprezzamento del contributo offerto dal concorrente esterno: la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza Mannino bis, pag. 29 dell'atto), non a caso escludeva l'ipotesi del concorso ove, alla stregua del giudizio *ex post*, l'eventuale contributo del concorrente "si riveli ininfluenza o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo".

Il motivo passava, poi, ad analizzare in chiave critica gli episodi riportati nel capo ss) della rubrica.

L'intimidazione in danno di Tizian.

La conversazione intercettata, dalla quale il primo giudice aveva desunto la disponibilità del Torello ad intimidire il giornalista, risaliva al 19.12.2011; soltanto il 23 gennaio 2013 era venuto a conoscenza delle intenzioni intimidatorie ordite nei suoi confronti, peraltro mediante pubbliche agenzie di stampa relative all'inizio dell'operazione cd. "Black Monkey".

Infatti il servizio di protezione a suo favore era stato disposto senza che egli ne conoscesse il motivo (pag. 623 della sentenza, citata a pag. 31 dell'atto di appello).

Nè la dichiarazione intimidatoria del Torello, che, però, mai aveva raggiunto la vittima, era stata seguita da altre forme di intimidazione.

Prova che il Femia non aveva raccolto l'apparente disponibilità del Torello risiedeva nel fatto che egli aveva sporto querela per diffamazione nei confronti di Tizian.

Inoltre, la telefonata tra Femia e Torello non aveva avuto incidenza alcuna sull'attività di Tizian.

Infatti, il giornalista aveva riferito in dibattimento che soltanto dopo il 23 gennaio 2013 la sua attività di giornalista era stata ostacolata ma sol perché sotto protezione, non già per condotte mafiose, intimidazioni, minacce poste in essere nei suoi confronti da qualcuno, men che meno dal Torello, che Tizian

non conosceva, né aveva mai conosciuto (v. amplius a pag. 32 dell'auto di appello).

Erano, pertanto, pienamente attendibili le dichiarazioni liberatorie rese sul punto dal Femia (pag. 33 dell'atto).

La verifica dello strumento finanziario.

Si era trattato, osservava il motivo d'appello, di una normale consulenza o cortesia professionale, svolta nell'ambito dell'attività del Torello.

Quanto ai restanti due episodi, osservava la difesa dell'appellante che il Tribunale non aveva offerto argomentazioni in ordine alla singola rilevanza penale delle condotte imputate (v. amplius a pagg. 34 dell'atto di appello).

Infine, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal Torello nel corso dei due (e non tre) interrogatori non avevano alcuna valenza confessoria (v. amplius a pag. 34, 35 e 36 dell'atto di appello).

Altro difensore del Torello spendeva motivi analoghi.

### **L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.**

**Le schede di cui all'art. 110 comma 6 A TULPS di cui al capo II) della rubrica.**

Per il reato di cui al **capo II)** sono stati condannati **Cappiello Manuele, Condelli Luigi, Cucchi Letizia, Femia Nicola e Trifilio Valentino**, con la precisazione che la Cucchi aveva consumato i reati sino al 30.3.2011 (al di là, a questo punto, del termine massimo di prescrizione).

Secondo la sentenza impugnata la commercializzazione, attraverso la vendita e il noleggio, di schede elettroniche contraffatte per apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 A TULPS (slot machines) era l'oggetto principale dell'attività dell'associazione facente capo al Femia che, nel giro di pochi anni, era diventato uno dei massimi imprenditori del settore, per il volume di affari delle sue società e per la ramificazione delle sue attività, estese a quasi tutto il territorio nazionale.

Le testimonianze e le intercettazioni telefoniche, oltre a evidenziare il numero delle persone implicate in questo vastissimo giro, avevano dimostrato, secondo il primo giudice, che una quota rilevantissima degli enormi profitti conseguiti venivano percepiti sistematicamente in nero.

Fondamentale, per tutti i partecipanti a questo amplissimo circuito economico-criminale, era non fare emergere la produzione e la vendita di schede contraffatte. A tal fine, nelle conversazioni, essi facevano riferimento a

termini convenzionali per distinguere le schede regolari da quelle contraffatte, che assicuravano maggiori guadagni, non visualizzabili (si parlava di schede con "serigrafie belle" o schede "non normali", senza però mai approfondire in cosa consisteva la diversità).

Per questo, inoltre, cercavano sistematicamente di sfuggire ai controlli amministrativi sulla regolarità di quegli apparati, attraverso due modalità.

La prima era produrre schede alterate, munite di programmi informatici in grado, all'occorrenza, di neutralizzare il meccanismo di frode. Venivano prodotte schede che, con lo spegnimento della macchina (come succede ad esempio in caso di sequestro), si resettavano automaticamente, per cui, al riavvio, funzionavano normalizzate.

La seconda consisteva nel contatto continuo con i noleggiatori, in modo che, quando nei loro locali venivano effettuati accertamenti e verifiche, perquisizioni e sequestri, tali controlli potevano avere un esito negativo e comunque non si poteva risalire alla provenienza delle schede contraffatte.

Il primo giudice, riportando il contributo fornito da ciascun investigatore, dettagliava il funzionamento delle schede modificate, che così si può riassumere (v. da pag. 3 a pag. 12 della sentenza impugnata, nel corso delle quali, però, il primo giudice riporta anche le evidenze investigative relative ai reati di cui ai capi b) e c), relativi al gioco on line...):

c) i requisiti previsti per le video slot (o slot machines o new slot) ex art. 110 comma 6 A TULPS: oltre all'elemento aleatorio deve ricorrere anche l'elemento abilità; la vincita non deve superare i cento euro; la partita non deve durare meno di quattro secondi; per giocare si deve introdurre una somma non superiore a un euro; devono essere erogate vincite per il 75% del giocato (ora del 74%), computate su un intero ciclo di giocate; la scheda new slot deve avere un ciclo complessivo di partite non superiore a 140.000. Le schede, quando sono installate, devono comunicare con il concessionario di rete, che a sua volta invia i dati all'AAMS per il calcolo del PREU (prelievo erariale unico per la tassazione). Ogni scheda deve essere rigorosamente identica, anche dal punto di vista informatico, al proprio modello omologato. Il fatto che tutte le schede siano munite di codici identificativi assolutamente individuali e non ripetibili fa sì che l'AAMS, tramite i concessionari di rete, sappia esattamente in quale esercizio commerciale sono collocate le singole schede sul territorio nazionale, in modo che, in base al giocato, lo Stato trattiene il PREU che deve essere versato dal proprietario della scheda;

d) un tipo di scheda modificata presentava due diverse modalità di funzionamento regolate da un temporizzatore: nella prima fase l'apparecchio funzionava in modo regolare, dopo circa un'ora e mezzo dall'accensione i contatori di gioco venivano filtrati registrando negli appositi contatori solo una quota parte delle vincite erogate. A esempio, in occasione di un controllo, la P.G. aveva riscontrato che, di 33 euro inseriti e 5 pagati, erano stati registrati solo 15 euro inseriti e 2 pagati. La presenza di un temporizzatore faceva sì che, in caso di controllo sulla macchina da parte dell'AAMS o della Guardia di Finanza, in caso di spegnimento e riaccensione, essa ricominciava a funzionare regolarmente; e) accertamenti tecnici successivamente svolti su altre schede avevano rivelato un altro meccanismo di alterazione, consistente nella mancata erogazione di una parte delle vincite ai giocatori, senza che questi se ne potessero accorgere così come, ovviamente, l'AAMS Tale parte di vincita in denaro rimaneva nell'*hopper* (contenitore delle monete inserite) a disposizione del gestore della macchina.

L'attività di indagine (v. sempre alle pagine citate della sentenza del Tribunale), aveva consentito di accertare che sul territorio nazionale, in numerosissime sale gioco, erano state installate schede modificate commercializzate dal Femia.

Anche presso la Las Vegas srl, società del Femia, erano state sequestrati degli esemplari di tali schede.

Sulla scorta soprattutto delle conversazioni captate (v. da pag. 19 a pag. 63 della sentenza impugnata), il primo giudice riconduceva la responsabilità dei fatti di cui al capo II) al Femia Nicola in quanto produttore e distributore delle schede contraffatte, al Cappiello e al Chiaradia quali noleggiatori delle stesse, alla Cucchi e al Trifilio quali coadiutori del Femia nella commercializzazione delle schede contraffatte (Trifilio anche quale corriere delle stesse).

Tutti avevano concorso, attraverso la messa a disposizione e/o l'uso delle schede contraffatte, ad alterare il funzionamento di sistemi informatiche a impedire e/o a intercettare abusivamente e fraudolentemente flussi di dati informatici.

Il Tribunale disattendeva la tesi, avanzata dalla difesa del Femia, secondo la quale sarebbe mancato *“l'oggettivo riscontro mediante accertamenti peritali circa la difformità di apparecchi provenienti dalla commercializzazione delle imprese riconducibili al Femia rispetto ai prototipi di riferimento che l'AAMS custodisce a seguito dell'omologa”*, in quanto *“la Procura avrebbe dovuto chiedere ed ottenere, in via istruttoria, nel dibattimento, riscontri obiettivi in ordine a ciò”*.

Rilevava il primo giudice come “la monumentale serie di prove e riscontri acquisiti consente ampiamente di ritenere provata l'accusa: come detto, il tenore delle conversazioni intercettate è inequivocabile e gli accertamenti tecnici eseguiti sono stati ampiamente discussi nel contraddittorio delle parti” e, inoltre come l'accertamento peritale non fosse stato richiesto dalla stessa difesa.

Risultando integrata la violazione amministrativa di cui all'art. 110, c. 6, lett. A, e c. 9, lett. D, TULPS, come da giurisprudenza di legittimità (v. a pagg. 63 e 64 della sentenza impugnata), non si applicava il principio di specialità quanto all'eventuale concorso fra la stessa e le contravvenzioni previste dal codice penale in tema di gioco d'azzardo.

Risultava, quindi, integrato *ex se* il reato di frode informatica di cui all'art. 640 comma ter, commi 1 e 2, c.p. (v. le citazioni giurisprudenziali a pag. 64 della sentenza).

Infine, sussisteva il reato di cui all'art. 617 quater cp, anch'esso contestato al capo LL delle imputazioni e rubricato fra i reati-fine dell'associazione per delinquere (di stampo mafioso).

Infatti, osservava il primo giudice, la ridotta trasmissione dei volumi di gioco da parte delle schede aveva determinato la parziale inibizione del flusso telematico, e quindi impedito la completa comunicazione dei dati, integrando l'ipotesi di “*impedimento*” prevista dalla norma.

Inoltre, l'accesso abusivo ad un sistema informatico tramite carte contraffatte, e quindi con modalità fraudolente, rendeva possibile la lettura di flussi di dati informatici, e quindi la loro intercettazione (Cass. 19.11.2003, n. 44362, relativa al titolare di un POS - *point of sale*, ossia dispositivo elettronico che consente ad un creditore di accettare e incassare i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica o tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti - che utilizzava carte contraffatte).

Era integrata, quindi anche la prima ipotesi prevista dalla norma incriminatrice, quella consumata con frode.

**Gli appelli sul capo II) della rubrica.**

**Cappiello Emanuele.**

Con i motivi di appello la difesa del Cappiello evidenziava la carenza delle prove che, secondo la peraltro stringata motivazione del primo giudice, lo avevano attinto.

Già il memoriale del 18.3.2013 e i documenti prodotti il 17.4.2015, smentivano l'assunto del teste Basile, per cui il 26.11.2010/1.12.2010 la slot era andata in errore e che non si era potuto fare nulla con i tecnici della SOGEI e l'affermazione del Pubblico Ministero, per cui gli artifici usati avevano impedito di evidenziare le anomalie che però erano ricavabili dal tenore delle intercettazioni.

Dalla documentazione prodotta risultava che:

- a) nel novembre 2010 era stato fatto un accesso a Trofarello, Comune dell'hinterland torinese, perché nel Bar Roma risultavano giocate inferiori alla media nazionale;
- b) il 26.11.2010 venivano sequestrate le tre slot di cui parlano i documenti allegati e l'1.12.2010 si procedeva all'analisi delle schede con i tecnici del Monopolio; all'accertamento il Cappiello presenziava su delega scritta di Femia Guendalina;
- c) la conclusione dell'accertamento era stata quella del verbale del 25 febbraio 2011: sanzioni amministrative per non essere risultati sigillati i copri scheda e per avere una delle SLOT un modello di scheda 2.0 e non 1.0.

Gli ulteriori documenti prodotti avevano dimostrato che le sanzioni erano state applicate solo alla società del Femia e da questi pagate e non certo dal Cappiello che in tutta la vicenda era risultato un semplice passacarte.

Il primo giudice aveva travisato le risultanze istruttorie:

- a) lo stesso teste Basile (udienza 25.2.2015, pagina 33 delle trascrizioni), aveva dato atto che il Cappiello era soltanto il noleggiatore delle slot che erano di proprietà della società del Femia;
- b) la scheda non era stata periziata, sempre secondo il Basile, perché una volta aperto il coperchio era andata in errore.

Mancava, quindi, la prova che la scheda sequestrata nel Bar Roma di Trofarello avesse le caratteristiche di quelle oggetto di indagine.

Né le conversazioni captate fornivano, ad avviso della difesa dell'appellante, valido sostegno all'ipotesi accusatoria.

Sulla vicenda del terreno di Conselice segnalato al Femia, il motivo d'appello riproponeva la tesi difensiva già avanzata in primo grado: Cappiello

aveva spiegato che in realtà dopo che la nonna aveva perso la casa all'asta era rimasto iscritto ad una newsletter del sito "[www.astegiudiziarieonline.it](http://www.astegiudiziarieonline.it)" e che gli arrivavano continuamente segnalazioni e pubblicità da anni; un giorno gli era arrivata la segnalazione di un immobile all'asta proprio a Conselice e aveva chiamato Femia per dirglielo e questi, alla fine, lo aveva effettivamente acquistato.

Nella telefonata n. 2448 del 23.4.2010 ore 17,53, ad onta dell'affermazione del Tribunale, che a pag. 40 della motivazione della sentenza, scrive che "*la compartecipazione del Cappiello alla distribuzione delle schede contraffatte si estrinsecava anche attraverso attività materiali utili all'avvio del dispositivo fraudolento....*" emerge che l'appellante non sapeva come funzionavano e risulta evidente che si stupiva, addirittura esclamando "*.....che cacchio ne so....eh dimmelo solo....*"

Dalle ulteriori telefonate intercettate (due del 21.10.2010 e una del 2.11.2011, vedi a pag. 16 e 17 dell'atto di appello), emergeva l'inconsapevolezza in capo al Cappiello della irregolarità delle schede noleggate dal Femia.

Veniva chiesta, quindi, l'assoluzione, eventualmente ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p., per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

### **Condelli Luigi.**

Il motivo d'appello rivisitava in chiave critica il contenuto di tre telefonate intercorse tra l'appellante e il Femia (progr. 550 e 551 (RIT. 2501/10) ed il progr. 15962 (RIT. 2092/10), che, se lette senza gli occhiali del dogma accusatorio, dimostravano che l'interesse dell'appellante era rivolto esclusivamente alla regolarità amministrativa dei nulla osta e che neppure sapeva a quale società ci si riferiva, né aveva intuito le ragioni del sequestro.

In particolare, la telefonata di cui al RIT 2092/10 progr. 15962, (alla pag. 34), "*il fatto che Condelli raccomandò a Femia di dire a quel fenomeno di Beppe di calmarsi, è la prova che anch'essi erano perfettamente a conoscenza dell'illegalità delle schede*", come già esposto in relazione alla condanna per il reato di cui al capo a), mostrava che la frase di Condelli a Femia "*di a quel fenomeno di Beppe di calmarsi*" era riferita esclusivamente alla fretta di Beppe di ottenere i nulla osta a seguito del disbrigo delle pratiche amministrative affidate all'appellante.

Il Tribunale, in buona sostanza, aveva fatto propria una tautologica circolarità dell'argomentazione logica: Condelli era associato, la prova si trovava nei reati fine e la prova di questi ultimi stava nel fatto che Condelli era un associato ed, in quanto tale, non poteva non sapere...

Anche in occasione del sequestro di schede di Torino, successivo a quello di Ladispoli, l'appellante non aveva certamente coscienza che si potesse trattare di un fatto di rilevanza penale, tanto che si era adoperato per mettere a contatto il Femia con un avvocato amministrativista.

### **Cucchi Letizia.**

Il motivo d'appello prendeva le mosse dall'intervenuta assoluzione dal reato associativo, per cui il teorema accusatorio, che fondava in buona parte l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo II) sulla conoscenza dell'attività illecita organizzata dell'associazione aveva perso uno dei pilastri, peraltro fragili, su cui riposava.

Quello "stabile rapporto di collaborazione professionale", cardine dell'affermazione di penale responsabilità, altro non era che un periodo di lavoro dipendente in nero trasfuso in un contratto di apprendistato quale ragioniera conclusosi un anno prima dell'emissione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari.

Nè, come invece preteso dalla sentenza impugnata, ella curava la "particolare la contabilità delle maggiori somme pagate dagli acquirenti delle schede alterate": invero non c'era una contabilità nascosta o parallela.

La Cucchi Letizia emetteva e registrava le fatture relative alle vendite per i prezzi che gli indicava il Femia dopo averli concordati con gli acquirenti, come provato dalle telefonate del 23.06.2010 (prog. 14945 e 14993) in cui l'appellante chiedeva al Femia a chi doveva fatturare e come.

Il motivo d'appello proseguiva evidenziando la disparità di trattamento rispetto alle altre due impiegate del Femia, Galtieri e Zambrini, censurando, altresì, il giudizio di "reticenza" tributato dal Tribunale all'esame dibattimentale della appellante (v. a pag. 5,6 e 7 dell'atto di appello).

L'appellante, poi, nell'ammettere di essere a conoscenza che nelle schede c'era un "trucco", aveva anche spiegato che, secondo lei, ciò significava che le schede di maggior prezzo erano state modificate in modo da distribuire minori vincite ai giocatori e non per trasmettere dati modificati all'Erario, posto che nessuno degli esperti del P.M. era stato in grado di spiegare in modo chiaro come fosse realizzato tecnicamente il "trucco" di natura fiscale.



Veniva, poi, riproposta l'ipotesi della desistenza volontaria, pretermessa dal primo giudice, sottolineando il fatto che la Cucchi volontariamente aveva lasciato l'azienda del Femia.

Con altro motivo d'appello si denunciava l'insussistenza del reato di cui all'art. 617, c.p., in quanto la presunta manomissione delle schede era il fatto tecnicamente meno chiaro di tutto il processo, il modo in cui venivano alterati i dati confluiti al Monopolio era altrettanto nebuloso ed era semplicemente presunto sulla base dei risultati contabili finali.

Pertanto non poteva assolutamente affermarsi la consapevolezza che deve sostenere il concorso in capo alla Cucchi.

#### **Femia Nicola.**

Con il motivo d'appello, posto che dalle conversazioni captate non era possibile ricostruire chiaramente la vicenda, né soprattutto individuare con precisione il ruolo dall'appellante nella stessa, si rilevava come il primo giudice ne avesse affermato la colpevolezza semplicemente per il fatto che il Femia sarebbe stato partecipe del delitto di cui al capo a) dell'imputazione.

Veniva chiesta, quindi, l'assoluzione, quanto meno ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p.

#### **Trifilio Valentino.**

Rilevava la difesa dell'appellante come la condanna per il reato di cui al capo II) fosse in netta contraddizione con quella per il capo I), relativo alla fittizia intestazione della Arcade s.r.l.

#### **Il gioco on line su piattaforme informatiche prive della concessione amministrativa.**

Per reato di cui al capo b), relativo alle piattaforme di gioco allocate in Gran Bretagna, e per quello di cui al capo c), relativo alle piattaforme di gioco allocate in Romania, sono stati condannati **Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Chiaradia Daniele, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Maccari Giuliano, Rizzo Massimiliano** (*questi solo per il capo b)* e **Trifilio Valentino**.

Nell'ipotesi accusatoria, fatta propria dalla sentenza impugnata, l'associazione traeva guadagni illeciti dalla distribuzione sull'intero territorio

nazionale delle credenziali di accesso a siti web che consentivano il gioco on line con vincite in denaro, privi della necessaria concessione amministrativa in capo alle società cui essi facevano capo.

In particolare, l'associazione Femia utilizzava due diverse piattaforme informatiche di gioco, create da altrettante società estere raggiungibili da diversi siti web:

a) "Viva" (anche nella precedente versione "David"), "Vanilla" e "888Suite", registrati dalla "Meadway Holding Ltd3", società di Tortola (Isole Vergini Britanniche), ma con base operativa e struttura di assistenza a Londra e riferibile in primo luogo al sodale Rizzo Massimiliano e alla società Espresso Games (indirizzo Meadway Holding LTD, Atlantic Chambers, P.O. Box 903, Road Town, Tortola, VG VG1110, indirizzo mail: Sarah Louise Petre-Mears [info@meadwayholding.com](mailto:info@meadwayholding.com), e utenza telefonica +44.2081331636, più volte contattata dagli indagati per ottenere assistenza per i suddetti tre siti). Qui la gestione avveniva in compartecipazione con Tancredi Luigi, primo referente dei siti e nome assai noto nel settore dei videogiochi, tanto da essere accreditato quale referente del sito [www.italypoker.it](http://www.italypoker.it), regolarmente autorizzato dall'AAMS;

b) "Dollaro" e, dal mese di febbraio 2011, "Starsplive", entrambi riconducibili alla società rumena Grozea Romica 1 (Str. Steflesti 2, Sibiu, 550303 Romania, utenza telefonica 0040369422750) e alla struttura operativa e di assistenza tecnica riferibile all'indirizzo web <https://secure.dollaropk.com/backoffice/admin/> e all'utenza rumena 00403694227502. Altre utenze telefoniche rumene 0040369422750 e 0040756038771 della Grozea Romica venivano contattate per ottenere assistenza per entrambi i siti.

Osservava il primo giudice che i capi, promotori, organizzatori della associazione, Femia Nicola, i figli Femia Rocco Maria Nicola e Femia Guendalina e il genero Campagna Giannalberto, si relazionavano telefonicamente con i referenti, tecnici e non, dei siti, in quanto ad essi competevano le decisioni sull'organizzazione del gioco.

Agli altri imputati erano invece assegnati compiti esecutivi, in particolare le periodiche riscossioni di somme di denaro presso le sale dove veniva effettuato il gioco on line.

Un tanto si ricavava dalle intercettazioni successive ai controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza presso i gestori di alcune sale gioco, i quali si erano rivolti ai vertici del clan (i tre Femia e Campagna), per avvisare di quanto stava accadendo e a volte per cercare di evitare che gli inquirenti accertassero i

collegamenti con i siti esteri attivi nelle sale; pertanto tutti erano accomunati dalla consapevolezza dell'illegalità del gioco.

La sentenza impugnata, nella trattazione di questo gruppo di reati, prendeva le mosse dall'esame delle posizioni individuali compendiando, con l'usuale tecnica narrativa, gli esiti delle attività di indagine.

### **Rizzo Massimiliano.**

Era stato il tramite tra le attività dell'associazione nell'ambito del gioco on line e le piattaforme informatiche britanniche.

Una serie di servizi di osservazione e controllo (v. a pag. 66 e 67 della sentenza), avevano consentito di provare i contatti del Rizzo con il gruppo del Femia; in alcune occasioni l'appellante era stato trovato in possesso di rilevanti somme di denaro ed erano stati documentati gli incontri svoltisi in varie località con Femia Nicola e con il figlio di questi.

Il primo giudice riportava poi le dichiarazioni rese dal Rizzo nel corso dell'esame dibattimentale, valutandole inattendibili (pag. 67, 68 e 69 della sentenza), così come quelle del teste Zerbo.

### **Chiaradia Daniele.**

La sentenza impugnata (pag. 70, 71 e 72), confutava, anche sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, le giustificazioni fornite dall'odierno appellante.

### **Femia Nicola.**

Anche in questo caso gli elementi di responsabilità venivano desunti dal contenuto delle conversazioni captate e dalla inconsistenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dall'imputato (pag. 72 e 73 della sentenza).

Dopo una rassegna (da pag. 74 a pag. 238 della sentenza impugnata), delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, mutuata dalla memoria conclusiva del Pubblico Ministero, il primo giudice traeva le conclusioni in ordine ai reati di cui al capi b) e c).

L'associazione guidata dal Femia gestiva in esclusiva la distribuzione, sull'intero territorio nazionale, delle credenziali di accesso a siti web facenti capo a due diverse realtà societarie estere e che, per eludere i controlli

amministrativi, spesso mutavano denominazione o configurazione, al fine di sottrarsi all'oscuramento.

Questi siti rinviavano sempre alle stesse piattaforme informatiche, riferibili, alle due società, una britannica (i siti "Viva", poi "Davide", "Vanilla" e "888Suite", registrati dalla Meadway Holding LTD, avente sede legale nelle Isole Vergini Britanniche e sede operativa a Londra), e una avente sede in Romania (i siti "Dollaro" e "Starsplive").

La prima era rappresentata in Italia da Rizzo Massimiliano (come da lui stesso ammesso nell'esame reso in dibattimento); della seconda il referente e *dominus* era Tancredi Luigi.

Dalle intercettazioni era emerso il ruolo ricoperto da Femia Nicola, dai suoi figli e da Campagna Giannalberto, in ordine al funzionamento dell'intero sistema informatico di organizzazione del gioco.

Gli altri imputati dei reati di cui capi b) e c), avevano fornito il contributo attraverso la tenuta delle sale e/o le periodiche visite ai gestori del gioco per la raccolta di denaro.

Una volta affermata la sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 401/1989, consumato attraverso l'utilizzo di slot machines, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. a pag. 239 della sentenza impugnata), il primo giudice statuiva la responsabilità di Rizzo Massimiliano, per il solo reato di cui al capo b), in ordine ai siti di gioco di matrice britannica, e per tutti i reati contestati sub b) e c), di Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, quali distributori del poker on line, Chiaradia Daniele e Maccari Giuliano, quali tenutari di sale gioco, Trifilio Valentino, Cagliuso Domenico e Maccari Giuliano, quali esattori delle somme, che avevano comunque dato il loro contributo all'organizzazione del gioco on line assicurandone i proventi.

### **Gli appelli sui capi b) e c) della rubrica.**

#### **Cagliuso Domenico.**

Con il secondo dei motivi d'appello la difesa del Cagliuso denunciava la violazione del disposto dell'art. 522, c.p.p, per mancata correlazione tra imputazione e sentenza.

Il Cagliuso, assieme ad altri imputati, era stato, infatti, condannato "per il contributo reso attraverso la tenuta delle sale e/o le periodiche visite ai gestori

del gioco per la raccolta di denaro”, laddove tale condotta non faceva parte della contestazione.

### **Campagna Giannalberto.**

Con il motivo d'appello (v. a pag. 30 dell'atto), la difesa del Campagna rilevava che in una sola occasione tra le due o tre in cui era stato intercettato, egli si era mostrato preoccupato dei controlli della Guardia di Finanza, ma tale dato isolato non era oggettivamente sufficiente a far ritenere integrata la consumazione specifica del reato in esame, tantomeno nelle forme concorsuali con la compagna Femia Guendalina, oltre che con il padre di questa.

Inoltre, il timore manifestato dal Campagna a proposito dei controlli della Guardia di Finanza e le attività ipotizzate o messe in atto in quella occasione, potevano anche riguardare altra attività illecita e non necessariamente quella contestata e ritenuta.

Peraltro, altre attività illecite quale “surrogato” della illecita distribuzione di credenziali per accesso a siti web oggetto dell'imputazione mai era mai stata oggetto del dibattuto processuale e, pertanto, non poteva essere oggetto di condanna in rispetto del principio di correlazione tra “chiesto e pronunciato”.

### **Chiaradia Daniele.**

Con il primo motivo d'appello la difesa del Chiaradia ne chiedeva l'assoluzione dai reati di cui ai capi b) e c) - gli unici per cui era intervenuta condanna - per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

Rimarcava il motivo d'appello che in ipotesi accusatoria i reati di cui ai capi b) e c) sarebbero stati commessi con le condotte di cui al capo a), per il quale, però, il Chiaradia era stato assolto.

Mancava la prova che il Chiaradia fosse stato l'esattore dei proventi del gioco online per conto dell'associazione Femia in Calabria, laddove, al contrario, la sentenza impugnata aveva attribuito tale ruolo al solo Cagliuso (pap. 93 della sentenza; v. a pag. 3 dell'atto di appello).

Né l'appellante era titolare di sala giochi ove venisse praticato il gioco online relativo alle piattaforme estere individuate nel capo di imputazione. Non a caso, la perquisizione informatica del 26.02.2011 disposta dal Pubblico Ministero ed eseguita dalla polizia giudiziaria con l'ausilio di un tecnico informatico (dott. Marco Scarito) aveva confermato l'assoluta estraneità del

Chiaradia, atteso che nessuna sala gioco connessa alle piattaforme estere indicate nei capi di imputazione era riconducibile al Chiaradia Daniele.

Peraltro, il Chiaradia non aveva neppure installato o commercializzato "video slot" modificate per occultare all'Erario i reali volumi di gioco.

Il motivo d'appello denunciava poi la violazione del disposto dell'art. 522, c.p.p, per mancata correlazione tra imputazione e sentenza.

Il Chiaradia, infatti, era stato condannato per le condotte di cui al capo a), per cui era stato assolto e le stesse non facevano parte dell'imputazione di cui ai capi b) e c).

Con il terzo motivo d'appello si ipotizzava la sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 4, l. 13 dicembre 1989 n. 401.

Infatti, erano proibiti solo quei tipi di intrattenimento che riproducono le categorie di gioco espressamente vietate (ad esempio, scommesse su eventi sportivi ed ippici, giochi di abilità, "bingo", lotterie, ecc) e non era mai stato chiarito quali giochi risultavano essere stati esercitati.

Con il quarto motivo di appello si denunciava l'erronea indicazione della data di commissione del fatto, poiché la ricostruzione del fatto operata dal Pubblico Ministero e sottoposta al Giudice per le Indagini Preliminari si era fondata sulla informativa finale del GICO del 24.6.2011 e nessuna attività di indagine successiva era stata effettuata in ordine al Chiaradia.

Ne conseguiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quantomeno per le condotte poste in essere sino al 22.8.2009.

#### **Femia Guendalina.**

Con il motivo d'appello (v. a pag. 30 dell'atto), la difesa della Femia rilevava che dalle conversazioni intercettate non poteva ricavarsi la prova che ella, mentre aveva i contatti di lavoro con soggetti legati all'attività del padre, avesse coscienza della natura – asseritamente – fraudolenta della medesima, unita alla volontà di perpetrarla, anche per la natura "non continuativa" dell'attività svolta per il padre.

#### **Femia Nicola.**

Con il motivo d'appello, posto che dalle conversazioni captate non era possibile ricostruire chiaramente la vicenda, né soprattutto individuare con

precisione il ruolo dall'appellante nella stessa, si rilevava come il primo giudice ne avesse affermato la colpevolezza semplicemente per il fatto che il Femia sarebbe stato partecipe del delitto di cui al capo a) dell'imputazione.

Veniva chiesta, quindi, l'assoluzione, quanto meno ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p.

#### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Con i motivi d'appello la difesa dell'appellante rilevava che le uniche conversazioni dell'appellante erano talmente generiche da non consentire di ricostruire in maniera precisa la vicenda e, soprattutto di individuare con precisione il ruolo avuto nella medesima dall'appellante.

Infatti il Femia era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi b) e c) in quanto partecipe del delitto di cui al capo a) dell'imputazione, con una mera congettura priva di supporto probatorio, logico, che rendeva le captazioni utilizzate a supporto della condanna prive di quella consistenza ed efficacia tale da consentire un'affermazione di responsabilità.

#### **Rizzo Massimiliano.**

Con il primo motivo di gravame, la difesa del Rizzo ne chiedeva l'assoluzione denunciando l'errata valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze rese dai testi Antonacci, Basile, Iaccarino, Ramiello, Trevisan e Zerbo, dei documenti prodotti all'udienza del 22.5.2015 e del contenuto delle intercettazioni di cui alle pagine da 65 a 136 della sentenza.

Premetteva il motivo che l'attività del Rizzo, in tutta la vicenda per cui è processo, era consistita nell'aver intrattenuto *'accordi'* commerciali con un cliente, il Femia, operatore coadiuvato da suoi famigliari (i figli e il genero), svolgendo l'incarico richiesto in modo del tutto regolare, con la creazione – legale – di piattaforme di gioco *online* e nell'aver mantenuto il supporto tecnico al cliente regolarmente svolto dai dipendenti della *Espresso Games* intercettati durante la loro normale attività di *call center*.

Il primo giudice, dalla circostanza pacifica e non contestata dallo stesso Rizzo, per cui questi aveva venduto a Femia gli strumenti tecnologici (nella specie, informatici) poi utilizzati dall'imputato Femia Nicola per creare i siti, in modo apodittico e svincolato da una corretta interpretazione dei dati probatori, aveva desunto dal ruolo di "sodale" dell'associazione, per cui, peraltro, lo aveva assolto, che *"Rizzo e Femia operano in questo campo come entità oligopolistiche che studiano strategie di lucro convergenti e convenienti per entrambi, cercando di appropriarsi anche del settore delle scommesse on line,*

*mantenendo comunque saldo il loro presidio su quello del poker on line” (pag. 108 della sentenza, citata a pag. 7 dell’atto di appello).*

Nel corso del suo esame prima e con con la memoria depositata poi, il Rizzo aveva offerto una narrazione della genesi del suo rapporto con il Femia, peraltro confermata dallo stesso, che non era in contrasto con le risultanze delle conversazioni captate (v. a pag. 9 dell’atto di appello per il testo delle dichiarazioni rese dal Rizzo), che rappresentava il contesto squisitamente commerciale nell’ambito del quale si erano sviluppati i rapporti con il Femia e si erano svolti gli incontri personali ovvero le telefonate tra loro.

A fronte delle considerazioni del primo giudice (v. a pag. 124, 125, 129 e 67 della sentenza, i cui passi sono riportati a pag. 11 dell’atto di appello), la difesa dell’appellante rilevava che:

- a) gli incontri erano stati soltanto 4, di cui tre documentati dalla Polizia Giudiziaria e uno riferito dallo stesso Rizzo, nell’arco del periodo che intercorreva dal febbraio al dicembre del 2010;
- b) il Rizzo non aveva mai incontrato altre persone appartenenti all’associazione del Femia, essendosi limitati i suoi contatti al Femia, ai due figli ed al convivente della figlia.

Più specificamente:

Rizzo aveva incontrato Femia Nicola:

- 3) a febbraio 2010, incontro di cui non vi era prova in atti, ma era riferito dallo stesso Rizzo (e implicitamente ammesso dal Femia);
- 4) il 25 agosto 2010, presso l’Hotel Saccardi Quadrante Europa di Caselle di Sommacampagna (VR): in questa occasione Rizzo aveva ricevuto 13.000 euro, calcolati quale differenza tra l’importo dovuto (27.350 euro) e un importo in restituzione e un acconto ricevuto (rispettivamente di euro 9.330 e 5.000);
- 5) il 18 ottobre 2010, presso il magazzino di Conselice (RA), presente anche Rocco Maria Nicola (non vi erano state consegne di denaro);
- 6) il 22 dicembre 2010, presso il centro commerciale di Bologna (non c’erano state consegne di denaro).

Rizzo aveva incontrato il figlio del Femia:

- 7) il 23 aprile 2010, nei pressi dell’Ospedale San Paolo di Milano (non c’erano state consegne di denaro);
- 8) il 9 luglio 2010, presso l’Hotel Crown Plaza di San Donato (ove erano presenti anche altri soggetti: a Rizzo erano stati riconosciuti 30.000 euro, che corrispondevano al credito vantato dal Femia nei confronti della



Sport Gewin AUT (Femia ne aveva lasciato 20.000 a Rizzo e ne aveva tenuto 10.000 per sé);

9) il 8 giugno 2010, all'NH Hotel di Assago (non c'erano state consegne di denaro);

10) il 29 settembre 2010, presso la zona Fiera di Bologna. Rocco Femia avrebbe dovuto presentarsi per definire finalmente il contratto e con un ulteriore acconto, ma si era limitato a consegnare una somma in contanti (4-5.000 euro).

In altre due occasioni persone incaricate dal Rizzo avevano incontrato il Femia per ricevere acconti su quanto dovuto alla *Espresso Games*: il 31 luglio 2010, presso la stazione ferroviaria di Bologna ove un'incaricata del Rizzo aveva ricevuto 5.000 euro ed il 2 dicembre 2010, a Imola, dove l'incaricato daveva ricevuto 20.000 euro.

Il motivo passava poi a scrutinare in chiave critica le telefonate - in tutto 27 - intercorse tra il Rizzo ed il Femia, he compendia alle pagine 14, 15 e 16 dell'atto di appello, evidenziando come 18 fossero relative ad accordi per appuntamenti non diversi da quelli già trattati; altre 11 telefonate erano intercorse tra il gruppo familiare del Femia e le operatrici del customer service di lingua italiana della Società inglese Espresso Games, ed attenevano a inconvenienti tecnici dei quali si chiedeva la rimozione (v. a pag. 16 dell'atto di appello).

A smentita della tesi del Tribunale per cui "*le dipendenti della società inglese si comportano con naturalezza e immediatezza ai componenti della associazione Femia evidentemente consapevoli della illegalità degli affari, tanto che Femia Guendalina può chiedere il cambio della password del padre*" (pag. 99 della sentenza riportata a pag. 17 dell'atto di appello), la difesa dell'appellante rilevava come lo stesso teste di P.G. Basile aveva dato atto che si trattava di interlocuzioni che avevano ad oggetto un ordinario servizio di *customer support*, tipico dell'attività di assistenza tecnica (v. sempre a pag. 7 dell'atto di appello, dove venivano riportate anche le dichiarazioni sul punto rese dal Rizzo nel corso dell'esame).

Peraltro, in altri passi della sentenza, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che la richiesta telefonica al servizio di *customer support* era giustificata dalla necessità di supporto tecnico che richiedevano l'intervento del titolare della piattaforma informatica (pag. 17 e 18 dell'atto di appello, dove si riportavano i passi rilevanti della sentenza impugnata), confermando il reale ruolo del Rizzo, che si relazionava con il Femia per aspetti di maggior rilievo afferenti alla esecuzione del rapporto commerciale in essere tra quest'ultimo e la Chartwell (e di seguito con la Espresso Games), anche in ordine ai conseguenti aspetti

economici (v. amplius a pag. 19/20 delitto di appello).

Né, continuava il motivo, la mancata formalizzazione del sottostante rapporto già in essere in un formale contratto scritto poteva sottintendere la consapevolezza dell'illiceità dell'attività del Femia, ragione per cui non venne di seguito intrapresa alcuna iniziativa giudiziaria una volta deteriorati i rapporti per soddisfare il cospicuo credito vantato nei confronti del Femia.

Si era chiesto, infatti, il primo giudice *«al riguardo ci si deve chiedere: a cosa servivano i dati societari se non avevano sottoscritto un contratto? Se non c'era stata alcuna formalizzazione? E da chi era avvenuto il primo bonifico, e con quale causale?»* (pag. 69 della sentenza impugnata, riportata a pag. 20 dell'atto di appello).

Puntuali, invece, erano state le risposte del Rizzo:

- a) aveva chiesto più volte gli estremi della società che avrebbe sottoscritto il contratto, ottenendo solo risposte interlocutorie, asserendo il Femia di dover provvedere alla costituzione di nuove società; nonostante il Rizzo avesse ottenuto dalla società inglese il benestare a proseguire il rapporto anche in tale situazione, aveva continuato a sollecitare al Femia la comunicazione dei dati societari;
- b) per quanto riguardava il primo bonifico, non era dato sapere al Rizzo da chi era arrivato perché disposto in favore della Espresso Games (e non già del Rizzo), ma era presumibile fosse una società all'epoca attiva del Femia.

Quanto alla mancata formalizzazione del contratto e alle conseguenze in ordine alla mancata iniziativa giudiziaria a fronte dell'inadempienza del Femia (il motivo a pag. 21 e 22 riportava le dichiarazioni del Rizzo), sarebbe stata determinante la testimonianza di Mattias Andersson, presidente della Espresso Games, non ammessa dal Tribunale con ordinanza della cui impugnazione si darà conto in altra parte di questa relazione.

Del tutto errata era, poi, la deduzione del Tribunale che aveva accomunato il Rizzo a coloro i quali ogni quindici giorni riscuotevano dalle sale i ricavi del gioco on line.

Infatti, prescindere dal fatto che lo stesso Femia nel suo memoriale aveva dato atto che erano i suoi sodali ad occuparsi della raccolta dei ricavi, la stessa sentenza in altri passi (pag. 94 e 95, riportate a pag 25 dell'atto di appello), aveva stabilito che l'incaricato alla riscossione era il Cagliuso.

Nè, inoltre, il Rizzo poteva essere considerato il collettore finale del denaro dovuto dal Femia alla società inglese.

Infatti, mancava lo stesso presupposto dell'esistenza di compensazioni quindicinali tra il Femia e la Espresso Games, i cui rapporti avevano una valenza strettamente connessa alla attività commerciale svolta dalla stessa società, che non prevedeva alcun intervento nei pagamenti effettuati dai giocatori (amplius a pag. 26 dell'atto di appello).

Dal compendio probatorio, nonché dalle stesse dichiarazioni del Femia, non si ricavava la prova, pretesa dal primo giudice, che i pagamenti effettuati al Rizzo fossero una percentuale dei proventi del gioco on line (sul meccanismo delle c.d. compensazioni, v. a pag. 27, 28 e 29 dell'atto di appello).

Di conseguenza, le intercettazioni in chiave accusatoria sintomatiche di cointeressenze illecite tra appellante ed il Femia assumevano ben altro significato, risolvendosi in una manifestazione di accordi volti alla definizione dei rapporti economici inerenti alla esecuzione del rapporto in essere tra le parti (v. la spiegazione in tal senso datane dal Rizzo a pag. 29 e 30 dell'atto di appello).

Non a caso, la principale fonte di prova delle dazioni ricevute dal Femia erano proprio le dichiarazioni del Rizzo, che le aveva ricostruite nei termini riportati a pagg. 31 e 32 del motivo, riferendo anche di dazioni ulteriori rispetto all'unico passaggio di denaro accertato dalla P.G.

Quanto all'episodio in cui il Rizzo era stato trovato in possesso di una cospicua soma di denaro, il motivo d'appello riproponeva la tesi difensiva già avanzata nel corso del giudizio di primo grado per cui quel denaro apparteneva alla sua Società Interplay, che gli era stato in precedenza consegnato da un proprio collaboratore, il teste Zerbo, e che egli avrebbe dovuto versare presso il proprio istituto di credito quello stesso giorno per pagare il PREU.

A prescindere dal fatto che lo stesso Femia aveva riferito che "io a Rizzo quella mattina non gli ho dato niente", tutti i testi escussi in dibattimento (e non solo Zerbo) erano stati univoci nel descrivere una situazione di fatto in cui, come dichiarato dal Rizzo, il 16 di ogni mese il titolare di una concessione doveva versare il PREU relativo agli incassi del mese precedente (da pag. 33 a pag. 34 dell'atto il motivo riportava i passi rilevanti delle deposizioni).

Il teste Zerbo, poi, aveva spiegato con dettaglio le modalità di raccolta dei proventi del gioco e del motivo per cui il PREU, all'epoca dei fatti, veniva pagato in contanti (pagg. 34, 35 e 36 dell'atto di appello).

Lo stesso teste aveva, in modo del tutto coerente, illustrato i motivi per cui aveva consegnato il denaro al Rizzo (pagg. 36, 37 e 38 dell'atto), non giustificandosi, quindi, il giudizio di inattendibilità formulato dal primo giudice.

In conclusione, osservava la difesa dell'appellante, i rapporti tra il Femia e la Espresso Games, mediati dal Rizzo, si erano limitati esclusivamente ad un legittimo e regolare rapporto commerciale che vedeva la società anglosassone erogare un servizio tecnologico nei confronti del cliente senza essere cointeressata ai proventi dell'attività svolta dal Femia, con cui i rapporti economici erano esclusivamente imputabili al predetto rapporto commerciale, al quale erano riconducibili i pagamenti (limitati per numero ed importo) effettuati dal Femia, tra i quali non rientrava la somma trovata in possesso del Rizzo nel corso della perquisizione.

I rapporti tra la Espresso Games ed il Femia si erano poi interrotti il 16 febbraio 2011, con il blocco dei siti da parte della stessa Espresso Games, a causa delle inadempienze del Femia (v. anche la testimonianza di Iaccarino, dirigente dell'Agenzia delle Dogane, pag. 41 dell'atto di appello).

Lo stesso teste Iaccarino, poi, aveva confermato la prospettazione del Rizzo per cui nel settore del gioco on line nessun rapporto contrattuale esiste tra soggetti diversi dall'utente finale e dal concessionario esercente, laddove nel caso in cui il concessionario si avvalga di terzi per la realizzazione e l'operatività della piattaforma di gioco, la responsabilità per le attività effettuate dall'operatore di mercato fa esclusivamente capo allo stesso soggetto, senza possibili coinvolgimenti del proprio fornitore tecnologico (v. amplius a pag. 42, 43 e 44 dell'atto di appello).

Spettava a chi utilizzava le piattaforme di gioco (e non a chi le crea e le commercializza a terzi) l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni, in quanto previste nei Paesi in cui intenda operare, come aveva, altresì, affermato la stessa Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento cautelare a carico del coimputato Tancredi, separatamente giudicato.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, il Rizzo a buon diritto poteva ritenere che il Femia fosse in possesso dei titoli autorizzativo per l'esercizio del gioco on line.

Da un lato, egli aveva constatato che il Femia era dotato di titoli autorizzativi dell'A.A.M.S. per la gestione di apparecchi di gioco leciti collegati alla rete telematica ex art. 110 co. 6 T.U.L.P.S., dall'altro il Femia gli

aveva detto di disporre di mercati diversi da quello italiano (Paesi dell'Est) e che si riservava di iniziare ad operare con una società ad hoc, senza che il fornitore, che concede in uso le piattaforme di gioco, avesse il dovere, ma nemmeno la possibilità, di verificarlo, come evidenziato dal Rizzo nel corso del proprio esame (v. le dichiarazioni riportate a pag. 45 dell'atto di appello).

La parte di motivazione con la quale il primo giudice aveva affermato che *“Rizzo ha ammesso che egli poi si rese conto che Femia operava in Italia con i siti che essi gli avevano accordato, al di fuori delle concessioni amministrative ivi necessarie e ipotizzò che utilizzava i prodotti Espresso Games facendo in modo che nelle sale dove erano le slot machines per le schede comma 6A si potesse giocare anche a poker on line. Questa consapevolezza già configura a suo carico una responsabilità, quanto meno a titolo di dolo eventuale”* (pag. 68 della sentenza impugnata, citata a pag. 45 dell'atto di appello), era frutto di un'errata lettura delle dichiarazioni dell'odierno appellante.

Infatti, da una più attenta lettura dell'interrogatorio del 22 aprile 2015 alle pagine da 28 a 33, si comprendeva che la richiesta della licenza per operare nell'ambito del gioco online variava a seconda del Paese in cui si utilizza e, aspetto rilevante, il fornitore tecnologico (nel caso di specie rappresentato dal Rizzo) poteva non sapere dove l'operatore avrebbe utilizzato il software (a pagg. 46 e 47 dell'atto di appello venivano riportate le dichiarazioni del Rizzo).

Quello che si ricavava dalle dichiarazioni dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, era la consapevolezza iniziale del fatto che il Femia avrebbe operato esclusivamente all'estero (evidentemente con le dovute autorizzazioni, diverse da Paese a Paese) e che, dal settembre 2010 (dopo ormai sette mesi dall'inizio del rapporto lavorativo) aveva iniziato a sospettare che forse questi poteva utilizzare il software anche sul territorio nazionale, senza peraltro essersi chiesto – non essendo affar suo – se il Femia avesse, in questa ultima ipotesi, acquisito le necessarie autorizzazioni governative.

Infine, i rapporti del Rizzo con il Femia, ad onta di quanto riportato in rubrica, si erano esauriti nell'arco di tempo che andava dal febbraio del 2010 al dicembre del 2010 (v. a pag. 49 dell'atto).

Con il terzo motivo d'appello ci si doleva dell'errata qualificazione giuridica del fatto che integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4, comma 1 ultimo periodo, della l. 401/1989 ovvero di cui all'art. 718 c.p.).

La stessa Corte di Cassazione, nell'ambito del presente procedimento, non solo aveva riconosciuto il carattere tassativo delle formule di gioco di cui all'art. 4 della l. 401/1989 e che, se facenti parte del palinsesto statale e raccolte

senza titolo avrebbero integrato la fattispecie delittuosa di cui allo stesso articolo citato, ma aveva altresì rilevato come il poker raccolto mediante l'utilizzo della nota piattaforma oggetto di contestazione fosse tale da assurgere a gioco di azzardo solo in quanto realizzato «secondo modalità difformi da quelle lecite in (OMISSIS), perchè integranti il gioco d'azzardo, ovverosia senza determinazione della puntata e vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore».

Pertanto, la formula di gioco oggetto del processo, proprio per porsi all'esterno del palinsesto statale, non è riferibile alla ipotesi delittuosa di raccolta abusiva del gioco, bensì alla diversa ipotesi contravvenzionale prevista dall'ultimo periodo della stessa norma, che sanziona la raccolta del gioco con forme con modalità diverse da quelle autorizzate o al più a quella di cui all'art. 718 c.p., reati entrambi prescritti.

### **Trifilio Valentino.**

La difesa dell'appellante rilevava come le uniche captazioni di conversazioni del Trifilio erano caratterizzate dal contenuto non chiaro e, spesso, incomprensibile per sovrapposizioni di voci o rumori, sulla base delle quali non è possibile ricostruire la vicenda, né soprattutto individuare con precisione il ruolo dallo stesso ricoperto nella medesima.

Peraltro, in modo del tutto generico ed approssimativo il Tribunale aveva individuato la funzione del Trifilio in quella di riscuotere le somme di denaro illecitamente provenienti dal poker online, solo perché in qualche conversazione gli interlocutori utilizzano espressioni quali "... mandaci Valentino...".

In verità il primo giudice era pervenuto a tale conclusione semplicemente per il fatto che il Trifilio sarebbe partecipe del delitto di cui al capo a) dell'imputazione, con una mera congettura priva di supporto probatorio, logico o di qualsiasi altro genere.

Era stato lo stesso Femia Nicola - a domanda di tale Ugo circa il ruolo di Valentino Trifilio - ad aver risposto che lo stesso non lavora per lui semplicemente perché non è capace (pag. 137 della sentenza impugnata, citata a pag. 18 all'atto di appello).

Né l'ipotesi che il Trifilio si fosse effettivamente recato a ritirare delle somme di denaro, avrebbe provato una sua consapevolezza della provenienza illecita delle stesse.

Posto che che l'attività del Femia era, almeno parzialmente, del tutto lecita, era possibile che il Trifilio – per definizione dello stesso Femia ed anche del giudice soggetto di basso profilo criminale – avesse ignorato del tutto l'effettivo oggetto dell'attività del primo.

### **Sequestro di persona, rapina ed estorsioni.**

#### **Il sequestro di Et Toumi Ennaji.**

Per tale reato, contestato al **capo z)** della rubrica, sono stati condannati **Crusco Filippo** e **Campagna Giannalberto**.

Nei pressi dell'hotel Mulino Rosso di Imola, era stata commessa l'aggressione nei confronti di Et Toumi Ennaji ed il suo sequestro di persona, consumato all'interno di un'auto Suv BMW, ad opera di tre persone, di cui una era stata subito identificata nel Crusco Filippo.

Et Toumi era riuscito a sfuggire ai suoi aggressori e a rifugiarsi nell'albergo per telefonare alle autorità di polizia e aveva, poi, sporto denuncia in data 11.1.2010.

Dall'esame dei filmati delle telecamere di video sorveglianza dell'albergo, gli inquirenti avevano potuto accertare che alle 18:21, una BMW X6 di colore bianco con tettuccio apribile e i cerchi scuri, aveva parcheggiato vicino all'entrata dell'albergo e ne erano scese due persone e Et Toumi, che a un certo punto, con uno scatto, era scappato verso la reception all'interno dell'hotel.

I due lo avevano inseguito fin dentro l'albergo e uno dei due aveva cercato di afferrarlo, ma Et Toumi si era divincolato ed era riuscito a telefonare con il telefono della reception.

Gli aggressori erano rimasti sul posto qualche istante, per poi risalire in auto, dove c'era un terzo soggetto, ed erano ripartono dirigendosi verso Massa Lombarda; uno dei tre parlava al cellulare.

Il 25 gennaio l'auto era stata rintracciata e identificata con la targa STA6460, mentre due donne, identificate in Femia Guendalina e Roan Roxana Gabriela (compagna di Femia Rocco Maria Nicola) vi stavano entrando per prendere l'autoradio.

Una delle due aveva mostrato una scrittura privata da cui risultava che erano legittimate a usarla diverse persone: Femia Nicola (in quel periodo in carcere),

Geranio Graziella (moglie di Femia Nicola), Femia Guendalina, Campagna Giannalberto e Durante Francesco.

Identificati gli autori dell'aggressione in Carrozzino (separatamente giudicato), e in Crusco Filippo - tra l'altro conoscente e vicino di casa di Et Toumi - e Campagna Giannalberto, la P.G. aveva dato inizio ad una attività di intercettazione, i cui risultati il primo giudice riportava da pag. 481 a pag. 491 della sentenza, rilevando come dopo che il Crusco aveva ammesso con gli inquirenti la partecipazione all'aggressione e aveva fornito anche elementi in ordine ai correi, Femia Rocco Maria Nicola aveva posto in essere iniziative intimidatorie contro Crusco Filippo e i suoi familiari, volte a punire la collaborazione prestata dal Crusco agli inquirenti, mentre Femia Nicola, invece, aveva contattato l'ispettore della Polizia Stato Rosario Romeo, in servizio presso la squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, per verificare l'inserimento allo SDI della notizia a carico di Campagna e Carrozzino, e lo aveva pagato con una somma di denaro consegnata dal Campagna, come contestato ai capi hh) e ii).

Dalle stesse conversazioni captate, era risultato (v. a pag. 491 della sentenza), che l'agguato contro Et Toumi era stato organizzato per venire incontro a una richiesta di intervento di Crusco Battista (padre del Filippo), accolta dai vertici della organizzazione.

### **Gli appelli sul capo z) della rubrica.**

#### **Campagna Giannalberto.**

Con il quarto motivo d'appello la difesa dell'appellante, una volta evidenziato che la parte lesa Et Toumi Ennajj, pur avendo sporto denuncia non si era poi sottoposta ad esame, rilevava come il compendio probatorio, consistente nelle dichiarazioni del teste Raza Assan e nelle riprese del sistema di video sorveglianza dell'albergo, non fosse sufficiente per ritenere provata la sussistenza del reato di sequestro di persona.

Il teste, infatti, si era limitato a riferire che in data "11.01.2010, verso le ore 18:00, a Borgo Tossignano, vide arrivare Crusco Filippo, altro suo conoscente, a bordo di una Fiat Punto, il quale chiamò Et Toumi che si trovava all'interno di un bar. Questi uscì e subito sopraggiunse un'altra auto, un Suv BMW, con a bordo due persone, delle quali una uscì e, insieme a Crusco, iniziò a urlare all'indirizzo di Et Toumi con tono minaccioso, dicendogli di salire in auto. Poi entrambi afferrarono Et Toumi per il giubbotto e lo spinsero dentro la BMW tenendolo stretto, nonostante questi cercasse di liberarsi, indi tutti partirono" (pag. 478, citata a pagg. 41 dell'atto di appello).



Mancava, però, ogni forma di riscontro che consentisse di sciogliere il dubbio se Et Toumi, una volta costretto a salire sull'auto, vi fosse stato trattenuto ancora con forza, oppure se poi si fosse deciso a rimanere a bordo, al fine di risolvere, verosimilmente, una qualche questione comune in sospeso.

Né, dalle riprese video, dunque, si potevano vedere immagini che, nitidamente e, perciò, al di là di ogni ragionevole dubbio, permettessero di ritenere protratta fino a quel momento una privazione della libertà personale per Et Toumi.

Era, peraltro, inverosimile che chi lo avrebbe sequestrato, e a fini di rapina, lo abbia poi anche accompagnato presso l'hotel, per poi seguirlo addirittura all'interno, facendosi così riconoscere, piuttosto che abbandonarlo in un luogo isolato.

Con ulteriore motivo la difesa dell'appellante chiedeva che fosse riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 311, c.p. (?).

### **Crusco Filippo.**

Con il motivo d'appello la difesa del Crusco in primo luogo rilevava come mancasse la prova che effettivamente l'Et Toumi fosse stato sequestrato.

Infatti, l'unico riferimento al sequestro era nella testimonianza del Raza Assan, unico presunto testimone oculare dell'incipit della presunta privazione della libertà dell'Et Toumi.

Tutto quanto riportato in sentenza (da pag. 479 a pag 502) non riguardava il sequestro di persona: infatti in nessuna delle conversazioni gli interlocutori parlavano di sequestro; né tanto meno le immagini dei video, assieme alla testimonianza del brigadiere Malascorta, potevano indurre a pensare ad un sequestro né tanto meno ad una vera e propria aggressione.

Le conversazioni captate, in verità, davano conto della posizione del Femia e della sua figura apicale nell'associazione senza riferimenti alla dinamica del fatto.

Il motivo descriveva poi, a differenza della sentenza impugnata, il contenuto delle immagini delle telecamere di vide sorveglianza dell'albergo:

ore 18.21: arriva il Suv che parcheggia vicino all'ingresso dell'hotel;  
scendono due soggetti, Et Toumi ed uno sconosciuto, i quali camminano insieme in direzione della strada;

ore 18:26: i due tornano verso la vettura e continuano a parlare;  
ore 18:29: scende anche l'autista che parla con entrambi;  
ore 18:44: i tre soggetti si incamminano verso l'uscita del parcheggio;  
ore 18:45: il passeggero scende dall'auto e la sposta, per poi fermarsi;  
ore 18:46: i tre soggetti tornano indietro verso la macchina, camminando tranquillamente (nessuno viene trattenuto), quando improvvisamente il denunciante scappa verso l'albergo; i due allora lo inseguono verso l'hotel;  
ore 18:47: uno dei due che era entrato esce e sale in macchina sul posto posteriore, l'autista sposta la macchina mentre anche il secondo uomo esce, sale nell'auto che riparte verso l'uscita del parcheggio.

Nel corso dell'intervallo di tempo di 25 minuti descritto, notava la difesa del Crusco, vi erano state solo conversazioni tranquille e un solo minuto di fuga, della quale i motivi restavano ignoti e, comunque, nel gruppo non si riconosceva il Crusco.

Lo stesso brigadiere Malascorta aveva precisato che nel corso della permanenza nel parcheggio del Mulino Rosso non vi erano stati atti di costrizione fisica, né si erano viste armi.

Secondo la difesa del Crusco la testimonianza del Raza era del tutto inattendibile se non, addirittura, inutilizzabile.

Egli, infatti, aveva accompagnato l'amico Et Toumi dia Carabinieri ed il suo ricordo poteva, pertanto essere stato influenzato dal racconto dell'amico. Mancava, poi, ogni riscontro sulla riferita presenza di un bastone e di una pistola.

La pretesa inutilizzabilità derivava dalla tecnica di interrogatorio del Pubblico Ministero, che aveva utilizzato metodi suggestivi ed aggressivi, come quelli usati da Carabinieri durante le sommarie informazioni.

### **L'estorsione ai danni di De Marco Giovanni.**

Per tale reato, contestato al **capo dd)** della rubrica, sono stati condannati **Cagliuso Domenico, Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola.**

De Marco, mentre era in Puglia insieme a Cagliuso Domenico per giri di riscossione di somme presso le sale gioco, si era appropriato di circa 50.000 euro rendendosi poi introvabile. Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Femia Guendalina, subito avvertiti, avevano reagito immediatamente per rintracciare il De Marco e fargli riconsegnare il denaro.

Secondo lo schema tipico delle realtà mafiose, erano state esercitate pressioni sui familiari del De Marco, contattati a casa da esponenti di organizzazioni camorristiche che sul territorio operavano in sintonia con i Femia.

Il De Marco aveva riferito che nel 2010 riscuoteva dalle sale i soldi del noleggio delle slot machines per conto di suo cugino Carrozzino Ciriaco, che a sua volta lavorava per Femia Nicola, e che gli corrispondeva come stipendio circa 1.500/2.000 euro al mese. Lavorava prevalentemente in Puglia e a Napoli, a volte anche in Calabria e in Romagna. Andava con Carrozzino e anche con Cagliuso Domenico, con il quale nell'ottobre del 2010 si era recato in un albergo a Martina Franca, quando aveva sottratto all'azienda di Femia 50.000 euro, derivanti dalle riscossioni per il noleggio, con l'intenzione però di restituirli.

Successivamente, a suo dire, Carrozzino era andato da sua madre a chiedere di avvertirlo qualora fosse venuto; egli aveva contattato invece Irco Ciro (coimputato, giudicato separatamente) per chiedergli se poteva contattare Femia Nicola in quanto voleva restituire almeno la somma di 15.000 euro. Irco era al corrente di quanto accaduto, verosimilmente in quanto informato da Carrozzino, ed aveva chiesto spiegazioni alla De Amato, convivente del De Marco; secondo quest'ultimo, né la madre né la convivente, però, erano intimidite dai contatti che Carrozzino e Irco avevano intrapreso con loro.

Il primo giudice compendia poi le dichiarazioni rese da Boriello Patrizia, madre del De Marco, con le quali la donna aveva cercato di sminuire gli interventi estorsivi e minacciosi di Irco e Carrozzino.

Analoghe versioni riduttive avevano fornito i fratelli del De Marco.

Femia Nicola, per parte sua, aveva reso una versione del tutto fantasiosa dei fatti, riferendo che il compito di Carrozzino era gestire il noleggio in quella zona.

Trovava i bar e Las Vegas Games gli dava le slot, poi gli incassi li facevano Carrozzino e suo padre, ma chi li gestiva era la Punto Games Femia srl (*non si capisce ciò cosa voglia dire: qualcuno li faceva e qualcuno li gestiva?*) (pag. 505 della sentenza impugnata). Dopo la sparizione del De Marco, egli aveva fatto una sola telefonata, a Carrozzino Ciriaco, che gli aveva detto: "Te l'avevo detto che non è buono". Ha ammesso di aver telefonato anche al figlio Femia Rocco Maria Nicola dicendogli di cambiare immediatamente tutte le password di Dollaro Poker.

Secondo la versione di Femia i soldi li avevano presi Irco Ciro, De Marco Giovanni e Carrozzino Ciriaco per fare ricadere la colpa su Cagliuso (ma non ha detto perché avrebbero dovuto farlo). Per questo tutti lo avevano chiamato: erano tutti d'accordo nel tenersi i soldi. Di fatto poi, però, De Marco gli restituì 10.000 o 15.000 euro.

L'impostazione accusatoria veniva, invece, del tutto corroborata dalle innumerevoli conversazioni captate che, come sempre, il primo giudice riportava in sentenza.

In particolare, con la telefonata progressivo 748 (Rit. 2566/10) delle ore 12:10 del 15 ottobre 2010, il Femia aveva contattato Carrozzino Ciriaco, quale soggetto più idoneo ad avviare le ricerche di De Marco, anche tramite intimidazioni ai suoi familiari (pag. 507 della sentenza) e lo stesso giorno aveva telefonato al figlio avvisandolo del furto commesso dal De Marco (telefonata ore 12:24, prog. 22814, Rit. 2092/10), ordinandogli di cambiare immediatamente le password. Quest'ultimo aveva girato l'ordine alla sorella Femia Guendalina (telefonata progressivo 221, Rit. 2741, delle ore 12:24) (ibidem).

Del fatto, poi, il Femia aveva reso edotto anche Rizzo Massimiliano (v. amplius a pag. 508 e 509 della sentenza).

Fondamentale, nella prospettiva accusatoria fatta propria dal primo giudice, era la telefonata prog. 758, Rit. 2566/10, delle ore 12:24, con la quale viene interessato Irco Ciro, esponente del clan camorristico Sarno, a conferma dei legami dell'associazione Femia con altre organizzazioni criminali (pag. 509 e 510 della sentenza).

Non a caso, Irco alle 12:46 del 15 ottobre, si reca a casa dei genitori del De Marco, quando Femia Rocco Maria Nicola gli telefona (progressivo 242, Rit. 2741/10) e gli dice di verificare se De Marco è tornato a Napoli. Dalla conversazione si evince che la madre del De Marco e la madre di Carrozzino Ciriaco sono sorelle.

Uscito dall'abitazione dei De Marco, Irco Ciro richiama Femia Rocco Maria Nicola per fare il resoconto degli avvertimenti da lui rivolti ai familiari di De Marco e in particolare alla madre (telefonata 246, Rit. 2790, delle ore 12:54) (v. a pag. 511 della sentenza).

Per parte sua il Cagliuso aveva fornito a Irco le indicazioni per trovare il De Marco (telefonata di cui al progressivo 216 Rit. 2790/10, riportata alle pagg. 511, 512 e 513 della sentenza).

Lo stesso Femia non aveva smesso di occuparsi della questione, come provato dalle telefonate con le quali Irco lo aveva messo al corrente dei progressi nella ricerca del De Marco (v. amplius a pag. 513 e 514 della sentenza); in una di queste conversazioni si fa riferimento anche all'interessamento del fratello di De Marco, De Marco Giuseppe (sottufficiale dell'Esercito, sicuramente estraneo ai traffici dell'altro), che si era presentato a Femia Nicola, disposto ad indebitarsi per ripianare l'ammacco provocato dal fratello, a riprova del potere intimidatorio del gruppo e degli agganci su cui esso poteva contare.

Una conversazione intercorsa tra il Femia e Condelli Luigi (telefonata progressivo 6227, Rit. 2501, del 16 ottobre, pag. 514 della sentenza), dimostrava l'inserimento organico del secondo nell'associazione).

Ulteriore dimostrazione dell'efficacia intimidatrice del gruppo era data dalla conversazione intercorsa tra Carrozzino Biagio Giuseppe (padre di Ciriaco e zio acquisito di De Marco Giovanni) con la quale aveva rappresentato a Femia Nicola (telefonata progressivo 23289, Rit. 2092/10) la condizione di profonda prostrazione in cui era precipitata la moglie per il terrore delle conseguenze dell'azione commessa dal figlio e si era impegnato a contribuire al ritrovamento del fuggiasco, chiedendo a Femia di non mandare più nessuno a casa loro (pag. 515 della sentenza).

Centrale nella ricostruzione operata dal primo giudice era, poi, la telefonata del 21 ottobre (progressivo 768, Rit. 2741) nel corso della quale Irco aveva fatto in modo di far assistere Femia Rocco Maria Nicola a un confronto in diretta fra De Marco e Cagliuso, da lui stesso ha organizzato: a un segnale di Irco, Femia aveva lasciato aperto il telefono e aveva ascoltato il contraddittorio tra i due (vedi a pagg. 517/528 della sentenza).

Dell'esito di tale conversazione erano stati, poi, informati sia il Femia sia il figlio.

Conclusivamente, secondo il primo giudice, emergeva la colpevolezza degli imputati Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico per il reato di cui al capo dd).

La condotta estorsiva era stata posta in essere per una sottrazione di denaro derivante da attività illecita, quindi non assistita da alcun diritto alla restituzione (e dunque non deducibile in giudizio), così escludendosi la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Tutti e tre si erano attivati per il buon fine dell'estorsione: Femia Nicola quale mandante di Irco ed estorsore materiale e diretto di De Marco Giuseppe, il quale, di fronte a lui, si era impegnato a pagare a costo di indebitarsi.

Femia Rocco Nicola pure quale mandante di Irco, che aveva l'incarico di verificare se De Marco Giovanni era tornato a Napoli, addirittura aveva assistito in diretta all'interrogatorio congiunto di Irco nei confronti di De Marco Giovanni e Cagliuso, organizzato dallo stesso Irco per dargli modo di esservi virtualmente presente; a lui, come al padre Femia Nicola, Irco aveva fatto il resoconto puntuale di tutti gli sviluppi della vicenda.

Cagliuso, a sua volta, aveva fattivamente cooperato alla commissione del reato dando informazioni a Irco per rintracciare De Marco Giovanni sul territorio e addirittura contattando la moglie del Di Giovanni.

Si trattava di condotte che si ponevano ben al di là della soglia minima di cooperazione del reato, per come riconosciuta dalla Suprema Corte, per la quale addirittura l'atteggiamento silente dell'accompagnatore dell'estorsore (peraltro, valevole anche a sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991) integra il concorso nell'estorsione (Cass. 10.11.2016, n. 47599).

### **Gli appelli sul capo dd) della rubrica.**

#### **Cagliuso Domenico.**

Con il terzo motivo d'appello la difesa del Cagliuso contesta la valenza probatoria degli elementi posti dal primo giudice alla base dell'affermazione di penale responsabilità.

L'appellante, infatti, ben lungi dall'aver fornito indicazioni sul ritrovamento del De Marco, non sapeva dove si fosse cacciato questi, aveva riferito a Femia che cosa era successo e successivamente lo aveva ripetuto anche all'Irco. Da questi era stato, altresì, sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio per sapere se era o meno complice del De Marco. Trattato prima con sospetto e poi - come nella realtà delle cose - come soggetto irrilevante, apostrofato con termini ingiuriosi, "lota"- letame, immondizia...

Né - secondo elemento preteso invece dalla sentenza impugnata - aveva telefonato ad nessuno: era stata la Roberta de Amato a cercarlo, a tentare di spiegargli che Giovanni non poteva avere fatto nulla in quanto si trovava fuori dall'Italia.

L'appellante, quindi, non aveva oltrepassato alcuna soglia minima di cooperazione nel reato.

### **Femia Nicola.**

Premessa la particolarità della fattispecie di fatto, laddove l'estorto era, comunque, un sodale del preteso estorsore, la difesa dell'appellante rivelava come l'assunto del primo giudice per cui sarebbe stato il Femia a chiedere l'intervento di Irco Ciro fosse infondato.

Infatti, era provato dalle stesse intercettazioni citate dal giudice a quo, che il Femia, appena avuta la notizia della sottrazione delle somme dal Cagliuso, aveva avvisato - oltre a figli Nicolas e Guendalina - Carrozzino Ciriaco (rit. 2566/10 prog. 748 del 15/10/2010), cugino carnale di Giovanni De Marco e colui il quale aveva raccomandato il cugino al Femia.

Infatti, sarà poi Carrozzino ad informare Irco Ciro, il quale a sua volta provvederà a contattare il Femia Nicola e ad offrirsi nel ruolo di mediatore nella vicenda, come confermato dalle conversazioni telefoniche (RIT 2566/10 prog. 758).

Né le condotte contestate al Femia apparivano effettivamente violente o minacciose dato il contesto (oggettivamente malavitoso) nel quale le stesse erano state proferite; infatti erano numerose le conversazioni nelle quali Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola avevano speso parole concilianti nei confronti del De Marco Giovanni e - soprattutto - della sua famiglia.

Tant'è vero che il Femia Nicola, appreso della sottrazione di somme di denaro, aveva avvisato il cugino del De Marco, Ciriaco Carrozzino. Se avesse voluto minacciare il De Marco avrebbe avvisato lui direttamente Irco Ciro che - stando alla tesi del giudice a quo - aveva sicuramente maggiore capacità dissuasiva.

Il motivo d'appello riproponeva poi la tesi difensiva della sussistenza del reato di cui all'art. 393, c.p. esclusa dal primo giudice sulla scorta del fatto che il credito oggetto del recupero sarebbe stato illecito e quindi non azionabile in giudizio.

Tale circostanza, tuttavia, non era documentalmente provata. Il giudice a quo, infatti, era arrivato a tale conclusione sulla base della condotta posta in essere subito dopo la scoperta della sottrazione, quando Femia Guendalina, su richiesta del padre e del fratello cambia immediatamente le password dei siti stranieri interessati alle loro attività.

Tale comportamento, però, non era direttamente correlato alla presunta origine illecita delle somme sottratte, essendo ben possibile che quella condotta fosse stata una mera precauzione.

In ogni caso non era da escludere che il Femia ritenesse comunque di aver diritto alla restituzione di tali somme, oggettivamente di sua spettanza, venendo meno l'elemento psicologico del reato.

### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Nell'interesse dell'appellante venivano spese argomentazioni analoghe a quelle poste a difesa del padre Femia Nicola.

### **Le estorsioni, tentata e consumata ai danni di Scarlino Pierluigi.**

Per tali reati, contestato al **capo ee)** della rubrica, sono stati condannati **Cagliuso Domenico, Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola**, il primo e l'ultimo soltanto per l'ipotesi di estorsione consumata.

In tesi accusatoria, dapprima Scarlino Pierluigi era rimasto vittima di un pestaggio a Imola ed era stato obbligato a consegnare ai suoi aggressori delle macchine da intrattenimento comma 6 A da lui appena acquistate da Bacchilega Roberto; successivamente anche i suoi congiunti erano stati destinatari di intimidazioni.

Dopo la sua scarcerazione, Femia Nicola, in possesso di cambiali sottoscritte da Pindinello Anna, madre di Scarlino, aveva preteso, senza riuscirvi, di farsi cedere gratuitamente gli immobili di cui la donna proprietaria in Puglia.

Venivano contestate, quindi, l'estorsione consumata a Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico in relazione all'aggressione a Scarlino Pierluigi, e l'estorsione tentata a Femia Nicola in relazione alle richieste di cessione degli immobili.

Scarlino Pierluigi aveva riferito che:

- a) esercitava l'attività di commerciante di videogiochi con una ditta individuale, Mistergame, esercitando la quale, nel 2007, aveva conosciuto Femia Nicola (con il quale si era rapportato maggiormente) e tutti quelli della sua famiglia;
- b) verso il Femia aveva maturato un debito per materiali (schede, slot) da lui acquistati e non pagati, che ammontava a una cifra fra i 200.000 e i



300.000 euro. Quando Femia era stato arrestato, nel 2009, egli aveva contatti con le sue segretarie e con il figlio Femia Rocco Maria Nicola, che lo aveva più volte convocato nell'ufficio di Conselice per regolarizzare il debito; un giorno, recatosi da Bacchilega Roberto, un suo fornitore, davanti all'ufficio di questi era stato fermato da Femia Rocco Maria Nicola, Cagliuso, Carrozzino e De Marco Giovanni che volevano risolvere la questione del suo debito. Lui e Cagliuso si erano alterati perché Cagliuso, che lavorava con lui, si dichiarava estraneo al debito e cercava di attribuirglielo tutto. Qui il teste aveva aggiunto: "Meno male che si trovavano lì altre persone altrimenti andava a finire peggio di come è andata"; contestatogli che nel corso delle indagini aveva dichiarato che tutti i quattro "lo minacciarono verbalmente e fisicamente", aveva - a conferma della sua reticenza, ribadito di aver litigato soltanto con Cagliuso e che Femia Rocco Maria Nicola era sì intervenuto, "ma solo per mettere pace".

Il primo giudice evidenziava, poi, altre contraddizioni tra il propalato dello Scarlino in indagini preliminari e le dichiarazioni rese in dibattimento:

- a) sentito durante le indagini aveva dichiarato che gli era stato intimato di restituire del materiale tecnico e di cedere un'auto di sua proprietà, minacciandolo che si sarebbero impossessati di alcune proprietà immobiliari dei suoi genitori ubicate in Puglia;
- b) diversamente in udienza aveva detto che era Cagliuso che "si era messo in mezzo perché voleva far recuperare dei soldi a Rocco", aggiungendo: "ma io e Cagliuso la sapevamo la verità, che comunque il debito ce lo avevamo entrambi verso Rocco" e che Femia Rocco Maria Nicola, Carrozzino e De Marco, in quel frangente, "erano lì che cercavano di capire... questi soldi chi li doveva cacciare". Egli quindi si era impegnato "di cercare di dare un po' di materiale, un po' di soldi e cercare piano piano di estinguere 'sto debito, visto che comunque le cambiali non erano state pagate" (osservava il primo giudice, però, che le cambiali non erano ancora state emesse);
- c) aveva negato di essere stato picchiato, sostenendo di essersi solo "appiccicato con Domenico, con lui principalmente, attaccato con le mani con Domenico", al che intervennero gli altri per separarli visto che era "successo un po' di casino". Soprattutto intervenne Femia Rocco Maria Nicola, per mettere pace, "perché era l'unico che doveva prendere i soldi e voleva capire un po' da chi";
- d) diversamente da quanto riferito nel corso delle indagini preliminari, aveva precisato di non avere mai avuto paura; contestatogli le dichiarazioni per cui subito dopo le minacce, anche per paura di ritorsioni, si era impegnato a estinguere il debito (tramite la cessione di

una Panda Van di colore bianco di sua proprietà, e con l'emissione di cambiali ad estinzione totale del residuo debito, anche con l'aiuto dei suoi genitori, che per suo conto firmarono poi parte delle cambiali offrendosi contestualmente), e quella sera stessa aveva ceduto il materiale che aveva avuto da Bacchilega, aveva ammesso che, effettivamente, dopo l'incontro era andato negli uffici di Conselice, aggiungendo testualmente: "regolarizzai un po', avevo del materiale e ho cercato di dare qualcosa come materiale e qualcosa come macchinette e basta". Aveva del materiale acquistato da Bacchilega, che aveva caricato sul suo furgone, e metà lo aveva consegnato, assieme alla Panda, in pagamento a Femia per scalare dal debito.

Uscito il Femia dal carcere, Scarlino, secondo la sua versione, lo aveva incontrato per mettere in chiaro la situazione e aveva quindi cercato di "mettersi in coda per pagare". Alla contestazione che durante le indagini aveva invece dichiarato che, appena il Femia fu scarcerato, questi lo aveva contattato telefonicamente e con tono minaccioso aveva sollecitato l'estinzione del debito, il teste aveva minimizzato dicendo che Femia "ogni tanto scriveva qualche messaggino" e che comunque "non può dire niente di male verso Rocco". Ha dovuto comunque ammettere che "qualche telefonata con un tono più arrabbiato me l'ha fatta, avanzava 300.000 euro".

Scarlino aveva poi ammesso che Femia Nicola aveva inviato dei messaggi a suo padre, però erano diretti a lui, prospettandogli la possibilità di prendersi i terreni e le case dei suoi genitori, ma solo perché ne "era affascinato". Lui stesso aveva promesso in pagamento un appartamento, "magari poi un po' più in là", ove la madre avesse deciso di venderlo.

Anche la compagna, Velotto Luisa, era contattata da qualcuno dei Femia per avere informazioni su di lui; dopo l'esecuzione delle misure cautelari, i primi giorni di febbraio Femia Guendalina aveva lasciato un messaggio sulla bacheca di Facebook della Velotto dicendo che aveva urgente bisogno di parlare con lui e lasciando un recapito telefonico, al che lui disse alla Velotto di rispondere che non era più la sua ragazza.

Anche il padre Scarlino Luigi, dopo infinite reticenze (v. a pag. 533 e 534 della sentenza), aveva ammesso che il figlio aveva chiesto loro di firmare le cambiali in quanto minacciato dal Femia.

Dichiarazioni - e contraddizioni e reticenze - di segno analogo venivano rilasciate in dibattimento da Pindinello Anna, madre dello Scarlino (v. a pag. 534 e 535 della sentenza).

Bacchilega Roberto e la compagna Pignari Marina avevano raccolto le confidenze dello Scarlino sull'aggressione subita ed il primo aveva anche avuto modo di vedere il volto tumefatto di quest'ultimo (pag. 535 della sentenza).

La ricostruzione dei fatti in senso conforme all'ipotesi accusatoria veniva confermata dal contenuto delle conversazioni captate (la sentenza impugnata le riporta da pag. 536 a pag. 546).

Conclusivamente il primo giudice osservava come fosse rimasta provata, per il reato di estorsione consumata, la colpevolezza di Femia Nicola, autore delle ripetute gravi minacce e pienamente a conoscenza del pestaggio e quindi della progressione criminosa in itinere, Femia Rocco Maria Nicola, autore anch'egli di gravi minacce e partecipe del pestaggio quale capobanda, e Cagliuso Domenico, pure partecipe del pestaggio, fra gli esecutori materiali più violenti.

Dimostrata era altresì la colpevolezza di Femia Nicola per il reato di tentata estorsione nei confronti di Scarlino Pierluigi, Scarlino Luigi e Pindinello Anna, in relazione alla cessione dei mobili di proprietà dei coniugi Scarlino, reato dal quale Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico venivano invece assolti in quanto non risultava, a tale specifico proposito, la loro partecipazione alle richieste estorsive.

### **Gli appelli sul capo ee) della rubrica.**

#### **Cagliuso Domenico.**

Con il quarto motivo di gravame la difesa dell'appellante rilevava come mancasse la prova che il Cagliuso avesse partecipato al pestaggio dello Scarlino, a prescindere dal dubbio sulla effettiva capacità estorsiva delle condotte descritte in imputazione.

#### **Femia Nicola.**

Con i motivi d'appello la difesa dell'appellante rilevava come tutti i protagonisti della vicenda, a cominciare dallo stesso Scarlino Pierluigi e dai suoi familiari, avessero escluso di aver subito pressioni illegittime; peraltro, tutti i testi escussi erano stati considerati dal Tribunale reticenti ed inattendibili, senza che tuttavia ne fossero specificate le ragioni.

Nel momento, poi, del presunto pestaggio subito dallo Scarlino ad opera del Femia Rocco Maria Nicola, la difesa osservava che l'appellante era detenuto in carcere e quindi non poteva conoscere le modalità operative con cui Nicolas

avrebbe convinto Scarlino ad onorare il suo debito, né vi erano in atti prove specifiche di un accordo tra padre e figlio in tal senso.

Si ribadiva, anche in questo caso, la tesi della liceità del credito come tale azionabile in giudizio e, pertanto, mancava il dolo specifico di ottenere un ingiusto profitto.

### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Con i motivi d'appello (pag. 22 ss.), la difesa dell'appellante in primo luogo rilevava come mancasse la prova del presunto pestaggio.

Infatti, non vi era prova in ordine alle presunte lesioni patite dallo Scarlino, il quale avrebbe potuto essere oggetto di un'accesa discussione, magari anche con possibili innalzamenti di toni e passaggio alle vie di fatto, ma senza oggettive e rilevabili conseguenze fisiche, che del resto nessun testimone aveva mai riferito, se non citando generici arrossamenti.

Veniva poi riproposta la tesi difensiva della derubricazione del fatto in un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

### **L'estorsione ai danni di Dibilio Giampiero.**

Per tale reato, contestato al **capo ff)** della rubrica, sono stati condannati **Agostino Francesco, Femia Nicola e Petrolo Virgilio.**

Il Femia era riuscito ad "impadronirsi" della gestione di una sala giochi tra le più avviate di Roma, con un volume d'affari ingentissimo avvalendosi della cooperazione di cellule mafiose di natura 'ndranghetistica attive in Calabria.

Nella prima fase, quella delle intimidazioni, aveva prospettato a Dibilio Giampiero di non essere l'unico suo creditore, ma di dovere rendere conto ad altri delle ragioni del suo ritardo nel pagare i debiti, senza però mai far nomi, lasciando intendere che alle sue spalle c'erano altri soggetti interessati tali da sprigionare una maggiore capacità intimidatoria.

Per procedere "esecutivamente", spossessando materialmente il Dibilio della sala di piazzale Flavio Biondo di Roma sostituendolo nella gestione con i suoi uomini, si era valso della presenza fisica e della complicità di Agostino Francesco e Petrolo Virgilio, fatti appositamente venire dalla Calabria, non organici alla sua associazione ma in collegamento con lui e a sua disposizione per spedizioni criminose di tipo mafioso.

Dal compendio delle conversazioni captate (v. a pag. 547/549), risultava che il Femia aveva maturato nei confronti di Dibilio un credito di elevatissimo importo, dovuto a forniture di schede elettroniche per apparati comma 6 A, e che i ritardi di Dibilio nei pagamenti lo avevano indotto a intimargli con toni sempre più minacciosi di saldare il dovuto, adducendo peraltro di non essere l'unico titolare del credito.

Finalmente, dopo una serie di contatti telefonici (pag. 549/533 della sentenza), il Femia diviene socio di fatto al 50% del Dibilio, mentre la partecipazione sociale verrà formalmente intestata ad uno dei figli del Femia (v. a pag. 555/557 della sentenza), mentre materialmente la sala verrà gestita per conto del Femia dal La Pasta (v. a pag. 558).

Nel corso di una telefonata con tale Ciaralli Giuseppe (pag. 559/561 della sentenza), il Femia manifesta la volontà di acquisire l'intera sala e, a tale scopo (v. le conversazioni riportate da pag. 561 a pag. 570), mette alle strette Dibilio per il pagamento di quanto dovuto, diversamente il primo installerà le sue macchine nella sala gioco al posto di quello del secondo.

L'8 gennaio 2011 si svolge l'incontro tra il Dibilio da una parte e il Femia, il Petrolo e l'Agostino dall'altra, a seguito del quale il primo lascerà la sala gioco interamente nelle mani del Femia (v. le conversazioni captate riportate alle pag. 573/574).

Osservava, quindi, il primo giudice che l'intervento di Agostino e Petrolo aveva avuto quindi un'efficacia determinante.

Infatti, prima dell'8 gennaio 2011, Dibilio non aveva mai ritenuto di lasciare a Femia Nicola e alla sua associazione tutta la gestione della sala, ma aveva sempre cercato di resistere e guadagnare tempo, tramite acconti e dimostrando la propria volontà di pareggiare i conti.

Con l'incontro dell'8 gennaio 2011, invece, la vicenda aveva registrato una mutazione radicale e Dibilio aveva subito la totale spoliazione della sua impresa.

L'identificazione nell'Agostino e nel Petrolo dei due soggetti che avevano accompagnato il Femia all'incontro decisivo con il Dibilio era avvalorata dal contenuto delle intercettazioni che il Tribunale riportava da pag. 575 a pag. 599, dove l'estensore illustrava anche i rispettivi ruoli nella gestione della sala gioco.

Il Dibilio, così guadagnandosi un giudizio di inattendibilità, escusso in dibattimento aveva smentito le dichiarazioni di tenore accusatorio rese nel corso delle indagini preliminari (v. diffusamente a pag. 599, 600 e 601 della sentenza impugnata).

### **Gli appelli sul capo ff) della rubrica.**

#### **Agostino Francesco.**

Con il primo motivo di gravame, la difesa dell'Agostino ne chiedeva l'assoluzione in assenza di prova, atteso il travisamento delle conversazioni captate, in ordine a condotte estorsive poste in essere nei confronti del Dibilio.

Premetteva il motivo che l'appellante non aveva mai avuto cointeressenze nelle attività del Femia; che mai aveva investito denaro nelle attività dello stesso, né aveva ricevuto denaro dal Femia dal Dibilio e, soprattutto, che non aveva avuto contatti diretti con quest'ultimo, posto che nel corso dell'incontro dell'8 gennaio 2011 egli non gli aveva mai parlato, restando in disparte - come accertato anche dai militari della Guardia di Finanza che avevano documentato fotograficamente l'incontro - tanto che lo stesso Dibilio in dibattimento non aveva riconosciuto l'Agostino.

Né il viaggio era stato programmato all'esclusivo scopo di incontrare Femia e il Dibilio: le intercettazioni provavano che prima Agostino assieme a Petrolo si erano recati a Imola e al rientro avevano fatto tappa a Roma...

Peraltro, nessun elemento provava che l'appellante fosse partecipe del progetto del Femia di appropriarsi della sala gioco del Dibilio, intenzione di cui soltanto il Ciarelli Giuseppe era a conoscenza.

Infine, il Femia era realmente creditore del Dibilio per causa lecita.

Soltanto due, a ben vedere, erano stati gli "interventi" dell'Agostino nella vicenda relativa alla sala giochi di Roma:

- 5) ai primi di gennaio 2011, quando Femia aveva tentato di riavere quanto anticipato a titolo di PREU per conto del Dibilio;
- 6) nell'agosto del 2011, quando Femia era vittima di due persone che taglieggiavano la sala giochi e, pur essendosi rivolto ai fratelli Filippone, aveva richiesto aiuto anche all'appellante, per poi chiedergli di desistere perché i Filippone avevano già risolto il problema.

Posto che la contestazione era quella di aver costretto il Dibilio a cedere il 50% della sala giochi (e non il 50% dei soli introiti, come ipotizzato in rubrica),

nessuna condotta concorsuale in tal senso era stata posta in essere dall'Agostino.

Sulla scorta, poi, di una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche, la difesa dell'appellante sosteneva l'insussistenza in radice della fattispecie estorsiva, in quanto la cessione del 50% della sala giochi al Femia sarebbe stata dovuta ad una scelta economico - aziendale del Dibilio e non a costrizione (v., per l'analisi del contenuto delle conversazioni, da pag. 8 a pag. 9 dell'atto di appello).

Peraltro, notava la difesa dell'appellante, questi era intervenuto quando già Femia e Diibilio avevano raggiunto un accordo per la creazione della società di fatto al 50%.

Ad un certo punto, addirittura (v. a pag. 12 dell'atto di appello), era stato il preteso estorto Dibilio ad insistere perché la società continuasse e la gestione della sala da parte di persona di fiducia del Femia era stata proposta dallo stesso Dibilio in epoca ben antecedente all'incontro del gennaio 2011 cui aveva assistito l'Agostino.

In via di estrema sintesi ed in conclusione, il motivo d'appello rilevava come la condotta dell'Agostino era stata del tutto "slegata" dal rapporto tra Femia e Dibilio e si era limitata a un aiuto nel fronteggiare le pretese di altri sulla sala giochi.

Con il secondo motivo d'appello, si denunciava l'insussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato di cui all'art. 629, c.p., in assenza del requisito dell'ingiusto profitto, essendosi limitato il Femia, peraltro senza apporto concorsuale dell'Agostino, a pretendere il pagamento del debito.

Con il terzo motivo d'appello (v. a pag. 35 dell'atto), ci si doleva della mancanza dei presupposti per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991.

### **Petrolo Virgilio.**

La difesa dell'appellante con i motivi rilevava in primo luogo che il passaggio di proprietà della sala giochi di Piazzale Falvio Biondo da Dibilio a Femia, pur prospettato e descritto in atti come se fosse effettivamente avvenuto, non si era in verità mai realizzato.

La motivazione della sentenza parlava di "modalità di acquisizione di realtà imprenditoriali" e sosteneva che Femia "in questo caso riesce a impadronirsi

della gestione di una sala giochi tra le più avviate di Roma”, mentre era stato accertato attraverso l’istruttoria dibattimentale come quest’ultimo era stato unicamente delegato per un breve periodo alla gestione della sala da quello che è sempre stato e rimasto il legittimo proprietario della sala, ovvero Dibilio Giampierre.

Peraltro, il Dibilio era persona tutt’altro che “estorsibile”, essendo uno dei pochi superstiti della c.d. “Banda della Magliana” per conto della quale gestiva (e tutt’ora gestisce) il gioco d’azzardo e le sale giochi romane; a tale proposito la difesa depositava copia di articolo di giornale.

Se da un lato è pacifico che Dibilio avesse maturato un debito di importo molto elevato (circa 400.000,00 euro) nei confronti di Femia derivante da lecita attività di fornitura di schede elettroniche per apparati comma 6, dall’altro è noto come la condotta asseritamente estorsiva deve essere valutata e contestualizzata nei rapporti personali e calibrata sulla personalità dei soggetti coinvolti.

Nessun “male ingiusto” era stato prospettato al Dibilio.

Infatti, inizialmente i toni di Femia nel richiedere la restituzione della somma erano pacati e amichevoli. Solo l’atteggiamento di Dibilio che procrastina, a volte anche con inganni e scuse, avevano “acceso” le espressioni del Femia.

Il riferimento alla vicenda di Milano riguardante i Valle Lampada era stata utilizzata dal Femia non per intimorire la controparte ma per far comprendere che aveva una crisi di liquidità dovuta al fatto che quei soggetti caduti in disgrazia in seguito ad arresti e sequestri erano dei suoi grossi clienti, dai quali non poteva ricevere le somme dovute per il noleggio delle slot.

Non a caso sarà lo stesso Dibilio a proporre di rientrare del debito attraverso l’affidamento temporaneo della sala al suo creditore e gli chiederà di mettere in sala una persona di sua fiducia.

Poi, non appena iniziata questa modalità di restituzione del debito Dibilio non esiterà a prospettare nuovi accordi con Femia al solo fine di chiedere (e ottenere) nuovi prestiti.

Peraltro, non vi era stato un reale danno subito dal Dibilio, né alcun ingiusto profitto per Femia, semplicemente il primo aveva ceduto temporaneamente la gestione della sala giochi al suo creditore, al fine di rientrare dal debito contratto.



Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, aveva trovato conferma nelle stesse dichiarazioni del Dibilio (v. *amplius* nell'atto di appello, senza indicazione delle pagine).

Quanto al Petrolo, lo stesso Dibilio aveva escluso che potesse identificarsi con uno dei "paesani" di Femia e che *"Lo stesso non mi ha mai fatto niente ed è sempre stato educato rispettoso nei miei confronti"*.

Per il Dibilio Petrolo era *"Era un ragazzino, quando veniva a Roma mi veniva a consegnare al magazzino o a Ciampino... (inc.) se era ora di pranzo stava con me. Un ragazzino niente in particolare"*, che mai lo avrebbe potuto minacciare: *"Ma che minacce, ma secondo io posso accettare le minacce da un ragazzino?"*.

Con il secondo motivo d'appello veniva richiesta la derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 393, c.p.p., vuoi sulla scorta dell'interpretazione per cui il discrimine tra le due figure di reato risiedeva nella gravità del male minacciato, in quanto le espressioni utilizzate dal Femia erano state assolutamente blande, vuoi sulla scorta di quella per cui il discrimine era la liceità o meno della pretesa.

Con il terzo motivo d'appello si chiedeva la derubricazione del fatto nell'ipotesi tentata, posto che il Femia non era riuscito ad incassare integralmente il suo credito né era riuscito ad intestare la sala giochi a sé o a suoi familiari.

#### **L'estorsione in danno di Nembrini Katia e Mascheretti Giuseppe.**

Per il reato di cui al capo oo) è stato condannato il solo Femia Nicola, sulla scorta delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Nembrini che aveva riferito:

- a) stata legale rappresentante della Astor srl, società che si occupava della distribuzione di schede comma 6 A, nonché titolare dell'80% delle quote della stessa, e di avere conosciuto Mascheretti Giuseppe, che si occupava della commercializzazione delle schede;
- b) dal 2009, la società che produceva le schede e le vendeva a loro era la Arcade srl, avente sede a Milano;
- c) Astor srl era diventata poi la maggior creditrice di Arcade srl, la vicenda era seguita da Mascheretti Giuseppe, che nel 2010, ne aveva acquistato il capitale sociale intestando la società al figlio Mascheretti Mirko;
- d) aveva conosciuto Femia Nicola, che era cliente di Astor srl, con la quale i rapporti erano tenuti da Mascheretti. Astor srl aveva iniziato a

vendere a Videogames Femia srl le schede prodotte da Arcade srl: il nulla osta alla distribuzione era intestato ad Astor, la richiesta di omologa e di rilascio del nulla osta veniva fatta da Arcade. Poiché Mascheretti le aveva detto che vi erano schede con delle anomalie, subito, nel luglio 2010 ella aveva inoltrato una raccomandata ad Arcade per chiedere spiegazioni su ciò (la lettera è stata prodotta in giudizio dal PM e riconosciuta dalla teste);

e) Astor era diventata creditrice di Femia Nicola per 220/230.000 euro, per quattro mesi di forniture di schede. Mascheretti le aveva consegnato un assegno dell'importo di 140.000 euro emesso da Videogames Femia srl a garanzia, che però ella non riuscì mai a negoziare. Lo versò in banca il 16.3.2011 (la teste ha riconosciuto l'assegno con la sua girata e la distinta di versamento, prodotti dal PM), ma l'assegno non era stato pagato. Qualche giorno dopo il versamento, Femia Nicola aveva telefonato al Mascheretti dicendogli di richiamare l'assegno altrimenti sarebbe venuto da loro e gli avrebbe sparato. Questo glielo aveva riferito Mascheretti, molto turbato;

f) il giorno dopo ella, "per tranquillità", aveva ritirato l'assegno (qui è drastico l'effetto intimidatorio indotto dal Femia).

### **L'appello sul capo oo) della rubrica.**

Osservava la difesa dell'appellante che l'eventuale ingiustizia del profitto non era tale da integrare la fattispecie di estorsione, vertendosi in questo caso in una vicenda commerciale lecita, potenzialmente azionabile in via giudiziaria, dovendo riqualificarsi il fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Nel merito, l'asserita paura - qualora effettivamente sussistente - avrebbe certamente impedito alla Nembrini di versare l'assegno prima ancora di ritirarlo.

Invece, la scelta di tranquillità riferita dalla Nembrini si legava al fatto che ragionevolmente l'assegno doveva essere scoperto e quindi non avrebbe comunque potuto rientrare del suo credito ed aveva, quindi, preferito adottare una linea meno conflittuale.

### **La tentata estorsione ai danni di Colangelo Massimiliano.**

Per il reato di cui al capo qq) della rubrica è stato condannato il solo **Femia Nicola**.

Il fatto contestato è conseguente al millantato credito commesso da Torello, Colangelo e Paparusso che avevano fatto intendere al Femia di essere in grado, anche grazie alla collaborazione della Tommasi, di influenzare l'esito di un procedimento avanti la Corte di Cassazione che vedeva imputato lo stesso Femia che, a tale fine, aveva corrisposto a Colangelo la somma di euro 100.000,00.

Atteso l'esito negativo, il Femia aveva richiesto al Colangelo la restituzione della somma, con modalità minatorie.

Il Torello, nel corso del suo interrogatorio reso al PM in data 15.3.2013, aveva riferito che nel dicembre del 2012 si era incontrato in un bar con il Femia, che gli aveva detto che il giorno dopo avrebbe mandato suoi uomini ad uccidere il Colangelo se questi non avesse consegnato per intero la somma di 100.000 euro, la cui restituzione gli aveva richiesto da un anno.

Ritenendo che la minaccia fosse reale, Torello si era assunto personalmente l'obbligo di corrispondere tale somma al Femia.

Secondo il primo giudice il Torello era credibile: infatti il Femia aveva già minacciato pesantemente Colangelo affinché gli restituisse i 100.000 euro, come provato dal messaggio inviato il 3 maggio 2012, alle ore 13:40 (progressivi 2821 e 2822, Rit. 2651/11) dal contenuto minatorio (v. a pag. 674 della sentenza impugnata).

“CIAO MASIMIGLIANO LA PAZIENZA A UN LIMITE IO SONO ARIVATO A LIMITE IO DOCUMENTI X DIMOSTRARM I FATTI NON O VISTE TORNAMI I SOLDI CHE AI PRESO A CASA MIA TI DO TEMPO ENTRO IL 20 DI QUESTO MESE A TE E A GUIDO DOPO DI CHE AGISCO DIVERSAMENTE E TI PENTIRAI DI BRUTTO E DOPO ME LI Torni CON GLI INTERESSI”

Lo stesso Torello aveva cercato di tacitare Femia offrendosi, attraverso degli SMS di restituirgli di persona la somma da lui pagata quale prima tranche (100.000 euro) e di versare a Colangelo (e Paparusso) l'ulteriore somma di 300.000 euro (progressivi 1878, 1879 e 1886, Rit. 24/12).

#### **L'appello sul capo qq) della rubrica.**

Con i motivi d'appello, la difesa del Femia rilevava come questi, nell'ottica criminale di un presunto accordo corruttivo, fosse stato oggettivamente truffato dal Colangelo con la, forse inconsapevole, complicità di Guido Torello.

Era, quindi, comprensibile appare quindi l'uso di toni forti e linguaggio particolarmente aspro, che tuttavia andava parametrato al contesto nel quale le frasi erano state pronunciate, finalizzato ad addivenire ad un accordo teso a commettere il delitto di corruzione in atti giudiziari, peraltro con cifre di tutto riguardo.

Infine, prova della inidoneità delle minacce ad incutere timore, risiedeva nel fatto che Colangelo si era ben guardato dal restituire la cifra al Femia, segno inequivocabile del fatto che certamente lo stesso non era stato così intimorito.

\*\*\*\*\*

### **Le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.**

#### **Pubblico Ministero.**

A sostegno dell'impugnazione proposta ed alla luce dell'avvenuta collaborazione con la giustizia del Femia, iniziata dopo la sentenza di primo grado, il Procuratore della Repubblica chiedeva l'esame dell'imputato Femia Nicola: sul complesso delle sue attività illecite contestate quali oggetto del programma associativo; sui rapporti con i coindagati nel reato di cui al capo a) e sui rapporti, in particolare, con Chiaradia Daniele, Maccari Giuliano e Rizzo Stefano e allegava all'atto di appello copie (con omissis) degli interrogatori resi dal Femia Nicola nelle date: 7 marzo 2017; 8 marzo 2017 ore 10:41 e ore 16:15; 29 marzo 2017; 30 marzo 2017; 26 aprile 2017 e 20 giugno 2017.

Osservava il Pubblico Ministero appellante che il Femia - sebbene avesse tentato di dare una versione riduttiva di talune vicende criminali che lo avevano visto protagonista e che gli erano state contestate nell'ambito del presente procedimento - aveva in sostanza pacificamente ammesso le sue responsabilità sia in ordine alla produzione e commercializzazione di schede informatiche contraffatte per apparati comma 6 A art. 110 TULPS, sia in ordine alla distribuzione, in numerose regioni, degli accessi ai siti illegali di gioco che facevano capo a società straniere.

In tale specifico contesto, oltre a ricostruire in termini sostanzialmente coerenti alle tesi dell'accusa la operatività del gruppo criminale, aveva ripercorso i suoi rapporti, da un lato, con Luigi (Gino) Tancredi, di cui è stato il suo più importante socio nella gestione del sito DOLLARO e dal mese di febbraio 2011 STARPKLIVE; dall'altro, con Rizzo nella distribuzione dei siti

riconoscibili in rete con i nomi “Viva”, “Vanilla” e “888Suite”, ed aveva descritto anche le complicità con Chiaradia e Maccari.

Con motivi aggiunti depositati in data 5.6.2019, il Procuratore Generale riaffermava l’esigenza di procedere a nuovo esame del Femia Nicola, trattandosi di prova sopravvenuta, atteso che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 22.2.2017 e il primo interrogatorio confessorio del Femia era del 7.3.2017.

Il Procuratore Generale circoscriveva le circostanze sulle quali il collaborante doveva deporre ai ruoli rivestiti dagli appellati Chiaradia, Maccari e Rizzo.

Si chiedeva, poi, che l’esame venisse esteso anche ai rapporti intrattenuti con gli altri associati citati dal Femia nei verbali depositati con l’atto di appello principale.

Veniva chiesta, infine, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per procedere all’esame di De Marco Giovanni, separatamente giudicato nel processo definito con rito abbreviato, posto che, come da verbale di interrogatorio del 17.8.2018, aveva parimenti iniziato un percorso di collaborazione.

Le circostanze sulle quali andava esaminato il De Marco erano relative alle modalità di riscossione dei crediti dell’associazione verso terzi, relativi ai profitti delle attività illecite, alla posizione di Irco Ciro, alla vicenda Scarlino e alla posizione di Chiaradia.

### **Femia Nicola.**

Anche l’appellante Femia, alla luce del *novum* costituito dalla sua scelta collaborativa ed al fine di sostenere la richiesta di riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art 8 D.L. 152/91, avanzava analogha richiesta di rinnovazione del proprio esame dibattimentale.

### **Condelli Luigi.**

Con il quinto motivo di gravame la difesa del Condelli impugnava le ordinanze del 16/05/2014 e dell’11/12/2015 emesse dal Tribunale.

Con la prima il Tribunale aveva ammesso solo sei testi dei 19 richiesti dalla difesa, ritenendo gli altri sovrabbondanti o chiamati su circostanze irrilevanti.

Infatti:

- a) primi 4 testimoni indicati nella lista testi, ritenuti dal Tribunale “dedotti su circostanze di contorno, non strettamente pertinenti alle imputazioni”, erano al contrario essenziali per la prova delle qualità professionali del Condelli, sulla cui presunta assenza il Tribunale aveva in sentenza motivato per screditare la tesi difensiva che l'imputato fosse in realtà soltanto un consulente esperto che prestava la propria attività per numerosi clienti, tra cui anche il Femia; Ciascuno dei testimoni indicati dalla difesa, infatti, avrebbe potuto riferire su circostanze differenti, dettagliatamente specificate in lista testi, così consentendo una più articolata ed esaustiva ricostruzione dei rapporti tra l'odierno imputato e Femia;
- b) i testi indicati sulla questione “Arcade s.r.l.” e sul millantato credito (questione società Pignari-Bacchilega), erano necessari, a fronte dei soli due testi complessivi ammessi per ricostruire l'effettiva condotta dell'imputato in situazioni lunghe e complesse come quelle contestate ai capi d) e vv), attraverso la giustapposizione delle parziali conoscenze di più soggetti;
- c) l'audizione del teste Briganti, ragioniere nelle ditte di Bacchilega e Pignari, era essenziale a seguito della deposizione della teste d'accusa Pignari che si era rifiutata di rispondere ad alcune domande poste da questa difesa e ha dichiarato in altri casi la propria ignoranza, rinviando alle conoscenze proprio di Briganti.

Veniva, quindi, richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai fini dell'audizione di almeno due testi tra quelli indicati da 1) a 4) della lista testimoniale (in ordine alla professionalità di Condelli), almeno due testi tra quelli indicati ai nn. 5), 7), 8) e 10) della medesima lista (in ordine ai rapporti tra Condelli e Femia Nicola), almeno due dei testi tra quelli indicati ai nn. 12), 13), 14) della lista (in relazione rispettivamente ai capi d) e vv) dell'imputazione).

Con la seconda ordinanza del dell'11/12/2015 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di “*poter citare il teste Mascheretti Mirko, ex art. 495 quarto comma c.p.p., per verificare la titolarità da parte del Condelli Luigi delle quote dell'Arcade s.r.l. che successivamente all'esame dei testi di difesa il Femia Nicola ha ricondotto all'imputato Luigi Condelli*” (verb. ud. 11/12/2015).

Il Tribunale aveva la richiesta affermando che “*sulle medesime circostanze sulle quali Mascheretti è stato indicato in lista, ha già deposto il testimone Cappi Andrea (all'udienza del 21/10/2015); la difesa Condelli ha scelto ugualmente di sentire Cappi Andrea nonostante fosse stato già esaminato Femia Nicola e, perciò l'unico elemento di novità rispetto al quadro probatorio*

*è dato dalle dichiarazioni spontanee odierne dello stesso imputato Condelli; sicché, sul punto specifico segnalato dalla difesa, la difformità tra le affermazioni dell'imputato Femia e quelle dell'imputato Condelli sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale; pertanto, non appare necessario modificare la già emessa ordinanza iniziale ex art. 495 c.p.p., che ha escluso la testimonianza di Mascheretti Mirko e va dunque rigettata l'istanza".*

Osservava la difesa dell'appellante che l'istanza ex art. 495 comma 4 c.p.p. di autorizzazione a citare Mascheretti Mirko era fondata sull'esigenza di escuterlo su circostanze ben diverse da quelle indicate in lista testi e sulle quali il Tribunale aveva fondato la propria ordinanza di ammissione e rigetto del 16/05/2014.

Infatti, mentre in quella sede, infatti, era stata rappresentata l'esigenza di sentire Mascheretti Mirko sul ruolo di Condelli nella cessione delle quote della Arcade s.r.l. in relazione alla *due diligence* dallo stesso effettuata, con la richiesta dell'11/12/2015 la difesa intendeva escuterlo sulla questione della titolarità da parte del Condelli delle quote dell'Arcade stessa cedute da Mascheretti Mirko a Trifilio Valentino.

Veniva, quindi, richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con ammissione quantomeno del teste Mascheretti Mirko, affinché deponesse su quanto a sua conoscenza in ordine alla cessione delle quote di Arcade e all'identità degli acquirenti delle stesse.

#### **Trifilio Valentino.**

Sulla scorta dell'elemento di novità costituito alla scelta collaborativa oltre che del Femia Nicola, anche del figlio di questi Femia Rocco Maria Nicola, la difesa del Trifilio, al fine di ricostruire ulteriormente le vicende delittuose delle quali si sono resi protagonisti così come realmente verificatesi, ma anche di chiarire tutti quegli aspetti che non sono stati accertati nel giudizio di prime cure e di attribuire a ciascuno dei soggetti coinvolti il ruolo effettivamente svolto, chiedeva la parziale rinnovazione dell'esame del Trifilio, a seguito di quelli dei collaboranti.

#### **Negrini Ettore.**

La difesa dell'appellante (v. a pag. 32 dell'atto di appello), in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi r) e s), chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., per procedere all'escussione, in merito alla costituzione delle società, del Notaio Palmieri, perché riferisse sulle

persone presenti nel suo studio il 16.03.2011 e sulla predisposizione, da parte del suo studio o di altri, degli atti costitutivi e degli statuti delle due società.

Con motivi nuovi la difesa del Negrini chiedeva la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza, oltre che del notaio Palmieri come richiesto con l'appello principale, anche della dott.ssa Maria Giulia Brusa, collaboratrice di studio dell'appellante e l'acquisizione della corrispondenza interna di studio tra il Negrini e i collaboratori e la documentazione relativa al volume di affari negli anni 2010/20122.

La teste Brusa doveva essere sentita sulla genesi del rapporto professionale con il Femia, sull'andamento dello stesso e sullo svolgimento delle riunioni in studio il predetto.

Quanto al teste Palmieri, le circostanze vertevano sulla fissazione dell'appuntamento per la costituzione delle due società 13 Immobiliare e Sviluppo Immobiliare, sulla redazione degli atti costitutivi e degli statuti e su chi avesse partecipato a tali atti.

Veniva chiesta l'acquisizione di alcune sentenze emesse in procedimenti collegati e si ribadiva la richiesta di esame dell'imputato, cui nel corso del giudizio di primo grado il Negrini non si era potuto sottoporre per la grave malattia della moglie.

#### **Rizzo Massimiliano.**

Con il secondo motivo d'appello la difesa del Rizzo impugnava l'ordinanza del Tribunale emessa il 16.5.2014 con la quale non aveva ammesso *“il C.T.P. (G.P. Benedetti) in quanto dedotto in maniera generica sulle attività di intercettazione effettuate durante le indagini preliminari, senza alcuna evidenziazione di profili di problematicità o di questioni relative ad esse; fatta salva la possibilità di nomina di C.T.P.; nonché i testimoni Baranca, Andersson e Blini, in quanto richiesti di valutazioni anche di ordine giuridico, oltre che dedotti su circostanze non direttamente attinenti all'oggetto delle imputazioni e quindi irrilevanti”*.

Nella motivazione della sentenza, infatti, il primo giudice aveva affrontato proprio i temi su cui avrebbe dovuto vertere l'esame dei testi della difesa, che era stata così privata del diritto a confutare per testi quelle ipotesi accusatorie, poi divenute certezze nel convincimento del Tribunale.

Il primo testimone era il dott. Francesco Baranca, segretario generale della Federazione europea FederBet, il quale, una volta nominato consulente tecnico,



doveva essere esaminato prima circa la struttura e finalità di FederBet, poi circa l'inquadramento e lo sviluppo del gioco online in Italia e negli altri Paesi europei, ed in particolare sulla distinzione dei ruoli tra i soggetti interessati, quali i creatori/produttori delle piattaforme online, operatori e da ultimo circa le ragioni di conoscenza con Rizzo Massimiliano.

Il secondo teste era il sig. **Mattias Andersson**, nella qualità di Presidente della società *ProActive Gaming* Scandinavia, titolare e responsabile della piattaforma del gioco del *poker online* con brand *Espresso Games* (per cui conto operava Rizzo), per il quale la difesa aveva chiesto l'esame *sui fatti di cui ai capi d'imputazione a) e b)*, ed in particolare sulle sue conoscenze e i suoi rapporti con la sig.ra Sarah Petre Mears e con il sig. Massimiliano Rizzo; su quanto da lui conosciuto circa l'attività lavorativa svolta dal Rizzo in collaborazione con la *Espresso Games* di Londra; infine su quanto da lui conosciuto circa i problemi sorti nei rapporti intercorsi con il cliente italiano Nicola Femia.

Il terzo era il dott. **Luca Blini**, dottore commercialista con studio a Torino, via Napione n. 22, che doveva essere esaminato, *nella sua qualità di commercialista delle società International Trading Company s.r.l. e Talenta Labs s.r.l., su quanto a sua conoscenza in ordine all'attività lavorativa svolta dal sig. Rizzo, ed in particolare ai rapporti con i clienti, alla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali e del bilancio di tali società, nonché alla vicenda del rapporto tra il Rizzo e il sig. Nicola Femia.* Il dottor Blini era in grado di riferire circa gli aspetti economici e finanziari delle attività riconducibili al Rizzo e alla sua società, nonché alle società con cui collaborava tra cui l'inglese *Espresso Games*.

In subordine si chiedeva che fosse disposta, ai sensi dell'art. 603, comma 3°, c.p.p. la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame testimoniale dei sigg.ri Francesco Baranca, Mattias Andersson e Luca Blini, le cui deposizioni apparivano tutte, per le ragioni esposte, assolutamente necessarie ai fini della decisione.

### **Torello Guido.**

Con i motivi d'appello (pag. 35 ss. dell'atto), la difesa del Torello lamentava il fraintendimento da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dall'appellante nel corso dei due interrogatori cui era stato sottoposto e delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento e, anche alla luce della limitazione del suo diritto alla difesa, conculcato dalla limitazione della lista testimoniale ad una sola unità, chiedeva che fosse disposta la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a nuovo esame del Torello.

Parimenti veniva chiesta l'acquisizione della sentenza della Suprema Corte che aveva definito il procedimento nei confronti dei coimputati giudicati con il rito abbreviato.

#### **Tommasi Teresa.**

Con i motivi la difesa dell'appellante si duole della mancata ammissione dei testi indicati in numero di dieci, di cui all'ordinanza dell'1.4.2014.

Chiedeva, pertanto, la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere:

- 4) Cassitano Eugenio, su quali uffici avesse accesso la Tommasi per acquisire informazioni sui processi pendenti in Cassazione;
- 5) Lovaglio Aurora, titolare dell'agenzia di servizi per avvocati, sull'attività lavorativa svolta della Tommasi per l'agenzia.

\*\*\*\*\*

#### **Le questioni sulle circostanze e sul trattamento sanzionatorio.**

##### **Agostino Francesco.**

Con il terzo motivo d'appello (v. a pag. 35 dell'atto), ci si doleva della mancanza dei presupposti per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991.

Con il quarto motivo d'appello ci si lamentava della mancata concessione delle attenuanti generiche, doverose anche alla luce del fatto che l'Agostino era stato ritenuto responsabile di un solo episodio e dell'eccessività della pena inflitta, determinata in misura ben superiore al minimo edittale senza motivazione.

##### **Campagna Giannalberto e Femia Guandalina.**

Con il sesto motivo d'appello la difesa degli appellanti contestava la sussistenza dei requisiti dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, fondando il motivo sulle argomentazioni già utilizzate per escludere la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso.

Quanto ai reati di interposizione fittizia, il motivo rilevava come in rubrica mancasse ogni indicazione della materialità dei fatti che avrebbero sostanziato l'aggravante in parola.

Con il settimo motivo d'appello, alla luce dell'incensuratezza si invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche e ci si doleva dell'eccessività della pena inflitta.

#### **Cappiello Manuele.**

Con l'ultimo motivo d'appello la difesa dell'appellante in primo luogo evidenziava l'assenza dei requisiti dell'aggravante di cui all'art. 112, c.p., in assenza di prova in ordine della consapevolezza che il Cappiello fosse consapevole del concorso di altri soggetti.

Ci si doleva, poi, della mancata concessione delle attenuanti generiche, da porre in prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 112, c.p., per l'incensuratezza, la giovane età ed il comportamento processuale e, sulla scorta degli stessi elementi, si denunciava l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo all'aumento stabilito per la continuazione.

#### **Chiaradia Daniele.**

Con il settimo motivo di gravame (pag. 7 dell'atto di appello), veniva chiesta l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p., stante la particolare tenuità del fatto e la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicabilità.

Con l'ottavo motivo di gravame ci si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, doverose per l'incensuratezza e il comportamento processuale e si denunciava l'eccessività della pena inflitta.

#### **Colangelo Massimiliano.**

Con l'ottavo, nono edecimo motivo d'appello, la difesa del Colangelo si doleva dell'eccessività della pena inflitta, anche in relazione agli aumenti stabiliti per la continuazione e della mancata concessione delle attenuanti generiche, doverose per la incensuratezza ed il comportamento processuale, instando anche per la sospensione condizionale della pena e la sua non menzione.

#### **Condelli Luigi.**

Con il terzo motivo d'appello la difesa dell'appellante, alla luce della giovane età dello stesso, della limitata partecipazione ai fatti, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta.

### **Crusco Filippo.**

Con il secondo motivo di gravame, evidenziato l'atteggiamento collaborativo, la difesa dell'appellante chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena inflitta.

### **Cucchi Letizia.**

Con le conclusioni dell'atto di appello veniva chiesta la mitigazione della pena inflitta.

### **Femia Nicola.**

Con l'atto d'appello, alla luce della collaborazione instaurata dopo la sentenza di primo grado, veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena inflitta.

Quanto alle pene accessorie, atteso il venir meno della pericolosità sociale, si chiedeva la revoca della misura di sicurezza disposta.

### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Con il settimo motivo d'appello, per la giovane età e l'incensuratezza, veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con l'ottavo ed il nono motivo ci si doleva dell'eccessività della pena inflitta, anche con riferimento agli aumenti stabiliti per la continuazione e con il decimo motivo, atteso il venir meno della pericolosità sociale a seguito della collaborazione instaurata, si chiedeva la revoca della misura di sicurezza disposta.

### **Khlemelevskaya Viktoriya.**

Con i motivi di appello ci si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte dell'unica contestazione e dell'incensuratezza.

### **Lupo Calogero.**

Con il terzo motivo d'appello (pag. 15 ss dell'atto), la difesa dell'appellante si doleva dell'applicazione della recidiva contestata, della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta, evidenziando la carente motivazione del primo giudice su tali punti.

### **Negrini Ettore.**

Con il terzo motivo di gravame la difesa del Negrini si doleva dell'omessa motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo a).

Infatti, non era chiaro se il Tribunale, nell'applicare con riferimento al reato più grave la pena di anni sette di reclusione, abbia comminato il minimo edittale di anni sette di reclusione previsto per i partecipi all'associazione a partire dal 2008 ovvero se abbia applicato una pena più prossima al minimo (anni cinque) che al massimo (anni dieci) sulla base della normativa vigente nel 2007.

Così, nel primo caso la pena applicata sarebbe illegale dato che la partecipazione del Negrini all'associazione risaliva, secondo il capo di imputazione, al 2007 e il Tribunale non aveva collocato la pretesa adesione del Negrini al sodalizio criminoso in un momento successivo; nel secondo la motivazione sarebbe del tutto carente perché il collegio non aveva indicato le ragioni per cui, pur rilevando la incensuratezza del Negrini, aveva ritenuto di discostarsi dal minimo né, comunque, i parametri dell'art. 133 c.p. sulla base dei quali avrebbe ritenuto congrua l'applicazione della pena nella misura di anni sette di reclusione.

Ci si doleva, altresì, degli aumenti immotivatamente disposti per la continuazione.

Veniva richiesta, poi, la concessione delle attenuanti generiche, alla luce dell'incensuratezza e della personalità dell'appellante.

Infine, si denunciava l'apparenza della motivazione con la quale il Negrini era stato condannato all'eccessiva pena accessoria di anni 5 di interdizione dall'esercizio della professione di commercialista.

Con i motivi nuovi si eccepiva l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi r) e s), di natura istantanea e commessi il 16.3.2011.

### **Petrolo Virgilio.**

Con il quinto motivo di gravame, la difesa del Petrolo si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, da porre in regime di prevalenza sulle aggravanti, rilevando come lo stesso soffrisse di due soli precedenti penali

e, anche per il corretto comportamento processuale e il ruolo marginale chiedeva la riduzione della pena inflitta.

**Rizzo Massimiliano.**

Con il quarto motivo d'appello, alla luce dell'incensuratezza e dei contatti con il Femia limitati al periodo compreso tra febbraio e dicembre 2010 e del comportamento processuale, veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, il temperamento della pena inflitta con i doppi benefici di legge.

**Romeo Rosario.**

Con i motivi ci si doleva della immotivata negazione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta, anche alla luce del comportamento processuale, dell'incensuratezza e del brillante stato di servizio.

**Tommasi Teresa.**

Con i motivi di gravame la difesa dell'appellante si doleva dell'eccessività della pena inflitta, per il modesto coinvolgimento dei fatti - ella aveva avuto contatti con il solo Paparusso - e richiedendo la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

**Torello Guido.**

Con il quinto motivo d'appello la difesa dell'appellante censurava come eccessiva la sanzione finale irrogata di anni 9 di reclusione in quanto irragionevole e sproporzionata, quindi ingiusta, proprio rispetto alla gravità del fatto e alla ritenuta pericolosità sociale del Torello.

Infatti, nella sentenza impugnata si leggeva che a Torello Guido, debba essere comminata la pena base di anni 8 di reclusione per il reato più grave di cui al capo ss), aumentata ad anni 9 di reclusione per la continuazione con il reato sub capo tt).

Il motivo a tale proposito evidenziava la natura assolutamente grossolana, impraticabile e scevra di conseguenze dannose o pericolose della dichiarazione intercettata (Progressivo 866 del 19 dicembre 2011, RIT 2651/11) resa dal sig. Torello nell'ambito della vicenda riguardante il sig. Tizian.

Si chiedeva, quindi, la diminuzione della pena inflitta, con ogni beneficio di legge.

Altra difesa del Torello con il quarto motivo d'appello chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti su ogni altra aggravante e

quella di cui all'articolo 114 del c.p., con condanna al minimo della pena o, comunque, ad una pena che potesse esser espiata, ricorrendone i presupposti, usufruendo delle c.d. misure alternative alla detenzione in carcere.

### **Trifilio Valentino.**

Con l'ottavo motivo d'appello, alla luce del ruolo marginale avuto dal Trifilio nell'ambito della presunta associazione, veniva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e, on il nono motivo, ci si doleva dell'eccessività della pena inflitta.

Con il decimo motivo, facendo leva sull'elisione della pericolosità sociale dovuta alla scelta collaborativa dei Femia, si chiedeva la revoca della misura di sicurezza imposta.

### **Virzi Salvatore.**

Con le conclusioni dell'atto di appello venivano richieste le attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 114 comma 1 c.p., e il contenimento della pena entro i minimi edittali.

### **Le questioni relative alle statuizioni civili.**

#### **Agostino Francesco.**

Con il quarto motivo d'appello la difesa dell'Agostino, rilevato che lo stesso era stato condannato soltanto per il reato di cui al capo ff), rilevava l'incongruenza della condanna al risarcimento del danno in favore dell'Associazione Libera - Associazione Nome e Numeri contro le Mafie, oltre che l'eccessività della relativa quantificazione, anche in raffronto con gli importi delle condanne relativi agli altri imputati che dovevano rispondere di un numero ben maggiore di reati.

#### **Campagna Giannalberto e Femia Guandalina.**

Con il settimo motivo d'appello ci si doleva dell'eccessività delle somme liquidate a favore delle parti civili a titolo di risarcimento del danno.

#### **Chiaradia Daniele.**

Con il sesto motivo di gravame la difesa dell'appellante evidenziava l'erroneità della condanna al risarcimento del danno, in assenza di prova che il Chiaradia nell'ambito della sua attività abbia tenuto un comportamento illecito

tale da garantirsi profitti attraverso il gioco on line con modalità difforme da quelle lecite.

**Colangelo Massimiliano.**

Con l'undicesimo motivo d'appello ci si doleva dell'immotivata e irragionevole determinazione del risarcimento del danno liquidato a favore delle parti civili Presidenza del Consiglio e Ministero della Giustizia.

**Condelli Luigi.**

Con il quinto motivo d'appello la difesa del Condelli censurava la motivazione, del tutto apparente e tautologica, con la quale il Tribunale aveva determinato gli importi riconosciuti alle parti civili a titolo di risarcimento del danno.

Infatti, il primo giudice, dapprima aveva deciso di procedere immediatamente in ordine alla liquidazione delle richieste risarcitorie *“anche in quanto, stante la natura eminentemente equitativa degli importi da definire, ciò soddisfa imprescindibili esigenze di economia processuale”*, poi però aveva ammesso che il danno è *“assai arduo da monetizzare ... in quanto, forse si tratta di un danno inestimabile”* (pag. 58 dell'atto di appello).

Peraltro, il Tribunale aveva utilizzato come parametro il *quantum* liquidato nel processo “Infinito”: secondo la difesa tale metro di giudizio era errato, attesa l'assoluta diversità tra le due vicende. Il quel caso, infatti, si trattava di locali della 'ndrangheta calabrese operanti in Lombardia che avevano interessi disparati: droga, appalti, armi, riciclaggi... Nel presente, al più, di un sodalizio di chiara composizione familiare con limitati interessi nell'ambito del settore economico dei videogiochi.

Infine, il primo giudice aveva trascurato la prova dell'*an debeat*, confondendo la lesività tratta delle condotte con la prova della lesione concreta che da esse possa essere derivata.

**Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Trifilio Valentino.**

Sulla scorta della invocata esclusione della natura mafiosa dell'associazione veniva chiesta la revoca delle costituzioni di parte civile ammesse nel giudizio di primo grado in ragione della particolare natura del gruppo criminale.

Ci doleva, poi, dell'eccessività delle provvisori concesse, con riferimento ai fatti di causa così come meglio accertati in sede di giudizio di appello.



### **Negrini Ettore.**

Dovendo andare esclusa l'appartenenza dell'appellante all'associazione del Femia, a prescindere della sua natura, andava revocata la condanna al risarcimento del danno in quanto partecipe dell'associazione in relazione a reati di concorso esterno in associazione mafiosa e reati - fine diversi da quelli a lui contestati (v. amplius a pag. 36 e 37 dell'atto di appello).

Inoltre, il primo giudice aveva giustificato con motivazioni apodittiche, generiche e ripetitive, le ragioni delle singole liquidazioni; non aveva distinto tra danni morali e patrimoniali; né aveva graduato il quantum di risarcimento dovuto da ciascuno dei condannati in ragione e in proporzione del contributo causale da ciascuno fornito alla verifica dei pretesi danni.

### **Rizzo Massimiliano.**

Con il quinto motivo d'appello la difesa del Rizzo denunciava l'assenza di prova in ordine al danno subito dalla parte civile Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, liquidato nella misura di € 100.000, censurando la motivazione del primo giudice per cui *"si tratta di un danno generale, esteso a tutto il territorio nazionale, così ritenuto in relazione al settore amministrativo specifico che si immedesima in tale organo"* (pag. 730 della sentenza, citata a pag. 54 dell'atto di appello).

Mancava, infatti ogni elemento, anche presuntivo, su cui elaborare una valutazione anche di massima del danno erariale derivato dalle condotte contestate agli imputati rispetto alle condotte di cui al capo b).

### **Romeo Rosario.**

Con i motivi la difesa dell'appellante si doleva della mancata motivazione da parte del primo giudice della liquidazione del risarcimento a favore della parte civile e, altresì, della mancata prova vuoi della sussistenza vuoi dell'entità del danno.

### **Tommasi Teresa.**

In primo luogo la sua difesa contestava la legittimazione della Presidenza del Consiglio, posto che l'appellante era dipendente del Ministero della Giustizia e, comunque, denunciava l'eccessività dell'importo liquidato.

\*\*\*\*\*

Nel corso della prima udienza, celebratasi il 2.7.2019, a seguito di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, veniva disposta la separazione delle posizioni di Torello Guido e Chiaradia Daniele.

All'esito della lettura della relazione del processo da parte dei consiglieri relatori, la Corte sollecitava la conclusioni delle parti in ordine alle istanze di rinnovazione dell'istruttoria e decideva come da ordinanza, pronunciata il 5.7.2019, che si riporta.

“la Corte, posto che tutte le istanze sono state avanzate ritualmente con i motivi d'appello o con i motivi nuovi tempestivamente depositati, osserva:

- 1) la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dal Pubblico Ministero, così come specificata con i motivi nuovi depositati dal Procuratore Generale, è ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3°, bis, c.p.p., ed alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto;
- 2) le richieste di escussione del Femia Nicola - quest'ultima chiesta anche dalla sua difesa - e del De Marco Giovanni sono ammissibili anche sotto il profilo del comma 2° dell'art. 603, c.p.p., quale prova nuova, alla luce della scelta collaborativa maturata dai due soggetti indicati successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
- 3) parimenti quanto alla richiesta di escussione del Femia Rocco Maria Nicola;
- 4) non è necessaria l'acquisizione dei verbali integrali dell'escussione dei collaboratori di giustizia, posto che gli stessi verranno esaminati nel contraddittorio;
- 5) sono ammissibili tutte le richieste di acquisizione documentale: quelle relative a sentenze passate in giudicato e quelle rese ancora in fase di primo grado, salva la loro valutazione, prima fra tutte la sentenza della Corte di Cassazione N. 49820/2016 resa nel giudizio celebrato con il rito abbreviato; inoltre quelle relative all'attività professionale del Negrini; infine i verbali in forma riassuntiva prodotti dal Procuratore Generale;
- 6) appare opportuno rinviare la decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti all'escussione dei collaboratori di giustizia.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 603, c.p.p.

**DISPONE**

l'esame di Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e De Marco Giovanni e fissa per l'espletamento della prova le udienze del 16 luglio ad ore 10 quanto all'audizione di Femia Nicola e del 19 luglio ad ore 10 quanto alle audizioni di Femia Rocco Maria Nicola e De Marco Giovanni;

Posto che non si rinviene alcuna ragione normativa o sistematica perché queste regole per l'esame e il contro esame testimoniale non debbano essere applicate anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello valendo a tal proposito la regola generale dell'art. 598 cod. proc. pen., che estende al processo di appello la disciplina dettata per quello di primo grado, vieppiù in casi come quello di specie, dove la Corte non ha esercitato propri poteri di ufficio ma ha accolto istanze di parte (Cass. N. 9724 del 3.6.1993), dispone che l'esame di Femia Rocco, Femia Rocco Maria Nicola e De Marco Giovanni sia svolto dalle parti richiedenti.

Riserva all'esito la delibazione delle ulteriori istanze istruttorie.

Rilevato che deve essere fatto salvo il diritto alla prova contraria in capo agli appellati/appellanti e che tale diritto può essere esercitato nella sua pienezza soltanto una volta apprezzato il contenuto della escussione dei collaboratori, la Corte fissa il termine del 30 luglio 2019 per il deposito di memorie istruttorie da parte degli imputati ed al 5 settembre 2019 per il deposito di memorie da parte del Pubblico Ministero e delle parti civili, fissando, infine, l'udienza del 12 settembre 2019, ad ore 9.00, per la lettura dell'ordinanza della Corte." (c)

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### *Questioni preliminari.*

Disattende questa Corte territoriale le questioni preliminari articolate nei termini che seguono dagli appellanti.

Si duole **Massimiliano Colangelo** nel proprio atto di appello della erroneità del procedimento di primo grado assumendo:

- 1) la erroneità ed abnormità dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale all'udienza del 11.12.2015 in relazione all'eccezione sollevata in tale sede dal difensore di Colangelo - ex artt. 178, comma 1, lett. c), 185, comma 1 e 416, comma 1, c.p.p. - di nullità della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. e d'invalidità di tutti gli atti consecutivi da essa dipendenti per omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, comma 1, c.p.p. h

Sul punto assume la difesa di parte appellante che la ordinanza sopra indicata debba intendersi

- erronea in quanto la prova dell'avvenuta notifica all'imputato dell'avviso in questione doveva essere fornita dal P.M. esclusivamente attraverso la rituale produzione in giudizio della relativa relata e non certo tramite l'acquisizione delle attestazioni scritte degli Agenti della G.d.F. notificatori;

- abnorme in quanto la circostanza che - come affermato dalla S.C. nella sentenza citata in ordinanza a suffragio del rigetto dell'eccezione - alla luce dell'art. 168 c.p.p. non sia inibito al Giudice "*di valutare liberamente la falsità di un estremo documentato dalla relazione*" significa solo che il Magistrato può ritenere vera o falsa la circostanza documentata sulla relata, attesa l'assenza del requisito di pubblica fede della stessa, ma non di certo che può ritenere la relata in questione attestante l'avvenuta notifica di un atto non ivi indicato, perché ciò equivarrebbe di fatto a sostituire la dicitura ritenuta falsa e ciò esorbita dai poteri del Giudice e si palesa come atto abnorme.

2) Contraddittorietà ed erroneità dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale all'udienza del 07.04.2016 in relazione all'eccezione rinnovata in tale sede dal difensore di Colangelo - ex artt. 178, comma 1, lett. c), 185, comma 1 e 416, comma 1, c.p.p. - di nullità della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. e d'invalidità di tutti gli atti consecutivi da essa dipendenti per omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, comma 1, c.p.p.

Assume la difesa appellante che tale seconda ordinanza risulta essere contraddittoria con la prima ordinanza ed erronea: difatti, nella prima ordinanza il Tribunale aveva fondato il rigetto dell'eccezione anche sul contenuto della dichiarazione scritta del Procuratore Aggiunto della Procura partenopea attestante l'assenza di pendenze a carico del Colangelo innanzi detta Procura napoletana in epoca coeva alla notifica dell'avviso e, pertanto, giammai la documentazione prodotta - attestante, al contrario, l'esistenza della pendenza - poteva legittimamente essere ritenuta dal Tribunale come "*ininfluente*" ai fini del decidere.

3) Contraddittorietà ed erroneità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione sollevata dal difensore di COLANGELO - ex artt. 178, comma 1, lett. c), 185, comma 1 e 416, comma 1, c.p.p. - di nullità della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. e d'invalidità di tutti gli atti consecutivi da essa dipendenti per omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis, comma 1, c.p.p.,

rispetto al contenuto delle due ordinanze di rigetto emesse nelle udienze del 11.12.2015 e 07.04.2016 dallo Tribunale.

Assume l'appellante che i giudici di prime cure, pur avendo emesso - in relazione all'eccezione surriportata formulata dalla difesa dell'imputato - due ordinanze di rigetto nel corso del processo (un'ordinanza emessa nel corso dell'udienza del 11.12.2015 ed un'altra nel corso dell'udienza del 07.04.2016 a seguito del rinnovo dell'eccezione), hanno ritenuto di dover rappresentare in motivazione un ulteriore motivo di rigetto dell'eccezione, peraltro in tal modo contraddicendosi ed errando in procedendo.

A pag. 717 della motivazione, rubricato nella sezione "Questioni procedurali", scrive il Tribunale: "Il difensore di Colangelo, nella memoria difensiva da lui depositata all'udienza del 11.12.2015, ha sollevato eccezione di nullità assoluta ex art. 178, c. 1 lett C) cpp, per omesso avviso all'imputato dell'avviso di cui all'art. 415 bis cpp. L'eccezione è tardiva, in quanto, come ha affermato la Suprema Corte, "La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti" (Cass. 5.8.2014, n. 34515)".

Tale ordinanza, in tesi difensiva, è erronea in quanto:

- contraddice innanzitutto il Tribunale stesso, il quale, laddove avesse ritenuto decaduto il difensore dalla possibilità di sollevare l'eccezione di nullità in quanto già compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ex art. 491 c.p.p. - così come rappresentato in motivazione - avrebbe dovuto dichiararlo nell'ordinanza subito dopo la formulazione dell'eccezione e non pronunciarsi nel merito della stessa, come ha fatto, salvo poi qualificarla in motivazione come "*tardiva*"
- l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce una nullità di ordine generale "a regime intermedio" ex art. 178, c. 1, lett. c), c.p.p. - in quanto inerente l'intervento dell'imputato nel procedimento - che può essere eccepita o rilevata d'ufficio sino alla "deliberazione della sentenza di primo grado" ex art. 180 c.p.p.

4) Nullità della sentenza - ex artt. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. - per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della stessa. La sentenza emessa dal Tribunale risulta - in tesi difensiva - affetta da nullità ex artt. 178, c. 1, lett. c), c.p.p. in quanto successivamente alla sua emissione è stata omessa la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto

contumaciale della stessa al Colangelo, già dichiarato contumace sin dall'udienza preliminare (18.12.2013) e rimasto tale per tutto il corso del processo. L'omissione di codesta notifica si assume essere stata lesiva del diritto di difesa dell'imputato, in quanto non gli è stato in tal modo consentito di avere contezza del contenuto della sentenza di condanna e di impugnarla autonomamente.

Osserva la Corte quanto segue.

Di disattendono le doglianze sub 1) e 2), che si trattano contestualmente siccome afferenti le medesime questioni.

Si muove dalle allegazioni sviluppate dal pubblico ministero, e dalla produzione documentale a sostegno delle stesse, come articolate alla udienza del 31 marzo 2016, dalle quali emerge come:

- in data 23 ottobre 2013 fu notificato al Colangelo l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.
- i militari della GdF deputati alle notificazioni di tali avvisi relativi al presente procedimento, per mero errore materiale ebbero ad attribuire all'avviso in oggetto un diverso numero di r.g.n.r. apparentemente iscritto avanti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
- il Colangelo non sia mai stato attinto da indagine alcuna da parte della Procura della Repubblica di Napoli
- il Colangelo all'epoca non risultasse attinto da alcuna altra indagine, al di fuori di quella dalla quale è derivato il presente giudizio.

In tale assetto fattuale, ragionevole è il convincimento della effettività della notificazione dell'avviso in oggetto all'appellante.

Tale convincimento non è vulnerato dalla produzione documentale della difesa Colangelo effettuata alla successiva udienza del 7 aprile 2016, avente ad oggetto un decreto di perquisizione locale e personale disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti dello stesso Colangelo. Invero tale produzione documentale riscontra la esistenza di un ulteriore procedimento penale iscritto a carico del Colangelo; quest'ultimo procedimento, tuttavia, recando un numero di r.g.n.r. diverso rispetto al quello indicato nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. sopra richiamato, appare inevitabilmente estraneo ed indifferente rispetto alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui si tratta.

Si disattende la allegazione difensiva dell'appellante alla stregua della quale la prova della avvenuta notificazione dovrebbe derivare esclusivamente da un riscontro documentale.

Versandosi in ipotesi di errore materiale nella intestazione di un atto, e non già di formazione di atto falso come assunto in atto di appello, la materiale dinamica dei fatti - cioè la notificazione di un avviso ex art. 415 bis c.p.p. recante numero di r.g.n.r. ed intestazione dell'Ufficio diversi da quelli propri del presente giudizio - non è controversa, in un assetto in cui la prova della ricorrenza dell'errore materiale - pacifica nell'atto - deve necessariamente ricavarsi aliunde.

Priva di fondamento è la doglianza sub 3).

Invero, le ragioni di reiezione del rilievo procedurale si intendono quelle già svolte relativamente ai punti che reprecando. Il richiamo ad una ipotesi di inammissibilità non deve intendersi quale contraddizione rispetto alle ragioni di diritto sopra esposte e già fatte proprie dal primo giudice, quanto piuttosto quale rilievo - dal cui fondamento si prescinde atteso come debbano intendersi rilevanti ed assorbenti le considerazioni svolte in precedenza - di indole procedurale, preliminare rispetto al vaglio di merito il quale, necessariamente, avrebbe comportato il richiamo alle argomentazioni svolte in precedenza.

Si disattende la censura sub 4).

Si muove dal recente inquadramento sistematico articolato da Sez. 1, Sentenza n. 50471 del 14/09/2018 laddove in motivazione si legge "errato invece - e motivo di annullamento dell'ordinanza impugnata - appare il successivo snodo del ragionamento, in quanto contrario al principio, affermato da Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362, e successivamente ribadito da Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229905, e Sez. 6, n. 7706 del 11/11/2003, dep. 2004, Burgio, Rv. 229505, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito, con l'estratto di essa, non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali; in particolare è da escludere che all'avviso di deposito possa considerarsi equivalente la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva. Le Sezioni Unite sono pervenute a tale approdo ermeneutico, in quanto l'ordine di esecuzione - in un sistema in cui, a differenza della disciplina recata dal codice di rito antevigente, non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, e non consente dunque di postergare alla prima la conoscenza della motivazione della sentenza - non pone l'interessato in grado di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione. Hanno inoltre osservato le Sezioni Unite che, accogliendo la tesi dell'equipollenza, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sia tra il condannato presente alla lettura della sentenza, nei confronti del quale è del tutto irrilevante la circostanza che sia venuto a conoscenza aliunde dell'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza del termine per proporre impugnazione (decorrendo tale termine sempre e per intero da una data certa), e quello non

presente, che non beneficerebbe di analoga guarentigia; sia tra condannati non presenti in quanto, in situazioni di fatto uguali (notificazione della sentenza non validamente eseguita), solo il condannato al quale è notificato l'atto equipollente verrebbe privato del diritto ad una nuova decorrenza del termine, con la conseguente assegnazione di un termine ridotto e incerto per proporre impugnazione, essendo questo retrodatato al momento della notificazione o della avvenuta conoscenza in altro modo dell'atto equipollente. A tale indirizzo ermeneutico, che (almeno con riferimento all'assetto processuale *ante* legge n. 67 del 2014) conserva piena validità, occorre senz'altro dare continuità in questa sede".

In tale assetto dogmatico, si osserva come la posizione processuale attiva da presidiare consista nel diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del primo giudice - non essendo tale diritto assorbito nell'appello proposto dal proprio difensore, come avvenuto nel presente giudizio, e da esso adeguatamente tutelato - fruendo interamente e consapevolmente del termine ad esso attribuito per dolersi in secondo grado della pronuncia del primo giudice, così da radicare un effettivo nuovo giudizio in ordine alla di lui posizione processuale.

Tanto premesso, la citazione dell'appellante per il presente secondo grado di giudizio comporta - anche formalmente, non essendo dato ragionevolmente di ritenere che il di lui difensore abbia proposto appello tacendo al proprio assistito le determinazioni del primo giudice - la piena conoscenza in capo al Colangelo del contenuto della sentenza oggetto del presente giudizio di appello; tale conoscenza attribuisce allo stesso la piena facoltà di potere pienamente esercitare il proprio personale diritti alla impugnazione, ottenendo una restituzione nel termine a tale fine.

Tale soluzione, peraltro, si profila come la più confacente ad esigenze di economia e celerità processuali, consentendo la trattazione unitaria di tutte le posizioni processuali ed un ragionevolmente contenuto differimento in termini di tempo.

La assoluta inerzia del Colangelo relativamente a tale facoltà, anche dopo avere avuto formale contezza della esistenza della prima sentenza, deve interpretarsi come integrale adesione al contenuto dell'atto di appello proposto dal di lui difensore, nel difetto di ulteriori e diversi profili di gravame.

**Femia Nicola, Khmelevskaya Viktoriya e Trifilio Valentino** ripropongono nel presente secondo grado di giudizio l'eccezione di incompetenza territoriale già avanzata nel corso del dibattimento e rigettata dal Tribunale di Bologna, con ordinanza che si impugna congiuntamente alla sentenza.



La competenza territoriale è infatti stata radicata a Bologna in virtù del criterio sussidiario di cui all'art. 9 comma 3 c.p.p. ossia del luogo ove ha sede la Procura della Repubblica che per prima ha iscritto la notizia di reato.

Nel caso di specie, tuttavia - in tesi difensiva - deve ritenersi che la associazione a delinquere di stampo mafioso di cui in imputazione, avesse la propria base operativa a Conselice, ove avevano sede tutte le società operative del gruppo Femia e dove risiedevano tutti i principali imputati del presente processo.

Analogamente la gran parte delle estorsioni pure contestate sono state eseguite a Conselice ovvero a Roma.

Essendo competente a giudicare sui reati commessi a Conselice il Tribunale di Ravenna, il dibattimento avrebbe dovuto svolgersi presso quell'organo giudiziario.

Si disattende la questione preliminare di rito come sopra articolata, nei termini che seguono, condividendosi l'impianto argomentativo speso sul punto dal primo giudice.

Ricorre la connessione tra i titoli di reato per cui si procede ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) cpp trattandosi di reati fine rispetto al reato associativo rubricato sub A), ed ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) quanto alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa.

In tale assetto il regime di competenza territoriale viene regolato dall'art. 16 cpp previa individuazione, dunque, del più grave dei delitti per cui si procede individuato alla stregua della severità del trattamento sanzionatorio, ovvero, in subordine in ipotesi di pari gravità, seguendo l'ordine cronologico.

In tale assetto, la competenza per territorio, qualora non sia possibile fare puntuale applicazione degli artt. 8 e 9 cpp in relazione al delitto più grave, insiste sul giudice del luogo in cui risulta successivamente commesso il reato gradatamente più grave (sul punto Cass. pen. sez. un 40537 del 2009 laddove si legge in motivazione: "deve dunque ritenersi che qualora per il reato più grave si ignori il luogo di consumazione (o non sia applicabile una delle altre regole dell'art. 8) ma si conosca dove è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, giudice competente sarà quello dell'ultimo luogo della parte di azione od omissione, ai sensi dell'art. 9, comma 1. Se nessuno di questi luoghi è conosciuto, non si dovrà fare subito ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ma si dovrà passare al luogo di commissione del più grave, in via successivamente gradata, fra i residui reati connessi. Anche per questo secondo reato, ovviamente, il luogo di commissione andrà individuato applicando in via gradata le regole di collegamento oggettive dettate dall'art. 8 e dall'art. 9, primo comma (cfr., implicitamente, Sez. I, 3.10.2008, n. 38459, Babul, non mass.;

Sez. I, 11.12.2007, n. 1515/08, Di Perna, non mass.). Se poi per tutti i reati connessi non sarà possibile individuare il luogo di commissione secondo le regole di cui agli artt. 8 e 9, comma 1, allora si dovrà tornare a fare riferimento al reato più grave ed individuare il giudice competente in relazione a tale reato sulla base innanzitutto del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, e subordinatamente, qualora anche tale criterio non sia utilizzabile (come nel caso di più concorrenti nel reato più grave aventi diverse residenze: Sez. II, 23.1.1997, n. 1312, Mazza, m. 207125; Sez. V, 21.11.2007, n. 46828, Albertini, m. 238888) del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3. Nell'ipotesi poi di più reati connessi di pari gravità dovranno ovviamente essere seguite le stesse regole, e quindi si dovrà passare dal primo reato più grave agli ulteriori reati più gravi più recenti nel tempo (cfr. Sez. I, 22.5.2000, n. 3731, D'Angelo, m. 216739; Sez. I, 26.6.2008, n. 29160, Barrero, m. 240480) e poi a mano a mano agli eventuali reati meno gravi, sempre se per nessuno dei reati via via presi in considerazione si conosca il luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione").

Nella fattispecie, non essendo possibile determinare la competenza territoriale in relazione al delitto sub A) – sanzionato con maggiore severità alla stregua della imputazione – per la evidente genericità della indicazione del luogo di consumazione dello stesso, in delitto più grave successivamente commesso deve rinvenirsi nel fatto di estorsione consumata di cui al capo EE), commesso in Imola.

Relativamente ai delitti rubricati sub TT), UU) e VV), non reati fine del vincolo associativo, si assumono consumati all'interno del circondario di competenza del primo giudice.

### ***L'associazione a delinquere di stampo mafioso.***

La sentenza impugnata non può essere condivisa in primo luogo laddove ha riconosciuto l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, c.p.

Conviene prendere le mosse dalla sentenza, emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 21.1.2014, resa nei confronti di Carrozzino Ciriaco Luigi più altri che, con statuizione confermata sino in Cassazione con la sentenza N. 49820 del 5.5.2016, ha escluso la ricorrenza della contestata associazione di stampo mafioso, riconducendo i fatti al paradigma legale di cui all'art. 416, c.p., pur riconoscendo, quanto ad una serie di reati fine, l'aggravante del metodo mafioso.

L'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3°.

Quindi, le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati ma, al pari dalle dichiarazioni dei coimputati o coindagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, necessitano di riscontri. Questi ultimi, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di chiamata in reità, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi, in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Cass. Sez. 4, n. 5821/2004).

Il fatto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza irrevocabile debba essere riscontrato con altri elementi non esclude che i riscontri esterni possano essere individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del Giudice procedente. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 42799/ 2008; Cass. Sez. 1 n. 4704/2014; Cass. Sez. 1, n. 11140/2015).

In altri termini, a differenza di quanto avviene in relazione ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare, non esiste alcuna disposizione in ordine all'efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale; pertanto, le risultanze di un precedente giudicato penale devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, essendo liberamente apprezzata dal Giudice di merito che conserva integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass. n. 47314/2009).

Nel caso di specie la fattispecie portata all'odierno esame del Collegio presenta alcune differenze: diversamente dai casi portati all'esame della Corte di Cassazione di cui ai precedenti sopra citati, si deve valutare la valenza probatoria di un giudicato penale che ha escluso la sussistenza dell'ipotesi associativa "mafiosa" contestata e, di conseguenza, scrutinare l'idoneità degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo di primo grado e, in esito a rinnovazione istruttoria, nel presenta grado di appello, a smentire la prova costituita dal citato giudicato.

Più specificamente, deve questa Corte decidere se la decisione del primo giudice - che già conosceva l'esito del processo "Carrozzino" - sia supportata da idoneo compendio probatorio o se tale conforto possa essere ricavato dalle dichiarazioni dei "collaboratori" escussi in esito all'accoglimento di istanza di rinnovazione istruttoria proposta dal Pubblico Ministero.

Giova ricordare che il perimetro del processo "Carrozzino" coincide nel modo più assoluto, vuoi quanto ad ipotesi delittuose contestate, vuoi quanto ad epoca dei fatti, con quello odierno e, in più, ha avuto come substrato probatorio tutti gli esiti delle indagini preliminari, essendo stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato.

Così il G.U.P. di Bologna aveva motivato in ordine alla insussistenza dell'ipotesi contestata di associazione per delinquere di stampo mafioso:

*“a parere dello scrivente, alla luce delle emergenze investigative acquisite, non può ritenersi che il sodalizio criminoso capeggiato da Femia Nicola sia connotato dalle caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso.*

*A tale proposito, in primo luogo va sottolineato che non può essere posto in dubbio che Femia sia un personaggio di elevatissimo spessore delinquenziale e che abbia qualificati contatti con soggetti intranei o direttamente collegati con la criminalità organizzata. Per delineare la caratura di Femia, infatti, è sufficiente ricordare che: 1) il 17 gennaio 1996 il Tribunale di Cosenza gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni quattro ai sensi della L. 575/65, sottolineando la qualificata pericolosità del proposto evidenziata sia dai suoi precedenti di polizia e giudiziari (ben sei condanne tra il 23 gennaio 1978 e il 3 marzo 1994 per gravi delitti; arresto in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa il 13 novembre 1993 per associazione a delinquere di stampo camorristico e ndranghetistico finalizzata al traffico di narcotico e ad altri crimini), sia da specifiche acquisizioni relative alla sua partecipazione, con ruoli di rilievo, a consorterie mafiose calabresi dedite alla perpetrazione di delitti quali l'estorsione e il traffico di stupefacenti (appare opportuno ricordare che, alla data del 27 aprile 2011, Femia aveva scontato solo 95 giorni di sorveglianza speciale a causa dei lunghi periodi nei quali era stato assoggettato a misura custodiale o coercitiva, che hanno comportato la sospensione della misura di prevenzione; inoltre, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la richiesta di revoca della sorveglianza speciale sulla base delle informazioni ricevute dalle Autorità di P.S. del comune di Conselice [RA] nel quale attualmente risiede, in ordine all'abituale frequentazione di soggetti quali Micciché Francesco, La Pasta Pasquale e Cagliuso Domenico); 2) il 31 ottobre 2008 è stato condannato alla pena di trent'anni di reclusione dal Tribunale di Paola per vari e gravi delitti tra cui*

associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e violazioni della normativa in materia di narcotico e di armi, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 203/91; l'entità della sanzione è stata ridotta ad anni 23 e mesi 4 dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro pronunciata il 27 settembre 2009 e parzialmente annullata con rinvio dalla Suprema Corte il 28 febbraio 2012; 3) nel corso delle indagini sono altresì emersi qualificati rapporti con: personaggi anche di spicco della ndrangheta e con loro familiari (i fratelli Alvaro Stefano e Nicola, Jerinò Roberto, Filippone Francesco, Nirta Antonio, Valle Leonardo, Ursini Mario, Bolognino Michele, Gentile Giovanni, Mazzaferro Barbara e Agostino Maria, figlia e vedova del defunto capo della omonima "ndrina" egemone a Gioiosa Ionica assassinato il 13 gennaio 1993), ampiamente descritti nelle informative del 24 giugno 2011 e del 29 marzo 2013, alle quale sul punto ci si riporta; con camorristi o comunque con soggetti legati a questa associazione (Irco Ciro e Sarno Nicola); 4) vari collaboratori di giustizia hanno indicato Femia Nicola come un appartenente a ndrine operanti nelle zone di Gioiosa Ionica e Santa Maria del Cedro (cfr. informativa del 22 luglio 2010, nella quale sono riportate le propalazioni di Jerinò Vittorio, Laino Roberto, Spaltro Francesco Antonio, PinoFranco, Soria Fedele, Serpa Giuliano, Gualtieri Silvana e Gatto Pasquale).

Malgrado ciò, nella fattispecie concreta in esame non risulta che la caratura mafiosa di Femia Nicola sia stata trasmessa all'intera struttura associativa, giungendo a compenetrarla e a caratterizzarla: da un lato, infatti, non è emerso che la forza intimidatrice sia promanata impersonalmente dal sodalizio; dall'altro lato, poi, non si è verificato uno stato di generale assoggettamento e omertà nei soggetti destinatari dell'attività delittuosa.

Le acquisizioni investigative ottenute non hanno dimostrato che l'organizzazione in sé fosse caratterizzata da un alone permanente di intimidazione diffusa, tale da mantenersi viva anche a prescindere da singoli atti vessatori e orientata e finalizzata alla realizzazione del programma del sodalizio. Al contrario, alcuni degli episodi in evidenza (reati commessi ai danni di El Toumi Ennaji, estorsioni ai danni di De Marco Giovanni e Scarlino Pierluigi e dei loro familiari), pur se caratterizzati - come si è affermato in precedenza - dal metodo mafioso previsto dall'art. 7 L. 203/1991, sono stati originati da motivi occasionali.

Ad esempio, nell'estorsione ai danni di De Marco Giovanni e dei suoi familiari l'effetto di terrorizzare le vittime è stato ottenuto anche grazie all'intervento di persone estranee all'organizzazione, come Irco Ciro; l'azione delittuosa, peraltro, è stata provocata dalla sottrazione di 50.000 euro in contanti da parte di De Marco (all'epoca membro dell'organizzazione con il compito di riscuotere la quota spettante alla stessa dei proventi derivati

*dall'esercizio di gioco illegale on line e dall'installazione di videogiochi con schede modificate in modo da occultare all'erario parte dei profitti acquisiti) e pertanto la condotta in esame non è stata diretta alla realizzazione del programma criminoso, ma è stata dettata dalla contingente necessità di rientrare in possesso della somma sottratta.*

*Non è decisivo, poi, ai fini della qualificazione dell'associazione come di stampo mafioso il fatto che le condotte minacciose perpetrate abbiano avuto il risultato di terrorizzare le vittime, tanto da spingere da un lato De Marco Giuseppe ad accollarsi il debito del congiunto e dall'altro lato lo stesso De Marco Giovanni, De Marco Alessandra e Borriello Patrizia (rispettivamente sorella e madre di Giovanni) dapprima a non denunciare l'accaduto e poi a mantenere, anche dopo l'arresto di Femia, un atteggiamento omertoso e a negare di avere subito pressioni e/o minacce e di avere estinto il debito del congiunto, nonostante le inequivoche emergenze investigative acquisite in senso contrario. D'altra parte, non può non osservarsi che – dati il ruolo di primo piano assunto da Irco nella vicenda e la contiguità dello stesso con Sarno Nicola (di cui si è detto) - è molto verosimile che il terrore delle vittime sia stato provocato proprio dal diretto e personale coinvolgimento nella vicenda di soggetti intranei alla camorra o comunque legati ad esponenti del predetto sodalizio mafioso.*

*Altro caso emblematico, dal punto di vista della pubblica accusa, era quello di Scarlino Pierluigi: ebbene si è visto come l'intimidazione della vittima sia stata indotta non da un'intrinseca capacità di sopraffazione del sodalizio, bensì da specifiche azioni violente e minacciose poste in essere da taluni associati con le modalità previste dall'art. 7 L. 203/91 e reiterate ogni volta che la vittima ritardava i pagamenti. Del resto, la necessità di ricorrere ripetutamente a gravi forme di violenza e minaccia da parte dei Femia dimostra che dall'organizzazione non promanava quell'"alone permanente di intimidazione diffusa", tale da "mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato", indispensabile perché il sodalizio possa essere qualificato di stampo mafioso (cfr. in termini Cass., 9604/04, cit.).*

*Inoltre, il fatto stesso che gli Scarlino abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei responsabili, anche se successivamente al loro arresto, pare escludere la sussistenza dell'omertà indotta da un'associazione si cui all'art. 416-bis c.p.. Come si è visto, infatti, nelle decisioni menzionate si è sottolineato che l'omertà va intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato e si sostanzia nella diffusa convinzione che eventuali contributi offerti all'Autorità non impedirà ritorsioni nei confronti del propalante a causa "della ramificazione dell'organizzazione,*

*della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi” (cfr. in termini, Cass. 9604/04, cit.). Ebbene, la circostanza che nel caso di specie le vittime delle estorsioni abbiano accusato gli autori dei delitti perpetrati a loro danno dopo l’arresto degli autori materiali delle condotte pare essere indicativo dell’assenza di un potere intimidatorio in capo al sodalizio in sé.*

*E’ appena il caso di rilevare, infine, che la circostanza che questo Giudice abbia ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 in relazione ai delitti di cui ai capi z), aa), bb), dd), ed ee) non implica che l’associazione di cui capo sub a) sia di stampo mafioso, essendo la circostanza integrata con riferimento alla prima parte della disposizione normativa medesima (secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte - alla quale ha aderito la sentenza n. 57/2013 della Corte Costituzionale - la circostanza in oggetto è applicabile a tutti coloro che utilizzano metodi mafiosi, indipendentemente dalla loro partecipazione a sodalizi di cui all’art. 416-bis (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 16486 del 9.3.2004//7.4.2004; Cass., Sez. I, n. 5881 del 4.11.2011/15.2.2012).*

Proposto ricorso per cassazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, la Corte di Cassazione lo aveva respinto con la sentenza sopra citata, rilevando che:

f) la qualifica di mafiosità di un sodalizio si configura solo nel momento in cui esso sia in grado di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con gli affiliati dell’organismo criminale. Per qualificare come mafiosa, ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., comma 3, un’organizzazione occorrerà rilevare, sul piano statico, l’attualità, e non la sola potenzialità, della capacità intimidatrice alla quale dovrà corrispondere un alone di intimidazione diffuso effettivo ed obiettivamente riscontrabile, e sul piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una condotta rappresentativa della volontà di realizzare il programma sociale perseguito, di servirsi cioè dell’acquisita capacità intimidatrice, ricorrendo del caso, ove necessario, al compimento di concreti atti intimidativi (Sez. 1, Sentenza n. 25242 del 2011, Sez. 5, 2.10/26.11.2003, P.M. in proc. Peluso, 227994; Sez. 5, 25.6/9.10.2003, P.M. in proc. Di Donna, Rv 227361; Sez.1, 12.12.2003/2.3.2004, P.G. in proc. Marinaro, Rv. 228479). Il condizionamento allora della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio criminoso non è il risultato di specifici atti intimidatori, ma costituisce l’effetto di un timore che scaturisce direttamente dalla capacità criminale della associazione;

g) Non può costituire allora elemento decisivo per una tale configurazione la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia, se la caratura mafiosa del soggetto non si sia stata trasmessa contagiando di sé l'intera struttura associativa.

Osservava poi la Suprema Corte che la tesi del Pubblico Ministero trascurava di considerare che la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen, si distingue da quella di cui all'art. 416 stesso codice, oltre che per il fine, comprensivo non solo della programmazione di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso. Questo si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice. ( V mass n 168299; Sez. 1, n. 8265 del 23/05/1988 - dep. 19/07/1988, Abbinante, Rv. 178897; Sez. 5, n. 234403/2006 cit.).

Infatti, l'utilizzo nel terzo comma del sintagma "si avvalgono", con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, indica che il metodo mafioso deve essersi manifestato all'esterno, producendo la condizione di assoggettamento ed omertà, rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, per una più agevole realizzazione del programma criminoso.

In altre parole - rilevava la Suprema Corte - è necessario accertare che il sodalizio sia radicato nell'ambito specifico e che possieda la capacità di condizionare ed intimidire quanti vengano a contatto con esso e per il solo fatto di essere a conoscenza dell'appartenenza a detto sodalizio. La capacità intimidatrice del metodo mafioso, momento imprescindibile dell'associazione mafiosa deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno in modo da affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare l'ambiente territoriale economico-sociale circostante piegandone ai propri scopi l'ordinario assetto "ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti". Poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza



della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata.

Per quanto attiene il concetto di "omertà" - proseguiva la Corte di legittimità - la nozione "si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013, Cicero e altri, Rv. 258637). Sul versante interno dell'associazione si pone l'assoggettamento di chi ne fa parte, che non può cessare di appartenervi se non a rischio della vita".

Concludeva, quindi, sul punto la sentenza della Corte di Cassazione che giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dei principi esposti sulla base di accertamento di fatti, sostenuto da motivazione esente da censure, avevano preso in esame tutti gli episodi indicati dalla pubblica accusa ed avevano escluso che essi fossero significativi della caratura mafiosa dell'associazione criminosa rilevando come, anche se caratterizzati dall'impiego di metodo mafioso, erano stati determinati da motivi occasionali, ed apparivano legati alla personalità delinquenziale di un singolo (Femia) e non alla forza di intimidazione di un "nucleo dotato di autonoma consistenza in grado di produrre effetti intimidatori a prescindere dalla realizzazione di singole condotte delinquenziali" verso gli associati e i non associati. Significativamente, i giudici di merito hanno ricordato che allorquando l'associazione capeggiata da Femia non era in grado di risolvere i problemi con i sodali dovette ricorrere a personaggi, come Irco, estraneo al gruppo, ma legato ad altro consesso associativo di spiccata pericolosità.

Orbene, gli elementi di fatto considerati dai giudici dell'abbreviato "Carrozzino", sono gli stessi che il Tribunale di Bologna ha messo in campo per sostenere la diversa tesi della sussistenza dell'associazione di stampo mafioso.

Non a caso la sentenza impugnata insiste con particolare enfasi su tutta una serie di vicende e di circostanze che dimostrerebbero la "caratura" mafiosa di

Femia Nicola senza, però, essere in grado di spiegare come ed in quali occasioni tale "qualità di mafiosità" si sarebbe trasmessa anche alla associazione per delinquere di cui al presente processo.

Il ricorso a metodi intimidatori tipici di contesti criminali organizzati, non connota, di per sé, il gruppo degli autori come mafiosi, ovvero come appartenenti ad un nucleo dotato di autonoma consistenza in grado di produrre effetti intimidatori a prescindere dalla realizzazione di singole condotte delinquenziali e di creare un'entità prevaricante e totalizzante, dotata di forza auto-alimentata davanti alla quale, non solo i non associati, ma anche gli stessi associati, non hanno altra scelta che piegarsi ed asservirsi per evitare reazioni ritorsive di qualsiasi genere.

Le condotte estorsive ai danni di De Marco Giovanni e di Scarlino Pierluigi non furono esplicative di uno stabile, costante ed imprescindibile *modus operandi* del sodalizio, ma al contrario, come di seguito si esporrà, determinate da fattori contingenti in risposta all'operato delle stesse vittime.

I reati in danno di Et Toumi Ennaji, indotti dai rapporti tra questi ed un associato, Crusco Filippo, sono infine estranei all'affermazione della predominanza di una consorteria, in quanto furono funzionali solo a far conseguire al predetto Crusco un proprio personale vantaggio.

L'aiuto che l'appellante Campagna Giannalberto e il Carrozzino diedero a Crusco è inquadrabile nella solidarietà tipica dei vincoli esistenti tra sodali, ma non rappresenta l'esternazione di quell'appartenenza, tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile, all'associazione intesa come organismo collettivo, appartenenza che implica l'obbligo di prestare la propria disponibilità al servizio della stessa al fine di mantenerla vitale e di garantirle il perseguimento dei suoi scopi per accrescerne il potere sul territorio.

Né la delega operativa di Femia Nicola al figlio Rocco durante la sua detenzione in relazione all'estorsione ai danni di Scarlino come prova della mafiosità del sodalizio, ne costituisce in realtà una connotazione peculiare, in quanto si pone come espressione del vincolo e della cointeressenza, presenti anche in contesti associativi semplici.

Infine, i collegamenti ed i rapporti del Femia con esponenti di organizzazioni mafiose non sono determinanti per dare la medesima qualificazione al gruppo da lui costituito che, una volta sorto ed in piena operatività, deve acquisire autonoma vitalità, non mutuabile dal carisma soggettivo del capo e tanto meno dalle relazioni personali di quest'ultimo.

Nè elementi a favore della tesi sostenuta anche in questa sede dal Procuratore Generale possono ricavarsi dalle dichiarazioni rese dal Femia Nicola alla Corte in sede di rinnovazione istruttoria.

Come si avrà modo di più ampiamente illustrare in relazione ad altri temi del processo, il Femia con le sue dichiarazioni ha inteso soltanto difendere sé e i figli, senza offrire alcun elemento ulteriore rispetto a quanto già acquisito nel processo.

Giova, poi, tenere presente qual'era "l'oggetto sociale" dell'associazione (di stampo mafioso), capeggiata dal Femia: l'esercizio del gioco d'azzardo sia attraverso la produzione e/o la distribuzione di slot machine e delle relative schede, sovente alterate per frodare o l'Erario o il singolo giocatore e la distribuzione di accesso alle piattaforme di gioco del poker on line non autorizzate.

Ciò posto, non è stata contestata in rubrica una attività di "stampo mafioso", volta all'acquisizione di una posizione di mercato significativa nell'ambito del gioco d'azzardo, non constando che il Femia abbia mai fatto ricorso a modalità operative tipiche delle organizzazioni mafiose o si sia servito della forza di intimidazione che dalla associazione – e non, al più, dal singolo – promanava.

Correttamente, poi, è stato osservato che l'associazione oggetto dell'odierno processo, proprio perché in talune occasioni - fisiologiche e non derivanti da eventi eccezionali come attività investigative - repressive – si è vista costretta, proprio perché non era portatrice di una propria ed autonoma capacità di intimidazione, a profittare dell'intervento di elementi esterni (v. la vicenda già ricordata di Irco Ciro).

Manca, quindi, la prova di un esercizio concreto e percepito fra i cittadini – neppure nell'ambito delle categorie interessate dall'attività "commerciale" dell'associazione in un determinato territorio - della forza di intimidazione che deve derivare direttamente dal sodalizio e non dal singolo Femia Nicola.

Infine, la connotazione mafiosa dell'associazione non può automaticamente derivarsi, come preteso dal Tribunale di Bologna, dalla contestazione dell'aggravante del metodo mafioso in relazione ad alcuni dei reati fine contestati.

Da un lato, come già messo in evidenza, la stessa Corte di Cassazione aveva valutato come eccentrici all'associazione gli episodi in relazione ai quali era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante e, dall'altro, mai tali modalità erano state messe in campo negli atti esecutivi del "core business" della consorterìa.

Infine, il tema delle “reticenze”.

Vuoi la sentenza impugnata, vuoi uno dei Procuratori Generali d'udienza, hanno posto l'accento, al fine di evidenziare la sussistenza del requisito della “omertà”, tipico delle associazioni di stampo mafioso, sulle reticenze delle quali sarebbero state affette alcune delle testimonianze assunte in dibattimento.

Basti, per la confutazione dell'argomento, come ad essere reticenti siano stati soggetti in precedenza già coinvolti nelle indagini o, comunque, facenti parte di quell'area “grigia” e “opaca” dell'ambiente del gioco d'azzardo che tutto l'interesse avevano a rendere dichiarazioni parziali e riduttive.

Peraltro, in assenza degli altri elementi indicatori della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416 bis, c.p., la sola “omertosità” eventualmente ricavabile dalla reticenza di alcuni testi non sarebbe sufficiente.

Inoltre, il fatto stesso che gli Scarlino abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei responsabili, anche se successivamente al loro arresto, pare escludere la sussistenza dell'omertà indotta da un'associazione si cui all'art. 416 bis, c.p.

Infatti, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omertà va intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato e si sostanzia nella diffusa convinzione che eventuali contributi offerti all'Autorità non impedirà ritorsioni nei confronti del proponente a causa “della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi”.

La circostanza, invece, che nel caso di specie le vittime delle estorsioni abbiano accusato gli autori dei delitti perpetrati a loro danno dopo l'arresto degli autori materiali delle condotte pare essere indicativo dell'assenza di un potere intimidatorio in capo al sodalizio in sé, .

La lunga digressione, poi, relativa all'illustrazione della applicabilità al caso di specie dei principi stabiliti per “le nuove mafie” dalla sentenza d'appello emessa nel processo c.d. “Mafia Capitale”, non ha pregio alcuno alla luce della sentenza successivamente emessa a conclusione di tale vicenda processuale dalla Suprema Corte.

Alcuni cenni a parte merita la vicenda della intimidazione del giornalista Tizian, della quale si tratterà anche con riguardo alle statuizioni civili della sentenza impugnata.

Delle minacce in tesi accusatoria rivolte a Tizian, autore di svariati articoli con i quali denunciava le infiltrazioni mafiose nel territorio emiliano con particolare riguardo alla provincia di Modena e con riferimenti alla figura del Femia, si trova traccia nel coacervo delle imputazioni elevate dal Pubblico Ministero soltanto nel capo ss) della rubrica riguardante Torello Guido - la cui posizione è stata stralciata per un vizio di notifica - con il quale viene allo stesso contestato il concorso esterno nell'associazione mafiosa consistito, tra l'altro "nel porsi a disposizione dello stesso Femia per il compimento di azioni intimidatorie o comunque di condizionamento ai danni del giornalista della Gazzetta di Modena, Giovanni Tizian", nel corso di una conversazione con il Femia del 19.12.2011.

Nessuna specifica imputazione per eventuali reati fine posti in essere in danno di Tizian, non risulta formulata nel presente procedimento né a carico del Torello né del Femia.

Soltanto il 23 gennaio 2013 la vittima delle ipotetiche minacce era venuta a conoscenza delle intenzioni intimidatorie nei suoi confronti dalle notizie di stampa relative all'inizio dell'operazione cd. "Black Monkey".

Infatti il servizio di protezione a suo favore era stato disposto senza che egli ne conoscesse il motivo (pag. 623 della sentenza).

Nè la dichiarazione intimidatoria del Torello, che, però, mai aveva raggiunto la vittima, era stata seguita da altre forme di intimidazione.

Lo stesso Tizian aveva riferito in dibattimento che soltanto dopo il 23 gennaio 2013 la sua attività di giornalista era stata ostacolata ma sol perché sotto protezione, non già per condotte mafiose, intimidazioni, minacce poste in essere nei suoi confronti da qualcuno, men che meno dal Torello, che Tizian non conosceva, né aveva mai conosciuto.

Quindi, neppure dalla considerazione di tale episodio possono trarsi elementi a favore della tesi accusatoria.

#### **L'associazione per delinquere di cui all'art. 416, c.p.**

Così esclusa la sussistenza della contestata e ritenuta associazione per delinquere di stampo mafioso, deve la Corte stabilire se sussista la diversa ipotesi di associazione per delinquere "semplice" e chi degli appellanti ne abbia fatto parte.

La sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 416, c.p., non può essere seriamente contestata.

Infatti, l'associazione criminosa in esame va inquadrata nella fattispecie di cui all'art 416 c.p., associazione costituita da Femia Nicola ed inglobante coloro che, come taluni degli odierni appellanti e di altri coimputati giudicati separatamente, non ultimo i figli del Femia - ed in numero nettamente superiore a tre - erano organizzati ed operavano in sincronia allo scopo operare illecitamente nel settore del gioco elettronico a distanza e della distribuzione e noleggio di apparecchi di intrattenimento, previa commissione di reati - fine contestati, ovvero l'esercizio abusivo del gioco on line (capo b) e c), il trasferimento fraudolento di valori, la frode informatica e l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (capo ll).

#### **La partecipazione dei singoli appellanti all'associazione semplice.**

##### ***Cagliuso Domenico.***

La sussistenza dell'associazione semplice e la sua partecipazione alla stessa non è contestata dall'appellante con i motivi d'appello.

##### ***Campagna Giannalberto e Femia Guendalina.***

Esclusa la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso, alla censura della quale è destinata la maggior parte dei motivi di appello, la Corte osserva come vadano disattesi quelli volti da un lato a escludere anche la configurabilità dell'associazione "semplice" e dall'altro a escludere, in subordine, il ritenuto ruolo "dirigenziale" ed apicale dei due imputati all'interno dell'asserita associazione di cui al capo a).

A tale proposito - e l'argomento verrà utilizzato anche in relazione alla posizione di altri appellanti - deve essere attribuita significativa valenza ai vari fatti di interposizione fittizia, taluni dei quali attribuiti anche al Campagna ed alla Femia, sintomatici della organicità dei soggetti destinatari delle intestazioni dei cespiti del Femia alla associazione.

Il ruolo assunto dai due appellanti nel compimenti dei reati fine, come si avrà modo di illustrare al momento della trattazione degli stessi e come, peraltro, viene descritto nella sentenza impugnata, porta poi ad attribuire al Campagna ed alla Femia il ruolo contestato loro di organizzatori dell'associazione, come comprovato, tra l'altro, dal ruolo vicario assunto ad esempio in occasione della carcerazione del Femia classe '61.

*Condelli Luigi.*

E' con il confronto con le posizioni di Rizzo e, soprattutto, di Virzi, che la diversa veste assunta nelle vicende di causa dal Condelli, che ne porta all'affermazione di penale responsabilità quale partecipe dell'associazione per delinquere semplice, si evidenzia con chiarezza.

Infatti se, come a breve si vedrà, in ultima analisi i due citati appellanti si sono limitati a fornire al Femia ed alle sue imprese il contributo che era connaturato alla loro attività professionale e senza prova che essi fossero a conoscenza della sussistenza dell'associazione, diversamente occorre concludere quanto al Condelli.

Non a caso i motivi principali d'appello si diffondono nella contestazione di elementi di contorno, senza toccare il nucleo centrale degli elementi che il primo giudice ha posto alla base della condanna, sia pure per l'insussistente ipotesi di associazione di cui all'art. 416 bis, c.p.

Al contrario - e valga il richiamo alle fonti di prova riportate con precisione dal Tribunale - il Condelli è stato presente, al fianco del Femia o di altri organizzatori dell'associazione, in tutta una serie di momenti in cui si sono evidenziate sia la natura illecita dell'attività dell'associazione come nel momento dell'ausilio fornito al momento del sequestro di talune schede alterate, vuoi, ad esempio, nel momento della "traumatica" riscossione del credito verso il Bacchilega.

La vantata veste professionale del Condelli, peraltro dai contorni abbastanza confusi, corrisponde esattamente al ruolo che il Tribunale gli ha assegnato nell'ambito dell'associazione e ne prevede la conoscenza vuoi dell'"oggetto sociale", vuoi delle dinamiche interne, portando a concludere per la sussistenza vuoi dell'elemento oggettivo della partecipazione all'associazione, vuoi di quello soggettivo.

Decisiva conferma dell'assunto accusatorio, confermato in questa sede quanto - ovviamente - all'associazione per delinquere "semplice", si desume dal ruolo determinante avuto dal Condelli nel perfezionamento di uno dei reati di interposizione fittizia, attività centrale nell'ambito associativo, in quanto finalizzata a "mettere al riparo" gli investimenti del Femia.

Come meglio e più diffusamente sarà illustrato nel corso della trattazione dei reati fine, è assolutamente significativo che il Condelli, al fine di porre in essere l'interposizione fittizia si sia servito del padre, pensionato delle ferrovie, del tutto estraneo alla dinamiche aziendali del cespite oggetto del reato.

***Femia Nicola.***

Non vengono contestate l'appartenenza e il ruolo rivestito dall'appellante in seno all'associazione ma soltanto la natura di questa, con richiamo alla sentenza della Suprema Corte nel processo celebrato con rito abbreviato.

Pertanto ci si richiama alla trattazione precedente in esito alla quale è stata esclusa la natura mafiosa della associazione.

***Femia Rocco Maria Nicola.***

Il motivo d'appello avanzato in via principale è del tutto generico.

Infatti, a fronte delle motivazioni della sentenza impugnata, illustrate nella parte narrativa di questa sentenza, con le quali il primo giudice ha compendiato con precisione gli elementi di prova che lo hanno condotto a ricostruire la partecipazione del Femia "Nicolas" all'associazione con il ruolo di organizzatore, con il motivo d'appello (pag. 16 dell'atto), ci si limita a sostenere che le risultanze processuali (quali?) avrebbero dimostrato come l'appellante non avesse alcuna autonomia decisionale rispetto alle scelte del gruppo, rimesse esclusivamente alle valutazioni del padre di cui lo stesso era mero esecutore.

Sempre senza motivazione, poi, il motivo sosteneva che in capo all'appellante non poteva essere riconosciuto il ruolo di capo promotore, che presumeva una certa autonomia decisionale in grado di porlo al vertice del gruppo con un potere che nel caso di specie non pareva sussistere.

Nulla, infine, validamente aggiungono le argomentazione esposte con i motivi d'appello nuovi.

***Trifilio Valentino.***

E' la stessa tesi difensiva, se correttamente intesa, che contiene in sé gli elementi che offrono conforto alla tesi accusatoria che vuole il Trifilio consapevolmente partecipe dell'associazione per delinquere, sia pure di tipo "semplice".

Infatti, la stessa difesa dell'appellante evidenzia come il Trifilio al più sarebbe stato un soggetto legato da rapporti di amicizia e riconoscenza nei confronti della famiglia Femia, che lo aveva aiutato ad inserirsi nel mondo dei



video games e di conseguenza si sarebbe reso disponibile ad assecondare alcune richieste che provenivano dal gruppo.

La conclamata e rivendicata veste di “accompagnatore” dell’amico Femia “Nicolas” e la sua presenza in tutta una serie di vicende che hanno segnato la vita e l’attività dell’associazione - si rinvia per questo alla parte narrativa di questa sentenza - escludono in radice che egli non fosse stato in grado di desumere l’esistenza dell’associazione.

Anche nel caso di Trifilio, poi, la sua partecipazione all’associazione per delinquere “semplice”, si desume dal ruolo determinante avuto nel perfezionamento di uno dei reati di interposizione fittizia, attività centrale nell’ambito associativo, in quanto finalizzata a “mettere al riparo” gli investimenti del Femia.

### **Concorso esterno nell’associazione per delinquere “semplice”.**

Si è posta la questione, assolutamente rilevante anche nel presente processo, “se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il c.d. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all’art. 416 bis c.p., per il quale il concorso eventuale è ormai diritto vivente, e quello di cui all’art. 416 c.p. sussistono sostanziali e incisive differenze di tipizzazione giuridica”.

Infatti, mentre ai sensi dell’art. 416 bis c.p. la partecipazione associativa è punita anche in relazione a condotte non dirette a finalità illecite (acquisire appalti o attività economiche, controllare attività politiche), il reato di associazione per delinquere semplice si realizza esclusivamente con l’accordo associativo assistito dal dolo specifico di commettere più delitti non nettamente individuati.

Pertanto, aggiungere l’ipotesi del concorso “eventuale” alla condotta tipizzata dall’art. 416 c.p. potrebbe comportare una illogica duplicazione di quest’ultima, nel senso che, per la tipicità del delitto in esame, tipicità data dall’accordo per commettere delitti, il concorso eventuale è destinato sempre (e necessariamente) a confondersi con esso.

La risposta, però, della prevalente giurisprudenza di legittimità è nel senso della configurabilità, anche per l’ipotesi dell’associazione per delinquere “semplice”, dell’ipotesi del concorso esterno.

Infatti, risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità

di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali (Cass. Pen. N. 3756 del 7.11.2013).

### **Rosario Romeo.**

L'assunto difensivo, secondo cui i rapporti del Romeo con il Femia andavano ricondotti al ruolo di confidente di quest'ultimo con il primo nell'ambito della sua attività istituzionale di ricerca e cattura di latitanti non può essere condiviso.

Sono proprio i rapporti "obliqui" mantenuti con il Femia - che l'appello rivendica a diversi fini - a fornire la prova della conoscenza, da parte del Romeo, delle attività del Femia e della esistenza dell'associazione.

Infatti, l'appellante poteva servirsi delle conoscenze del Femia, proprio perché questi era intraneo a logiche delinquenziali associative che, quindi, bene lo stesso Romeo conosceva.

Determinante - ovviamente - è la ritenuta responsabilità del Romeo per il reato fine di cui all'art. 615 ter, commi 1°, 2° n. 1) e 3°, c.p., delle quale ci si occuperà nell'ambito della trattazione dei reati fine.

Per quanto riguarda la partecipazione - sia pure esterna - al delitto associativo, basti rilevare come per tali attività il Romeo sia stato retribuito dal Campagna, ovvero sia da uno degli organizzatori dell'associazione, appartenente al "cerchio magico" del Femia.

Tali circostanze, indifferente la causale della dazione del pagamento - anche la concessione, come preteso in chiave difensiva, di un mutuo costituisce retribuzione per l'illecito, provano oltre ogni ragionevole dubbio la conoscenza della sussistenza dell'associazione guidata dal Femia e la coscienza e volontà di fornire un contributo alla sua attività.

### **Le assoluzioni dal reato di associazione per delinquere.**

La sentenza impugnata non può essere condivisa laddove ha ritenuto la penale responsabilità per il reato associativo di Virzì Salvatore e Negrini Ettore che, si ricorda, rientrano nel novero dei professionisti - nella specie commercialisti - che in tesi accusatoria avrebbero fatto organicamente parte dell'associazione ed il cui contributo si sarebbe esplicato attraverso le loro prestazioni professionali nella piena coscienza della esistenza dell'associazione e della valenza del contributo offerto per la realizzazione degli scopi della stessa.

### **Virzì Salvatore.**

Come anticipato in premessa, colgono nel segno le censure mosse alla sentenza impugnata con i motivi d'appello.

Come diffusamente esposto con il gravame, il Maresciallo Basile, Ufficiale di p.g. e testimone di riferimento del P.M. per le indagini relative alla gestione ed all'esercizio del gioco online ed alla commercializzazione delle schede contraffatte, aveva escluso il coinvolgimento dell'appellante nelle vicende relative al gioco online e alla commercializzazione delle schede contraffatte.

La teste Gualtieri Manuela, dipendente del Femia, aveva chiarito che il rapporto con il Virzi, durato circa un anno, era stato assolutamente sporadico ed episodico, caratterizzato da occasionali telefonate con lo stesso o con qualche suo collaboratore e da 2-3 incontri annuali, precisando anche che egli si occupava esclusivamente della dichiarazione dei redditi e che non aveva nulla a che fare con le società operanti nel settore del gioco online, che venivano invece gestite da altri.

Bacchilega Roberto e la moglie Pignari, per parte loro, avevano ricondotto il ruolo del Virzi a quello di un normale commercialista, distante dalle logiche criminali cui, diversamente, avevano collegato il Condelli.

Lo stesso Femia classe 61, nel corso delle dichiarazioni rese a questa Corte il 16.7.2019, ha escluso l'appartenenza del Virzi al suo sodalizio.

Così il Femia: *Dopo ho visto che era bravo come commercialista, e ho intrapreso un bel rapporto tra me e Virzi, che dopo alla fine, anche dalle telefonate, dalle telefonate si può notare, Virzi non andata tanto, perché Virzi è stata sempre una persona onesta, non andavo ultimamente tanto d'accordo, dice: "No, lascia, non andare dietro Condelli perché magari ti racconta un sacco di bugie, ti fa trovare nei casini, lavora onestamente, lascialo sta'* (pag. 31 dello stenotipico).

Ancora, con riguardo all'interessamento del Femia rispetto ad un terreno riconducibile a Grande Aracri: *IMPUTATO FEMIA NICOLA – Non me lo dice in un primo momento, me lo dice dopo. PUBBLICO MINISTERO – E chi era?*

*IMPUTATO FEMIA NICOLA – Era Nicolino Grande Aracri. E dal momento che me l'ha detto non ho fatto più niente.*

*PUBBLICO MINISTERO – E Virzi ha saputo di questa circostanza?*

*IMPUTATO FEMIA NICOLA – No, no, Virzi non ha saputo niente.*

*PUBBLICO MINISTERO – Però lei ha detto prima che è lui che la consiglia di fare o un fare l'affare, quindi lei non glielo dice della...*

*IMPUTATO FEMIA NICOLA – Gliel'ho detto io a Virzi di guardare la documentazione, di guardare la documentazione, di parlare con l'architetto o l'ingegnere, non lo so con chi doveva parlare, perché lui aveva una piantina, non so, non aveva niente dietro, come fa a vedere se è buono l'affare o non è buono l'affare? Praticamente dopo non so se il fratello di Bolognini o qualche commercialista gli ha mandato la documentazione, o non gliel'hanno mandata, le dico la verità, non mi ricordo preciso se gli hanno mandato la documentazione oppure no* (pag. 32 dello stenotipico).

Da tali elementi di fatto discende la conseguenza della mancata prova, quanto meno si sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p., della sussistenza dell'associazione per delinquere in capo all'appellante e se ne impone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in assenza dell'elemento psicologico del reato.

***Negrini Ettore.***

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla posizione del Negrini.

Lo stesso Femia, nel corso delle dichiarazioni sopra richiamate (v. a pag. 28 dello stenotipico), quanto all'elemento di maggior sospetto a carico del Negrini - l'aver assistito alle dazioni di denaro in favore del Lo Monaco - ha escluso che il Negrini sapesse che gli stessi potevano avere finalità diverse dal compenso per le attività "agevolatrici" del primo.

**L'appello del Pubblico Ministero.**

Come illustrato nella parte narrativa di questa sentenza, il Procuratore della Repubblica ha interposto appello avverso le assoluzioni di Chiaradia Daniele - la cui posizione stata in questo giudizio d'appello stralciata per un difetto di notifica - Maccari Giuliano e Rizzo Massimiliano dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica.

I motivi d'appello non possono essere condivisi e la sentenza impugnata, in parte qua, deve essere confermata.

***Rizzo Massimiliano.***

L'appellato, si ricorda, è il soggetto che ha messo a disposizione del Femia le piattaforme situate a Londra per il gioco del poker on line.

Con i motivi d'appello il Pubblico Ministero altro non fa che proporre una diversa lettura dei dati processuali, partendo da una premessa, però, che non appare dimostrata: che i siti di gioco cui Femia aveva, tramite il Rizzo, ottenuto l'esclusiva per l'Italia, fossero ex se "illegali".

Assume, poi, l'appellante che sarebbe provata la conoscenza della sussistenza di un'associazione per delinquere - in tesi d'accusa di stampo mafioso - e l'organica appartenenza ad essa del Rizzo.

Entrambi gli assunti non possono essere condivisi e ne consegue la conferma dell'assoluzione dal reato associativo, riqualificato come sopra in quello di cui all'art. 416, c.p. e l'assoluzione da quello contestato al capo b) perché il fatto non sussiste.

Giova ricordare come la speculare posizione del coimputato Tancredi - responsabile dei siti di gioco on line "residenti" in Romania di cui al capo c) della rubrica - abbia visto soccombente il Pubblico Ministero sia nei due gradi di merito del giudizio di cognizione - il ricorso per cassazione del Procuratore

della Repubblica nei confronti del Tancredi è stato dichiarato inammissibile - sia nella fase cautelare.

Va in primo luogo rimarcato che erano gli acquirenti delle credenziali di accesso ai siti - nel nostro caso il Femia - che dovevano provvedere a richiedere l'accreditamento presso gli enti amministrativi dei Paesi in cui decidevano di renderle operative, accreditamento che esulava quindi dagli oneri, competenze ed incombenze del cedente e variava a seconda delle differenti normative nazionali dei luoghi geografici in cui i suoi contraenti agivano.

Infatti, occorre non confondere l'affare di chi realizzi la piattaforma informatica, consentendone l'utilizzo e l'assistenza tecnica, e quello di chi attraverso la medesima piattaforma informatica decida di insediarsi in uno Stato estero al fine di raccogliere giochi e scommesse: Rizzo ha realizzato una piattaforma per la raccolta del poker on line, ma era esclusivo onere dell'utilizzatore procurarsi il titolo autorizzativo previsto dallo Stato in cui si intendeva operare.

Peraltro, lo stesso proproalato del Femia, escusso come ricordato davanti a questa Corte all'udienza del 19.7.2019, non ha portato ulteriori - validi - elementi a supporto della tesi accusatoria riconducendo, ancora una volta, il rapporto con il Rizzo al dipanarsi dell'accordo commerciale avente ad oggetto l'utilizzazione da parte del primo della piattaforma on line per il gioco del poker.

Gli interventi del Femia nei confronti del Rizzo, poi, trovano agevole spiegazione nella necessità di uno stretto rapporto tra l'utilizzatore dei siti e il creatore e fornitore degli stessi, così come i pagamenti in contanti delle spettanze del Rizzo al più evocano violazioni tributarie ma valgono ad inferire la prova di una partecipazione dell'appellato alla associazione.

Ne consegue la conferma della pronuncia assolutoria adottata dal primo giudice.

Vanno, invece, condivisi i motivi d'appello interposti nell'interesse del Rizzo in relazione alla condanna per il reato di cui al capo b).

Le telefonate intercorse tra il Rizzo ed il Femia sono in parte relative ad accordi per appuntamenti rientranti in normali contatti tra partner commerciali; altre telefonate sono intercorse tra il gruppo familiare del Femia e le operatrici del customer service di lingua italiana della Società inglese Espresso Games, ed attenevano a inconvenienti tecnici dei quali si chiedeva la rimozione.

Nè può essere condivisa la valenza in chiave accusatoria della richiesta avanzata dalla Femia Guendalina di cambio delle password di accesso ai siti dopo la sottrazione degli incassi da parte del De Marco: a fronte dell'acclarata infedeltà di un "dipendente", era del tutto normale la richiesta al gestore dei siti di cambiare le credenziali di accesso agli stessi, per ragioni elementari di sicurezza, senza che dalla circostanza sia legittimo inferire vuoi la correttezza

nell'esercizio non autorizzato del gioco on line, vuoi la sussistenza di una associazione per delinquere.

**Maccari Giuliano.**

A ben vedere, il Procuratore della Repubblica appellante con i motivi interposti nei confronti dell'assoluzione di Maccari per il reato associativo, altro non fa - lambendo e, forse, valicando i limiti dell'inammissibilità - che riproporre, senza elementi di novità, una lettura in chiave accusatoria degli elementi di fatto già esaminati dal primo giudice e posti a fondamento della pronuncia assolutoria.

Peraltro, lo stesso Femia, nel corso delle più volte richiamate dichiarazioni rese all'udienza del 19.7.2019, ha escluso l'appartenenza del Maccari alla sua associazione, evidenziando come lo stesso "lavorasse nel proprio interesse".

Così, infatti, il "collaboratore": *Quando mi hanno arrestato a me, sul telefonino, iniziano ad arrivare le telefonate e si incontrano con Maccari, ma Maccari non gestiva niente. Maccari gestiva le sue sale.* (pag. 22 dello stenotipico); *PROCURATORE GENERALE – Va bene. Okay. Senta, le chiedo quest'altra cosa: Maccari, se ci vuole spiegare il rapporto un questo signore. Che cosa faceva per lei Maccari? IMPUTATO FEMIA NICOLA – Maccari per me faceva... Non per me, faceva per lui, perché c'aveva una quarantina di sale che gestiva, e io gli davo il poker, come lo faceva Maccari, lo faceva Agnari Matteo da Brescia, Alberto Stefano da Bologna, Como Mauro da Bologna, Casabona Massimo da Prato, Marinelli Emiliano da Lucca* (pag. 47 dello stenotipico); *Erano schede buone o schede taroccate? IMPUTATO FEMIA NICOLA – Io a Maccari non ho mai fornito schede. PROCURATORE GENERALE – E allora che... Il rapporto era limitato ai videopoker? (Audio disturbato, fischi continui) IMPUTATO FEMIA NICOLA – Sì, sì, sì.* (pag. 49 dello stenotipico).

Ne consegue, come anticipato, la conferma della pronuncia assolutoria formulata in primo grado.

\*\*\*\*\*

**Sequestro di persona, rapina ed estorsioni.**

**Il sequestro di Et Toumi Ennaji.**

Per tale reato, contestato al **capo z)** della rubrica, sono stati condannati **Crusco Filippo e Campagna Giannalberto.**

I motivi interposti nell'interesse di entrambi gli appellanti non possono essere condivisi e, pertanto, l'affermazione di penale responsabilità deve essere confermata.

Va innanzitutto premesso che, secondo la costante giurisprudenza, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sottoposta a un rigoroso vaglio critico sulla sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. (in proposito, cfr., per tutte, Cass., Sez. I, n. 29372 del 26.6.2010//27.10.2010).

Le dichiarazioni di Et Toumi debbano essere giudicate pienamente attendibili. Dal punto di vista intrinseco, esse sono state precise, dettagliate e logiche. Inoltre, non è emerso alcun intento calunniatorio: a tale riguardo, in particolare, non è decisivo il fatto che Et Toumi avesse contrasti con Crusco, atteso che non risulta che tali dissidi abbiano in qualche modo condizionato la denuncia. Al contrario, la persona offesa ha attribuito al suo conoscente un ruolo gregario, mentre è logico che se avesse inteso accusarlo falsamente ne avrebbe accentuato il contributo. Del resto, la successiva condanna di Crusco e di Et Toumi alla pena di anni tre di reclusione per concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali (sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 19 gennaio 2011 e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna l'11 ottobre 2011) esclude l'esistenza tra i due giovani di contrasti e rancori tali da giustificare una denuncia calunniosa e dimostra che il Crusco non ha percepito come tali le accuse rivoltegli dal magrebino. In caso contrario, infatti, non avrebbe certo continuato a frequentarlo, né avrebbe commesso reati in concorso con lui (così condivisibilmente la sentenza emessa dal Gup nell'abbreviato "Carrozzino").

Non sussiste il dubbio, che Et Toumi, una volta costretto a salire sull'auto, vi fosse stato trattenuto ancora con forza, oppure se poi si fosse deciso a rimanere a bordo, al fine di risolvere, verosimilmente, una qualche questione comune in sospenso.

Infatti, le riprese video hanno documentato che egli "improvvisamente" e "con uno scatto" si era staccato dai due individui con cui camminava, venendo inseguito subito da costoro, mentre il terzo era rimasto alla guida della BMW; il documento in esame, dunque, nonostante contrasti con l'asserto della vittima di essere scappato dall'interno dell'abitacolo, conferma il nucleo delle sue dichiarazioni, ovvero che era fuggito dal controllo dei suoi aggressori (i quali, infatti, per riacquisire tale signoria, lo hanno seguito nell'albergo e hanno cercato di portarlo all'esterno con la forza); ancora, Paltrinieri e Tellarini hanno confermato che il magrebino era entrato di corsa nell'albergo e le aveva pregate di chiamare subito il "112" poiché "c'erano due giovani che lo volevano picchiare", e che in effetti poco dopo avevano fatto ingresso nella struttura due ragazzi che avevano afferrato per un braccio il giovane nordafricano e avevano cercato di portarlo fuori.

Conclusivamente, come già rilevato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza resa nell'abbreviato "Carrozzino", Et Toumi era costretto a salire dall'auto con la forza e, contro la sua volontà, era stato portato in una città (Imola) distante molti chilometri, dove era riuscito a fuggire. È indubbio che un simile comportamento realizza il reato di cui all'art. 605 c.p. atteso che l'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, anche relativa, purché protratta per un tempo giuridicamente apprezzabile.

### **L'estorsione ai danni di De Marco Giovanni.**

Per tale reato, contestato al **capo dd)** della rubrica, sono stati condannati **Cagliuso Domenico, Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola.**

Preliminarmente va rilevato che correttamente è stata contestata la condotta di cui all'art 629 c.p. e non quella, invocata dagli appellanti, di esercizio arbitrario della proprie ragioni.

Le due fattispecie si differenziano tra loro solo sotto il profilo dell'elemento psicologico, nel senso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nel reato di cui all'art 393 c.p. l'autore è animato dal perseguimento di un diritto che ritiene gli competa e per il quale potrebbe astrattamente avere tutela giuridica.

Nel caso in esame il diritto di credito del Femia si fondava su un'attività illecita in quanto il danaro di cui si era impossessato De Marco era il provento del gioco on line organizzato e diffuso illegalmente sul territorio, provento che non poteva quindi essere supportato da tutela giuridica.

La differenza tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è data infatti, non dalla valenza della minaccia e della violenza fisica, ma dalla intenzionalità dell'agente di perseguire una pretesa non legalmente azionabile (cfr da ultimo Cass. Pen. Sez.II sent. 42940 del 25.9.2014: "*Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria*").



Manca, però, la prova che le condotte estorsive siano state poste in essere anche dagli odierni appellanti, oltre che dagli imputati giudicati con il rito abbreviato.

Di assoluta rilevanza appare la considerazione della tempistica dell'episodio quale si ricava dalla corretta lettura delle conversazioni captate: soltanto nella mattinata inoltrata Cagliuso avverte Femia Nicola della "diserzione" del De Marco che si è allontanato con il denaro; Femia, preoccupato per la sopravvenuta infedeltà del dipendente che era, tra l'altro, in possesso delle credenziali per l'accesso ai siti del poker on line, chiede subito alla figlia di cambiare le password e, subito dopo, si mette in contatto con il Carrozzino - che a suo tempo li aveva raccomandato il De Marco - dolendosi del suo operato (rit. 2566/10 prog. 748 del 15/10/2010).

Sarà il Carrozzino, a stretto giro (RIT 2566/10 prog. 758), a richiedere l'intervento di Irco Ciro che potrà in essere le condotte estorsive meglio descritte in rubrica e per come accertate dal giudica penale che lo ha interessato.

Dalla consapevolezza in capo ai Femia dell'intervento di Irco e comunque della ratifica di tutto quanto da questi posto in essere al fine di recuperare il credito nei confronti dell'infedele De Marco non può desumersi la prova di un ruolo attivo nell'attività estorsiva, né di un mandato conferito dai Femia ad un soggetto del tutto estraneo alla loro associazione, quale il predetto Irco.

Di come l'intervento di Irco e di Carrozzino rispondesse anche e soprattutto ad un loro interesse personale, è dimostrato anche dalla "provvigione" di euro 5.000,00 che presumibilmente i due hanno ricavato dalla avvenuta restituzione di euro 15.000,00 da parte del De Marco; lo stesso Femia, infatti, anche nelle dichiarazioni rese davanti a questa Corte, ha precisato che della somma complessiva restituita dal De Marco ne aveva avuto soltanto la parte di 10.000,00 euro.

Ne consegue l'assoluzione degli odierni appellanti per non aver commesso il fatto.

Residua, però, un profilo di illiceità a carico del Femia classe 91 relativo alla condotta consistita nella ricezione della indicata somma di euro 10.000,00, provento evidente del reato di estorsione commesso da Irco e Carrozzino e, quindi, ricettata dal Femia che era perfettamente a conoscenza della sua provenienza.

**Le estorsioni, tentata e consumata ai danni di Scarlino Pierluigi.**

Per tali reati, contestato al **capo ee)** della rubrica, sono stati condannati **Cagliuso Domenico, Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola**, il primo e l'ultimo soltanto per l'ipotesi di estorsione consumata.

Scarlino Pierluigi aveva maturato negli anni un debito verso Femia Nicola pari a circa euro 350.000 per il noleggio e per l'acquisto di schede elettroniche per videoslot e di altro materiale, credito non azionabile per vie legali in ragione dell'illiceità dell'attività posta in essere, abusivamente e mediante la formazione e commercializzazione di schede per videogiochi contraffatte.

A seguito della cattura e conseguente carcerazione di Femia Nicola il comando e la gestione dell'attività era passata al figlio Femia Rocco Maria Nicola, che aveva contattato Scarlino e che, spalleggiato dagli altri, aveva materialmente posto in essere le iniziali azioni estorsive.

Con diversi accenti, le difese di tutti gli appellanti condannati in primo grado per i fatti di cui al capo ee), hanno eccepito, da un lato, l'assenza di connotazioni estorsive nelle condotte contestate e, dall'altro, la sussistenza della diversa ipotesi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.

Come riportato nella parte narrativa di questa sentenza, condivisibilmente il primo giudice ha ricostruito i fatti in senso conforme all'ipotesi accusatoria sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti offese nel corso delle indagini preliminari, giustamente ritenendo inattendibili quelle fornite in dibattimento in un'ottica riduttiva dei fatti.

Invero, conferma della veridicità del propalato in indagini di Scarlino - che invece, in dibattimento ha negato di essere stato percosso - si rinviene nella testimonianza di Bacchilega Roberto e della compagna Pignari Marina che avevano raccolto le confidenze dello Scarlino sull'aggressione subita ed il primo aveva anche avuto modo di vedere il volto tumefatto di quest'ultimo (pag. 535 della sentenza).

Quanto alla configurabilità del diverso reato di cui all'art. 393, c.p., valgono le osservazioni già spese in ordine alla illiceità del credito.

La difesa del **Cagliuso** ha rilevato come mancasse la prova della sua partecipazione ai fatti.

L'assunto non può essere condiviso; infatti lo Scarlino, anche nella versione "riduttiva" dei fatti fornita in udienza, ha dato atto della presenza del Cagliuso, ammettendo "di essersi solo "appiccicato con Domenico, con lui principalmente, attaccato con le mani con Domenico".

Assume la difesa del Femia Nicola classe '61 che nel momento del presunto pestaggio subito dallo Scarlino ad opera del Femia Rocco Maria Nicola, l'appellante era detenuto in carcere e quindi non poteva conoscere le modalità operative con cui Nicolas avrebbe convinto Scarlino ad onorare il suo debito, né vi erano in atti prove specifiche di un accordo tra padre e figlio in tal senso.

L'assunto non ha pregio difensivo, atteso lo stretto legame, sopra illustrato, tra il promotore dell'associazione Femia Nicola ed il figlio Nicolas, organizzatore della stessa.

Secondo la difesa di Femia Rocco Maria Nicola, non vi sarebbe prova in ordine alle presunte lesioni patite dallo Scarlino, il quale avrebbe potuto essere oggetto di un'accesa discussione, magari anche con possibili innalzamenti di toni e passaggio alle vie di fatto, ma senza oggettive e rilevabili conseguenze fisiche, che del resto nessun testimone aveva mai riferito, se non citando generici arrossamenti.

La tesi difensiva conferma, nella sostanza, quella accusatoria, ammettendo il passaggio "alle vie di fatto" e, quindi, l'aggressione ai danni di Scarlino.

### **L'estorsione ai danni di Dibilio Giampiero.**

Per tale reato, contestato al **capo ff)** della rubrica, sono stati condannati **Agostino Francesco, Femia Nicola e Petrolo Virgilio.**

Ad avviso della Corte, la sentenza impugnata non resiste ad un esame critico condotto alla luce delle censure mosse con i motivi d'appello.

In via di estrema sintesi, anticipando le conclusioni, l'ipotesi accusatoria, fatta propria dalla sentenza impugnata, di una costrizione violenta da parte del Femia e dei suoi sodali in danno del Dibilio per costringerlo a cedergli la sala gioco di Roma si fonda su una lettura dei dati processuali non condivisibile, oltre che su una lettura errata dello stesso capo di imputazione.

Infatti, laddove in rubrica è contestato di avere costretto "*Dibilio Giampiero a consegnare a Femia, in una prima fase collocabile nel mese di ottobre 2010, la metà degli incassi realizzati dalla gestione di una sala giochi ubicata a Roma, Piazzale Flavio Biondo e successivamente, a decorrere dal gennaio*

2011, l'intero ammontare dei guadagni realizzati", la sentenza impugnata ha ritenuto che l'associazione (di stampo mafioso), del Femia avrebbe addirittura ottenuto la proprietà della sala giochi.

Giova partire dall'esame delle dichiarazioni rese dal Femia a questa Corte in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; il "collaboratore", una volta che l'esame è stato condotto dal presidente del collegio, ha ripercorso con chiarezza l'accordo concluso con il Dibilio volto alla "co-gestione" della sala finalizzato alla suddivisione degli introiti al fine di consentire al secondo di saldare il significativo debito che aveva maturato verso il Femia.

Infatti, la cessione del 50% della sala giochi al Femia era stata dovuta ad una scelta economico - aziendale del Dibilio e non a costrizione, tanto che l'accordo era stato concluso prima dell'episodio finale del gennaio 2011 nel corso del quale, secondo la sentenza impugnata, il Femia con il concorso di Agostino e Petrolo avrebbe minacciato il Dibilio.

Era stato, infatti, lo stesso Dibilio a proporre di rientrare del debito attraverso l'affidamento temporaneo della sala al Femia, suo creditore e a chiedergli di mettere in sala una persona di sua fiducia (il La Pasta).

La debolezza dell'ipotesi accusatoria si evidenzia anche dalla circostanza, riferita dallo stesso Dibilio, per cui, nel corso di quello che secondo la sentenza impugnata sarebbe stato il decisivo incontro estorsivo, dei due "guardiaspalla" dai quali Femia si era fatto accompagnare uno non è stato riconosciuto dallo stesso "estorto" (Agostino) e l'altro (Petrolo) è stato descritto come un ragazzo educato e gentile.

Ad colorandum, poi, va rimarcato come il Dibilio fosse persona tutt'altro che "estorsibile", essendo uno dei pochi superstiti della c.d. "Banda della Magliana" per conto della quale gestiva il gioco d'azzardo e le sale giochi romane.

Si impone, quindi, l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

#### **L'estorsione ai danni di Nembrini Katia e Mascheretti Giuseppe.**

Per il reato di cui al capo oo) è stato condannato il solo Femia Nicola, sulla scorta delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Nembrini.

Il motivo d'appello, con il quale si assume la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 393, c.p., non può essere accolto.

Infatti, a prescindere dalla prova in ordine alla liceità o meno del credito vantato dal Femia nei confronti del Mascheretti e della Nembrini, occorre ricordare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, risultando integrato il delitto di estorsione anche quanto le condotte minacciose si manifestino in forme tali da trasformare una legittima richiesta di restituzione in un ingiusto profitto (Cass. Pen. N. 11823 del 7.2.2017).

Nel caso di specie, dopo che la Nembrini aveva bancato un assegno emesso da una società del Femia, che non era stato pagato, qualche giorno dopo il versamento Femia Nicola aveva telefonato al Mascheretti dicendogli di richiamare l'assegno altrimenti sarebbe venuto da loro e gli avrebbe sparato. Questo glielo aveva riferito Mascheretti, molto turbato.

Da ciò si ricava la gravità della minaccia esplicita che, a prescindere dalla liceità o meno del credito azionato, integra il contestato reato di estorsione.

#### **La tentata estorsione ai danni di Colangelo Massimiliano.**

Per il reato di cui al capo qq) della rubrica è stato condannato il solo **Femia Nicola**.

Il fatto contestato è conseguente al millantato credito commesso da Torello, Colangelo e Paparusso che avevano fatto intendere al Femia di essere in grado, anche grazie alla collaborazione della Tommasi, di influenzare l'esito di un procedimento avanti la Corte di Cassazione che vedeva imputato lo stesso Femia che, a tale fine, aveva corrisposto a Colangelo la somma di euro 100.000,00; atteso l'esito negativo, il Femia aveva richiesto al Colangelo la restituzione della somma, con modalità minatorie.

Anche in questo caso il motivo d'appello non può essere condiviso.

Infatti, anche volendo riconoscere al Femia la veste di "truffato" da Colangelo, Paparusso e Torello, ciò non elide la valenza intimidatoria della condotta dell'appellante che, come riferito dal Torello nel corso del suo interrogatorio reso al PM in data 15.3.2013, che nel dicembre del 2012 si era incontrato in un bar con il Femia, che gli aveva detto che il giorno dopo avrebbe mandato suoi uomini ad uccidere il Colangelo se questi non avesse consegnato per intero la somma di 100.000 euro.

Un tanto trova, altresì, conferma, nel tenore di un breve messaggio di testo inviato dal Femia al Colangelo il 3.5.2012 “CIAO MASIMIGLIANO LA PAZIENZA A UN LIMITE IO SONO ARIVATO A LIMITE IO DOCUMENTI X DIMOSTRARM I FATTI NON O VISTE TORNAMI I SOLDI CHE AI PRESO A CASA MIA TI DO TEMPO ENTRO IL 20 DI QUESTO MESE A TE E A GUIDO DOPO DI CHE AGISCO DIVERSAMENTE E TI PENTIRAI DI BRUTTO E DOPO ME LI TORNI CON GLI INTERESSI”.

### **L'accesso abusivo allo SDI.**

Per il reato di cui al capo ii) della rubrica, di cui agli artt. 48, 110, 615 ter, commi 1°, 2° n. 1) e 3°, c.p., sono stati condannati **Femia Nicola** e **Romeo Rosario**.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Cass. Pen. N. 565 del 29.11.2018).

Viene così meno la fondatezza della tesi difensiva avanzata con il motivo interposto nell'interesse del Romeo, secondo la quale, essendo avvenuto l'accesso alla banca dati in modo del tutto regolare e trasparente, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, le finalità dell'accesso sarebbero irrilevanti.

Analoga sorte deve essere riservata al motivo d'appello proposto nell'interesse del Femia classe '61.

Infatti, con la “semplice” richiesta ex art. 335 c.p.p., l'appellante avrebbe potuto acquisire informazioni sulla pendenza di un procedimento penale, laddove, invece, l'informazione richiesta al Romeo verteva anche sull'esistenza di precedenti di polizia.

Si assume poi l'assenza di sinallagmaticità tra le dazioni di denaro in favore del Romeo e le condotte integranti il reato in parola.

Rilevato che, comunque, le somme versate in più occasione dal Femia al Romeo costituivano il “prezzo” della partecipazione esterna del secondo all'associazione per delinquere guidata dal primo e della quale il reato in esame costituisce finalità e prova al tempo stesso, la sinallagmaticità tra prezzo e atto contrario ai doveri d'ufficio non costituisce elemento essenziale ed indefettibile del concorso dell'extraneus Femia nel reato proprio commesso dal Romeo.

## **L'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.**

**Le schede di cui all'art. 110 comma 6 A TULPS di cui al capo II) della rubrica.**

Per il reato di cui al **capo II)** sono stati condannati **Cappiello Manuele, Condelli Luigi, Cucchi Letizia, Femia Nicola e Trifilio Valentino**, con la precisazione che la Cucchi aveva consumato i reati sino al 30.3.2011 (al di là, a questo punto, del termine massimo di prescrizione).

Salvo quanto riguarda la posizione del Cappiello, per il quale si impone la formula assolutoria perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p., i motivi d'appello interposti nell'interesse degli altri appellanti non possono essere condivisi e, fatta salva la declaratoria di estinzione per prescrizione - totale per la Cucchi e parziale per gli altri - l'affermazione di responsabilità deve essere confermata.

In via generale, quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie all'esame della Corte, le condotte integrano le fattispecie delittuose in contestazione.

Infatti, l'art. 640 ter c.p. sanziona la condotta di chi "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Quindi, l'inserimento nell'apparecchio di una scheda modificata in modo da celare una parte consistente delle somme inserite integra l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico che la norma penale è finalizzata a reprimere: tale modificazione ha determinato l'acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno, che nel caso in esame consiste dalla sottrazione a un effettivo al controllo telematico e alla conseguente tassazione proporzionale dell'entità delle somme giocate nelle macchine alterate.

Si applica alla fattispecie il principio dettato dalla Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 27135 emessa il 19.3.2010/13.7.2010, nella quale si è ritenuto che integri il reato di frode informatica l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo, trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

Nella parte motiva della decisione in parola, la Corte ha specificato alle medesime conclusioni deve giungersi nel caso di introduzione di un "abbattitore", destinato ad interferire nel collegamento telematico con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in guisa da sottrarre alla tassazione la maggior parte dei ricavi prodotti dall'uso degli apparecchi.

Nel caso di specie, gli agenti non hanno inserito nell'apparecchio una seconda scheda, né usato un "abbattitore" collegato a una scheda regolare, ma hanno ugualmente - e sensibilmente - alterato il sistema informativo tramite l'installazione nell'apparecchio di schede dotate di un software contenente un programma informatico (ovviamente diverso da quello esibito all'amministrazione Finanziaria in sede di omologazione) già predisposto per trasmettere all'Amministrazione Finanziaria dati sui volumi di gioco diversi da quelli reali.

Il profitto diretto dei produttori, d'altra parte, consiste nella vendita delle schede alterate a un prezzo maggiore rispetto a quelle regolari: dato che l'ingiusto profitto (consistito nella disponibilità degli importi non versati all'amministrazione pubblica tramite l'elusione dell'obbligazione tributaria) è stato reso possibile dall'alterazione delle schede, va giudicata integrata l'aggravante contestata di cui agli artt. 640-ter comma 2 c.p. in relazione all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p..

Va ravvisata, poi, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 617-quater c.p., dato che gli agenti hanno fraudolentemente interrotto, anche se solo parzialmente, il flusso delle comunicazioni telematiche.

Infatti, l'installazione delle schede contraffatte ha comportato la trasmissione alla rete telematica, alla quale gli apparecchi sono connessi subito dopo l'attivazione, soltanto di una quota (e per di più minoritaria) dei volumi di gioco.

### **Condelli Luigi.**

I motivi d'appello non possono essere condivisi e l'affermazione di penale responsabilità deve essere confermata.

Come già evidenziato nel corso della trattazione del reato associativo, alla luce di una corretta lettura dei dati processuali, risulta provato il ruolo di supporto al Femia e alla sua associazione, nella piena consapevolezza della illiceità delle condotte e della sussistenza della stessa.



In particolare non può essere condivisa la lettura degli elementi di prova - e specificamente di talune conversazioni intercettate - volta a ridurre la veste del Condelli a quella di un incaricato di curare il disbrigo di pratiche amministrative, ignaro della vera natura dell'attività svolta e, in particolare, delle caratteristiche - illecite - delle schede commerciate dall'associazione del Femia.

Infatti, a seguito del sequestro della scheda "Tropical 800" codice IN02099232U, operato dalla Guardia di Finanza di Ladispoli nella sala giochi denominata "The King Game s.r.l." gestita a Cerveteri da Fabiani Luigi, il Femia, subito avvertito dell'atto di p.g. aveva a sua volta riferito l'accaduto al Condelli (conv. 550 dell'8 settembre 2010, all. 299).

Quest'ultimo, dal canto suo, aveva ricontattato Femia alle ore 14,07 (conv. 531, sub all. 300) per domandargli il nome della ditta produttrice e l'autorità operante, ricevendo pronta e precisa risposta ("*Astor*" e "*Finanza*"); alle 14,10 del 10 settembre 2010 Condelli aveva telefonato a Femia per dirgli che era andato a prendere documenti di interesse del sodalizio ("*.. senti lì dove sono stato io .. a prendere lì i tre .. nulla osta .. è tutto ok .. è tutto ok rispetto lì aaa.. tutto tranquillo.. scientifico.. abbiamo notificato..*") e lo ha invitato a dire "*a quel fenomeno di Beppe che si calma.. si tranquillizza..*".

L'interlocutore a sua volta gli aveva comunicato che quella mattina aveva dato una copia del decreto a "*a quella persona là a Roma ....*". Il commento di Condelli a queste parole dimostra chiaramente il riferimento al sequestro dell'8 settembre 2010 e alle preoccupazioni che ne erano derivate "*.. per saper e .. per verificare pure noi!*" (conv. 15962, all. 301).

Alle conversazioni intercettate sopra riportate non è possibile attribuire, come preteso dal motivo d'appello, un senso che non sia conforme all'ipotesi accusatoria.

Infatti, anche a voler ammettere che l'operato del Condelli in quella occasione fosse stato volto soltanto alla verifica della regolarità amministrativa delle schede sequestrate, il suo intervento dimostra, da un lato, la conoscenza dell'attività dell'associazione volta alla commercializzazione delle schede contraffatte e, dall'altro, logicamente, la coscienza dell'illiceità della stessa.

Non a caso, analoga attività il Condelli aveva svolto, su richiesta del Femia, in occasione di un sequestro operato presso il bar "Roma" di Trofarello (TO), gestito da Cappiello Manuele.

**Cucchi Letizia.**

Come anticipato in premessa, il reato ascritto alla Cucchi è estinto per intervenuta prescrizione essendo decorso il relativo termine massimo, poiché l'appellante ha comunque cessato l'attività presso l'azienda del Femia che si occupava della commercializzazione delle schede il 30.3.2011.

Mancano, infatti, i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito, non potendo essere condivisi i motivi d'appello, alla luce del compendio probatorio, correttamente valutato dal primo giudice, che porta alla conclusione per cui la Cucchi, come avvalorato dalle conversazioni intercettate, era pienamente a conoscenza della illiceità delle schede della cui commercializzazione si occupava.

### **Femia Nicola.**

Il motivo d'appello, con il quale si assume che dalle conversazioni captate non sarebbe possibile ricostruire chiaramente la vicenda, né soprattutto individuare con precisione il ruolo dall'appellante e che, quindi, il primo giudice ne aveva affermato la colpevolezza semplicemente per il fatto che il Femia sarebbe stato partecipe del delitto associativo, è palesemente inammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca, posto che evita di confortarsi con la motivazione del primo giudice e le relative fonti di prova compendiate, illustrate nella parte narrativa di questa sentenza.

### **Trifilio Valentino.**

Anche il motivo d'appello interposto nell'interesse del Trifilio appare inammissibile, nel momento in cui, piuttosto che contrastare le motivazioni del primo giudice che, sulla base di un solido compendio probatorio - anche in questo caso si rinvia alla parte narrativa di questa sentenza - ha statuito la penale responsabilità dell'appellante, si limita ad evidenziare una inesistente contraddizione tra la condanna per il reato in esame e quella per l'interposizione fittizia della società produttrice delle schede contraffatte.

Basti rilevare che il Trifilio è stato condannato non in quanto legale rappresentante "testa di legno" della Arcade s.r.l., bensì per il ruolo di coadiutore del Femia nella commercializzazione delle schede contraffatte e di corriere delle stesse.

### **Cappiello Manuele.**

Vanno, invece, condivisi i motivi d'appello interposti sul punto nell'interesse del Cappiello, con la conseguente assoluzione dello stesso, come

anticipato in premessa, perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p.

In via di estrema sintesi - richiamata l'esposizione dei motivi d'appello fatta in narrativa - manca la prova piena della irregolarità delle schede sequestrate presso il bar del Cappiello.

Infatti:

- a) nel novembre 2010 era stato fatto un accesso a Trofarello, Comune dell'hinterland torinese, perché nel Bar Roma risultavano giocate inferiori alla media nazionale;
- b) il 26.11.2010 venivano sequestrate le tre slot di cui parlano i documenti allegati e l'1.12.2010 si procedeva all'analisi delle schede con i tecnici del Monopolio; all'accertamento il Cappiello presenziava su delega scritta di Femia Guendalina;
- c) la conclusione dell'accertamento era stata quella del verbale del 25 febbraio 2011: sanzioni amministrative per non essere risultati sigillati i copri scheda e per avere una delle SLOT un modello di scheda 2.0 e non 1.0.
- d) lo stesso teste Basile (udienza 25.2.2015, pagina 33 delle trascrizioni), aveva dato atto che il Cappiello era soltanto il noleggiatore delle slot che erano di proprietà della società del Femia;
- e) la scheda non era stata periziata, sempre secondo il Basile, perché una volta aperto il coperchio era andata in errore.

Manca, quindi, la prova che la scheda sequestrata nel Bar Roma di Trofarello avesse le caratteristiche di quelle oggetto di indagine.

### **La prescrizione.**

Una parte delle condotte addebitate agli appellanti al capo II), è coperte dal maturare del termine massimi di prescrizione.

Occorre, quindi, dichiarare non doversi procedere nei confronti di **Condelli Luigi e Trifilio Valentino** in ordine ai reati di cui al capo II) della rubrica quanto ai fatti commessi sino al 28.4.2012 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

### **Il gioco on line su piattaforme informatiche prive della concessione amministrativa.**

Per reato di cui al capo b), relativo alle piattaforme di gioco allocate in Gran Bretagna, e per quello di cui al capo c), relativo alle piattaforme di gioco

allocate in Romania, sono stati condannati **Cagliuso Domenico**, **Campagna Giannalberto**, **Chiaradia Daniele** (*la cui posizione è stata in appello stralciata*), **Femia Guendalina**, **Femia Nicola**, **Femia Rocco Maria Nicola**, **Maccari Giuliano**, **Rizzo Massimiliano** (*questi solo per il capo b*) e **Trifilio Valentino**.

Nell'ipotesi accusatoria, fatta propria dalla sentenza impugnata, l'associazione traeva guadagni illeciti dalla distribuzione sull'intero territorio nazionale delle credenziali di accesso a siti web che consentivano il gioco on line con vincite in denaro, privi della necessaria concessione amministrativa in capo alle società cui essi facevano capo.

In particolare, l'associazione Femia utilizzava due diverse piattaforme informatiche di gioco, create da altrettante società estere raggiungibili da diversi siti web:

a) "Viva" (anche nella precedente versione "David"), "Vanilla" e "888Suite", registrati dalla "Meadway Holding Ltd3", società di Tortola (Isole Vergini Britanniche), ma con base operativa e struttura di assistenza a Londra e riferibile in primo luogo al sodale Rizzo Massimiliano e alla società Espresso Games (indirizzo Meadway Holding LTD, Atlantic Chambers, P.O. Box 903, Road Town, Tortola, VG VG1110, indirizzo mail: Sarah Louise Petre-Mears [info@meadwayholding.com](mailto:info@meadwayholding.com), e utenza telefonica +44.2081331636, più volte contattata dagli indagati per ottenere assistenza per i suddetti tre siti). Qui la gestione avveniva in compartecipazione con Tancredi Luigi, primo referente dei siti e nome assai noto nel settore dei videogiochi, tanto da essere accreditato quale referente del sito [www.italypoker.it](http://www.italypoker.it), regolarmente autorizzato dall'AAMS;

b) "Dollaro" e, dal mese di febbraio 2011, "Starspklive", entrambi riconducibili alla società rumena Grozea Romica 1 (Str. Steflesti 2, Sibiu, 550303 Romania, utenza telefonica 0040369422750) e alla struttura operativa e di assistenza tecnica riferibile all'indirizzo web <https://secure.dollaropk.com/backoffice/admin/> e all'utenza rumena 00403694227502. Altre utenze telefoniche rumene 0040369422750 e 0040756038771 della Grozea Romica venivano contattate per ottenere assistenza per entrambi i siti.

Osservava il primo giudice che i capi, promotori, organizzatori della associazione, Femia Nicola, i figli Femia Rocco Maria Nicola e Femia Guendalina e il genero Campagna Giannalberto, si relazionavano telefonicamente con i referenti, tecnici e non, dei siti, in quanto ad essi competevano le decisioni sull'organizzazione del gioco.

Agli altri imputati erano invece assegnati compiti esecutivi, in particolare le periodiche riscossioni di somme di denaro presso le sale dove veniva effettuato il gioco on line.

Un tanto si ricavava dalle intercettazioni successive ai controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza presso i gestori di alcune sale gioco, i quali si erano rivolti ai vertici del clan (i tre Femia e Campagna), per avvisare di quanto stava accadendo e a volte per cercare di evitare che gli inquirenti accertassero i collegamenti con i siti esteri attivi nelle sale; pertanto tutti erano accomunati dalla consapevolezza dell'illegalità del gioco.

### **Cagliuso Domenico.**

L'assunto difensivo, secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell'art. 522, c.p.p, per mancata correlazione tra imputazione e sentenza non può essere accolto.

Il Cagliuso era stato, secondo la sua difesa, condannato "per il contributo reso attraverso la tenuta delle sale e/o le periodiche visite ai gestori del gioco per la raccolta di denaro", laddove tale condotta non faceva parte della contestazione.

La tesi non è condivisibile. Infatti, la condotta per la quale è intervenuta condannata per i reati di cui ai capi b) e c) è chiaramente contestata al capo a), laddove al Cagliuso è stato contestato di essersi occupato "*in varie zone del territorio nazionale, delle sale da gioco dove installare i terminali del gioco on line illegale*".

### **Campagna Giannalberto.**

L'assunto difensivo secondo il quale dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche non si ricaverebbe la prova del concorso dell'appellante alla distribuzione del gioco on line illegale ma, al più quella di altre attività illecite non contestate, non può essere condiviso.

Infatti, come si è già evidenziato nel corso dello scrutinio dei motivi di appello relativi al reato associativo, del quale il Campagna è stato uno degli organizzatori, la piena consapevolezza della illiceità delle finalità dell'associazione si desume, oltre che dal ruolo preminente avuto nell'ambito delle intestazioni fittizie, anche da quello vicario svolto, assieme alla Femia Guendalina, al momento della carcerazione del Femia classe '61.

Le conversazioni captate, in particolare quelle relative alla sala gioco di Bologna gestita da Cuomo e a quella di Pieve di Maranello (vedi a pagg. 120

ss. della sentenza impugnata), costituiscono prova del ruolo direttoriale condiviso da Femia Guendalina e Campagna Giannalberto in relazione alla distribuzione del poker on line.

In più, erano sempre la Femia e il Campagna a curare i rapporti tra chi gestiva le piattaforme estere e le sale gioco concessionarie del gioco on line.

#### **Femia Guendalina.**

Per confutare il motivo d'appello è sufficiente il richiamo al materiale probatorio che attinge le posizioni congiunte della Femia e del Campagna e alle argomentazioni già svolte in relazione al reato associativo.

#### **Femia Nicola.**

Il motivo d'appello lambisce l'inammissibilità per la sua genericità, a fonte del coacervo probatorio evidenziato dal primo giudice ed è, nella sostanza, superato dalla ammissione dello stesso Femia fatta nel corso delle dichiarazioni rese davanti a questa Corte.

#### **Femia Rocco Maria Nicola.**

Analoghe considerazioni vanno fatte per i motivi d'appello interposti nell'interesse del Femia classe '91.

Con l'atto di appello, infatti, si muovono critiche generiche alla valutazione data dal primo giudice al compendio probatorio e, in particolare, alle conversazioni captate, senza esplicitare una censura concreta e pertinente alla motivazione del primo giudice, sicché il motivo deve essere considerato inammissibile anche e soprattutto alla luce dei canoni ermeneutici fissati dalla sentenza "Galtelli" n. 8825 del 27.10.2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

#### **Rizzo Massimiliano.**

Come si è già avuto modo di osservare quando si è esaminata la posizione del Rizzo in ordine al reato associativo e facendo richiamo alle motivazioni spese in quella sede, l'appellante fa assolto anche dal reato fine contestato al capo c) perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi del capoverso dell'art. 530, c.p.p.

#### **Trifilio Valentino.**

Il motivo d'appello, che muove dalla pretesa possibile ignoranza da parte del Trifilio della illiceità dell'attività svolta dal Femia e dalla sua associazione, non può essere condiviso.

Così come accaduto in relazione al reato di cui al capo II), riguardante le schede contraffatte, il Trifilio ha pacificamente svolto il ruolo di esattore delle somme di spettanza dell'associazione, della cui esistenza e attività illecita, come già rilevato, egli era a piena conoscenza grazie anche agli stretti legami con la famiglia Femia e, in particolare, con Femia classe '91.

### **CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE RELATIVE AI CAPI DI IMPUTAZIONE DA D) AD Y)**

Si osserva preliminarmente come, relativamente ai capi di imputazione da C) ad Y), tutte le posizioni processuali, ad eccezione di quella di Femia Nicola e Lupo Calogero, risultino afferenti ad ipotesi di reato estinte per intervenuta prescrizione.

Lo scrutinio critico delle stesse consegue alla rilevanza che esse assumono sotto il diverso profilo

- della effettiva esistenza del vincolo associativo di cui al capo A) di imputazione;
- delle conseguenze civili.

Invero l'esame complessivo dei fatti di cui ai capi di imputazione che occupano evidenza

- la determinazione della struttura associativa a fini di segregazione dell'ingente patrimonio mobiliare di Femia Nicola a fronte di verosimili misure preventive patrimoniali;
- il ricorso da parte di Femia Nicola a prestanome di sicura affidabilità, quali i figli ovvero persone entrate nel nucleo familiare in ragione di rapporti affettivi con i figli (Campagna) ovvero ancora stabilmente legate alla persona del Femia da usuali e risalenti rapporti personali (Trifilio e Condelli).

Questa Corte muove, relativamente al vaglio dei fatti tutti di interposizione fittizia di persona a fini elusivi della prevenzione patrimoniale, dal canone generale riassunto da Sez. 2, Sentenza n. 12871 del 09/03/2016, laddove si afferma che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all' art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di pericolo astratto,

essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale", per osservare come la attitudine elusiva delle condotte di cui in imputazione sia suscettibile di scrutinio con riferimento alla astratta attitudine della stessa a consentire tale elusione.

Nel merito, si farà adozione sistematica del canone indicato da Sez. 3 - , Sentenza n. 23097 del 08/05/2019 laddove si afferma che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall' art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall' art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.", per rilevare come il canone critico impiegato da questa Corte al fine di ravvisare la consumazione dei delitti in oggetto, insisterà sulla astratta attitudine delle condotte che occupano alla elusione della prevenzione reale mediante la creazione di uno schermo tra la titolarità del diritto dominicale sul bene suscettibile di costituire oggetto di prevenzione reale e la persona fisica di Femia Nicola.

Ai fini della consumazione del delitto di interposizione fittizia, è considerato da questo collegio indifferente la genesi di una impresa specificamente finalizzata allo scopo elusivo, rispetto all'impiego allo stesso fine di una impresa già costituita da terzi (in questo senso Sez. 2 - , Sentenza n. 2080 del 06/12/2018 laddove si legge in motivazione: "l'intestazione fittizia punibile ex art. 12 quinquies sussiste certamente quando l'interponente acquisisca una attività, in tutto o pro quota, già in precedenza costituita da altri che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. Va ricordato che con l'introduzione del delitto di cui all'art. 12 quinquies il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della compagine sociale ovvero attuata attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagini già attive nel panorama economico e/o finanziario. E' ben possibile quindi che l'interponente acquisisca di fatto quote di società commerciali o di servizi già operative lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, dato questo, che può anche essere ricavato



dalla interpretazione di conversazioni dalle quali emergano appunto rapporti societari tali da rendere punibile sia la condotta dell'interponente che quella dell'interposto trattandosi di delitto a concorso tendenzialmente necessario".

Ulteriormente, si farà sistematico impiego del canone indicato da Sez. 6, Sentenza n. 5231 del 12/01/2018 secondo il quale "al fine di dimostrare l'intestazione fittizia, di cui all' art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare. (In motivazione, la Corte ha precisato che il titolare formale del bene ha l'onere di dimostrare l'impiego di legittime disponibilità finanziarie non essendo sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti)"<sup>1</sup>, per attribuire rilevanza alla capienza patrimoniale con mezzi propri degli imputati tratti a giudizio per i fatti in oggetto, ed alla ricerca della ragionevole provenienza della provvista economica necessaria, nei termini di cui al seguito.

A fini sistematici, si richiama per capi - i quali verranno di seguito più approfonditamente esaminati in occasione dei singoli capi di imputazione - la deposizione resa nel giudizio di primo grado dal teste Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, circa la condizione patrimoniale degli imputati.

La di lui deposizione veniva integrata dalla memoria depositata dal PM all'udienza del 12.12.2014, avente ad oggetto le situazioni reddituali e i dati identificativi dei beni (rapporti bancari, partecipazioni societarie e proprietà di beni immobili) attribuiti alla singola disponibilità degli imputati. Tali accertamenti sulle situazioni patrimoniali erano state ricavate dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (per quanto concerne i redditi dichiarati), dalla Camera di Commercio (per quanto riguarda le società), dall'ACI e dal PRA (per quanto riguarda le autovetture), dall'Agenzia del Territorio (per gli immobili), dagli istituti di credito (per quanto riguarda gli accertamenti bancari).

---

<sup>1</sup> In termini Sez. 1, Sentenza n. 42530 del 13/06/2018 secondo la quale "ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all' art. 12- quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione"; ancora, in termini, Sez. 6, Sentenza n. 26931 del 29/05/2018.

Il teste Moriconi aveva a riferire:

- che Femia Nicola fu condannato alla pena di anni ventidue e mesi otto di reclusione per porto e detenzione di armi clandestine con relativo munizionamento (un fucile automatico Voire calibro 38 alterato con silenziatore, un fucile semiautomatico calibro 12 alterato con recisione della canna (*lupara*), un fucile semiautomatico a pompa Benelli, un fucile mitragliatore AK 47, due pistole mitragliatrici tipo Scorpio ed una pistola semiautomatica con matricola abrasa), oltrech  per reati in materia di stupefacenti (fatti del 1998/1999);
- che Femia Nicola fu destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, dapprima indicato come soggetto vicino alla cosca Mazzaferro di Gioiosa Ionica, poi quale esponente dell'autonoma cosca Femia;
- che Femia Nicola giunse in Emilia-Romagna nel 2002 e fino al 2004 non dichiar  redditi;
- che Femia Nicola nel 2004 accese un conto corrente postale e un conto corrente bancario, su cui: a) fra giugno e luglio, furono versati circa 150.000 euro, di cui circa 100.000 in contanti; b) nel 2005 furono versati circa 500.000 euro, di 210.000 in contanti; c) nel 2006 furono versati 350.000 euro, di cui 150.000 in contanti;
- che negli anni 2004/2006 sui conti correnti di Femia Nicola furono versati circa un milione di euro, di cui 500.000 in contanti;
- che Femia Nicola era titolare: a) di un conto corrente acceso presso la agenzia di Cambiano dell'Unicredit, poi trasferito all'agenzia di Conselice, su cui poteva operare anche Femia Gendalina; b) di altro c/c presso la agenzia Unicredit di Conselice, intestato a Las Vegas Games srl, su cui erano delegati a operare Femia Guendalina, Campagna Giannalberto, La Pasta Pasquale, Durante Alfonso, Cappiello Manuele;
- che nella disponibilit  di Femia Nicola vi era infine altro c/c acceso presso la agenzia Monte dei Paschi di Lugo, formalmente intestato alla impresa individuale Valentina Giochi di Durante Alfonso, autista del Femia. Nel dicembre del 2009, quando Femia Nicola era detenuto, su questo conto vennero versati quattro assegni dell'importo di 50.000 euro l'uno, per un totale di 200.000 euro, emessi dalla Videogames srl;
- che Femia Guendalina cominci  a dichiarare redditi nel 2008 fino a concorrenza di 20.900 euro netti da lavoro come dipendente della Las Vegas Games srl. Nel 2009 la stessa dichiar  45.000 euro, pi  61.250 euro percepiti come dividendi della Las Vegas Games srl;
- che Femia Guendalina, tuttavia, gi  nel 2006 risultava formalmente titolare di due libretti al portatore, nel quale furono versati 32.000 euro in contanti;

- che nel 2008 Femia Guendalina acquistò un immobile - un fabbricato piuttosto grande, di pregio, con svariati ambienti e con piscina - in Conselice, via Predola 16, al prezzo dichiarato di 260.000 euro. Tale corrispettivo venne pagato con vari assegni, tutti a firma della compratrice con provviste create in massima su un conto intestato alla Videogames Femia. Ella dichiarò che si trattava di prima abitazione, nonostante già nel 2007 avesse acquistato una casa a Santa Maria del Cedro, dell'estensione di 160 mq, dichiarando anche in quell'occasione che era la sua abitazione principale;
- che nell'estate 2007 Femia Guendalina si intestò le utenze dei due appartamenti siti in San Patrizio, intestati a Immobiliare Lu.Me. srl (successivamente, nel 2010, le utenze di uno dei due appartamenti furono intestate a Cagliuso, a cui Immobiliare Lu.Me. srl cedette l'immobile in comodato);
- che nel 2008 la Lupo srl, di Lupo Calogero (altresi dominus della Lu. Me. srl), vendette un immobile uso ufficio sito a Massa Lombarda, via della Resistenza 14, a Las Vegas Games srl, all'epoca intestata, ancora, a Femia Guendalina, al prezzo di 83.000 euro. Il bene fu poi venduto nel 2010 alla Mani Immobiliare srl di Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola;
- che Femia Guendalina, già nel 2006, era entrata in due società, Derby Giochi srl e Gruppo Gioco srl, entrambe con sede a Torino, in via Polesine 3, che in breve fallirono e per le quali ella non dichiarò mai redditi. In particolare, della Derby Giochi srl acquistò il 50%, mentre della Gruppo Gioco srl partecipò alla costituzione. Cedette le partecipazioni nel 2008, quella della Gruppo Gioco a Durante Alfonso, autista di Femia Nicola;
- che Femia Guendalina risultava intestataria di un conto corrente, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Ravennate, su cui potevano operare il padre Femia Nicola, il fratello Femia Rocco Maria Nicola, ed il compagno Campagna Giannalberto;
- che: a) nel 2007 Femia Guendalina costituì la Las Vegas Games srl, sottoscrivendo capitale sociale per 10.000 euro; b) nel 2010 costituì la Mani Immobiliare srl, detenendo il 50% del capitale sociale, pari a 50.000 euro, e la New Slot srl, detenendo il 50% del capitale sociale, pari a 5.000 euro; c) nel 2011 costituì, al 50% a testa, la Sviluppo Immobiliare srl e la Studio 13 Immobiliare srl insieme a Greco Polito Carmelo, acquisendo poi da quest'ultimo, dopo due mesi, il 50% della Studio 13 Immobiliare srl. All'esito, la Sviluppo Immobiliare srl divenne tutta di Greco Polito e la Studio 13 Immobiliare srl divenne di Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola al 50% a testa (capi P ed S delle imputazioni);

- che Femia Rocco Maria Nicola, classe 1991: a) cominciò a dichiarare redditi nel 2008, per euro 10.800 netti, dalla Las Vegas Games srl; b) nel 2009 dichiarò redditi per euro 45.500 euro, percepiti dalla Las Vegas Games srl e dalla Femia Games srl; c) nel 2009 era titolare del 45% della Femia Games srl, per un valore nominale pari a euro 22.500 di capitale; d) che sempre nel 2009 era titolare del 50% della Mani Immobiliare srl, per un valore nominale pari a 50.000 euro di capitale, nonché titolare del 50% della New Slot srl, pari a 10.000 euro di capitale; e) che nel 2011 deteneva il 50% del capitale sociale della Studio 13 Immobiliare srl, per un valore nominale pari a 50.000 euro; f) che sempre nel 2011 deteneva il 50% del capitale sociale della Italia Games srl, per un valore nominale pari a 5.000 euro; g) che nel 2012 costituì la Microstar srl, detenendo il 20% del capitale sociale, per un valore nominale pari a euro 4.000 euro;
- che Campagna Giannalberto: a) iniziò a dichiarare redditi nel 2008 (10.000 euro netti dalla Bacchilega Video); b) nel 2009 dichiarò redditi per 15.000 euro netti percepiti dalla Las Vegas Games srl (società costituita dalla compagna Femia Guendalina); c) nell'aprile 2010 costituì una impresa, la Mania Fun Bet, con sede in San Patrizio, via Selice 29, in uno dei due appartamenti costruiti dalla Lu.Me. srl; d) ha detenuto il 5% della Femia Games srl, rilevandola da Durante Alfonso, autista di Femia Nicola; e) nel 2010 costituì la PLF srl al 50% insieme a Lullo Alessandra, cedendo la sua quota poi alcuni mesi dopo; d) sempre nel 2010 ha detenuto l'intero capitale sociale della Slot Casinò Forlì srl, acquistandola da Lombardini Michele e poi cedendola; e) disponeva di: un conto corrente presso l'Unicredit di Conselice; un conto corrente postale a Cittadella del Capo (Cosenza), aperto nel 2006; un deposito a risparmio aperto nel 2008, sul quale vennero versati 15.000 euro in contanti nel 2008 e 21.000 euro in contanti nel 2009; altri due depositi a risparmio aperti da molti anni, nonostante non avesse redditi; f) era delegato a operare sul conto corrente aperto alla Unicredit e intestato alla Las Vegas Games srl, di cui era titolare la compagna Femia Guendalina;
- che Condelli Aldo, padre di Condelli Luigi, era un dipendente delle Ferrovie dello Stato in pensione. A lui fu intestato il 95% delle quote della Videogames Femia srl. A lui era pure intestato un conto corrente aperto alla Banca di Reggio Calabria, sul quale vennero effettuati diversi versamenti, non congruenti con il profilo reddituale del titolare (numerosi bonifici per 5.000 e 10.000 euro, nonché pagamenti per biglietti aerei e ferroviari, transiti in autostrada, pernottamenti all'hotel Mulino Rosso di Imola, dove di solito avvenivano gli incontri fra Condelli e Femia Nicola e, in genere, fra Femia Nicola, i suoi e le persone che erano in affari o in rapporti con loro);
- che in realtà su tale conto corrente bancario operava Condelli Luigi, tanto che alla sua apertura venne dato, come recapito di posta elettronica,

l'indirizzo mail l.condelli@libero.it, riconducibile a quest'ultimo. Nel marzo del 2009 vi fu effettuato un accredito di 30.000 euro, poi vi furono altri versamenti in contanti (ad esempio, 3.000 euro il 5.12.2009, 26.000 euro il 15.12.2009);

- che un altro conto corrente, aperto presso la Carime di Reggio Calabria, era intestato a Condelli Aldo e a De Stefano Anna, genitori di Condelli Luigi, sul quale veniva accreditata la pensione di Condelli Aldo, circa 1.500 euro mensili. Su tale conto corrente bancario, fra i mesi di luglio e dicembre 2009, vennero fatti versamenti per 125.500 euro, fra cui due bonifici, di 20.100 euro l'uno, a favore della Mercantile Leasing spa, società che gestiva il leasing delle imbarcazioni
- che risultano infine due depositi a risparmio all'ufficio postale di Reggio Calabria, uno intestato a Condelli Aldo e l'altro a De Stefano Anna, con versamenti di denaro per 51.000 euro e travasi da un deposito all'altro, il tutto senza una giustificazione;
- che Trifilio Valentino: a) costituì la impresa BV Group di Trifilio Valentino nel gennaio 2010; b) nel giugno 2010 rilevò il capitale sociale di Arcade srl, poi ceduto nel gennaio 2011, come pure poi ha rilevato l'intero capitale sociale della Las Vegas Games srl da Femia Guendalina ed è stato amministratore della Videogames Femia srl; c) rilevò anche altre partecipazioni societarie: di Arcade srl nel giugno 2010, poi rivenduta nel gennaio 2011 e della Las Vegas Games srl per l'intero da Femia Guendalina; d) rilevò anche la carica di amministratore della Videogames Femia srl; e) fu titolare del 70% del capitale della Slotproject srl.

Emerge con evidenza dunque come la provvista patrimoniale per intraprendere le iniziative commerciali oggetto delle società di cui infra, ricorresse solamente in capo a Femia Nicola, allorché gli altri concorrenti

- risultano privi di qualsivoglia chiara e continuativa fonte di reddito,
- ovvero risultano profittare economicamente della attività commerciale delle società che non erano in grado, economicamente, di costituire.

La effettività della signoria esercitata da Femia Nicola sugli altri associati relativamente alla gestione degli interessi economici generati dal gioco è emersa alla stregua della deposizione resa in primo grado dal teste Bombassei Lorenzo, in servizio al GICO di Bologna. Egli, infatti, ha riferito sull'esito della perquisizione effettuata a casa di Femia Nicola all'atto dell'esecuzione delle misure cautelari (in merito alla quale è stata prodotta anche la annotazione di P.G. del 23.1.2013).

La rilevanza, a fini di una ricostruzione complessiva della reale natura dei rapporti tra Femia Nicola e gli altri familiari ed associati sotto il profilo

della gestione degli interessi economici, della documentazione rinvenuta, emerge sotto un duplice profilo:

- la puntualità e categoricità delle istruzioni impartite, insuscettibili di essere qualificate quali meri consigli - paterni o amichevoli - ai destinatari, quanto piuttosto quali ordini precisi;
- la datazione di tutte le missive in oggetto in un periodo compreso fra novembre 2009 e febbraio 2010, in cui Femia Nicola era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Tale circostanza di fatto evidenzia che Femia Nicola, nonostante fosse detenuto, continuava ugualmente e ad esercitare il proprio potere sull'associazione e i suoi membri, nel difetto di contrasto alcuno.

Vennero trovate

- delle missive contenenti direttive societarie da lui via via impartite alla figlia Gendalina;
- altre missive con cui, in relazione alla Tecno Slot srl (società formalmente cessata nel febbraio 2013, di cui Femia Nicola era stato amministratore dal 15.5.2009 al 22.12.2010), Femia la invitava a dire a Crusco Battista di recarsi dal commercialista con Cagliuso Domenico per la costituzione della società;
- una missiva del 15.11.2009 con cui incaricava sempre la figlia di effettuare pagamenti e verificare la situazione bancaria della Videogames Femia srl e della ditta individuale Videogames Femia e faceva riferimento a Migliardi Rocco, soggetto operante nel settore degli apparati comma 6 A, che aveva una situazione debitoria abbastanza pesante nei suoi confronti;
- una lettera a Gualtieri Manuela, allora dipendente della Las Vegas Games srl, dove dava indicazione di anteporre il noleggio alla vendita;
- una missiva diretta al fratello Franco, in cui faceva riferimento ai loro rispettivi ruoli nella società Eurostar e affermava che era inutile andare da Santino (alias Pavoni Santi) perché *"tanto non risolve un cazzo, decido io cosa fare"*;
- una missiva del 6.12.2009 diretta ai figli Rocco Maria Nicola e Guendalina, in cui: diceva di informarlo sui pagamenti alle varie società, fra cui Videogames Femia srl, Las Vegas Games srl, Femia Games srl; chiedeva di verificare se la Gualtieri avesse fatto tutti i conteggi relativi alla Videogames srl, e puntualizzava quanti assegni dovevano risultare incassati da Las Vegas Games srl e quanti da Femia Games srl; dava disposizione a Femia Guendalina di seguire i noleggi e gli incassi da fare sui totem e sulla produzione dei totem, e parlava di Migliardi e di Salento Slot;
- una missiva, ancora indirizzata alla figlia, ove le indicava incassi da effettuare e diceva di prendere contatti con Giulio di Milano (Lampada

Giulio, che aveva un debito pesante nei confronti del Femia) in relazione alla la fornitura di 130 apparati, completi di mobile e scheda.

Riscontro alla allegazione accusatoria della finalità eccentrica rispetto all'oggetto sociale dichiarato, propria delle società in oggetto, emerge dalla deposizione del teste Reverberi Stefano, commercialista, amministratore giudiziario dei cespiti e quote societarie sottoposti a sequestro preventivo, il quale riferiva:

- a) che i rapporti commerciali correnti tra Las Vegas Games srl e New Slot srl avevano consentito alla prima di realizzare un'evasione dell'IVA per 518.000 euro fra il 2009 e il 2011;
- b) che la contabilità di Las Vegas srl (la società con il maggior volume di affari) era solo apparentemente in ordine. In realtà vi era una importante voce a bilancio, noleggio conti anticipi, che non permetteva di ricostruirne l'andamento: in tale assetto le entrate di cassa venivano registrate in modo tale da non risalire al debitore, né di comprendere se un'entrata era frutto dell'estinzione di un debito o di un'anticipazione per il versamento del PREU. Il noleggio di una singola scheda avrebbe dovuto evidenziare il numero delle giocate, le vincite pagate ai giocatori, le imposte accantonate da pagare, l'utile da dividere fra la società e il gestore della sala, cosa che non risultava, mentre il sistema informatico consentiva tutto questo per ogni scheda;
- c) che tale inattendibilità contabile propria di Las Vegas Games srl consentì a Trifilio Valentino - formalmente, amministratore unico dal 20.12.2011 - di fare luogo nel 2012 a prelievo utili soci per 275.000 euro, nel difetto di qualsivoglia deliberazione societaria;
- d) che tale importo corrisponde all'importo da lui successivamente corrisposto per acquistare le quote della società dai figli di Femia Nicola, ciò che legittima il convincimento della incontrollata attingibilità a fini personali da parte della famiglia Femia, delle somme in cassa nelle società che verranno esaminate;
- e) che - ciò che riscontra il convincimento da ultimo enunciato - con il denaro della Videogames Femia srl vennero pagati i lavori della casa di Femia Guendalina (coloro che vi lavorarono hanno riferito che emisero le fatture a carico della società su ordine della predetta). Femia Guendalina non solo risulta estranea alla compagine sociale, dunque non è ipotizzabile una compensazione tra utili a bilancio riconosciuti al socio e spese da questo sostenute per interessi personali, ma si tratta di lavori evidentemente eccentrici rispetto all'oggetto sociale;
- f) che, relativamente a Studio 13 Immobiliare srl, non sono stati trovati i bilanci, il libro giornale, il libro inventari: solo una dichiarazione dei redditi per l'anno 2011, presentata sia da Negrini che da Virzi.

**Femia Nicola**, nel corso del suo esame, ha negato di avere mai avuto dei "prestanome". Fino al 2009 avrebbe sempre lavorato "in prima persona", quindi, dopo l'arresto, avrebbe cominciato ad avere problemi con le banche che non gli aprivano più conti. Quindi si sarebbe giovato di "collaboratori" per presentarsi alle banche. Per questo - ha dichiarato - dopo marzo 2010, avrebbe anche acquistato delle aziende intestandole ad altre persone, aggiungendo: "ma il grosso l'ho fatto solo a nome mio" (ancorchè dagli atti del processo non risulta alcuna partecipazione societaria intestata al Femia, palesandosi il sistematico ricorso alla interposizione soggettiva, n.d.e.).

Sempre a proposito dei suoi rapporti con le banche, il Femia ha precisato che, a causa del suo arresto, la Banca Popolare di Ravenna gli chiuse i conti, così come la Banca di Credito Cooperativo di Massa Lombarda. Né riuscì più ad aprire conti su altre banche. Nel 2010 la Banca di Imola gli aprì un conto, ma dopo uno o due mesi glielo chiuse sempre a causa della sua segnalazione nel circuito bancario a seguito del suo arresto. Le banche gli dicevano: "Tu te ne devi andare da amministratore e il conto te lo lascio, ma tu te ne devi andare da amministratore".

Peraltro, lo stesso Femia ha anche dichiarato che a Bergamo continuò ad avere un conto corrente bancario, così riscontrando la propria possibilità comunque di proseguire nella cooperazione con il ceto bancario, o quantomeno parte di esso.

Lo stesso **Femia Nicola**, in sede di spontanee dichiarazioni, ha affermato:

- di avere avuto rapporti con Bacchilega Roberto, titolare della videogames dal 2004/2005, per essere introdotto nel mondo del giorno d'azzardo elettronico;
- di avere avuto rapporti con Condelli finalizzati alla evasione fiscale. Condelli riferiva di non potere - essendo protestato - comparire in prima persona. Condelli riceveva dal Femia, nel complesso, "un paio di centinaia di milioni di euro";
- che la Arcade veniva acquisita nel 2010 al fine di utilizzare le schede taroccate. La ex proprietaria di Arcade proponeva di acquistarla perché temeva conseguenze. Mascheretti gestiva la Arcade e Condelli, quando ha saputo delle schede taroccate, subentrava al 33%. Condelli gestiva la Arcade e Trifilio Femia gli regalava una partecipazione in altra impresa, mentre Condelli gestiva la Arcade ricavandone circa un 20/30 milioni. Condelli utilizzava Trifilio quale prestanome;
- che il ruolo di Trifilio in Arcade era quello di un prestanome messo nella ditta siccome privo di protesti o segnalazioni bancarie. Riceveva da Femia 1500 euro al mese oltre all'uso di una autovettura. Anche Las Vegas games fu acquistata dal Trifilio da Guendalina per conto di Femia. Era "pulito" e dunque era quello che teneva i rapporti con le banche. Poi Condelli trovò una testa di legno e Trifilio uscì dalla Arcade. Lo



stipendio che Trifilio percepiva da Femia era generale, non legato specificamente ad Arcade;

- quanto a Las Vegas Games, che si trattava di una impresa di Guendalina. Il Femia, in quanto padre, si sarebbe limitato solo a dare una mano alla figlia. Ogni operazione nei predetti termini sarebbe tracciata in banca
- che analoghe considerazioni varrebbero per Femia Games: i figli gestivano autonomamente la attività, il padre dava solo consigli;
- che, ancora, le considerazioni di cui sopra varrebbero per Videogames Femia srl;
- che, quanto a Joy to play srl, i soldi per acquistare il 50% della società li prese autonomamente il figlio;
- che, per BLF, il Campagna ricevette da Femia la provvista per l'acquisto della quota della società ma senza ricevere alcun utile;
- che la New slot srl era stata costituita dai figli perchè Las Vegas games la aveva comprata il Femia e loro volevano solo creare una società che gestisse il noleggio delle macchine;
- che la Slot projet srl è stata costituita da un terzo e realizzava delle schede. Era accreditata presso i Monopoli e serviva per produrre delle schede. Veniva poi acquistata dal Femia con Trifilio
- che Slot casinò nasce perché Femia doveva avere 500.000 euro da Michele Lombardini che rivendeva poker on line; su richiesta del Lombardini il Femia costituisce una impresa destinata a consentire al Lombardini di pagare il debito. La provvista per la gestione era fornita dal Campagna;
- che General service sas era della Trevisan e Femia non vi intratteneva alcun rapporto. La Trevisan chiese un prestito e Femia non era socio nè rivestiva alcun ruolo;
- che Mani immobiliare fu costituita per escludere la garanzia patrimoniale dei beni immobili del Femia che vennero fatti confluire in tale società. La società acquistò anche dei terreni con denaro dei figli ed anche del Femia;
- che Lume srl nasceva da Lupo e Mengoli. Femia diede 200.000 euro a Lupo ma non c'entrava con la società, fu un rapporto personale;
- che Studio 13 immobiliare era una società che dovevano costituire i due figli con un soggetto terzo: il Polito. Polito non aveva soldi ed i due figli furono costretti ad acquistare un terreno all'asta nell'interesse della società;
- che quanto a Sviluppo immobiliare srl valgono le emdesime considerazioni relative a studio 13 immobiliare: una società era di Polito ed una dei figli di Femia. Non si ricorda quale delle due;

- che, Quanto a F Gestioni srl, era composta da Femia e dalla convivente. Era gestita dalla convivente perché doveva trovare di che vivere mentre Femia era in carcere. L'albergo lo gestiva il Negrini ma non lo sapeva fare ed il locale gestito non fornì alcun utile e la impresa fallì. Negrini era stipendiato;
- Punto games di Carrozzino, quando Femia iniziò ad avere problemi con la banca, iniziò a lavorare per essa;
- BV group è una impresa costituita da Trifilio: è una impresa non attiva che Femia non ha chiesto di costituire. Femia dice di avere detto di chiuderla perché è una scatola vuota inattiva;
- In Slot point production il precedente proprietario cedette le quote al Femia perché questi aveva saldato in suo favore un debito che il fratello del Femia aveva nei confronti del vecchio proprietario. La impresa non fece utili e fu gestita dai figli;
- Che Negrini fu conosciuto a metà 2009; fu presentato come un bravo commercialista. Negrini gestisce direttamente Las Vegas;
- che conobbe Virzi dopo avere costituito Videogames di Femia. E' un bravo commercialista; e' stato sempre una persona onesta e lo diffida a non frequentare Condelli. Virzi affermava di potere sapere se la GdF aveva in corso indagini sul Femia;
- La Pasta Pasquale fu chiamato a gestire la sala ma non vi fu alcuna estorsione nei confronti di Di Bilio. I profitti della sala erano destinati una parte a compensare il debito di Di Bilio e per il resto a pagare le imposte. Le macchinette della sala erano del Femia, e lui non ha fatto altro che mutare le chiavi delle macchinette. Di Bilio era completamente d'accordo con Femia;
- Di essersi limitato a dare una mano economicamente ai propri figli. I figli non sono stati interposti, ma lui ha operato solo per aiutarli, come ogni genitore aiuta i propri figli;
- di aver gestito personalmente la Videogames Femia fino al momento dell'arresto e, solo in seguito, di aver dovuto interporre qualcuno;
- di avere consegnato 100.000 euro per corrompere un giudice della Cassazione. Femia avrebbe incontrato Torello che si impegnava a trovare un canale per corrompere un giudice della cassazione. Gli fa incontrare Colangelo ed un certo Nicola Papparusso che lo rassicurano. Poi altro appuntamento in cui esibiscono copia della sentenza di appello che condanna Femia e poi per avere la assoluzione gli chiedono 100.000 di acconto ed altri 400.000 ad assoluzione avvenuta. Lui consegna 100.000 insieme con una lettera in cui Femia dice che si pente. Alla data di tali rapporti non era ancora nemmeno stata indicata la sezione della corte competente. Visto che è stato nuovamente condannato si è accorto del millantato credito ed ha chiesto a Colangelo la restituzione del denaro.

Tanto premesso sotto il profilo sistematico, in relazione ai singoli capi di imputazione che seguono, si rileva quanto segue.

## CAPO D

*Femia Nicola, Trifilio Valentino, Condelli Luigi,  
(Mascheretti Giuseppe giudicato separatamente)*

*d) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356;* perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro ed operando il Condelli quale consulente commercialista del Femia stesso e il Mascheretti quale effettivo precedente titolare dell'impresa, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino l'intero capitale sociale della "Arcade s.r.l." (società corrente in Milano accreditata presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato quale produttore di schede gioco per apparecchi da intrattenimento previsti dal comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Milano 10 giugno 2010

Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati in ordine al delitto in oggetto.

Impugnano gli imputati la pronuncia di primo grado, articolando i motivi di gravame che di seguito vengono riportati anche – ove comuni – con riferimento ad altri capi di imputazione, nella trattazione dei quali si farà richiamo per relationem alle doglianze di seguito esposte.

Si duole Femia Nicola della mancata pronuncia di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., relativamente ai reati di cui ai capi D), E), F), G), H), I), K), L, M), N), O), P), Q), R), S), T), U, V), W), X), Y), assumendo:

- la inettitudine delle captazioni utilizzate dal primo giudice, siccome di contenuto generico, lacunoso, e privo di riscontri oggettivi, alla ricostruzione in maniera chiara e precisa delle vicende sottese;
- che dall'analisi delle stesse, l'unico dato che emerge è un comportamento di Femia Nicola esclusivamente diretto a fornire consigli ai figli, o ad altre persone a lui comunque molto vicine, circa la

costituzione di società e i notai presso i quali procedere alla stipula degli atti;

- la assenza di prova certa circa la ascrivibilità a Femia Nicola delle risorse economiche utilizzate, essendo viceversa normale che un padre si confronti con i figli, specie se operanti nel medesimo settore;
- la assenza - relativamente alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato - di prova sufficiente circa il fatto che le intestazioni fittizie furono poste in essere al fine di eludere l'applicazione di una eventuale misura di prevenzione patrimoniale. Sul punto si rileva che, al momento della commissione di tali fatti, il Femia era sottoposto a misura di prevenzione personale risalente al 1996, poi prorogata nel 2005 per quattro anni a causa dell'interruzione per effetto di precedenti detenzioni. Tale circostanza rileverebbe sotto il profilo dell'elemento soggettivo: sarebbe infatti verosimile che il Femia non abbia voluto intestare a terzi le citate società al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione oramai scadute e da lui ritenute quindi superate, quanto piuttosto per evitare difficoltà più genericamente connesse al numero e tipo di pregiudizi penali che comunque lo connotano. La condotta del Femia non sarebbe quindi sorretta dal necessario dolo specifico di eludere le misure di prevenzione.

Della erroneità della sentenza del primo giudice si duole altresì Trifilio Valentino, assumendo la insussistenza della prova circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, ed allegando:

- che le dichiarazioni testimoniali a carico dell'appellante appaiono provenire da soggetti (Nembrini Katia e Bacchilega Roberto) in altri casi ritenuti reticenti per paura di atteggiamenti ritorsivi da parte del Femia;
- che la motivazione appare del tutto in contraddizione con la successiva pronuncia di condanna per i fatti di cui al capo LL, connesso alla materiale operatività della Arcade srl: se infatti il Trifilio fosse stato un prestanome completamente avulso dalla vita della società, non avrebbe potuto rispondere anche di fatti commessi nella gestione della stessa. Femia Nicola, inoltre, ha riferito che - in questo caso così come negli altri - l'intestazione a terze persone non aveva il fine di eludere misure di prevenzione, ma era connesso alle difficoltà di operare in prima persona in ragione delle oggettive difficoltà bancarie dovute alla sua posizione giudiziaria, oltre che dal pericolo oggettivo di dover subire misure restrittive che avrebbero impedito anche la materiale operatività della società;

- la non ascrivibilità, in capo al Trifilio, della consapevolezza in ordine alla finalità elusiva di cui in imputazione. Invero, se il ruolo del Trifilio fosse stato quello raffigurato dal Tribunale (ossia, di mero “uomo di bottega” del Femia, dallo stesso incaricato del compimento di piccole attività materiali quali lavaggio dell’automobile, compimento di commissioni quotidiane ed altro), non si comprende perché lo stesso avrebbe dovuto essere messo a conoscenza delle finalità elusive del Femia stesso.

Della erroneità della sentenza di primo grado si duole altresì Condelli Luigi, articolando profili di gravame estesi anche ai capi G), P), concludendo nel senso della assoluzione dai reati di cui ai capi d), g), p) perché il fatto non sussiste (il capo g) e perché in fatto non costituisce reato (capi d) e p)).

Assume l’appellante la assoluta mancanza di alcuna prova circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo, non ravvisandosi la ricorrenza di alcunchè di idoneo a provare la volontà del Condelli di finalizzare la fittizia intestazione delle tre società in esame all’elusione di misure di prevenzione patrimoniale a carico di Femia.

Né, in tesi difensiva, la prova potrebbe riposare su una generica prevedibilità dell’imminenza di una misura di prevenzione, attesa la necessità della prova di elementi di conoscenza concreti ed inequivoci.

Infine, a dire dell’appellante e con precipuo riferimento all’ipotizzato concorso nella fittizia intestazione dell’Arcade, le conversazioni telefoniche proverebbero inequivocabilmente che Condelli veniva incaricato e si occupava esclusivamente di adempimenti - di natura amministrativo/burocratica - del tutto leciti.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

Preliminarmente si rileva la estinzione del delitto che occupa relativamente alle posizioni Trifilio e Condelli per intervenuta prescrizione.

Il vaglio di merito è funzionale all’accertamento della partecipazione degli stessi alla vicenda associativa.

Ciò posto, in punto di merito l’appello è infondato e va respinto, nei termini che seguono.

Come emerge dalle testimonianze assunte in dibattimento e dalle intercettazioni, l’acquisizione del controllo sulla “Arcade s.r.l.” era un fatto di importanza centrale, essendo una società accreditata presso l’AAMS quale produttrice di schede informatiche per apparecchi da intrattenimento comma 6

A art. 110 TULPS, ove operavano tecnici informatici che potevano elaborare software modificati, atti a inibire la trasmissione dei reali volumi di gioco, in accordo con l'attività criminale dell'associazione Femia.

Femia Nicola, con dichiarazione non confutata da emergenze istruttorie, acquistò le quote di Arcade versando 140.000 euro a garanzia. Successivamente, avendo acquisito il controllo materiale di Arcade srl, riscontrò la esistenza di passività per euro 80.000 a titolo di contributi non corrisposti, con una provvista di cassa per euro 60.000 ed un fido con un passivo di euro 36.000.

Arcade venne ceduta, formalmente, a Trifilio Valentino con atto in data 10.6.2010, da Mascheretti Giuseppe, al quale Femia Nicola pagò l'intero prezzo per la cessione delle quote (peraltro intestate a Mascheretti Mirko, figlio del predetto).

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, veniva escusso in primo grado. La sua deposizione veniva integrata dalla memoria depositata dal PM all'udienza del 12.12.2014, avente ad oggetto le situazioni reddituali e i dati identificativi dei beni (rapporti bancari, partecipazioni societarie, beni immobili) attribuiti alla singola disponibilità degli imputati. Tali accertamenti sulle situazioni patrimoniali, riferiva il teste Moriconi, erano stati ricavati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (per quanto concerne i redditi dichiarati), dalla Camera di Commercio (per quanto riguarda le società), dall'ACI e dal PRA (per quanto riguarda le autovetture), dall'Agenzia del Territorio (per gli immobili), dagli istituti di credito (per quanto riguarda gli accertamenti bancari.

Il teste Moriconi aveva a descrivere la importante capienza patrimoniale di Femia Nicola, riferendo:

- che Femia Nicola fu destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, dapprima indicato come soggetto vicino alla cosca Mazzaferro di Gioiosa Ionica, poi quale esponente dell'autonoma cosca Femia;
- che Femia Nicola giunse in Emilia-Romagna nel 2002 e fino al 2004 non dichiarò redditi;
- che Femia Nicola nel 2004 accese un conto corrente postale e un conto corrente bancario, su cui: a) fra giugno e luglio, furono versati circa 150.000 euro, di cui circa 100.000 in contanti; b) nel 2005 furono versati circa 500.000 euro, di 210.000 in contanti; c) nel 2006 furono versati 350.000 euro, di cui 150.000 in contanti;
- che negli anni 2004/2006 sui conti correnti di Femia Nicola furono versati circa un milione di euro, di cui 500.000 in contanti;
- che Femia Nicola era titolare: a) di un conto corrente acceso presso la agenzia di Cambiano dell'Unicredit, poi trasferito all'agenzia di

Conselice, su cui poteva operare anche Femia Guendalina; b) di altro conto corrente presso la agenzia Unicredit di Conselice, intestato a Las Vegas Games srl, su cui erano delegati a operare Femia Guendalina, Campagna Giannalberto, La Pasta Pasquale, Durante Alfonso, Cappiello Manuele;

- che nella disponibilità di Femia Nicola vi era infine altro conto corrente acceso presso la agenzia Monte dei Paschi di Lugo, formalmente intestato alla impresa individuale Valentina Giochi di Durante Alfonso, autista del Femia. Nel dicembre del 2009, quando Femia Nicola era detenuto, su questo conto vennero versati quattro assegni dell'importo di 50.000 euro l'uno, per un totale di 200.000 euro, emessi dalla Videogames srl.

Il quadro patrimoniale definito dal teste Moriconi evidenzia come Femia Nicola fosse l'unico soggetto nella disponibilità di una capienza patrimoniale adeguata all'acquisto delle quote delle società tutte, compresa Arcade srl. Sul punto si osserva come, a fronte della ingente entità dei redditi dallo stesso percepiti negli anni immediatamente precedenti i fatti di interposizione fittizia che occupano, i concorrenti nei titoli di reato relativi a tutti i fatti di interposizione fittizia, risultino privi di adeguata provvista patrimoniale.

Lo stesso Trifilio, concorrente nel titolo di reato che occupa, ha dichiarato la propria assoluta indisponibilità di provvista patrimoniale.

Di grande rilevanza è la circostanza che il Femia, dal novembre 2009 al febbraio 2010, sia stato attinto da misura cautelare e ristretto per fatti di stupefacenti; tale evento genera il concreto pericolo di applicazione di una misura di prevenzione, ciò che relativamente all'epoca dei fatti che occupano, radica la necessità di presidiare il di lui ingente patrimonio economico.

Il tenore delle conversazioni captate, ed utilizzate dal primo giudice, evidenzia come Femia Nicola non si sia imitato a fornire utili consigli ai propri figli, ovvero ai componenti della compagine sociale delle imprese cui era interessato, muovendo dalla propria competenza ed esperienza commerciale, bensì dirigesse in prima persona la attività imprenditoriale, e vedesse riconosciuta dai propri interlocutori tale posizione apicale. Sul punto si richiamano, a titolo esemplificativo, tra le altre:

- progressivo 12758, Rit. 812/10, tra Femia Nicola e Mascheretti Giuseppe;
- progressivo 14945 del 23 giugno 2010 tra Femia Nicola ed una dipendente;
- progressivo 14945 del 23 giugno 2010 tra Femia Nicola ed un dipendente;

- progressivo 15433 del 25 giugno 2010 tra Femia Nicola e Mascheretti Giuseppe;
- progressivo 3679 del 14 luglio 2010 tra Femia Nicola e Condelli Luigi;
- progressivo 14993 tra Nicola Femia e Cucchi Letizia;
- progressivo 3674 di seguito sviluppato relativamente al capo g) in cui si evidenzia come Femia Nicola pacificamente sia riconosciuto come gestore di Arcade.

In tale assetto, incontrovertibile – e peraltro logicamente evidente – è la qualità di prestanome in capo al Trifilio, posto come:

- a) egli risulti pacificamente – circostanza da lui stesso ammessa in sede di dichiarazioni rese in appello – economicamente assolutamente incapiente, a fronte della necessità di fare luogo all'esborso sopra indicato al fine di acquistare le quote societarie;
- b) lo stesso Trifilio risulti dalle intercettazioni versate in atti rivestire la qualità di mero esecutore delle direttive a lui impartite da Femia Nicola Trifilio, così confermandosi soggetto duttile, utilizzabile per qualsiasi ruolo o incombenza (testa di legno, esattore, accompagnatore, servitore, famiglio), come risulta anche da altre conversazioni (telefonate progressivi 15454 e 15464 del 25 giugno 2010, Rit. 812/10, in cui Femia Nicola lo incarica di lavargli la macchina; telefonata progressivo 193 del 28 giugno 2010, Rit. 2092/10, in cui Femia Nicola gli ordina di recarsi subito a Bergamo; telefonata progressivo 2033 del 6 luglio 2010, Rit. 2092/10, in cui Femia Nicola e il figlio Femia Rocco Maria Nicola concordano di mandare Valentino a prelevare delle schede);
- c) ai terzi operatori del settore, Femia Nicola si sia proposto quale *dominus* della società (conversazione di cui al progressivo 12764 del 10 giugno 2010, Rit. 812/10), cosa di cui erano consapevoli anche i dipendenti dello stesso, come si ricava dalla telefonata progressivo 14945 del 23 giugno 2010, Rit. 812/10;
- d) Mascheretti Giuseppe fosse tenuto a concordare con il Femia le iniziative aziendali e, addirittura, a chiedere l'autorizzazione a prendersi qualche giorno di ferie (conversazione del 25 giugno 2010, progressivo 15433), con ciò confermando la assoluta superiorità gerarchica (ed economica) del Femia.

Tanto ritenuto sotto il profilo della ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato, si ravvisa la ricorrenza altresì dell'elemento soggettivo dello stesso, nei termini che seguono.



**Femia Nicola** viene arrestato dal novembre 2009 al febbraio 2010 per fatti di stupefacenti. Dunque nel periodo di consumazione dei fatti per cui si procede - e tale considerazione assume una valenza estensibile a tutti i fatti di interposizione fittizia di cui al presente procedimento, venendo implicitamente richiamata nella trattazione di essi di cui infra - è sussistente il pericolo di applicazione di una misura di prevenzione, ed è ragionevole ritenere la ricorrenza della concreta preoccupazione in capo al Femia di tutelare il proprio consistente patrimonio commerciale.

In tale assetto fattuale, è ragionevole ritenere la piena consapevolezza in capo al Trifilio - uomo di fiducia della famiglia Femia ed in rapporti di stretta consuetudine con lo stesso Femia Nicola - della vicenda carceraria del Femia, e della sua suscettibilità alla soggezione a misure preventive reali di indole potenzialmente devastante per il patrimonio di lui.

Diversamente opinando, non rinviene ragionevole giustificazione il rilievo che, essendo stato il Femia colpito da misure di prevenzione reale già dagli anni '90, non risulti esservi stata una interposizione da parte del Trifilio anche risalente ad anni anteriori, posto come anche le vicende giudiziarie pregresse avrebbero costituito titolo ostativo alla regolare tenuta dei rapporti bancari.

Peraltro, tuttavia, la stessa allegazione della impossibilità di Femia Nicola nel trattenere rapporti con gli istituti di credito appare vulnerata dalla deposizione della teste Gualtieri, la quale attesta il permanere di rapporti commerciali con il Banco Popolare.

Il vaglio della posizione del Condelli impone differenti considerazioni.

Si disattende la allegazione difensiva secondo la quale si sarebbe limitato a fornire al Femia una prestazione professionale di indole tecnica, corrispondente a quella di commercialista.

Relativamente all'elemento oggettivo del reato, la allegazione difensiva viene confutata:

- o dal fatto che nulla in atti, sia sotto il profilo documentale che alla stregua delle captazioni, riscontri l'effettiva prestazione da parte del Condelli ed a favore di Femia o di Trifilio, della prestazione d'opera professionale fisiologicamente connaturata alla qualità di commercialista propria del Condelli. Si riserva alle considerazioni di seguito svolte lo sviluppo del rilievo della ricorrenza di un interesse personale del Condelli alla gestione di Arcade, per rilevare come mai alla competenza professionale del Condelli risultino rivolte richieste da alcuno, allorché viceversa egli o riceve istruzioni dal Femia circa la gestione della impresa, ovvero si muove quale soggetto personalmente interessato;

- dal fatto che vi siano interessi in comune nella gestione di Arcade fra Femia Nicola e Condelli Luigi, così come risultante dalla conversazione progressivo 15207 del 24 giugno 2010, Rit. 812/10. I predetti soggetti, infatti, si riferiscono alle operazioni societarie in banca parlando al plurale. Il ruolo di co-gestore - e non mero consulente - di Condelli traspare, inoltre, anche dalle seguenti conversazioni fra questi e Femia Nicola, in cui entrambi decidono di comune accordo quali dichiarazioni "far fare" a Trifilio. La collaborazione tra Femia Nicola e Condelli Luigi nella gestione di Arcade continua proficuamente e in perfetta sintonia nei mesi successivi, come si ricava dalla conversazione progressivo 3679 del 14 luglio 2010, Rit. 2092/10. Altre telefonate confermano il ruolo di Condelli quale cointeressato ad Arcade - e non consulente - (progressivi 42161 del 12 gennaio 2011, Rit. 2092/10; 42217 del 13 gennaio 2011, Rit. 2092/10, e 42416 del 13 gennaio 2011, Rit. 2092/10); in particolare, la n. 42499 del 13 gennaio 2011 (Rit. 2092/10) tra Femia Nicola e il prestanome Trifilio Valentino. Sulla posizione di Condelli Luigi, portatore di un tornaconto personale verso Arcade, illuminante è la conversazione fra lui e Mascheretti Giuseppe del 5 maggio 2010 (progr. 4673, Rit. 250/2010), ove i due parlano della situazione dell'Arcade e Mascheretti esterna la sua inquietudine per le crescenti difficoltà che ha con Femia Nicola nel prendere decisioni condivise. Condelli si mostra assai interessato al futuro della società, tanto da rappresentare all'altro perfino l'eventualità di destituire, insieme e con un'azione concertata, il Femia;
- dal fatto che è addirittura Condelli a consigliare a Femia Nicola di rivolgersi ad un commercialista per la definizione di alcune posizioni finanziarie di Arcade ("Mandiamo un commercialista e le vede queste cose"), a conferma del fatto che le sue competenze e il suo ruolo non sono pienamente fungibili rispetto a quelli effettivamente spesi da un consulente (conversazione progressivo 44021 del 21 gennaio 2011).

Non si ignora quanto dichiarato dalla teste Gualtieri Manuela, laddove questa attribuisce al Condelli la qualità di mero consulente, estraneo alla partecipazione alla gestione della società ed incaricato di prestare assistenza a fini di preparazione della documentazione riguardante i Monopoli, e per ciò remunerato.

Tale tessuto testimoniale, tuttavia, viene disatteso sulla base dei riscontri di indole oggettiva in precedenza richiamati, di chiaro segno contrario.

La prova della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al Condelli impone il percorso di un iter ulteriore, che muove da una valutazione complessiva dei di lui rapporti con la famiglia Femia.

Richiamate le considerazioni sopra svolte trattando della posizione di Trifilio in punto nuova carcerazione del Femia per fatti di stupefacenti, dunque di rinnovazione del pericolo di applicazione di misure preventive reali in un contesto in cui all'epoca dei fatti (deposizione teste Moriconi) si riscontra una importante consistenza patrimoniale del Femia, si osserva:

- come nei termini sopra riferiti, esaminando la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato, il Condelli, in concorso con il Femia, esercitasse una attività finalizzata alla coltivazione di un interesse proprio nella gestione di Arcade srl, con comportamento assolutamente estraneo alla mera prestazione di una attività di consulenza commerciale (in questo senso si veda la conversazione progressiva n. 15207 del 24 giugno 2010 tra Femia Nicola e Condelli Luigi, il cui tenore evidenzia l'interesse personale e diretto di cui entrambi gli interlocutori sono titolari in relazione all'andamento della società);
- come la eccentricità del comportamento del Condelli rispetto alla prestazione professionale trovi riscontro oggettivo: a) nel rilievo che Condelli Aldo, padre di Condelli Luigi - dipendente delle Ferrovie dello Stato in pensione - fu intestatario del 95% delle quote della Videogames Femia srl; b) nel rilievo che a Condelli Aldo era intestato un conto corrente acceso presso la Banca di Reggio Calabria, sul quale vennero effettuati diversi versamenti, non congruenti con il profilo reddituale del titolare (numerose bonifici per 5.000 e 10.000 euro, nonché pagamenti per biglietti aerei e ferroviari, transiti in autostrada) allorché in realtà su tale conto corrente bancario operava Condelli Luigi, tanto che alla sua apertura venne dato, come recapito di posta elettronica, l'indirizzo mail l.condelli@libero.it, riconducibile all'appellante.

Il convincimento della consumazione del delitto che occupa muove dalle considerazioni sopra svolte, che prescindono dal contenuto delle dichiarazioni di Femia Nicola. Tale riscontro assorbe la rilevanza della istanza istruttoria articolata dalla difesa Condelli di rinnovazione della istruzione dibattimentale con escussione quale teste di Mascheretti Mirco.

## CAPO E

### *Femia Nicola, Femia Guendalina*

*e) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 u. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Nicola) l'intero capitale sociale della "Las Vegas Garnes s.r.l." (società corrente in Conselice (RA) via Amendola 351D - attiva*

nella commercializzazione di videogiochi e di apparecchiature automatiche e semiautomatiche da intrattenimento, le cd. 'Video Slot') in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Impugnano gli imputati la pronuncia di primo grado dolendosi della erroneità della stessa ed assumendo che il primo Giudice avrebbe dovuto mandare assolti gli odierni imputati dalla contestazione loro mossa perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

I motivi di gravame articolati da Femia Nicola sono quelli in precedenza riassunti.

Quanto alla coimputata, la predetta erroneità deriverebbe, in tesi difensiva, dalla mancata prova della consapevolezza, da parte della Sig.ra Femia Guendalina e del Sig. Campagna Giannalberto, del fatto che le intestazioni - societarie e/ immobiliari - in loro favore effettuate e ritenute di fatto riconducibili a Femia Nicola, fossero avvenute al fine specifico di eludere la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniali sui medesimi beni, stante la sottoposizione del Femia a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Inoltre, difettando, in tesi difensiva, la volontà del Femia di eludere l'applicazione delle norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (le cui condotte sarebbero state determinate dalla esclusiva volontà di "evitare ulteriori sequestri"), non sarebbe logicamente possibile ascrivere il reato in parola alla Sig.ra Femia Guendalina e al Sig. Campagna Giannalberto.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

Costituisce circostanza non controversa che "Las Vegas Games s.r.l." fu costituita nel 2007, con attribuzione a Femia Guendalina della qualità di titolare dell'intero capitale sociale. La società, fra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, venne trasferita a Trifilio Valentino (sul punto, cfr. deposizione teste Moriconi).

In tale assetto, quanto alla posizione di Femia Guendalina (prosciolta dal primo giudice per intervenuta prescrizione del reato a lei ascritto), si muove dalla considerazione preliminare della assoluta incapienza patrimoniale di Femia Guendalina a sottoscrivere le quote di valore nominale pari ad euro 10.000 (deposizione teste Moriconi) a fini di costituzione della società a socio unico (sul punto deposizione teste Moriconi, il quale affermava che Femia Guendalina cominciò a dichiarare redditi nel 2008, dunque l'anno successivo all'anno di costituzione di Las Vegas Games, in cui essa risultava priva di reddito).

La effettività dello svolgimento di una attività di esercizio commerciale di tale società viene riscontrata:

- dalla deposizione del teste Bacchilega Roberto, il quale, in relazione a Las Vegas Games srl e Videogames Femia, dichiarava *“sono società gestite al 100 % da Femia Nicola”*, con ciò evidenziando altresì la indole fittizia della intestazione;
- dalla deposizione di Reverberi Stefano, amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, il quale ha riferito del pagamento da parte della Las Vegas di una fattura di euro 72.600 in favore della Effe Gestioni srl, intestata a Khmelevskaya Viktoriya, convivente di Femia Nicola, con ciò non solo sottolineando la funzionalità della attività societaria alla volontà di Femia Nicola, ma anche l'effettività degli impegni economici correlati alla gestione della impresa, assolutamente non sostenibili dalla modesta capienza patrimoniale di Femia Guendalina.

Quanto alla posizione di Femia Nicola, si richiamano preliminarmente le considerazioni svolte in relazione al capo D) circa il perdurare della necessità di segregare il proprio patrimonio proteggendolo da misure preventive reali.

In tale assetto, si disattende la allegazione difensiva sviluppata dalla difesa Femia, e dallo stesso ripresa in sede di spontanee dichiarazioni, secondo la quale non di interposizione soggettiva si tratterebbe, quanto piuttosto di una impresa effettivamente svolta dalla figlia, alla quale il padre, forte della propria esperienza imprenditoriale, dispensava consigli.

Ostano a tale allegazione difensiva:

- la progressiva 3863 del 30 aprile 2010 in cui il Femia dichiara al proprio interlocutore di essere l'effettivo proprietario della società;
- le progressive 5876 dell'11 maggio 2010 e 14060 del 18 giugno 2010 in cui il Femia da disposizioni al proprio interlocutore per gestire dei falsi in bilancio e delle false fatturazioni correlati alla attività della società;
- le progressive 14062 del 18 giugno 2010 e 14662 del 22 giugno 2010 in cui Femia impartisce disposizioni ad un funzionario del Credito Cooperativo, disponendo dei movimenti finanziari della Las Vegas s.r.l.. Tali intercettazioni, peraltro, rilevano sotto il profilo sistematico della loro attitudine a confutare la allegazione del Femia secondo cui egli avrebbe necessitato di prestanome in conseguenza della chiusura dei conti imposta dalle banche a causa della propria detenzione;
- le dichiarazioni rese dallo stesso Femia Nicola, laddove questi asseriva che la figlia voleva disfarsi della Las Vegas Games srl e quindi l'acquistò lui, intestandola però a Trifilio in quanto le banche non gli aprivano i conti. Per questo servizio, egli corrispose al Trifilio mille euro al mese a decorrere dal dicembre 2011. Il prezzo dichiarato della cessione

fra Femia Guendalina e Trifilio, davanti al notaio, fu di euro 590.000, ma, come ribadito dal Femia, "l'azienda l'ho acquistata io da Guendalina, perché era un'azienda che mi interessava a me";

- la conversazione di cui al progressivo 1728 del 5 luglio 2010 (Rit. 2092) e progressivo 1730 (Rit. 2092/10), dalle quale si evince che Femia Guendalina non aveva alcuna autonomia gestionale nell'attività societaria (chiede al padre: il permesso di attivare dei telepass sul conto della Las Vegas; direttive; autorizzazioni);

- La circostanza che Femia Nicola, in prima persona, si occupasse della riscossione dei crediti della società (conversazione del 22 maggio 2010, progressivo 8372, con Cappiello Emanuele, sodale ben consapevole della reale situazione della Las Vegas s.r.l., in cui Femia prescrive all'altro di fare dei versamenti sul conto della società);

- il fatto che sia Femia Nicola a decidere di trasferire ad una società immobiliare di nuova costituzione (la "Ma.Ni. Immobiliare s.r.l.") la proprietà di una unità immobiliare (sita a Massa Lombarda, viale della Resistenza 14) che la Las Vegas aveva acquistato e utilizzato come sede. E' Femia Nicola che concepisce e tratta questa operazione con i commercialisti Negrini e Virzi, i quali, insieme a lui, ne progettano le modalità secondo gli interessi e le convenienze del gruppo criminale (telefonata del 2 settembre 2010, progressivo 14187, Rit. 2092/10);

- la circostanza che Negrini e Femia riparlino dell'operazione il 21 ottobre 2010 (nella conversazione progressivo 24076, Rit. 2092), mettendo in luce la funzione dei figli Rocco Maria Nicola e Guendalina, meri intestatari fittizi delle quote della Ma.Ni. Immobiliare (società acquirente dell'immobile di viale della Resistenza). E' Femia Nicola che dà il via libera a queste intestazioni;

- la conversazione di cui al progressivo 29574 del 16 novembre 2010 (Rit. 2092/10) in cui Femia Nicola illustra al suo interlocutore, Pugliese Francesco, la ragione economica di questo trasferimento immobiliare e dichiara che le due società (Las Vegas e Ma.Ni. Immobiliare) sono di sua proprietà, i figli figurando solo di facciata. - Dalla predetta conversazione emerge inoltre come il Femia intendesse gestire i suoi affari attraverso le sue società, anche per esigenze fiscali -

E' ampiamente dimostrata, quindi, la responsabilità di Femia Nicola e di Femia Guendalina, complice attiva e consapevole, per il reato di cui al capo E.

Per Femia Guendalina va però emessa sentenza di non doversi procedere, per essere il reato estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione, maturato il 18.3.2015.

## CAPO F

### *Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola*

f) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 in. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola (figlio di Nicola) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "*Femia Games s.r.l.*" (società corrente in Bologna attiva nel settori economici di acquisto, produzione e commercializzazione di apparecchi automatici e semi automatici da svago, intrattenimento a premi e, in generale, di ogni apparecchiatura da gioco conforme alle vigenti norme in Italia e all'estero) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Si duole Femia Nicola della erroneità della sentenza di primo grado allorché ne ritiene provata la responsabilità per i fatti di interposizione fittizia.

Secondo la allegazione difensiva, ai capi D), E), F), G), H), I), K), L, M), N), O), P), Q), R), S), T), U, V), W), X), Y) dell'imputazione vengono contestate delle intestazioni fittizie a terzi di società asseritamente riconducibili a Femia Nicola.

La sentenza sarebbe errata in quanto:

- la genericità delle captazioni non consentirebbe di ricostruire in maniera chiara e precisa i fatti ascritti, con conseguente inettitudine delle stesse a radicare una responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio;
- dall'analisi delle predette captazioni emergerebbe solo che Femia Nicola forniva dei consigli ai figli o ad altre persone a lui molto vicine in merito alla costituzione di società ed ai notai cui rivolgersi;
- non vi sarebbe prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui al presente capo. Sarebbe verosimile che il Femia abbia voluto intestare a terzi le citate società per evitare difficoltà più genericamente connesse al numero e tipo di pregiudizi penali che comunque lo connotavano e non già al fine di eludere la applicazione di misure di prevenzione. -

Anche Femia Rocco Maria Nicola si duole della erroneità della impostazione della sentenza gravata, assumendo che dal compendio istruttorio nulla emerge sull'operativa gestione delle singole attività, nelle quali pacificamente Femia Rocco Maria Nicola aveva un ruolo. In tale assetto, le conversazioni tra padre e figlio appaiono riconducibili nell'ambito di una

normale dinamica familiare, in cui il capo famiglia (più esperto) mette a disposizione del figlio il proprio patrimonio di conoscenze tecniche e rapporti professionali. Dall'esame complessivo del contenuto di tali conversazioni l'unico dato che risulta è infatti quello di un padre (Femia Nicola) che fornisce consigli al proprio figlio (Femia Rocco Maria Nicola) sulla convenienza di costituire delle società, indicandogli di volta in volta il nominativo del notaio presso il quale redigere gli atti costitutivi delle stesse, piuttosto che il commercialista migliore, o ancora il fornitore più conveniente.

Si disattendono le allegazioni difensive sopra richiamate.

Osserva nel merito la Corte quanto segue:

Il teste Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, inquadrava la capienza economica di Femia Rocco Maria Nicola, classe 1991, puntualizzando:

- che egli cominciò a dichiarare redditi nel 2008, per euro 10.800 netti, dalla Las Vegas Games srl;
- che nel 2009 dichiarò redditi per euro 45.500 euro, percepiti dalla Las Vegas Games srl e dalla Femia Games srl;
- che la società Femia Games srl venne costituita nel 2009 da Femia Rocco Maria Nicola, all'epoca diciottenne, che deteneva il 95%, e da Durante Francesco, soggetto che lavorava per i Femia, che deteneva il 5%. Pochi mesi dopo, la quota di Durante venne rilevata da Campagna Giannalberto, mentre Femia Rocco Maria Nicola cedette il 50% del capitale al cugino Femia Giuseppe, il quale nel 2011 gli restituì la partecipazione;
- che il 45% della Femia Games srl corrispondeva ad un valore nominale pari a euro 22.500 di capitale.

Evidente, in tale assetto economico, è il rilievo che Femia Rocco Nicola al febbraio 2009 - epoca in cui non aveva ancora percepito utile alcuno da Las Vegas Games srl, essendo essi oggetto di distribuzione ai soci solamente all'esito della chiusura ed approvazione del bilancio 2008 - non disponeva della provvista per sottoscrivere il 95% delle quote di Femia games srl. Le osservazioni sviluppate relativamente al titolo di reato che precede, escludono che tale provvista fosse riconducibile alla sorella Guendalina. Nell'assoluta assenza di elementi di riscontro contabile che consentano di ricondurre la provvista a terzi mutuanti ovvero ad istituti di credito, una fonte da considerare ragionevole di tale provvista è il padre Femia Nicola, della cui ampia capienza patrimoniale si è detto.

Le evidenze istruttorie chiariscono come i rapporti tra padre e figlio nella gestione di Femia Games srl non corrispondano affatto a quanto dagli stessi sostenuto in sede di spontanee dichiarazioni, cioè - ricalcandosi lo schema



difensivo articolato in relazione alla gestione di Las Vegas Games srl - che i figli sarebbero stati i reali detentori delle quote di maggioranza ed effettivi gestori della impresa, dunque escludendosi qualsivoglia ipotesi di interposizione soggettiva fittizia.

Sul punto si richiamano:

- le affermazioni rese da Bacchilega Roberto, in rapporti economici con Femia Nicola insieme alla sua convivente Pignari Marina, il quale chiariva che Videogames Femia s.r.l. e Las Vegas Games s.r.l. “sono società gestite al 100 % da Femia Nicola”, puntualizzando che “anche la Femia Games s.r.l. è società di Femia Nicola”;
- il contenuto delle intercettazioni, le quali evidenziano come ben lungi dall’essere mero dispensatore di consigli in ragione di una maggiore esperienza imprenditoriale - Femia Nicola fosse l’unico soggetto titolato ad assumere tutte le decisioni relative alla gestione dell’impresa. Al riguardo si richiamano: a) progressiva 3554 del 29 aprile 2010, in cui Femia Guendalina rende conto al padre della situazione che si è venuta a creare in capo alla Femia Games srl, e Femia Nicola si ripromette di telefonare al commercialista; b) progressiva 13907 del 17 giugno 2010, in cui Femia Nicola gestisce in piena autonomia tutte le attività finanziarie e commerciali dell’impresa, comunicando ad altro imprenditore del settore, Grimaldi Ferdinando, la intenzione di mettere in liquidazione la società; c) progressiva 15115 del 24 giugno 2010, tra Nicola Femia e Gualtieri Manuela, in cui la dipendente chiede al Femia come comportarsi nel rapporto con un istituto di credito; d) progressiva 8465 del 3 agosto 2010, in cui la dipendente Gualtieri Manuela chiede a Femia Nicola a quale società intestare un pagamento; e) progressiva 15138 del 24.6.2010, in cui Femia Nicola prende le decisioni anche in merito alla riscossione dei crediti da destinare alle varie società del gruppo; f) progressiva 8766 del 4 agosto 2010 in cui Femia Nicola istruisce Gualtieri Manuela circa le modalità di gestione degli insoluti.

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

QUANTO ALL’ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola (classe 1961) del capitale impiegato per la costituzione della società;

- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola (classe 1961) del potere di gestione della impresa, al quale il figlio risulta completamente estraneo;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della consapevole non veridicità della allegazione relativa alla necessità di ricorrere a "teste di legno" in ragione della chiusura dei rapporti commerciali tra Femia Nicola e gli istituti di credito;
- della strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

#### CAPO G

##### *Femia Nicola, Condelli Luigi*

*g) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 u. 356*; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Condelli Aldo nei cui confronti si procede separatamente), operando il Condelli Luigi quale consulente commercialista del Femia stesso, attribuivano fittiziamente a Condelli Aldo (padre di Luigi) una quota pari al 95 % del capitale sociale della "*Videogames Femia s.r.l.*" (società con oggetto sociale la progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, commercio e noleggio di videogiochi) in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Si duole Condelli Luigi della erroneità della sentenza primo grado, relativamente al presente capo di imputazione, nei termini che seguono.

Segnatamente, rileva l'appellante come la società Videogames Femia s.r.l. sia stata costituita nell'agosto del 2009 e, quindi, quattro mesi **prima** dell'arresto del Femia per fatti di stupefacenti. Questa anteriorità dimostrerebbe la assenza, in capo allo stesso Femia, della volontà specifica di segregare il proprio patrimonio al fine di eludere la verosimile applicazione di una misura di prevenzione reale. Inoltre, la inettitudine della condotta del Femia ad essere sussunta nella norma incriminatrice di cui in imputazione sarebbe confermata dalla circostanza per cui non solo la Videogames manteneva il nome Femia

nella ragione sociale, ma anche e soprattutto dal fatto che questi compariva nella compagine sociale quale titolare di quote.

La ragione della intestazione delle quote societarie da parte di Condelli Luigi in favore del padre Condelli Aldo risiederebbe solo nella impossibilità di una intestazione diretta in capo a Condelli Luigi in conseguenza della dichiarazione di fallimento di una società di cui era stato amministratore.

Si disattendono i motivi di gravame sopra richiamati.

Chiariva il teste Moriconi che la Videogames Femia s.r.l. fu costituita il 28 agosto 2009 con sede a Roma, in via Padova, ma la sua sede operativa era a Conselice, via Amendola, con la iniziale partecipazione di Condelli Aldo, padre di Condelli Luigi, intestatario del 95 % del capitale (mentre Femia Nicola si intestò la restante quota del 5%).

Lo stesso Condelli Luigi, nell'interrogatorio da lui reso al PM in data 8.4.2013, il cui verbale è stato acquisito agli atti del dibattimento, ha ammesso che l'intestazione al padre Aldo era fittizia in quanto egli non poteva comparire a causa del fallimento di una società di cui era stato amministratore.

In tale assetto, incontrovertibile - oltre che logicamente provata, non risultando in alcun modo la capienza patrimoniale di Condelli Aldo a fini di acquisizione della titolarità del 95% delle quote societarie - è la interposizione fittizia nella titolarità della compagine societaria.

Lo stesso Femia Nicola aveva a dichiarare che il 95% della Videogames Femia srl era di Condelli Aldo, ma che questi era un prestanome di Condelli Luigi, motivando tale dinamica sulla base del rilievo che a quest'ultimo non aprivano conti in banca perché protestato.

La ricorrenza di una ipotesi di interposizione fittizia soggettiva veniva riscontrata dallo stesso Condelli Luigi il quale, nell'interrogatorio da lui reso al PM in data 8.4.2013, dichiarava che "la Videogames Femia srl è sempre stata in realtà amministrata da Femia Nicola".

Nello stesso senso si pongono le dichiarazioni rese da Bacchilega Roberto, il quale, avendo avuto rapporti commerciali con Femia Nicola, ha dichiarato che era Femia Nicola a gestire integralmente la Videogames Femia srl.

La ascrivibilità della attività della società alla soddisfazione degli interessi del Femia e del nucleo familiare veniva asseverata dalla deposizione di Reverberi Stefano, amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, il quale dichiarava che, dall'esame della contabilità della Videogames Femia s.r.l., risultavano pagate con proventi della società fatture relative a lavori di ristrutturazione della casa di proprietà di Femia Guendalina.

Il tenore delle conversazioni captate riscontra la titolarità della posizione apicale in capo a Femia Nicola, in un contesto organizzativo in cui il Condelli operava direttamente uniformandosi alle direttive impartite dal Femia, senza tuttavia prestare alcuna opera professionale qualificata.

Al riguardo si richiamano:

- progressiva 3604 del 14 luglio 2010, in cui Condelli chiedeva a Femia se il bonifico, relativo a una somma di denaro che si egli si stava accingendo a riscuotere, doveva essere intestato alla Videogames Femia s.r.l.;
- progressiva 12741 del 26 agosto 2010, in cui Femia Nicola chiedeva a Condelli un rendiconto dell'andamento delle vendite delle schede per apparati comma 6 A, art. 110 TULPS;
- progressiva 13447 del 30 agosto 2010, in cui Femia chiede al Condelli di trasmettergli copia di un documento e del codice fiscale del padre, documentazione necessaria per la definizione di un rapporto bancario;
- progressive 1859 del 5 luglio 2010, 8423 del 3 agosto 2010, 8465 del 3 agosto 2010 e 10635 13 agosto 2010, in cui Femia Nicola esercita individualmente il potere di gestione della impresa.

Costituisce inoltre circostanza provata il fatto che, per i dipendenti della società de qua, fosse pacifica la assoluta disponibilità, da parte del Femia, della Videogames Femia (si veda sul punto la telefonata con la Gualtieri, progressiva n. 461 del 15 aprile 2010, in cui Femia indica: a) a quale società vada riferita una slot; b) su quale conto vada accesa una carta di credito; c) su quale sede dovesse essere eseguita una visura della società).

Non si ignora la circostanza che la dipendente Gualtieri Manuela abbia riferito che Condelli Luigi:

- per la società svolgeva una mera attività di consulente, rimanendo estraneo alla gestione della società, di cui era titolare il padre;
- veniva remunerato "per riconoscergli il servizio che lui forniva".

Tuttavia sul punto si osserva quanto segue.

Come già rilevato relativamente al capo D) di imputazione, non è dato rinvenire alcuna prestazione d'opera professionale da parte del Condelli; anzi, di segno contrario sono le circostanze:

- che egli ebbe ad impiegare il proprio padre quale mero prestanome cui fittiziamente intestare il 95% delle quote societarie;

- che dalle captazioni in atti risulta come egli abbia posto in essere mere attività di esecuzione materiale delle direttive impartite dal Femia.

In tale assetto fattuale, la allegazione difensiva sviluppata in atto di appello, secondo la quale il Condelli avrebbe agito al fine di essere remunerato di crediti vantati verso il Femia per pregresse prestazioni professionali, appare inattendibile in quanto:

- a) non risulta alcun credito relativo a pregresse prestazioni professionali. Il quadro complessivo che le emergenze istruttorie definiscono induce a dubitare fortemente della stessa esistenza di prestazioni professionali mai fornite dal Condelli in favore del Femia;
- b) non è dato comprendere il motivo per cui il Condelli, al fine asserito di recuperare i propri crediti, si sia prestato a costituire mediante prestanome delle società di fatto riconducibili al Femia, allorché ben avrebbe potuto attendere che lo stesso Femia si servisse di altri al fine di svolgere la attività commerciale da cui ricavare il reddito da corrispondere al Condelli a saldo del dovuto;
- c) lo stesso Condelli continuava a svolgere una attività - non professionale, bensì materiale e meramente esecutiva - sotto la direzione del Femia, dunque ancora lavorando e, logicamente, maturando ulteriori crediti.

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato dal Condelli Luigi per l'acquisto del 95% delle quote societarie, poi fittiziamente intestate al padre Condelli Aldo;
- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione della impresa predetta, rispetto alla quale Condelli Luigi risulta svolgere una attività materiale e meramente esecutiva delle direttive del Femia;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della non veridicità della allegazione secondo cui la necessità di ricorrere a prestanome sarebbe derivata: 1) dalla esistenza di crediti di Condelli Luigi nei confronti del Femia per prestazioni professionali svolte in favore di quest'ultimo; 2) dalla impossibilità di intestare le quote societarie a Condelli Luigi poiché dichiarato fallito;
- della assenza in capo al Condelli di giustificazione alcuna alla propria condotta, al di fuori della strumentalità della medesima a consentire la

segregazione di parte del patrimonio del Femia, ottemperando alle direttive da lui impartite

## CAPO H

### *Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola*

*h) art. 110 c.p; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L 7 agosto 1992, n. 356;* perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Rocca Maria Nicola (figlio di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "*Joy to Play s.r.l.*" (Società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso di giochi per luna park e videogiochi): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola.

I profili di gravame articolati dagli imputati sono i medesimi sopra riassunti, relativamente a tutti i capi di imputazione aventi ad oggetto la interposizione fittizia di persona, e si intendono richiamati.

Essi vengono disattesi nei termini che seguono.

Riferiva il teste Moriconi Marco che:

- la Joy to Play srl veniva costituita il 21.7.2009, al 50% ciascuno, dal terzo Grimaldi Giuseppe e da Femia Rocco Maria Nicola, all'epoca diciottenne;
- nel dicembre dello stesso anno, Femia Rocco Maria Nicola cedette la sua quota al Grimaldi;
- i due soci sottoscrissero in parti uguali il relativo capitale, pari a euro 100.000,00.

L'assetto fattuale della deposizione del teste Moriconi viene confortato dalla deposizione del teste Grimaldi Ferdinando, consulente aziendale che ebbe rapporti anche con Femia Nicola, il quale ha riferito che suo figlio Grimaldi Giuseppe costituì la Joy to Play srl insieme a Femia Rocca Maria Nicola, con quote al 50% e un investimento di 50.000 euro a testa.

Ciò posto, si richiamano le considerazioni sopra svolte, rilevandosi:

- che Femia Rocco Maria Nicola, all'epoca dei fatti, era privo della provvista patrimoniale necessaria a sottoscrivere il capitale sociale nella misura del 50% dello stesso;
- che Femia Nicola ha dichiarato che si accordò con Grimaldi Ferdinando, padre di Giuseppe, affinché i loro figli divenissero titolari di una società (ossia la Joy to Play srl) per commercializzare una scheda in esclusiva. A seguito del suo arresto, sempre d'accordo con Grimaldi Ferdinando, Femia Nicola decise di intestare la quota al figlio Femia Rocco Maria Nicola, il quale non impiegò alcuna provvista per l'acquisto delle predette, ma solo le schede che lui, con la Videogames Femia srl e la Techno Slot srl, aveva venduto alla Femia Games srl dello stesso Femia Rocco Maria Nicola;
- che Femia Nicola ha negato che, prima della costituzione della Joy to Play srl, egli avesse un credito di 75.000 euro nei confronti di Grimaldi Ferdinando, il quale sostenne la spesa per costituire il capitale sociale. Egli mise invece la scheda in esclusiva (ha detto Femia: *"Io dovevo dare la scheda in esclusiva, una scheda in esclusiva significa dieci milioni di euro di guadagno, che a me non mi costa niente"*);
- che Femia Nicola e Grimaldi Ferdinando siano stati i veri attori della vicenda; il rilievo circa la natura fittizia della intestazione della partecipazione societaria a Femia Rocco Maria Nicola è desumibile anche dalle intercettazioni telefoniche. I mezzi finanziari per l'acquisto provenivano da Femia Nicola, che nei confronti del Grimaldi Ferdinando vantava un credito di circa euro 75.000,00. Tale circostanza è inequivocabilmente confermata da una conversazione telefonica fra Femia Nicola e Grimaldi Ferdinando (progressivo 14633 del 22 giugno 2010, Rit. 812/10).

In tale assetto di fatto, la consumazione del delitto che occupa emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola (classe 1961), del capitale impiegato per la costituzione della società di cui in imputazione, attesa la incapienza patrimoniale del figlio;
- dalla ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola (classe 1961) del potere di gestione della impresa, essendosi limitato Femia Rocco Maria Nicola ad un contegno meramente e consapevolmente passivo, scevro da interessi

commerciali e meramente esecutivo delle direttive del padre e della associazione;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della consapevolezza, in capo all'intero gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio concreto di applicazione di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della non veridicità degli assunti difensivi secondo i quali: 1) Femia Nicola avrebbe fatto ricorso a teste di legno per ovviare alle problematiche intervenute tra lui e gli istituti di credito; 2) Femia Nicola si sarebbe limitato, quale buon padre di famiglia, a fornire consigli al figlio in merito alla gestione della impresa;
- della strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

#### CAPO I

##### *Femia Nicola, Campagna Giannalberto*

*i) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356;* perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Campagna Giannalberto (genere di Femia Nicola) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "*PLF s.r.l.*" (società con oggetto sociale la produzione, distribuzione, commercializzazione, noleggio, importazione ed esportazione, in proprio e per conto terzi, di apparecchi e macchine da intrattenimento, divertimento, abilità e vincita), partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Imola 19 aprile 2010.

Quanto ai motivi di gravame articolati dal Femia, si richiamano le censure mosse complessivamente in relazione a tutti i fatti di interposizione fittizia.

Si duole Campagna Giannalberto della erroneità della pronuncia relativamente ai capi I) ed M) di imputazione, assumendo che il primo giudice



avrebbe dovuto mandare assolti gli odierni imputati dalla contestazione loro mossa perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Non vi sarebbe prova - in tesi difensiva - della consapevolezza da parte dell'appellante che la intestazione in proprio favore delle società e/o immobili (ritenuti fattualmente riconducibili a Femia Nicola) fosse avvenuta al fine specifico di eludere una possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniali sui medesimi beni, attesa la sottoposizione del suddetto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

I motivi di appello sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

Il teste Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito:

- che la PLF srl venne costituita nel 2010, con capitale sociale 100.000 euro e sede a Imola, da Campagna Giannalberto e Lullo Alessandra, figlia di Lullo Giuseppe, soggetto pure operativo nel settore della commercializzazione delle video slot, in contatto con Femia Nicola;
- che le due quote erano paritetiche;
- che pochi mesi dopo la costituzione della compagine societaria, il Campagna cedette la sua partecipazione.

Il teste Lullo Giuseppe dichiarava che la PLF srl fu creata da sua figlia e da un parente di Femia Nicola, il genero Campagna Giannalberto, che era "socio formale".

La relazione di affinità tra il Campagna ed il Femia, dunque la appartenenza al medesimo gruppo familiare, rende ragionevole ritenere che il Campagna fosse a conoscenza del rinnovato pericolo - conseguente alle nuove vicende giudiziarie che interessarono Femia Nicola alla fine del 2009 - di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

In tale assetto, si disattende la allegazione difensiva avente ad oggetto la assenza dell'elemento soggettivo del reato che occupa.

Il teste Moriconi, del GICO della GdF, dichiarava che Campagna Giannalberto: a) iniziò a dichiarare redditi nel 2008 (10.000 euro netti dalla Bacchilega Video); b) nel 2009 dichiarò redditi per 15.000 euro netti percepiti dalla Las Vegas Games srl (società costituita dalla compagna Femia Guendalina); c) nell'aprile 2010 costituì una impresa, la Mania Fun Bet, con sede in San Patrizio, via Selice 29, in uno dei due appartamenti costruiti dalla Lu.Me. srl; d) ha detenuto il 5% della Femia Games srl, rilevandola da Durante Alfonso, autista di Femia Nicola; e) nel 2010 costituì la PLF srl al 50% insieme a Lullo Alessandra, cedendo la sua quota poi alcuni mesi dopo; d) sempre nel 2010 ha detenuto l'intero capitale sociale della Slot Casinò Forlì srl, acquistandola da Lombardini Michele e poi cedendola; e) disponeva di: un

conto corrente presso l'Unicredit di Conselice; un conto corrente postale a Cittadella del Capo (Cosenza), aperto nel 2006; un deposito a risparmio aperto nel 2008, sul quale vennero versati 15.000 euro in contanti nel 2008 e 21.000 euro in contanti nel 2009; altri due depositi a risparmio aperti da molti anni, nonostante non avesse redditi; f) era delegato a operare sul conto corrente aperto alla Unicredit e intestato alla Las Vegas Games srl, di cui era titolare la compagna Femia Guendalina.

Appare dunque evidente come il Campagna non disponesse di mezzi propri per sottoscrivere il 50% del capitale sociale: dunque, la provvista impiegata aveva una provenienza eccentrica rispetto al di lui patrimonio

E' ragionevole ritenere che tale provvista provenisse dal Femia Nicola, atteso come questi:

- come detto, avesse ampia capienza patrimoniale;
- conservasse la piena titolarità del potere di direzione ed amministrazione della società.

Tale ultimo rilievo, trova puntuale riscontro nelle intercettazioni versate in atti:

- progressive 6813 e 6818 entrambe del 15 maggio 2010, in cui Femia Nicola, parlando con soggetti diversi, disponeva anche circa la identità di chi dovesse figurare come fornitore della società;
- progressiva 7244 del 17 maggio 2010, in cui Femia Nicola istruisce altro commerciante di schede in vista di una eventuale vendita a terzi di schede contraffatte;
- progressiva 7390 del 18 maggio 2010, in cui Femia Nicola esplicitamente dichiara la propria partecipazione alla proprietà della stessa;
- progressive 7647 del 19 maggio 2010, 7732 del 19 maggio 2010, 3555 del 14 luglio 2010, e 3557 del 14 luglio 2010, in cui Femia Nicola direttamente organizza la attività dei propri collaboratori nella gestione di PLF srl;
- progressiva 31054 del 23 novembre 2010 relativa ad una conversazione tra Lullo Alessandra e Femia Nicola, in cui, avuto riguardo alla determinazione di risolvere la partecipazione del Femia alla società, si discute della liquidazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale, al fine di conferire il controvalore a Femia Nicola senza menzione alcuna di Campagna Giannalberto.

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato dal genero per la sottoscrizione del capitale sociale della società di cui in

imputazione, attesa la inettitudine dei mezzi economici del Campagna rispetto alla operazione economica predetta;

- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione della società;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo al gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure preventive patrimoniali a carico di Femia Nicola;
- della non veridicità della allegazione difensiva Femia secondo cui la necessità di ricorrere a teste di legno avrebbe trovato giustificazione nella chiusura dei rapporti commerciali tra Femia Nicola e gli istituti di credito con esso operanti;
- della strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio di Femia Nicola.

#### CAPO K

##### *Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola*

*k) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L 7 agosto 1992 n. 356;* perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola (germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "*New Slot s.r.l.*" (società con oggetto sociale la "progettazione, costruzione, produzione, riparazione, assemblaggio, il commercio ed il noleggio di videogiochi, il noleggio, l'affitto ed il comodato di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco a bar. sale da gioco e circoli, ecc"), partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

I profili di gravame articolati dagli imputati sono i medesimi sopra riassunti, relativamente a tutti i capi di imputazione aventi ad oggetto la interposizione fittizia di persona, e si intendono richiamati.

Si richiama preliminarmente la deposizione del teste Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, il quale riferiva che la New Slot srl venne costituita il 7 settembre del 2010, con compagine societaria partecipata al

50% da Femia Guendalina e da Femia Rocco Maria Nicola, con capitale sociale di 20.000 euro e sede a Conselice.

Anche con riferimento alla società in oggetto, dunque, si estendono i rilievi già svolti in precedenza, in punto:

- g) consapevolezza, in capo ai figli, delle vicende giudiziarie che attinsero il padre dalla fine del 2009, con conseguente astratta - ma prevedibile - soggezione del di lui ingente patrimonio alla prevenzione patrimoniale
- h) assenza, in capo ai figli, di una provvista patrimoniale sufficiente per sottoscrivere il capitale sociale;
- i) assenza, in capo ai figli, di alcun effettivo autonomo potere gestionale e decisionale in capo a "New Slot s.r.l.", come comprovato dagli esiti delle intercettazioni versate in atti, e dalle deposizioni di seguito richiamate.

L'assetto fattuale sopra descritto non può, ragionevolmente, conoscere alternativa plausibile giustificazione se non postulando la interposizione fittizia di persona, a fine di segregare il patrimonio di Femia Nicola rispetto alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

A riscontro della affermazione sopra articolata sub c), si richiama in primo luogo la deposizione di Fantilli Fausto, usufruttuario dei locali in cui aveva sede la sala gioco del Dibilio, a Trastevere, laddove questi dichiara che il canone mensile per la locazione dei locali veniva corrisposto da Femia Nicola tramite bonifici bancari che provenivano dalla New Slot s.r.l., società in capo alla quale non insiste alcun rapporto contrattuale con la sala gioco, e che in tale assetto viene utilizzata dallo stesso Femia Nicola quale articolazione del gruppo economico che a sé faceva immediato e diretto riferimento.

Anche il tenore delle conversazioni captate depone nello stesso senso:

- progressiva 24076 del 21 ottobre 2010, in cui Femia Nicola istruisce il commercialista Negrini circa le sorti della società New slot, nulla essendo previsto circa qualsivoglia assenso, ovvero nemmeno parere informato, da parte dei figli;
- progressiva 3186 del 12 luglio 2010 (meno di due mesi prima della costituzione di New slot srl), in cui Femia Nicola istruisce Pugliese Francesco circa la necessità di costituire in tempi rapidi una nuova società da intestare fittiziamente ai propri figli;
- progressiva 3143 del novembre 2010 tra una dipendente della Banca Popolare di Ravenna e ancora Gualtieri Manuela, in cui la New slot srl viene accomunata appieno alla gestione delle altre società - quali Las Vegas e Videogames Femia srl - chiaramente riconducibili esclusivamente alla gestione del solo Femia Nicola;
- progressiva 36418 del 21 dicembre 2010, in cui il commercialista Negrini riferisce a Femia Nicola sulla tempestività degli atti di gestione di New slot;

- progressiva 43038 del 17 gennaio 2011, in cui Femia Nicola concordava con un altro concessionario di rete le condizioni per il pagamento dei canoni dovuti dalla New Slot s.r.l.

In definitiva, l'assetto fattuale sopra delineato dimostra la consumazione del delitto che occupa; ciò emerge dal rilievo:

**QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:**

- della ascrivibilità a Femia Nicola (classe 1961) del capitale impiegato dai due figli per la sottoscrizione del capitale sociale, attesa la assenza - in capo ai predetti figli - di una provvista patrimoniale sufficiente;
- della assenza, in capo ai figli, di alcun potere di gestione e decisione in capo alla New Slot s.r.l., stante la ascrivibilità esclusiva di codesti poteri in capo al Femia Nicola (classe 1961);

**QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:**

- della consapevolezza, in capo ai figli di Femia Nicola, del protrarsi del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della non veridicità degli assunti difensivi secondo i quali: 1) Femia Nicola avrebbe fatto ricorso a teste di legno per ovviare alle problematiche intervenute tra lui e gli istituti di credito; 2) Femia Nicola si sarebbe limitato, quale buon padre di famiglia, a fornire consigli al figlio in merito alla gestione della impresa, avendo egli viceversa gestito in modo personale e diretto la attività societaria;
- dalla strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

**CAPO L**

***Femia Nicola, Trifilio Valentino***

***l) artt 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 11. 356;*** perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Locatelli Pierluigi, nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino una quota pari al 70 % del capitale sociale della "***Slotproject s.r.l.***" (società con oggetto sociale l'acquisto, produzione, commercializzazione, installazione e noleggio di videogiochi e apparecchi da intrattenimento e di schede elettroniche per videogiochi e apparecchi simili): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Avverso la sentenza di primo grado relativa al presente capo di imputazione propone appello Femia Nicola; a tale riguardo si richiamano i profili di gravame sopra riassunti.

Anche Trifilio Valentino si duole della erroneità della sentenza di primo grado relativamente al presente capo di imputazione, allegando la assenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento al capo D circa l'insussistenza dolo specifico richiesto dalla norma incrinatrice.

Si disattendono i motivi di gravame.

Il teste Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, dichiarava:

- che la Slotproject srl fu costituita da Locatelli Pierluigi nel luglio 2009, con sede a Desenzano sul Garda;
- che il 15 marzo del 2010 Trifilio Valentino rilevò il 70% del capitale sociale e che poi, nel novembre dello stesso anno, lo cedette di nuovo al Locatelli;
- che nell'ottobre 2011 Carrozzino Ciriaco rilevò il capitale sociale dal Locatelli divenendone formale amministratore;
- che l'anno successivo la società fu rilevata da Femia Nicola e messa in liquidazione.

Posto come - circostanza non controversa e peraltro ammessa dallo stesso Trifilio - Trifilio Valentino fosse soggetto privo di qualsivoglia provvista economica, si ritiene ragionevole ritenere come egli avesse ricavato la provvista necessaria per il rilievo del 70% del capitale sociale dallo stesso Femia Nicola, reale titolare della attività di impresa.

Lo stesso Femia Nicola ha dichiarato di avere personalmente acquistato la quota del 70% della società e di averla intestata formalmente al Trifilio, non potendo lui intestarsi nulla in ragione della chiusura dei conti operata dagli istituti di credito nei suoi confronti.

La circostanza che il Trifilio fosse uomo di fiducia - per l'espletamento di incombenze che non richiedessero una particolare competenza professionale - di Femia Nicola, postula una vicinanza tra i due che implica la consapevolezza, in capo al Trifilio, delle vicende giudiziarie che dal 2009 avevano ripreso a colpire il Femia, dunque la consapevolezza della necessità di proteggere il patrimonio del Femia da possibili misure di sicurezza patrimoniali.

La indole di mero prestanome propria del Trifilio viene ulteriormente riscontrata:

- dal contenuto delle progressive 4222 del 3 maggio 2010 e 4444 del successivo 4 maggio, in cui Nicola Femia definisce con Locatelli Pierluigi le modalità di cessione al Trifilio della quota maggioritaria del capitale sociale;
- dal contenuto della progressiva 13340 del 14 giugno 2010, in cui Femia Nicola manifesta a Locatelli Pierluigi la propria volontà di recedere dalla Slotproject s.r.l. e far assumere a Trifilio la veste di amministratore e socio in altra società.

In definitiva, l'assetto fattuale sopra delineato dimostra la consumazione del delitto che occupa; ciò emerge dal rilievo:

**QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:**

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato dal Trifilio per la sottoscrizione del capitale sociale, attesa la assenza al Trifilio di una provvista patrimoniale sufficiente;
- della assenza, in capo Trifilio, di alcun potere di gestione e decisione in capo alla Slotproject s.r.l., stante la ascrivibilità esclusiva di questi poteri in capo al Femia Nicola (classe 1961), e la assoluta incompetenza professionale al riguardo del Trifilio;

**QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:**

- della consapevolezza, in capo al Trifilio (come detto, uomo di fiducia del Femia ed in strettissimi rapporti con lui) del protrarsi del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della non veridicità dell'assunto difensivo secondo cui Femia Nicola avrebbe fatto ricorso a teste di legno per ovviare alle problematiche intervenute tra lui e gli istituti di credito;
- dalla strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

**CAPO M**

***Femia Nicola, Campagna Giannalberto***

***m) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto***

sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Lombardini Michele nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Campagna Giannalberto (genero di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della "Slot Casinò Forlì s.r.l." (società con oggetto gestione di sale attrazione, sale da gioco e di apparecchi da gioco automatici e semi automatici, ecc), in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Gli imputati si dolgono della erroneità della statuizione di primo grado relativamente al presente capo di imputazione, richiamando i motivi di gravame già in precedenza riassunti. -

I motivi di appello sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la Slot Casinò Forlì srl venne costituita nel 2008 da Lombardini Michele, con sede a Forlì, e che il 24.9.2010 fu interamente rilevata da Campagna Giannalberto, con trasferimento della sede a Conselice, in virtù di un credito vantato da Femia Nicola nei confronti del Lombardini, secondo quanto risultava dalle intercettazioni.

La ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata dal teste Moriconi conosce elemento di riscontro nel tenore delle conversazioni intercettate, alla stregua delle quali emerge come Femia avesse rilevato la titolarità delle quote della società che occupa a titolo di soluzione di un credito che lo stesso Femia vantava nei confronti di Lombardini, precedente proprietario.

Si vedano sul punto le intercettazioni che seguono:

- progressivo 772 del 17.4.2010, Rit. 812/10, progressivo 1238 del 19.4.2010, Rit. 812/10, progressivo 3846 del 30.4.2010, Rit. 812/10, progressivo 4430 del 4.5.2010, Rit. 812/10, progressivo 10248 del 31.5.2010, Rit. 812/10, progressivo 14618 del 22.6.2010, Rit. 812/10, progressivo 565 del 30.6.2010, Rit. 2092/10), in cui Lombardini (il 18 luglio 2010) annuncia a Femia la sua intenzione di vendere la sala, proprio per far fronte alla sua grave situazione debitoria, con immediato interessamento del Femia rispetto al prezzo (conversazione progressivo 4670 del 31 maggio 2010, Rit. 2092/10);
- conversazione del 22 agosto 2010, di cui al progressivo 12012, Rit. 2092/10, sempre con il Lombardini, da cui emerge l'interesse del Femia Nicola all'acquisto: Femia chiede al Lombardini se abbia concluso la vendita, quindi si informa sull'entità dell'affitto e sui costi di gestione del personale. Infine i due parlano della compensazione del debito a fronte della eventuale cessione del 50% della società; -



- telefonata del 25 agosto 2010, progressivo 12577, Rit. 2092/10, in cui Femia esterna ad altro imprenditore del settore il suo proposito di acquistare la sala di Forlì, unitamente alle modalità per rilancio della attività stessa.
- conversazione di cui al progressivo 14251, Rit. 2092/10, da cui emerge che nel successivo mese di settembre gli accordi tra Lombardini Michele e Femia Nicola per la gestione in società della sala di Forlì cominciano a prendere forma, nei termini del subentro del Femia al 50 per cento;
- conversazione progressivo 14931 del 6 settembre 2010, Rit. 2092/10, in cui Femia Nicola propone al Lombardini di cedergli l'intera sala, sempre però sulla base del suo credito, volendo coinvolgere nell'operazione il genero Campagna Giannalberto; I due contrattano, e Femia, controparte esclusiva dell'affare, ancora una volta dà un saggio di come manovra i suoi prestanome a seconda delle sue convenienze, quando, in relazione alla possibilità di intestare il capitale a Campagna, dice: "Se la prendo al 50 non metto lui, se la prendo al cento per cento metto lui".
- conversazione di cui al progressivo 15018 del 6 settembre 2010 (Rit. 2092/10), da cui si evince che Femia è andato a Forlì per verificare di persona le caratteristiche della sala;
- conversazioni di cui ai progressivi 15312 del 7 settembre 2010 e 15665 del 9 settembre 2010 (entrambe Rit. 2092/10), da cui si ricava che fra Femia e Lombardini vi è stato un incontro volto a stabilire le condizioni per il passaggio della società, tant'è che il 23 settembre 2010 Femia può già riportare a un altro imprenditore l'avvenuto acquisto della sala di Forlì (telefonata di cui al progressivo 18382, Rit. 2092/10);

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della creazione di ricchezza in capo a Femia Nicola a seguito della operazione economica (di compensazione del debito del Lombardini nei confronti del Femia) sopra descritta;
- della assenza di ragionevoli giustificazioni in ordine alla totale intestazione del capitale sociale della società di cui in imputazione in capo al Campagna;

- della ascrivibilità esclusiva in capo al Femia del potere di gestione della impresa, attesa la estraneità del genero dalla attività imprenditoriale predetta;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza in capo al Campagna (appartenente, quale genero, al gruppo familiare Femia), del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie del Femia, del rischio di misure di prevenzione a carico di Nicola Femia;
- della consapevole non veridicità della allegazione difensiva secondo cui Femia avrebbe fatto ricorso a teste di legno in ragione della chiusura dei rapporti commerciali tra lo stesso e gli istituti di credito;
- della strumentalità della intestazione societaria - da parte del Femia nei confronti del Campagna - alla segregazione del patrimonio (conseguito con la operazione predetta mediante la acquisizione delle quote societarie) riconducibile a Femia Nicola.

#### CAPO N

##### *Femia Nicola, Femia Guendalina*

n) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con *Bernardi Roberto Lelio*, nei cui confronti si procede separatamente), attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Femia Nicola) una quota pari al 30 % del capitale sociale della "*Slot Point Production*" (società con oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche internazionale, l'esportazione e l'importazione di apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici da intrattenimento per il gioco lecito), partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola.

I motivi di gravame articolati dagli imputati sono i medesimi sopra richiamati.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la Slot Point Production venne costituita nel 2003 da tale Bernardi Roberto Lelio. Il 19.3.2007 Femia Guendalina ne rilevò il 30% (altri soci rimasero il Bernardi e tale Azzola Massimo). Il 31.3.2007 Femia Nicola presentò una

denuncia di furto da lui subito all'interno di un'autovettura intestata alla Slot Point Production srl.

Nel settembre 2010 Femia Guendalina uscì dalla società (unitamente all'Azzola), e il Bernardi ne divenne socio unico.

Dalle intercettazioni risulta che Femia Nicola impartì l'ordine a Femia Guendalina di recarsi a Varese, ove la società aveva sede, per formalizzare a suo nome l'atto notarile di cessione delle quote.

Bacchilega Roberto, che ha avuto rapporti commerciali con Femia Nicola, ha dichiarato che questi gestiva insieme al Bernardi la Slot Point Production srl.

Bernardi Roberto Lelio ha dichiarato di avere costituito la Slot Point Production srl nel 2004 insieme ad altri due soci (Bocellato Niccolò e Viero Paolo), ai quali, nel 2006, subentrarono Azzola Massimo e Femia Guendalina, col 30% ciascuno. Quest'ultima ricevette la quota gratuitamente da Viero Paolo ed entrò al posto del padre Femia Nicola perché questi aveva avuto dei problemi penali. Tale cessione avvenne in quanto Femia Franco, fratello di Femia Nicola, doveva pagare delle macchine a Viero Paolo. Intervenne Femia Nicola, che pagò i debiti del fratello, per cui Viero cedette a Femia Guendalina la sua quota societaria senza corrispettivo apparente.

Tanto premesso, sul piano oggettivo la interposizione fittizia deriva dal fatto che le quote vennero cedute quale corrispettivo del pagamento effettuato da Femia Nicola a Viero. Femia Guendalina, pacificamente all'epoca priva di qualsivoglia provvista patrimoniale, era mero prestanome, posto come:

- essa fosse del tutto estranea al rapporto negoziale dal quale derivò la cessione delle quote;
- le intercettazioni telefoniche abbiano evidenziato la di lei assoluta estraneità alla gestione societaria. Nella telefonata del 14 luglio 2010 (progressivo 3555, Rit. 2092/10) è infatti Lullo Giuseppe a informarsi da Femia Nicola circa un assegno dato in pagamento alla Slot Point s.r.l. Immediatamente, Femia Nicola chiede ragguagli in merito all'assegno a Bernardi Roberto Lelio (telefonata progressivo 3557 dello stesso giorno, Rit. 2092/10).
- Bernardi Roberto Lelio, peraltro, riceveva specifiche direttive da Femia Nicola, nel segno di un vero e proprio rapporto di subordinazione gerarchica (si veda la conversazione di cui ai progressivi 297 del 14 aprile 2010, 1211 del 19 aprile 2010 (Rit. 812/10), 3157 del 12 luglio 2010 (Rit. 2092/10), 8696 del 4 agosto 2010 e 8728 del 4 agosto 2010 (entrambe Rit. 2092/10), 9324 del 6 agosto 2010 (Rit. 2092/10), 6358 del 26 luglio 2010 (Rit. 2092/10) e 7530 del 30 luglio 2010 (Rit. 2092/10) ;
- nel settembre 2010 Femia Guendalina abbia ceduto la sua fittizia partecipazione societaria nella Slot Point Production srl in base ad una decisione di Femia Nicola, effettivo proprietario di quella partecipazione.

Tanto emerge dalla conversazione di cui al progressivo 13349 del 30 agosto 2010 (Rit. 2092/10) e, in modo chiarissimo, dalla conversazione di cui al progressivo 15925 del 10 settembre 2010 (Rit. 2092/10), tra lui e Azzola Massimo (compartecipante alla società), in cui quest'ultimo annuncia che uscirà dalla compagine sociale (*"Vado dal notaio e esco dalla Slot Point"*), al che Femia risponde: *"Sì, come faccio io mercoledì... Mia figlia viene"*);

- tra Femia Nicola e Bernardi vi fosse già stata una conversazione, l'8 settembre 2010 (progressivo 15566, Rit. 2092/10), in cui Bernardi ricordava all'altro di avvertire Femia Guendalina che si sarebbe dovuta presentare davanti a un notaio di Varese per formalizzare l'uscita dalla società. In perfetta sintonia con quest'ultima, è la conversazione del 10 settembre 2010 (progressivo 15836, Rit. 2092/10) tra Femia Nicola e Femia Guendalina, la quale risulta pienamente consapevole di aver fittiziamente partecipato alla società solo in virtù del credito vantato dal padre nei confronti del Bernardi, nulla sapendo circa lo stato della operazione -

- le successive conversazioni fra Femia e Bernardi (progressivi 22742 del 15 ottobre 2010, Rit. 2092/10, e 31550 del 25 novembre 2010, Rit. 2092/10) confermino che quest'ultimo estinguerà il suo debito con pagamenti periodici, anche se irregolari.

Tanto premesso sul piano oggettivo, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui in imputazione emerge dal rilievo:

- della chiara consapevolezza, in capo a Femia Guendalina, figlia di Femia Nicola, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della strumentalità della intestazione delle quote societarie di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

Ampiamente provata è quindi la responsabilità di Femia Nicola e di Femia Guendalina per il reato che occupa.

Nei confronti di Femia Guendalina va però emessa sentenza di non doversi procedere in quanto nei suoi confronti il reato è estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione, maturato il 19.9.2014.

## CAPO O

**Femia Nicola**

o) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso con *Trevisan Alessandra*, *Ramielli Cristian* (nei cui confronti si procede separatamente), costituivano un società di fatto irregolare per consentire la partecipazione occulta di Femia Nicola al capitale sociale della "*General Service s.a.s. di Trevisan Alessandra*" (società con oggetto sociale il "noleggio, comodato, esportazione, importazione, manutenzione, assemblaggio, riparazione, distribuzione e vendita di apparecchi da intrattenimento e divertimento in genere elettronici e non, ecc"), le cui relative quote rimanevano formalmente intestate a Trevisan Alessandra: mera prestanome del Ramielli.

Femia Nicola si duole della erroneità della sentenza anche in relazione al presente capo di imputazione; i profili di censura sono quelli già riassunti trattando del capo D) di imputazione, che si richiamano.

L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.

L'istruttoria dibattimentale ha messo in luce che, quanto meno a far data dall'ottobre 2009, Femia Nicola divenne socio occulto della "General Service s.a.s. di Trevisan Alessandra", società di commercializzazione di apparecchi da intrattenimento comma 6 A, avente sede in Camisano Vicentino, dove egli "distaccò" il suo dipendente La Pasta Pasquale, detto "Lino" -

Reale gestore e titolare dell'azienda veneta era Ramielli Cristian, convivente della Trevisan.

A Camisano Vicentino Femia Nicola trasferì anche Durante Francesco, altro suo collaboratore.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la General Service sas di Trevisan Alessandra, con sede a Camisano Vicentino, venne costituita da Trevisan Alessandra, detentrica del 99% del capitale sociale, anche se dalle intercettazioni è risultato che la società era gestita da Ramielli Cristian, compagno della Trevisan, e da Femia Nicola. Sempre dalle intercettazioni risultava che costui, creditore del Ramielli, rilevò

in parte la società e che La Pasta Pasquale, fino al gennaio 2011, si occupò della gestione.

Trevisan Alessandra ha dichiarato che costituì la General Service sas di Trevisan Alessandra, impresa interamente di sua proprietà che operava nel settore del noleggio delle slot machines, per la quale ella faceva tutte le firme, che però veniva seguita e gestita esclusivamente dal suo compagno Ramielli Cristian. Ella ha negato che Femia Nicola si sia mai ingerito nella gestione della società.

Tale ultima circostanza, tuttavia, è poco credibile, atteso come la stessa Trevisan abbia dichiarato di essersi sempre disinteressata alla gestione della società.

Ha inoltre riferito che un giorno si presentò nella sede della società una persona che cercava Ramielli per conto di Rocco (alias Femia Nicola): immediatamente ella telefonò a Ramielli, il quale, a sua volta, parlò con questa persona al telefono e poi subito si recò in ditta. Essi ritennero che fosse convincimento del Femia che loro non avessero pagato tale Rodio, per cui immediatamente aprirono il computer e mostrarono a questa persona tutti i bonifici fatti e la contabilità relativa a Rodio. Questi si convinse della regolarità dei pagamenti e che probabilmente a Femia Nicola era stata detta una cosa sbagliata.

Successivamente essi interruppero i rapporti con il Rodio *“perché comunque i rapporti andavano chiusi... e poteva esserci una possibilità di collaborare con qualcuno che avesse magari un noleggio un po' più grande”.*

Entrarono quindi in rapporti con Femia, a cui chiesero anche un supporto come risorse umane, qualcuno che li aiutasse *“a fare il giro del lavoro”*; per tale ragione Femia mandò La Pasta e Durante, che però non divennero formalmente dipendenti.

A un certo punto la società entrò in crisi, per cui iniziò anche una *“collaborazione”* con Femia Guendalina, non formalizzata in alcun contratto e senza alcuna retribuzione per la Femia, la quale *“entrò mettendo del materiale”*.

Ramielli Cristian ha dichiarato che egli si occupava della gestione per quanto riguarda la parte commerciale della General Service sas di Trevisan Alessandra, mentre la Trevisan seguiva l'amministrazione. Quando vi fu il sequestro delle schede su tutto il territorio nazionale, la società entrò in crisi ed egli iniziò a collaborare con Rodio Massimiliano, un produttore noleggiatore di Torino che gli forniva le macchine da noleggiare mentre lui ci metteva i clienti.

Un giorno si presentò alla sede della General Service sas lui tale Mimmo dicendogli che Femia Nicola lo cercava in quanto era creditore di Rodio e Rodio non era in grado di pagarlo perché non incassava da loro. Questo Mimmo gli passò quindi il Femia al telefono, egli ci parlò, capì dove poteva essere l'equivoco ed esibì al Mimmo tutti i bonifici fatti al Rodio. Mimmo quindi richiamò Femia e gli disse che a lui i pagamenti sembravano tutti in ordine.

Dopo questo fatto egli interruppe i rapporti con il Rodio, sentendosi offeso a causa di quanto era accaduto, mentre Femia lo venne a trovare dicendogli che produceva slot machines, parlandogli delle aziende con cui lavorava, dandogli le sue referenze, per cui egli cominciò a collaborare con lui, in particolare formalizzando un "contratto di collaborazione", registrato al pubblico registro, con una società della di lui figlia Femia Guendalina, la quale gli forniva tutti i mezzi materiali di cui abbisognava a livello di macchinari: macchine, gettoniere, monitor. Dividevano a metà gli utili, al netto del PREU e delle spese sostenute.

Egli poi chiese a Femia Nicola aiuto, affinché gli mandasse dei ragazzi per l'assistenza tecnica e la riparazione delle macchine, e Femia mandò La Pasta, che egli pagava in nero 1.500 euro al mese. La Pasta venne nel 2010 e rimase circa un anno e mezzo. Per muoversi si serviva di una Panda bianca, messa a disposizione data dal Femia.

Anche Durante Alfonso venne a lavorare da loro, e sempre su disposizione di Femia Nicola; per tutta la gestione della società si rapportò a Femia Nicola.

Femia Nicola ha dichiarato che la General Service sas operava nel settore del noleggio delle slot insieme alla Las Vegas Games srl, e che lui vi era estraneo. Su questo punto si è però contraddetto, avendo anche affermato che lui e Ramielli pagavano al 50% dipendenti, luce, capannone, e al 50% si dividevano i guadagni.

Ha poi spiegato che Ramielli, che aveva problemi con Sisal ("gli staccavano le macchine"), gli propose di fare una società al 50%, lui (Femia) ci avrebbe messo i soldi, l'altro avrebbe pagato il PREU. La cosa non andò in porto, ha detto Femia, perché Ramielli "non ha pagato nemmeno il PREU, si è fregato i soldi e alla fine mi è toccato a mettere le macchine". Inoltre, ha aggiunto Femia, la società si fece "con gli operai miei... gli ho mandato gli operai su". E infatti ha detto che fu lui a dare disposizioni a La Pasta di andare a lavorare a Camisano Vicentino, alla General Service sas. La Pasta, in particolare, era

formalmente dipendente della Las Vegas Games srl e poi era passato alla New Slot srl.

Le conversazioni intercettate dimostrano che tra Femia Nicola e Ramielli Cristian vi fu un rapporto societario di fatto, risalente quanto meno all'epoca del trasferimento in Veneto del La Pasta.

Probante è la conversazione di cui al progressivo 1 del 13 aprile 2010 (Rit. 812/10) fra Femia e La Pasta, in cui Femia opera una minuziosa ricognizione delle spese di gestione che deve sostenere Ramielli e non lui. La Pasta è del tutto remissivo e prende ordini.

Di analogo contenuto è la conversazione del 13 aprile 2010, progressivo 102 (Rit. 812/10), sempre tra Femia Nicola e La Pasta.

Anche nelle conversazioni fra Femia Nicola e Ramielli Cristian è palpabile l'esistenza di un rapporto societario sommerso fra i due. Significative, fra le tante, alcune espressioni usate dal Ramielli: "Recuperiamo una... C'è il cinese che ci deve pagare... C'è un disavanzo di 30, 20, 15? Ti do gli assegni e te lo pago, però partiamo da anno zero... Però cominciamo a lavorare così, sennò io non capisco più niente... Dobbiamo cambiar modo di fare i conteggi" (conversazione del 1 settembre 2010, progressivo 14061, Rit. 2092/10):

Gli aspetti principali del rapporto fra Femia Nicola e Ramielli Cristian si colgono ancor meglio nella conversazione di cui al progressivo 11997 del 22 agosto 2010 (Rit. 2092/10), in particolare l'esistenza di un debito pregresso del Ramielli e il tentativo di questi di estinguerlo attraverso l'instaurazione del rapporto societario di fatto in seno alla General Service s.a.s., databile almeno all'agosto 2009. Qui Femia fa anche un confronto con il rapporto di collaborazione economica che ha con Cappiello Manuele, che lo soddisfa maggiormente.

Tanto premesso, è certamente provata la interessenza del Femia nella gestione della società.

Ciò premesso, tuttavia, la insussistenza del reato di cui in imputazione emerge, sul piano oggettivo, dal rilievo che tale interessenza di Femia Nicola alla gestione occulta di distribuzione e vendita degli apparecchi di intrattenimento, non abbia postulato alcuna sottrazione di denaro proprio - mediante conferimento dello stesso alla Trevisan quale socio formale - alla garanzia patrimoniale offerta per eventuali misure di prevenzione reale.

In tale assetto fattuale, stante la assenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto, l'imputato deve essere assolto perchè il fatto non sussiste.



## CAPO P

*Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola , Virzi Salvatore, Condelli Luigi*

*p) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a.. 306 convertito in L.. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, operando il Virzi e il Condelli quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola (germani, figli di Nicola Femia) il capitale sociale della "Mani Immobiliare s.r.l." (società con oggetto sociale la "costruzione, la compravendita, la permuta e la locazione di immobili, terreni, fabbricati e prefabbricati sia urbani che agricoli, costruzione edili private, pubbliche e di tipo cooperativo, l'assunzioni di partecipazioni, quote anche azionarie in altre imprese e società, ecc"): partecipazioni societarie in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.*

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine a tale capo di imputazione.

Quanto ai motivi di gravame proposti da Femia Nicola, Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, ci si riporta alle censure in precedenza esposte.

Propone appello Virzi Salvatore dolendosi della erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'odierno appellante per il reato a questi ascritto, assumendo - in tesi difensiva - la totale inettitudine della condotta posta in essere ad integrare, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, gli estremi del reato in parola. Segnatamente - in tesi difensiva - il materiale probatorio versato in atti sarebbe totalmente inidoneo a dimostrare un contributo concreto e fattivo dell'appellante rispetto alla ipotesi di reato a questi attribuito.

Si duole altresì della già gravata sentenza Condelli Luigi, il quale ne assume la erroneità nella parte in cui non rileva la inidoneità della condotta posta in essere dallo stesso appellante ad integrare gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato a questi ascritto in imputazione. Segnatamente - in tesi difensiva - il Condelli si sarebbe limitato a ricordare al Virzi di predisporre l'atto costitutivo della società e di trasmetterlo alla segretaria di Femia.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

Ad eccezione dell'appello proposto da Virzi Salvatore, che si giudica è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti, infondati e meritevoli di reiezione sono i motivi di gravame spiegati dagli altri imputati indicati in imputazione.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito dell'acquisto, il 13 ottobre 2010, da parte della società Mani Immobiliare srl, costituita il 21.7.2010 e intestata a Femia Rocco Maria Nicola e Femia Guendalina (e avente sede a Roma, via Padova 13, presso Ansap Service, società di domiciliazione), di terreni siti nel territorio del Comune di Conselice, per un'estensione complessiva di 17.027 metri quadrati, al prezzo di 108.000 euro (90.000 + IVA). Dalle intercettazioni e da un fax acquisito durante le indagini risulta che il denaro per l'acquisto proveniva da Las Vegas Games srl, di Femia Guendalina (per 100.000 euro quale capitale sociale versato alla costituenda società all'atto della sua costituzione, e per ulteriori 60.000 euro da accredito successivo del 5.10.2010 da parte dei due soci, Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola, che versarono 30.000 euro ciascuno).

Questi terreni vennero venduti dalla società Arte Abitare srl di Consagra Alessandra, moglie di Greco Polito Carmelo.

Sempre Mani immobiliare srl, in data 7.4.2011, acquistò da GP Immobiliare srl di Greco Polito Carmine la proprietà di terreni in Lavezzola (Conselice) per un'estensione di 921 mq. al prezzo dichiarato di 15.000 euro, e di terreni a Conselice in via Mascagni e via Bellini, per un'estensione di 19.941 mq. Nel giugno 2011 acquisì altri 3.373 mq. di terreni a Conselice al prezzo di euro 171.000.

Inoltre, poco dopo la sua costituzione, dalla Las Vegas Games srl venne trasferito alla Mani Immobiliare srl, con atto formalizzato il 9.12.2010, un immobile uso ufficio in Massa Lombarda, via Resistenza 14, con pagamento di un assegno circolare di euro 15.000 e rate mensili di 4.000 euro.

Femia Nicola ha dichiarato che Mani Immobiliare srl fu un'iniziativa dei figli Guendalina e Rocco Maria Nicola. Dalle intercettazioni risulta che il figlio, per costituirla, gli chiese di prendere 50.000 dalla Las Vegas Games srl e che Femia Nicola disse loro che riteneva opportuno che entrambi fossero amministratori; ha poi replicato che egli collaborava con loro e dava consigli. Alla Mani Immobiliare srl vennero trasferiti l'ufficio e un capannone della Las Vegas Games. In realtà Ma.Ni. Immobiliare s.r.l. rispondeva alla necessità di trasferire a un nuovo soggetto la proprietà di alcuni immobili, intestati ad altre società, come già aveva dichiarato Femia Nicola a Pugliese Francesco nella conversazione di cui al progressivo 15381 del 25 giugno 2010, Rit. 812/10.

Tutte le intercettazioni versate in atti riscontrano la circostanza che Femia Nicola ha diretto in prima persona e unilateralmente tutti i passaggi della

costituzione della Ma.Ni Immobiliare s.r.l., fornendo tutto il denaro necessario, e ha poi gestito la nuova società, con l'ausilio di Condelli Luigi e di Virzi Salvatore.

Relativamente alla posizione di questo ultimo, tuttavia, dubita questa Corte territoriale della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, nei termini che saranno di seguito esposti.

Anche con riferimento alla società in oggetto (Mani Immobiliare s.r.l.) si estendono i rilievi già svolti in precedenza riguardo a Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola, in punto:

- a) consapevolezza, in capo ai figli, delle vicende giudiziarie che attinsero il padre dalla fine del 2009, con conseguente astratta - ma prevedibile - soggezione del di lui ingente patrimonio alla prevenzione patrimoniale;
- b) assenza, in capo ai figli, di una provvista patrimoniale sufficiente per sottoscrivere il capitale sociale;
- c) assenza, in capo ai figli, di alcun effettivo autonomo potere gestionale e decisionale in capo a Mani Immobiliare s.r.l., come comprovato dagli esiti delle intercettazioni versate in atti, e dalle deposizioni di seguito richiamate;
- d) assenza, in capo ai figli, delle cognizioni tecniche necessarie ai fini dell'esercizio della attività di impresa.

L'assetto fattuale sopra descritto non può, ragionevolmente, conoscere plausibile giustificazione alcuna, se non postulando la interposizione fittizia di persona al fine di segregare il patrimonio di Femia Nicola rispetto alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

A riscontro delle affermazioni sopra articolate sub b), c) e d), si richiamano:

- la conversazione di cui al progressivo 3761 del 14 luglio 2010, Rit. 2092/10 tra Femia Nicola e Negrini Ettore, altro suo professionista di fiducia e componente dell'associazione. Dalla predetta conversazione si evince che il denaro per la costituzione di Ma.Ni. Immobiliare srl proviene da Femia Nicola; Femia Nicola, infatti, chiede ragguagli su alcuni aspetti finanziari dell'operazione. I due si confrontano sulle strategie che coinvolgono le varie società, quali il mutamento del loro oggetto sociale;
- la conversazione del 15 luglio 2010, orario serale, progressivo 4076, Rit. 2092/10, dalla quale emerge, ancora una volta, come la regia dell'operazione sia tutta nelle mani di Femia Nicola e dei suoi collaboratori tecnici. La figlia Femia Guendalina non è al corrente della operazione predetta né è a conoscenza dell'appuntamento fissato (per il giorno dopo) davanti al notaio, ove dovrà recarsi con il fratello Femia Rocco Maria Nicola per la redazione e la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Ma.Ni.

Immobiliare. La ignoranza della operazione predetta da parte di Femia Guendalina è confermata dal fatto che questa avesse già preso altri impegni per la giornata medesima;

- le telefonate progressivi 4097, 4121 e 4123 e 4131 del 16 luglio 2010, tutti Rit. 2092/10, dalla quale si evince che, in data 16 luglio 2010, Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola si recarono in banca ad effettuare i versamenti necessari, pur essendo sempre Femia Nicola a dare le direttive necessarie, indicando il nome del notaio da cui recarsi e del futuro amministratore della nuova società. Eloquente è, a tale riguardo, la risposta di Femia Guendalina a fronte della proposta del padre di nominare, quale amministratore, uno o entrambi i figli: *“Va boh, a me che mi interessa?”*;

- la conversazione si cui al progressivo 4204 del 16.7.2010, Rit. 2092/10, nella quale Femia Nicola spiega alla figlia Guendalina le cose elementari che dovrà fare dal notaio e dalla quale risulta che la donna non sa nemmeno cosa sia *“l’oggetto sociale”* di una società;

- la telefonata progressivo 4273, sempre del 16 luglio 2010, Rit. 2092/10, dal quale si evince come sia Femia Nicola decidere chi dovrà figurare come amministratore della società (entrambi i figli), informandone la Gualtieri;

- telefonata progressivo 24076, Rit. 2092/10, in cui Femia Nicola continua a fare pressione su Negrini affinché trasferisca la proprietà dell’immobile sito a Massa Lombarda, viale della Resistenza, già intestato alla Las Vegas Games s.r.l. (che poi avverrà il 9 dicembre 2010;-

- conversazione progressivo 6085 del 9 dicembre 2010, Rit. 2743/10, in Negrini, in ottemperanza a quanto commissionatogli, contatta una dipendente di Femia per darle le informazioni utili per la fatturazione della vendita dell’immobile dalla Las Vegas Games s.r.l. alla Ma.Ni. Immobiliare s.r.l.;

- l’incontro che Femia Nicola organizza Con Greco Polito per la stipulazione del contratto di compravendita (conversazione tra i due, progressivo 21122 del 1 ottobre 2010, Rit. 2092/10, dalla quale risulta che anche Virzi Salvatore era al corrente della cosa e parteciperà all’incontro). Implicato nella questione è anche Condelli Luigi, il quale è sempre disponibile a dare il suo apporto, come dice Femia a Virzi parlando di *“Luigi”*: *“Comunque martedì torna a salire, se ti serve qualcosa”*;

- la conversazione progressivo 50334 del 22.2.2011, Rit. 2092/10, nella quale Femia Nicola deve istruire il figlio Femia Rocco Maria Nicola affinché, al fine di acquistare in terreno per conto della Ma.Ni. s.r.l., vada a farsi fare un assegno circolare.

Relativamente alle posizioni di Condelli Luigi e Virzi Salvatore, si richiamano, oltre alle precedenti:

- conversazione progressivo 4167 del 16 luglio 2010, Rit. 2092/10, da cui risulta in tutta evidenza la importanza dell'apporto di Condelli e Virzi per la nascita del nuovo soggetto sociale;
- progressivo 4168, sempre del 16 luglio 2010, Rit. 2092/10, dal quale si evince come Femia Nicola si accerti con la Gualtieri se Virzi Salvatore abbia davvero trasmesso per posta elettronica l'atto costitutivo della nuova società;
- conversazione progressivo 14187 del 2 settembre 2010, Rit. 2092/10, tra Femia Nicola, Virzi Salvatore e Negrini Ettore, dalla quale emerge che, costituita il 21 luglio 2010 la nuova società, alla sua gestione provveda interamente Femia Nicola, con l'assistenza dei suoi tecnici e commercialisti di fiducia, iniziando dal trasferimento alla Ma.Ni. Immobiliare srl della proprietà di immobili prima intestati ad altre società dell'associazione; -
- conversazione del 20 ottobre 2010, progressivo 23811, Rit. 2092/10, tra Femia Nicola e Greco Polito, da cui risulta che Virzi preparò i moduli necessari all'intestazione fittizia della società a Femia Guendalina e a Femia Rocco Maria Nicola;
  - conversazione progressivo 28691 dell'11 novembre 2010, Rit. 2092/10, dal quale emerge come Virzi Salvatore segua le vicissitudini finanziarie della Ma.Ni. Immobiliare s.r.l.;
  - conversazione dell'11 aprile 2010, progressivo 60746, Rit. 2092/10, dalla qual emerge come Femia Nicola voglia rendere la Ma.Ni. Immobiliare s.r.l. sempre più attiva per i suoi personali scopi, avvalendosi a tal fine della consueta collaborazione di Virzi Salvatore;
  - conversazione progressivo 61544 del 13 aprile 2011, Rit. 2092/10, dalla quale emerge come Virzi Salvatore sia assai utile proprio sul fronte bancario: egli, infatti, funge da intermediario fra gli istituti di credito Femia Nicola affinché le sue società possano avere le linee di credito necessarie;

Ciò posto, le posizioni del Virzi e del Condelli necessitano, ad avviso di questa Corte, di considerazione eterogenee.

Relativamente a Virzi Salvatore, la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di cui in imputazione risulta provata, atteso come incontroverso sia il suo contributo causale alla costituzione della Ma.Ni. Immobiliare srl, fittiziamente intestata ai figli del Femia.

Si dubita tuttavia della ricorrenza a piena prova dell'elemento soggettivo del reato, atteso come il compendio istruttorio, consistente nelle intercettazioni sopra richiamate e nella documentazione versata in atti, appaia compatibile con una ricostruzione dell'accaduto in termini di adempimento della obbligazione di prestazione d'opera professionale, nel difetto del necessario dolo specifico.

In altri termini, certamente il Virzi ha adempiuto alla obbligazione derivante da un contratto di prestazione d'opera professionale correlato alla di lui qualità di commercialista, contribuendo alla costituzione della società, al suo sviluppo ed alla attribuzione della qualità di soci a soggetti fittiziamente interposti, ma tale comportamento è penalmente irrilevante, in un assetto in cui il compendio probatorio versato in atti non consente, ad avviso di questa Corte, di ritenere sicuramente provata la consapevolezza dell'appellante di contribuire causalmente alla illecita segregazione di parte del patrimonio del Femia, così da ostare alla possibile esecuzione di misure preventive reali.

Quanto a Condelli Luigi, anch'egli ha pacificamente contribuito alla realizzazione ed allo sviluppo della società Ma.Ni. immobiliare s.r.l.: ciò rende inequivoca la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al presente capo.

La sussistenza dell'elemento soggettivo, tuttavia, non può essere valutata disgiuntamente rispetto alle valutazioni già svolte nei precedenti capi di imputazione. In definitiva, non è dato ritenere che la posizione del Condelli possa essere considerata se non in una ottica unitaria, avuto riguardo alla contestualità delle condotte e dei presupposti oggettivi delle stesse, nonché ai rapporti intercorrenti tra questi e la famiglia Femia.

Al riguardo, si osserva come la eccentricità del complessivo comportamento del Condelli rispetto all'espletamento di una prestazione professionale (come ad esempio ritenuto sopra relativamente alla posizione Virzi) trovi riscontro: a) nel sistematico mancato svolgimento di una attività lavorativa sussumibile, per le competenze spese, in quella tipica del dottore commercialista; b) nel compimento di attività che, lungi dall'essere espressione di quella autonomia propria del prestatore d'opera intellettuale, sono in realtà esclusiva estrinsecazione degli ordini provenienti da Femia Nicola (intestazione fittizia della Video Games Femia srl al padre Condelli Aldo; consiglio, rivolto a Femia Nicola, di contattare un commercialista quando si fosse resa necessaria una competenza professionale).

## CAPO Q

*Femia Nicola, Lupo Calogero, (Mengoli Gian Loris giudicato separatamente).*

q) art. 110 c.p., 12 quinquies DL. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, consentivano la formale intestazione alla Lu. Me. S.r.l. - società il cui capitale sociale è interamente posseduto da Lupo Calogero e Mengoli Gian Loris - di due appartamenti ubicati in Conselice, Loc. San Patrizio Via Selice, in realtà di proprietà esclusiva di Femia Nicola.

Conselice nel 2009.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati sopra indicati in ordine ai reati ad essi ascritti.

Quanto ai motivi di gravame proposti da Femia Nicola, ci si riporta alle censure in precedenza esposte.

Si duole **Lupo Calogero** della erroneità della gravata sentenza nella parte in cui:

- con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui in imputazione, ha ritenuto provenienti da Femia Nicola la provvista necessaria per la realizzazione degli immobili di cui sopra. Al contrario - in tesi difensiva - codeste risorse sarebbero da ricondursi esclusivamente al patrimonio sociale della Lu.Me. s.r.l.;
- con riferimento all'elemento soggettivo del reato, non rileva il difetto di prova in ordine alla sussistenza del necessario dolo specifico;
- ometterebbe di motivare adeguatamente la pena inflitta ex art. 133 c.p.;
- non ritiene la sofferenza costituzionale della norma di cui in imputazione, siccome: a) in contrasto con l'art. 27 Cost., secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", per le seguenti ragioni perché punisce una determinata condotta esclusivamente in quanto posta in essere da soggetti che si qualificano per il rivestire una condizione processuale, quale quella dell'indagato o dell'imputato, che però - alla luce del dettato costituzionale - è del tutto inidonea ad

assegnare alla condotta tenuta da un soggetto connotazioni di intrinseco disvalore, dal momento che questo apprezzamento è riservato esclusivamente alla sentenza irrevocabile di condanna; b) in contrasto con il principio della personalità della pena, dal momento che, con riferimento alla posizione dell'*extraneus*, ossia del soggetto cui fittiziamente è intestata la proprietà dei beni - il Lupo nel caso *de quo* - la mancata indicazione dell'elemento psicologico che deve sorreggere la condotta potrebbe sottendere una forma di responsabilità oggettiva, palesemente contraria alla responsabilità penale, la cui natura deve essere personale; c) in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.), inerenti la violazione del principio relativo alla ripartizione dell'onere della prova che postula la norma in esame.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che nell'estate 2007 Femia Guendalina si intestò le utenze dei due appartamenti siti in San Patrizio, di proprietà della Immobiliare Lu.Me. srl (successivamente, nel 2010, le utenze di uno dei due appartamenti furono intestate a Cagliuso, a cui Immobiliare Lu.Me. cedette l'immobile in comodato). In sede di perquisizione, a casa di Lupo Calogero fu trovata la lettera con cui Mengoli Gianloris intimava a Femia Nicola di liberare i due appartamenti dell'immobile di San Patrizio.

Uno dei due appartamenti fu indicato da Campagna Giannalberto come suo domicilio, e fu anche sede della ditta individuale "Mania Fun Bet di Campagna Giannalberto".

Il teste ha riferito anche che nel 2008 la Lupo s.r.l. cedette a Las Vegas Games srl un immobile adibito a uffici, ubicato a Massa Lombarda, via della Resistenza n. 14, con pagamento del prezzo di euro 83.000 in 25 rate senza né interessi, né garanzie in favore del venditore, che all'atto della vendita ricevette solo euro 3.320. Nel 2010 questo immobile fu ceduto a Ma. Ni. Immobiliare s.r.l..

Nel 2010 Femia Nicola prese in locazione dalla Lupo s.r.l. un immobile a Sant'Agata sul Santerno, via Roma 7/C), al canone irrisorio di euro 200 mensili. Femia è stato anche padrino del figlio di Lupo Calogero.

Mengoli Gianloris, imprenditore edile, ha riferito di aver avuto rapporti con Lupo Calogero, altro imprenditore edile, titolare di società di nome Lupo srl e Lupo Building srl, fin dagli anni 2004/2005 e di avere costituito con lui in parti uguali un'impresa edile in forma di società di nome Lu.Me. srl, con la quale realizzarono uno stabile con 28 appartamenti a San Patrizio di Conselice.



Della costruzione, che iniziò nel 2006, si occupò materialmente Lupo attraverso la Lupo Building srl. Inizialmente vendettero facilmente la metà degli appartamenti, i suoi rapporti con Lupo erano buoni, ma poi, con la crisi dell'edilizia, si incrinarono. Lupo si appropriò di due appartamenti posti al primo piano, in cui andarono a dimorare suo padre, poi un ragazzo albanese suo dipendente, poi via via, altre persone facenti capo alla famiglia di Femia Nicola, e tutto ciò senza alcun contratto di affitto né di compravendita. Inizialmente Lupo gli disse che Femia Nicola era interessato all'acquisto, ma la cosa rimase senza seguito. In seguito, ogni volta che egli chiedeva a Lupo come si poteva definire la questione, questi *"trovava delle scuse e ci passava sopra"*. Così, il 4 giugno del 2012 egli decise di inviare una raccomandata a Femia Nicola con cui gli chiedeva il pagamento dell'affitto, anche degli arretrati maturati.

Successivamente, il 13 giugno andò a cena con tale Blancuzzi Antonino, amico di Lupo, il quale lo invitò per parlare di come risolvere la questione con le buone.

Blancuzzi in passato aveva lavorato come dipendente di Lupo. Gli disse che aveva anche lavorato in immobili di Femia Nicola. Sempre Blancuzzi gli aveva detto che Lupo gli avrebbe offerto 100.000 euro se gli avesse ceduto la sua quota della Lu.Me. srl, ma egli rifiutò non ritenendo congrua l'offerta. Tramite Lupo, anche Femia Nicola gli aveva fatto sapere che era interessato ad acquistare un terzo della Lu.Me. srl per 150.000 euro, ma non se ne fece nulla in quanto gli non voleva trovarsi in minoranza nella società.

Femia Nicola gli disse che in passato aveva prestato 230.000 euro a Lupo per aiutarlo.

Blancuzzi Antonino, teste assistito, geometra, ha dichiarato di avere lavorato per un'impresa di Lupo Calogero, la Lupo Building, e di conoscere anche Mengoli Gianloris, titolare della Lu.Me srl, per la quale la Lupo Building faceva dei lavori. Egli seguì la costruzione degli appartamenti in San Patrizio, via Selice, di proprietà della Lu.Me srl, per conto della Lupo Building. Dalle discussioni fra Femia, Lupo e Mengoli, a cui egli assistette, capì che Femia aveva in uso due appartamenti in quanto aveva un credito nei confronti di Lupo, dove dimoravano dipendenti e amici del Femia, non sempre le stesse persone. Mengoli e Lupo erano in conflitto poiché Mengoli aveva dei debiti nei confronti di Lupo.

Zambrini Melania, la quale ha lavorato alle dipendenze di Femia Nicola per circa un anno e mezzo, ha riferito che, in un immobile sito in San Patrizio, via Selice 29, hanno abitato, nel corso del tempo, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Nicola e famiglia, Cucchi Letizia, Lambi Ilaria con il padre e il fratello, Cagliuso Domenico. Le utenze erano intestate a Femia Guendalina. Cucchi Letizia ha pagato 200 euro al mese a Femia (detratte dallo stipendio) per abitarvi, dovendo accollarsi le bollette.

Gualtieri Manuela, la quale ha lavorato alle dipendenze di Femia Nicola, ha riferito che l'appartamento di San Patrizio era nella disponibilità di Femia Nicola e che nel tempo vi hanno abitato lo stesso Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola, Trifilio Valentino, Cagliuso Domenico, La Pasta Pasquale, Cucchi Letizia, la quale pagava l'affitto e le utenze.

Cucchi Letizia, che dal febbraio 2009 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di imprese gestite dall'associazione Femia, ha dichiarato di avere abitato a San Patrizio di Conselice, in un appartamento di Femia Nicola, pagando un canone di euro 200, mentre le relative utenze erano intestate a Femia Guendalina.

Femia Nicola ha dichiarato di conoscere Lupo Calogero dal 2007. Si è poi contraddetto dicendo che ebbe a leasing dall'azienda di Lupo una Porsche prima, nel 2005/2006. Il leasing venne formalmente intestato alla Videogames Femia di Femia Nicola, al prezzo di 100.000 euro, in quanto egli nel 2005 non aveva redditi -

Femia si è poi corretto e ha mutato la indicazione dell'anno, dicendo che la Porsche la ottenne nel 2007. Ulteriormente, ha dichiarato che i canoni del leasing, sempre formalmente, erano pagati da Lupo, sebbene fosse lo stesso Femia a fornirgli la provvista necessaria.

A Lupo, per altre ragioni, diede in tutto 200.000 euro (prestiti di 10.000, 20.000 euro a tranche).

Egli e Femia Guendalina andarono ad abitare nei due appartamenti di San Patrizio in quanto "non ci andava ad abitare nessuno". Non pagavano affitto in quanto Lupo gli doveva 200.000 euro ed egli gli scalava 500 + 400 euro al mese (quindi, per pareggiare i conti, Femia avrebbe dovuto starci 18 anni e mezzo. E comunque non risulta che di tale canone in natura qualcuno abbia parlato a Mengoli, che avanzava delle pretese di pagamento dell'affitto).

Per questa locazione, ha dichiarato Femia, esisteva "una carta fra lui e Lupo", ossia un contratto (non prodotto in giudizio). A San Patrizio hanno dormito Trifilio, Cagliuso, la Cucchi ed altre persone che avevano rapporti di lavoro con lui. Era lo stesso Femia che teneva e consegnava le chiavi. Le utenze erano intestate a Femia Guendalina, ma le erano pagate dal Femia, così come le riparazioni straordinarie.

Quando conobbe Lupo gli chiese due appartamenti nell'immobile di San Patrizio per il figlio e la figlia. Lupo glieli diede dicendogli: "Dopo vedi se te li vuoi acquistare". Restarono però intestati alla Lu.Me. srl. Furono abitati da lui, dalla figlia, dal figlio, da sua moglie, da Trifilio, "da un sacco di ragazzi, di donne, di uomini", gente con cui lui aveva rapporti di lavoro.

Egli si occupava di tutta la manutenzione a proprie spese.

Per quanto riguarda la lettera di Mengoli, gli fu recapitata (non ha detto da chi) ed egli andò da Lupo ("vado da Lupo perché Lupo mi ha dato

l'appartamento a me"), il quale gli disse di continuare ad occupare gli appartamenti.

Lupo Calogero, nel corso dell'interrogatorio reso al PM in data 20.11.2013, il cui verbale è stato acquisito agli atti del dibattimento, ha riferito di una vicenda risalente al 2007, il mancato ingresso del Femia nella compagine societaria della Lu.Me. srl, del tutto antecedente ai fatti rubricati al capo Q) e quindi inconferente.

Come detto, le intercettazioni telefoniche hanno consentito di individuare i due appartamenti ed evidenziare

- l'uso esclusivo che Femia ne faceva per sé e per i suoi sodali e dipendenti - disponendone uti dominus - e quindi per i fini dell'associazione
- la riconducibilità delle spese di esercizio e manutenzione direttamente al patrimonio del Femia

Il 18 agosto 2010 (intercettazione progressivo 11455, Rit. 2092/10), Femia Nicola e la sua dipendente Gualtieri Manuela hanno avuto una conversazione da cui si comprende come i due appartamenti fossero adibiti a foresterie per le esigenze dell'associazione. In uno vi dimorava la Cucchi, nell'altro Trifilio. Si verificò poi un problema di morosità, con conseguente distacco del gas, probabilmente dovuto ad un omesso pagamento da parte della Cucchi. Femia disse di pagare e poi di farsi ridare i soldi da quest'ultima.

Immediatamente Femia Nicola chiama la Cucchi, ritenendola responsabile della mora nel pagamento del gas (conversazione progressivo 11456 del 18 agosto 2010, Rit. 2092/10).

L'urgenza di fare chiarezza sui pagamenti è alla base dell'ulteriore conversazione, dello stesso giorno (conversazione n. 11467, Rit. 2092/10) tra Femia Nicola e Gualtieri Manuela, in cui i due si confrontano sull'intestazione delle bollette dell'appartamento abitato dalla Cucchi, che dovrebbe essere in capo a Femia Guendalina.

Sempre il 18 agosto 2010 Femia Nicola e Gualtieri Manuela si risentono (conversazione telefonica progressivo 11520, Rit. 2092) e parlano ancora delle bollette che deve pagare la Cucchi. Si capisce che c'è un appartamento piccolo e uno grande e, soprattutto, che Femia Nicola ha totale libertà di accesso a entrambe le unità. -

L'utilizzo promiscuo degli appartamenti a favore degli associati o comunque di individui in rapporto con il gruppo Femia si ricava anche dalla successiva

conversazione tra Femia Nicola e la figlia Guendalina, da cui si capisce che più persone vi hanno dimorato e vi dimorano (progressivo 11557, Rit. 2092/10).

I conviventi Femia Guendalina e Campagna Giannalberto sono stati tra gli utilizzatori almeno di uno dei due appartamenti, come provato da SMS intercettato al progressivo 1235 del 27 aprile 2010, Rit. 580/10, con cui Campagna Giannalberto fornisce il suo indirizzo a un terzo.

Quanto ai rapporti tra Femia Nicola e Lupo Calogero (concretamente emersi dalle prove testimoniali in dibattimento), vi sono plurime intercettazioni che dimostrano anche che Lupo cedette in uso a Femia Nicola un altro immobile, sito a Sant'Agata sul Santerno, via Roma, utilizzato dal capo dell'associazione insieme alla sua compagna Khmelevskaya Viktoriya (progressivi: 6264 del 12 maggio 2010, Rit. 812/10; 6286 del 12 maggio 2010, Rit. 812/10; 6393 del 13 maggio 2010, Rit. 812/10; 12083 dell'8 giugno 2010, Rit. 812/10; 21205 del 7 ottobre 2010 Rit. 2092/10; 339 del 7 ottobre 2010, Rit. 2743/10).

Risulta quindi provata la signoria di fatto, sui due appartamenti in questione, da parte di Femia Nicola, il quale si comportava come proprietario del bene: poteva disporre e goderne a suo piacimento, concederlo in locazione e/o in comodato, far intestare le relative utenze a chi voleva e, soprattutto, non pagare alcun canone di affitto, a dispetto dell'intestazione formale in capo alla Lu.Me. srl, della quale *dominus* incontrastato era Lupo Calogero, da sempre in stretti rapporti con lui, d'affari e non solo.

Fra i due, infatti, vi erano stati contratti, di vendita e di locazione, incredibilmente favorevoli al Femia, che non si giustificavano se non con una comunanza di interessi e una complicità latente, la stessa complicità che Lupo ha dimostrato in questa vicenda, finalizzata a non far figurare il Femia come proprietario dei beni a causa delle sue pendenze giudiziarie e del pericolo che egli correva, di essere soggetto a misure patrimoniali. Per questo Lupo ha fraudolentemente mantenuto in capo alla Lu.Me. srl l'intestazione formale dei due appartamenti, in realtà di proprietà di Femia Nicola.

Il fatto che il reato contestato, in questo caso, abbia avuto ad oggetto due immobili (e non quote societarie, come nei casi precedenti) non pregiudica la sua configurabilità, atteso quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: *"Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione*

*patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza” (Cass. 4.10.2004, n. 38733; idem Cass. 18.12.2014, n. 52616; Cass. 28.6.2016, n. 32732; Cass. 5.8.2016, n. 34667; idem anche Cass. 24.7.2007, n. 30165, la quale ha specificato che: “Se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, impongono altresì di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene”).*

Si disattende il secondo motivo di gravame articolato, in punto immotivata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il primo giudice (pag. 721) ha, con motivazione ragionevole ch si condivide, sottolineato a fini di dosimetria della pena, la rilevanza dei precedenti

- per rapina (2),
- porto illegale di armi (2),
- falsa testimonianza,
- violazione della disciplina degli stupefacenti (3),
- violazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose (2),
- falso materiale,
- lesioni dolose,
- minacce,
- estorsione,
- omesso versamento di ritenute previdenziali (2),
- guida in stato di ebbrezza,
- falso ideologico

per giustificare sia il convincimento di sussistenza della contestata recidiva, sia il discostamento dal minimo edittale in misura comunque tale da rimanere comunque ben più prossima a quest'ultimo rispetto al massimo della pena previsto.

E' infine manifestamente infondata la agitata questione di legittimità costituzionale.

Sul punto si è già pronunciata la Corte costituzionale con la ordinanza n. 253 del 2008 affermando: "È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost., perché, nel disciplinare la fattispecie incriminatrice del "trasferimento fraudolento di valori", punirebbe una condotta solo in quanto posta in essere da soggetti che si qualificano per il fatto di rivestire la condizione processuale di indagati o imputati. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza e difetta della descrizione della fattispecie; inoltre, il giudice a quo non tiene conto di quella giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di delineare il reato in oggetto in termini tali da soddisfare il petitum, posto che è stato evidenziato che la posizione di indagato o imputato non è elemento caratterizzante la rilevanza penale della condotta ma viene solo a definire l'ambito temporale di operatività del divieto. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione presenti una motivazione autosufficiente v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 312/2005. Sull'incostituzionalità del comma 2 dello stesso articolo 12- quinquies v., citata, sentenza n. 48/1994".

A contrario, la infondatezza delle questioni in oggetto emerge dal rilievo che i medesimi profili di censura furono ritenuti fondati in relazione al solo comma 2 dell'articolo 12 quinquies (C. cost. sent. num. 0048 del 1994), ciò che postula la conferma di un esito negativo in relazione al comma 1.

### CAPIR ed S

*Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola,  
(Greco Polito Carmelo giudicato separatamente). Negrini Ettore, Virzi Salvatore*

*r) artt. 110 c.p.; 12 quinquies DL 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, operando il Negrini e il Virzi quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a **Femia Rocco Maria Nicola** (figlio di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della '*Studio 13 Immobiliare*' ( società con oggetto sociale la "costruzione di opere pubbliche e private, edifici civili, industriali e loro*

ristrutturazione e manutenzione ecc): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola

Ravenna 16 marzo 2011.

*Femia Nicola, Femia Guendalina (Greco Polito Carmelo giudicato separatamente), Negrini Ettore, Virzì Salvatore*

*s) art. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, operando il Negrini e il Virzì quali consulenti commercialisti del Femia Nicola, attribuivano fittiziamente a **Femia Guendalina** (figlia di Nicola Femia) una quota pari al 50 % del capitale sociale della "**Sviluppo Immobiliare s.r.l.**": partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità dei Femia Nicola*

Ravenna 16 marzo 2011

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine a tali capi di imputazione.

Avverso la sentenza di primo grado propongono appello Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, Negrini Ettore e Virzì Salvatore: i motivi di gravame proposti sono quelli già in precedenza esposti e qui si intendono richiamati.

Gli appelli proposti da Femia Nicola, Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono; sono invece fondati e vanno accolti gli appelli spiegati da Virzì Nicola e Negrini Salvatore.

La Studio 13 Immobiliare s.r.l. e la Sviluppo Immobiliare s.r.l., costituite entrambe il 16 marzo 2011, come la Mani Immobiliare srl, rientravano nel programma di Femia Nicola di avviare nuove attività economiche nel settore dell'edilizia privata. La Studio 13 Immobiliare, in particolare, fu creata per partecipare, nell'immediato, ad un'asta giudiziaria pendente d'anzì al Tribunale di Lucera per la vendita di una vasta area edilizia sita nel territorio di Conselice.

Come già accaduto in altri casi, anche in queste vicende Femia Nicola si è giovato della collaborazione di Negrini e Virzì, mentre il figlio Femia Rocco Maria Nicola è stato mero prestanome del padre.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la Studio 13 Immobiliare srl venne costituita il 16 marzo 2011 (soci al 50% Femia Rocco Maria Nicola e Greco Polito Carmelo, con capitale interamente versato di euro 100.000, 50.000 a testa), unitamente alla Sviluppo Immobiliare srl (soci al 50% Femia Guendalina e Greco Polito Carmelo). La Studio 13 Immobiliare srl aveva sede a Roma, via Savoia 78, presso Executive Service, società di domiciliazione, mentre la Sviluppo Immobiliare srl aveva sede a Milano, via Porto Corsini, presso Ansap, la stessa società di domiciliazione avente sede anche a Roma, via Padova 13.

Nel marzo 2011 Studio 13 Immobiliare srl acquistò dei terreni a Conselice in via Mascagni e via Bellini, per un'estensione di 19.941 mq., nel corso di un'asta del Tribunale fallimentare di Lucera (prezzo base 275.000 euro).

Forleo Cristian, in servizio al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, ha riferito di un servizio di osservazione in data 5.3.2011, svolto sulla base delle intercettazioni, al fine di monitorare un incontro a Bologna tra Femia Nicola e Virzi Salvatore, il quale era venuto in aereo da Reggio Calabria insieme a tale Spiniello Ferruccio, appartenente alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria (circostanza confermata dalla lista d'imbarco previamente esaminata). Non risultava che Spiniello fosse venuto a Bologna per ragioni di servizio. All'aeroporto Virzi e Spiniello salirono a bordo dell'autovettura BMW tg F882AY guidata da Femia Nicola, quindi si recarono tutti all'hotel Mulino Rosso, dove si trattennero mezz'ora a consumare un aperitivo. Successivamente si spostarono a Conselice, dove a loro si aggiunsero anche Greco Polito Carmelo (persona nota agli inquirenti) e Femia Rocco Maria Nicola. Tutti e cinque andarono poi a cenare al ristorante "Il Caminetto" a Conselice, infine si separarono.

Furono scattate fotografie (acquisite agli atti del dibattimento, unitamente alla relativa informativa di P.G. del 10.3.2011, all'udienza del 1.4.2015).

Successivamente una pattuglia si recò a Massa Lombarda, presso lo studio di Negrini Ettore davanti al quale erano parcheggiate l'auto BMW con cui Femia Nicola era ripartito con a bordo Virzi e Spiniello e un'auto Toyota Rav 4 intestata alla moglie del Negrini, che in precedenza era stata vista a Conselice parcheggiata davanti alla sede della ditta di Femia Nicola. Negrini fu visto allontanarsi a bordo della Toyota. Alle 16:40 non vi era più alcuna macchina parcheggiata in loco. Alle 17:30 Virzi e Spiniello furono visti in aeroporto in procinto di ripartire.



Femia Nicola, per quanto concerne la Studio 13 Immobiliare srl, ha dichiarato che Negrini andò a fare un'asta per acquistare dei terreni a Conselice ed egli lo pagò per questo.

Ha poi dichiarato che con le società Studio 13 Immobiliare srl e Sviluppo Immobiliare srl non aveva nulla a che fare; queste erano dei figli Guendalina e Rocco Maria Nicola. Su suggerimento di Cappiello Manuele, disse ai figli di comprare dei terreni all'asta, alla quale andò Negrini su incarico di tutti e tre (lui e i figli). Egli, comunque, non pagò nulla.

Come sempre, le intercettazioni costituiscono un compendio probatorio incontrovertibile a carico degli imputati, atteso che:

- Femia Nicola fu avvisato da Cappiello Manuele della possibilità di partecipare all'asta giudiziaria per acquistare un terreno edificabile in Conselice (conversazione del 2 marzo 2011, progressivo 51937, Rit. 2092/10);
- Femia Nicola contattò, con l'intento di coinvolgerlo nell'affare Greco Polito Carmelo e gli dice che sta valutando la cosa con Negrini. Femia è talmente interessato che vorrebbe telefonare al custode dell'immobile (conversazione progressivo 52319 del 3 marzo 2010, Rit. 2092/10);
- Greco Polito fornì a Femia il numero di telefono del custode dell'immobile all'asta (progressivo 52321 dello stesso giorno, Rit. 2092/10);
- il 3 marzo 2011 Femia Nicola parlò in due occasioni con Greco Polito Carmelo, facendogli il resoconto delle informazioni ricevute dal custode sulle condizioni per partecipare all'asta. Entrambi diedero atto della convenienza dell'affare (conversazioni progressivo n. 52323, Rit. 2092/10 e n. 52339, stesso Rit.);
- a una conversazione tra Femia Nicola e Cappiello Manuele (progressivo 52364 del 4 marzo 2011, Rit. 2092/10) si ricava che Femia contattò il custode dell'immobile nello studio e alla presenza del Negrini. La decisività del contributo di quest'ultimo si evince dalla conversazione progressivo 52443 del 4 marzo 2011 (Rit. 2092/10) tra il Negrini e Femia Nicola, nella quale il Negrini si dichiara in grado di trovare un'altra persona disponibile a investire insieme a lui, ove Greco Polito non fosse interessato (***"Perché se non la fa Carmelo te la faccio fare all'altro mio amico"***). Il Negrini, dunque, si conferma una volta di più organico rispetto agli interessi dell'associazione;

- Femia Nicola tiene informato Cappiello Manuele della evoluzione dell'affare, rivelandogli che dell'affare se ne sta interessando anche un suo commercialista -Virzi Salvatore - (conversazione del 6 marzo 2011, progressivo 52859, Rit. 2092/10). Che si tratti del Virzi è confermato dalla citata deposizione di Forleo Cristian, teste di PG della Guardia di Finanza, il quale, sentito all'udienza del 10 ottobre 2014, ha riferito del summit intervenuto il 5 marzo 2011 tra Femia, Negrini, Greco Polito e Virzi (che Femia si recò a prendere in aeroporto);
- Virzi Salvatore viene citato (come "Salvatore") anche nella conversazione del 7 marzo 2011 tra Femia Nicola e Greco Polito Carmelo, in cui i due discutono di questioni inerenti all'accensione di un rapporto bancario in vista dell'acquisto, e da cui si capisce che Virzi ha parlato del capitale sociale della nuova società da costituire per l'acquisto del terreno all'asta (conversazione n. 52982, Rit. 2092/10);
- la Studio 13 Immobiliare s.r.l. fu costituita il 16 marzo 2011, con atto Notaio Palmieri di Lugo. Lo stesso giorno, con atto di repertorio immediatamente successivo, venne costituita la Sviluppo Immobiliare s.r.l., il cui capitale sociale (anch'esso di euro 100.000) fu sottoscritto in parti eguali da Femia Guendalina e Greco Polito Carmelo;
- si trattava di due società corrispondenti e speculari, caratterizzate dall'estraneità dei due soci figli di Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola alla reale titolarità della Studio 13 Immobiliare s.r.l., e Femia Guendalina alla reale titolarità della Sviluppo Immobiliare srl, entrambe invece nella contitolarità di Femia Nicola e Greco Polito Carmelo;
- l'estraneità di Femia Guendalina alla gestione societaria si rivela palesemente nella telefonata che il 16 marzo 2011 la figlia fece al padre mentre si trovava nello studio del Notaio Palmieri per sottoscrivere l'atto relativo alla costituzione della Sviluppo Immobiliare s.r.l.. Ella, addirittura, chiese se dovesse figurare come cointestataria insieme al fratello Femia Rocco Maria Nicola (progressivo 54998, Rit. 2092/10);
- dopo la costituzione della società e l'aggiudicazione del terreno all'asta giudiziaria, Negrini Ettore continuò a dare il suo supporto tecnico a Femia Nicola (si veda conversazione progressivo 55108 del 16 marzo 2011, Rit. 2092/10).
- Femia e Greco Polito si confrontarono per mettere a punto le successive attività, prima tra tutte la trasmissione a Virzi delle smart card necessarie all'attivazione delle due società. Negrini si occuperà, con

urgenza, di quella per Femia Guendalina (conv. progressivo 55135, Rit. 2092/10, dello stesso giorno);

- Virzi Salvatore si è dimostrato attivo negli affari della società: a tale riguardo, si veda la conversazione del 16 marzo 2011, quando si accordò con Femia Nicola per la trasmissione delle smart card di Greco Polito e di Femia Rocco Maria Nicola (progressivo 551358, Rit. 2092/10);

- Virzi si occupò delle procedure di costituzione della Sviluppo Immobiliare s.r.l. e della Studio 13 Immobiliare s.r.l. anche presso lo studio notarile Palmieri (conversazione progressivo 13584 del 23 marzo 2011, Rit. 2743/10, tra Gualtieri Manuela e una dipendente del notaio Palmieri);

- La presentazione dell'offerta e la partecipazione all'asta giudiziaria furono di competenza di Negrini Ettore, che tenne costantemente informato Femia Nicola in merito all'andamento dell'operazione (si veda conversazione progressivo 57791, Rit. 2092/10, del 29 marzo 2011);

- Il giorno dopo, dalla cancelleria del Tribunale di Lucera, dove si era recato per verificare l'esito della procedura di vendita giudiziaria, Negrini Ettore informò Femia Nicola della aggiudicazione alla cifra pattuita -

- Dopo tre minuti, Femia Nicola ricevette la stessa notizia da Greco Polito Carmelo (progressivo 58068 del 30 marzo 2011, Rit. 2092/10), segno questo che Negrini aveva immediatamente avvertito anche l'altro protagonista dell'importante investimento economico;

- Il 14 aprile 2011 Negrini Ettore avvisò Femia Nicola di avere ottenuto dal Tribunale di Lucera le attestazioni formali dell'avvenuta aggiudicazione del fondo edificabile (conversazione progressivo 61769 del 14 aprile, Rit. 2092/10);

- Virzi Salvatore, dopo avere contribuito fattivamente alla nascita della società, si attivò anche per fare ottenere alla stessa un finanziamento in banca, come risulta dalla conversazione di cui al progressivo 260 del 18 aprile 2011, Rit. 900/11. Virzi si addentrò anche nei dettagli da seguire, consigliando di fare un bonifico e non degli assegni circolari. Femia Nicola, invece, fa riferimento al figlio Femia Rocco Maria Nicola quale mero esecutore materiale delle proprie volontà commerciali (***"dopo io faccio andare Nico in banca"***);

- Come già detto, la vicenda della Studio 13 Immobiliare s.r.l. è simmetrica quella della Studio Immobiliare 13 srl, con la sola variante

che il ruolo di intestatario fittizio della quota societaria in luogo di Femia Nicola (del 50 % per un importo di euro 50.000) in questo caso è ricoperto da Femia Guendalina anziché dal fratello Femia Rocco Maria Nicola.

Altre conversazioni intercettate vanno quindi citate, ad abundantiam, anche in riferimento al capo R. Così, il 16 marzo 2011, Femia Nicola comunica alla figlia l'orario fissato con il notaio Palmieri per la stipulazione dell'atto costitutivo della società (conv. progressivo 54973, Rit. 2092/10). Sempre il 16 marzo 2011 (conv. progressivo 54998, Rit. 2092/10), Femia Guendalina, che si era recata nello studio del notaio, chiede al padre chi debba essere indicato quale amministratore della società di nuova costituzione. Il 18 marzo 2011, ulteriormente, la donna chiede al padre il permesso di remunerare il Negrini per le sue prestazioni, al che Femia Nicola autorizza, dandole relative disposizioni (conv. progressivo 55468, Rit. 2092/10).

Relativamente alle due società in questione, Studio 13 Immobiliare s.r.l. e Sviluppo Immobiliare s.r.l., va poi ricordato che, sempre sotto la direzione di Femia Nicola, avverrà uno scambio di partecipazioni: Greco Polito Carmelo diverrà socio unico della Sviluppo Immobiliare s.r.l. dopo aver contestualmente ceduto a Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola Femia la sua partecipazione nella Studio 13 Immobiliare s.r.l.

Le risultanze probatorie hanno quindi ampiamente dimostrato la corresponsabilità di Femia Nicola (socio occulto di entrambe le società), Femia Rocco Maria Nicola (intestatario fittizio della quota societaria del padre della Studio 13 Immobiliare srl) e di Femia Guendalina (intestataria fittizia della quota societaria del padre della Sviluppo Immobiliare srl), nonché di Virzi Salvatore e di Negrini Ettore (operatori consulenti e complici attivi in tutte le fasi della costituzione delle suddette società e della gestione delle stesse) per i reati di cui ai capi R ed S.

Le intercettazioni sopra riportate, che hanno messo in luce la integrale consapevolezza del Negrini circa la fittizietà di queste intestazioni (accompagnata da un fattivo dinamismo per il buon esito delle operazioni) smentiscono in toto le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo nell'interrogatorio da lui reso al PM in data 26.1.2013, improntate alla sua totale estraneità ai traffici del Femia e alla completa neutralità del suo operato, che si sarebbe limitato soltanto agli aspetti tecnici propri della sua professione di commercialista.

Tanto premesso, anche con riferimento alle partecipazioni societarie in oggetto si estendono i rilievi già svolti in precedenza riguardo a Femia Nicola, Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola, in punto:

- a) consapevolezza, in capo ai figli, delle vicende giudiziarie che attinsero il padre dalla fine del 2009, con conseguente astratta - ma prevedibile - soggezione del di lui ingente patrimonio alla prevenzione patrimoniale;
- b) assenza, in capo ai figli, di una provvista patrimoniale sufficiente per sottoscrivere il capitale sociale;
- c) assenza, in capo ai figli, di alcun effettivo autonomo potere gestionale e decisionale, come comprovato dagli esiti delle intercettazioni versate in atti, e dalle deposizioni sopra richiamate;
- d) assenza, in capo ai figli, delle cognizioni tecniche necessarie ai fini dell'esercizio della attività di impresa.

L'assetto fattuale sopra descritto non può, ragionevolmente, conoscere plausibile giustificazione alcuna, se non postulando la interposizione fittizia di persona al fine di segregare il patrimonio di Femia Nicola rispetto alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

Quanto alle posizioni del Virzi e del Negrini, esse necessitano, ad avviso di questa Corte, di considerazioni omogenee tra loro, ed analoghe a quelle già svolte sulla posizione Virzi relativamente al capo P).

Infatti, la ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato di cui in imputazione risulta provato con riferimento ad entrambi gli appellanti, atteso come provato e peraltro incontrovertito sia il loro contributo causale sia alla intestazione fittizia - ai figli del Femia - delle quote delle società di cui in imputazione, che alla nascita ed al consolidamento patrimoniale delle due società.

Si dubita tuttavia della ricorrenza di una piena prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Anche in questo caso il compendio istruttorio, consistente nelle intercettazioni sopra richiamate e nella documentazione versata in atti, appare compatibile con una ricostruzione dell'accaduto in termini di adempimento della obbligazione di prestazione d'opera professionale, facendo difetto riscontro probatorio alcuno, tale da indurre a ritenere in modo convincente che l'operato dei due professionisti fosse - consapevolmente - finalizzato alla illegittima segregazione patrimoniale, perseguita dalla norma penale che occupa.

## CAPO I

*Femia Nicola, Khmelevskaya Viktoriya*

*t) art. 110 c.p.; 12 quinquies RL 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di*

misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Khmelevskaya Viktoriya (convivente di Nicola Femia) una quota pari al 90 % del capitale sociale della "Effe Gestioni srl" (società con oggetto sociale la somministrazione e vendita bevande e alimenti, la realizzazione, la compravendita, la gestione e la locazione di bar, pub, trattorie, osterie, pizzerie, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di frutta, verdura, prodotti alimentari, vini ecc., progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc): partecipazione societaria in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Ravenna 11 aprile 2011.

Il Tribunale ha assunto la responsabilità degli imputati in ordine al reato a questi ascritto.

Si dolgono gli appellanti della erroneità della sentenza

- il Femia reiterando i motivi di gravame già riassunti in precedenza
- Khmelevskaya Viktoriya nella parte in cui: 1) assume come la stessa Khmelevskaya Viktoriya abbia avuto un ruolo di mera prestanome nella gestione della Effegestioni srl, anzichè rilevarne il ruolo di effettivo gestore operativo; 2) non riconosce la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che Effe Gestioni srl venne costituita l'11 aprile 2011 da Khmelevskaya Viktoriya, per il 90%, e da Tredici Rocco, per il 10%, al fine di formalizzare la gestione dell'hotel Nettuno di Punta Marina. La società aveva sede a Massa Lombarda, corso Vittorio Veneto, nello stesso stabile ove aveva sede Area Impresa, sas di Caroli Laura, moglie di Negrini Ettore. Nel 2012 Carrozzino Ciriaco rilevò l'intero capitale sociale e divenne amministratore della società.

All'atto della perquisizione, all'interno dell'albergo venne trovato Bolognino Michele.

Khmelevskaya Viktoriya, nel gennaio 2013, acquistò un'autovettura Range Rover tg. EN358MW al prezzo di euro 54.389.

Fabbi Alfonso ha riferito di essere proprietario, insieme alla moglie, di un hotel a Punta Marina denominato Hotel Nettuno. Nel 2011, poiché gli era

scaduto il vecchio contratto, gli si presentò Femia Nicola, accompagnato da una signora e da una giovane donna russa, tale Vittoria, il quale gli chiese di poter gestire il locale e di volerlo rilevare per Vittoria. Egli pose tre condizioni di pagamento e Femia Nicola accettò. L'affare si concluse e, quindi, si ritrovarono dal notaio Femia, Vittoria e tale Negrini, sedicente commercialista, che *"fece tutto lui, in sostanza"*.

Il contratto venne stipulato con la società Effe Gestioni srl, di cui era amministratore Carrozzino Ciriaco, persona che egli non vide mai.

Fabbi ha testualmente affermato che: *"c'era solo una persona che decideva, il signor Femia, anche se non compariva mai"* e che con Vittoria non ha parlato mai di soldi. -

Cucchi Letizia ha dichiarato che fu Femia Nicola a dirle di andare a lavorare all'hotel Nettuno a Punta Marina (hotel che, ha detto, presumeva fosse del Femia), nell'aprile 2011. In tale periodo fu rimessa in regola, ma presso la Effe Gestioni srl. Era il Femia che le pagava lo stipendio (900 euro mensili). Negrini gestiva la contabilità dell'albergo, Khmelevskaya Viktoriya lo dirigeva. A giugno diede le dimissioni per contrasti con la Khmelevskaya.

Femia Nicola ha riferito che mise a disposizione della sua compagna Khmelevskaya Viktoriya dei soldi per prendere l'hotel Nettuno e farlo gestire a lei, con la consulenza di Negrini, e poi non fece più nulla. Egli pagava il canone di locazione. Per questa operazione venne costituita la Effe Gestioni srl. Qui Femia ha puntualizzato: *"le mie società le seguivo io, le seguiva la segretaria, sia le vendite, sia l'acquisto e sia tutto perché era un mio compito"*, e per questo disse a Negrini di interessarsi dell'hotel Nettuno, dietro compenso di 3.000 euro al mese, poiché *"di ristorante"* lui non capiva niente.

Femia ha negato che Negrini fosse socio di fatto in questa società, anche se ha detto che *"ha portato al fallimento l'azienda"* (*"come commercialista può darsi che è bravo, ma come gestore di hotel ha fatto fallire quella ragazza"*).

Nel frattempo però, tramite tale Marzano Stefano, rivenditore di macchine, Femia conobbe Bolognino Michele, al quale, per sanare la situazione, *"passò il locale"*, più esattamente l'Effe Gestioni. Fu quindi Femia a cedere società e azienda.

Per quanto concerne le intercettazioni, già nel marzo 2011 vennero captate conversazioni telefoniche da cui chiaramente emergeva il ruolo della Khmelevskaya quale mera intestataria fittizia della quota societaria. I passaggi della conversazione di cui al progressivo 54943 del 15 marzo 2011 (Rit. 2092/10) tra Femia e la donna lo evidenziano: costei aveva effettuato una ricognizione sul posto per individuare un albergo ristorante da acquisire, ed era

rimasta assai soddisfatta, anche a seguito delle informazioni che aveva raccolto, circa le caratteristiche della struttura, la posizione, i dipendenti. Per tali ragioni Femia aveva espresso la volontà di recarsi personalmente in loco e valutare "con calma":

Nella successiva conversazione tra i due (progressivo 54946, Rit. 2092/10, del 15 marzo 2011) si parla delle modalità con cui organizzare la nuova impresa e semplificare il ruolo in loco della donna, di addetta al controllo degli incassi.

Lo stesso giorno, Femia tratta con la Khmelevskaya alcuni aspetti giuridici e amministrativi dell'operazione, prospettando la possibilità di costituire una nuova società (conversazione progressivo 54965, Rit. 2092/10). Femia dichiara espressamente alla donna di "**non avere il permesso di aprire l'albergo**"; per tale ragione ella (peraltro già consapevole che Femia aveva dei "**problemi dietro**") comprende di doversi attrezzare, anche economicamente, in relazione a questa nuova attività, nel caso di una (nuova) prolungata assenza dell'uomo e pretende che venga redatto un atto notarile. Femia, da parte sua, non si oppone e propone di risolvere la questione secondo i suoi schemi abituali ("**Se facciamo, facciamo una società tua**"), peraltro, come sempre, provvedendo lui agli adempimenti organizzativi (permessi, licenze e altro) e accentrando su di sé la gestione (addirittura, vuole parlare col cuoco).

Il giorno successivo Femia Nicola si informa con Negrini Ettore su quanto sia necessario, sul piano burocratico e amministrativo, per avviare l'attività alberghiera (conv. progressivo 55005 del 16 marzo 2011, Rit. 2092/10). Come sempre, è Femia che decide a chi deve essere intestata la nuova attività e Negrini aspetta solo che l'altro gli dia "**il via**".

Le informazioni ricevute da Negrini inducono Femia Nicola a tranquillizzare subito la Khmelevskaya sulla possibilità di avviare l'attività di gestione del ristorante senza alcuna intestazione della licenza a tale "Paola", che però la donna vuole comunque come sua collaboratrice (e comunque non vuole che nella vicenda entrino i figli del Femia).

Oggetto di questi argomenti sono le conversazioni di cui al progressivo 55007 del 16 marzo 2011 del 16 marzo 2011 e al progressivo 55008, stesso Rit. e stessa data.

Il 19 marzo 2011 Femia Nicola e la Khmelevskaya concordano di andare insieme a vedere la struttura di Punta Marina, ferma comunque l'intenzione del Femia di parlare dell'operazione "**da solo**" con il proprietario, coerentemente con la sua posizione di *dominus* dell'iniziativa (conversazione progressivo 55688, Rit. 2092/10).



Persuasato della convenienza dell'affare, Femia Nicola decide di contattare il proprietario dell'albergo per incontrarlo (conversazione progressivo 55874 del 20 marzo 2011, Rit. 2092/10).

Femia chiede quindi a Tredici Rocco se voglia contribuire alla costituzione della Effe Gestioni s.r.l. (conversazione intercettata progressivo 57190 del 26 marzo 2011, Rit. 2092/10, in cui attribuisce apertamente la nuova iniziativa imprenditoriale a sé stesso). Essendo Tredici Rocco disponibile (farà anche il cuoco), Femia Nicola decide di escludere la "Paola" a cui aveva fatto riferimento la Khmelevskaya (conv. progressivo 58572 del 2 aprile 2011 tra Femia e Fabbri Alfonso). Femia si presenta, come sempre, il responsabile e coordinatore dell'operazione ("La società con quella là praticamente non gliela faccio fare")

Della scelta di Tredici come socio Femia Nicola informa subito Negrini Ettore (telefonata progressivo 59020 del 4 aprile 2011, Rit. 2092/10), il quale dovrà occuparsi delle pratiche inerenti l'avvio della società (conversazione progressivo 61001 dell'11 aprile 2011).

Nell'aprile 2011 Femia Nicola inizia quindi a interessarsi degli arredi dell'hotel ristorante (telefonata progressivo 58736 del 2 aprile 2011, Rit. 2092/10).

Anche dopo la costituzione della Effe Gestioni s.r.l., avvenuta l'11 aprile 2011, a cui, come sempre, sulla carta rimane estraneo, Femia Nicola continua a curare la gestione dell'affitto dell'azienda alberghiera, ad esempio scegliendo l'istituto di credito con cui operare, come risulta dalla conversazione di cui al progressivo 61571 del 14 aprile 2011 con la Khmelevskaya. In tale conversazione Femia redarguisce la compagna per avere ella fatto il suo nome a persone con cui era entrata in contatto per la gestione dell'albergo (al che la stessa Khmelevskaya riconosce di avere sbagliato). Tale circostanza conferma, ancora una volta, il costante disegno del Femia diretto ad occultare la sua partecipazione alle attività economiche in cui venivano reinvestiti i guadagni realizzati con le attività illecite del gruppo.

Femia Nicola decide quindi quale sarà l'istituto di credito con cui dovrà operare la nuova società (conv. progressivi 61245 del 12 aprile 2011 con Negrini Ettore, Rit. 2092/10, nonché 61781 con un funzionario di banca e 61735 del 14 aprile 2011 con Negrini, entrambe Rit. 2092/10).

In altra conversazione (progr. 16538 del 2 maggio 2011, Rit. 2473/10), a sua volta Cucchi Letizia riferisce a una terza persona che andrà a lavorare a Punta marina in un albergo dove **"Rocco ha preso un albergo in gestione"**:

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato da Khmelevskaya Viktoriya per l'acquisto del 90% delle quote della Effe Gestioni s.r.l.;
- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione della impresa, alla quale la compagna risulta completamente estranea;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della consapevole non veridicità della allegazione relativa alla necessità di ricorrere a "teste di legno" in ragione della chiusura dei rapporti commerciali tra Femia Nicola e gli istituti di credito;
- della strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

Quanto all'ulteriore motivo di gravame, premesso come comunque sia stato irrogato alla appellante un trattamento sanzionatorio rispondente al minimo edittale, condivisibile è il mancato riconoscimento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla intensità del dolo di premeditazione proprio della appellante medesima, la quale ha consapevolmente accompagnato il Femia nello svolgimento della intera attività di cui al capo di imputazione, così palesando una completa ed assoluta adesione alla determinazione illecita.

#### CAPO U

Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola

u) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 a. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro (e con Femia Francesco nei

cui confronti si procede separatamente) attribuivano fittiziamente a Femia Rocco Maria Nicola e Femia Francesco (rispettivamente figlio e nipote di Femia Nicola) l'intero capitale sociale della *'Italia Games s.r.l.'* (società con oggetto sociale progettazione, costruzione, produzione, riparazione, commercio e noleggio di videogiochi apparecchi e congegni da gioco, il noleggio e l'affitto di apparecchi automatici e semiautomatici a bar, sale giochi e circoli, la compravendita e la gestione di sale da giochi, bar, circoli, ristoranti, pizzerie, costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso commerciale e residenziale, ecc ecc), in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato a questi ascritto.

Si dolgono Femia Nicola e Femia Rocco Maria Nicola della erroneità della sentenza di primo grado articolando le medesime censure già esposte in precedenza, le quali si intendono qui richiamate.

Osserva le merito la Corte quanto segue.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti nei termini che seguono:

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che Italia Games srl fu costituita il 10 marzo 2011 da Femia Rocco Maria Nicola insieme al cugino Femia Francesco (figlio di Femia Franco, fratello di Femia Nicola), con sede a Milano, via Porto Corsini, presso Ansap Service. Fu poi trasferita a Massa Lombarda, corso Vittorio Veneto. All'atto della sua costituzione, alla Camera di Commercio venne fornito come indirizzo mail di riferimento *vimaconsultingarubapec.it*, ossia quello di Vima Consulting, società di Virzi Salvatore.

Successivamente subentrarono altri due soci, Di Vito Francesco e Di Vito Enrico. Tutti i soci possedevano il 25%. La sede venne poi trasferita a Massa Lombarda, nello steso stabile ove si trovava Area Impresa srl, di cui era proprietaria la moglie di Negrini Ettore.

Femia Francesco ha dichiarato di avere costituito una società insieme al cugino Femia Rocco Maria Nicola, la Italia Games srl, che fu attiva per quattro mesi, alla quale i loro genitori erano estranei. Se aveva bisogno di consigli, li chiedeva a suo padre e non allo zio Femia Nicola. Non ha saputo dire a chi Femia Rocco Maria Nicola chiedesse consigli.

Femia Nicola ha dichiarato che Italia Games srl fu costituita nel 2011 da suo figlio Femia Rocco Maria Nicola e da suo nipote Femia Francesco, i quali impiegarono 1.250 euro a testa.

Le intercettazioni confermano che, anche in questo caso, la iniziativa economica fu esclusivamente di Femia Nicola, mentre Femia Rocco Maria Nicola fu formale intestatario della quota societaria.

Femia Nicola informò Virzì Salvatore della prossima costituzione della Italia Games s.r.l. (intercettazione di cui al progressivo 52058 del 2 marzo 2011, Rit. 2092/10) e provvide direttamente alla realizzazione di tutto: comprò la società e decise dove fissare la sede (*“Sto acquistando quella società che ti dicevo io, un'altra società, la sede dove la metto, a Roma o a Milano?”*); fu sempre Femia (classe 1961) il destinatario dei dati e delle informazioni societarie (gli dice Virzì: *“ti mando i dati con l'e-mail ora”*).

La decisione di costituire la nuova società a Milano fu di Femia Nicola, come si ricava anche da una conversazione fra Cucchi Letizia e lo studio del Notaio Palmieri (progressivo 12394 del 4 marzo 2011, Rit. 2743/10), al quale la donna aveva in precedenza fornito i dati identificativi della sede legale della nuova società.

In seguito, furono sempre i dipendenti di Femia Nicola a curare le pratiche per l'avvio della Italia Games srl, come risulta dalla conversazione telefonica di cui al progressivo 13584 del 23 marzo 2011, Rit. 2743/10, tra Gualtieri Manuela e una dipendente dello studio notarile Palmieri.

La Gualtieri avverte quindi Femia Nicola che c'è il rischio di sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei termini per la regolarizzazione della nuova società (intercettazione di cui al progressivo 56387 del 23 marzo 2011, Rit. 2092/10).

L'11 aprile 2011 (conversazione di cui al progressivo 60746, Rit. 2092/10) Femia Nicola incalza Virzì affinché la nuova società, di cui sono soci apparenti Femia Rocco Maria Nicola e Femia Francesco, divenga pienamente operativa. Lo sollecita di nuovo due giorni dopo, il 13 aprile 2011 (telefonata di cui al progressivo 61544, Rit. 2092/10).

Il 14 aprile 2011 è ancora Femia Nicola a informarsi, con tale Magnani Alberto, su quanto necessario per ottenere l'accredito presso l'AAMS per la

distribuzione delle slot machines (telefonata di cui al progressivo 61641, Rit. 2092/10).

Anche per quanto concerne il personale è sempre Femia a decidere e anche gli altri lo sanno, tanto che il Magnani gli dice: "Elenco del personale, ma lì ci metti quel cazzo che vuoi":

In tale assetto fattuale, la consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato da Rocco Maria Nicola Femia per la sottoscrizione del capitale sociale della Italia Games s.r.l., atteso il difetto della necessaria provvista in capo al figlio;
- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione della impresa, alla quale il figlio risulta completamente estraneo;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della consapevole non veridicità della allegazione relativa alla necessità di ricorrere a "teste di legno" in ragione della chiusura dei rapporti commerciali tra Femia Nicola e gli istituti di credito;
- della strumentalità della costituzione del gruppo di società di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

#### CAPO V

Femia Nicola, Femia Guendalina

v) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Femia Guendalina (figlia di Femia Nicola) la proprietà di un immobile ad uso civile ubicato nella Via Predola n. 16 di Conselice: immobile in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Conselice 1 agosto 2008

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato a questi ascritto.

Si dolgono Femia Nicola e Femia Guendalina della erroneità della sentenza di primo grado articolando le medesime censure già esposte in precedenza, le quali si intendono qui richiamate.

Osserva le merito la Corte quanto segue.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti nei termini che seguono.

Il 1 agosto 2008 Femia Guendalina acquistò la proprietà di un immobile di notevole valore, sito a Conselice, via Predola, poi utilizzato come domicilio da Femia Rocco Maria Nicola e da Geranio Graziella, moglie di Femia Nicola.

Secondo l'accusa, le condizioni reddituali di Femia Guendalina non erano compatibili con un simile acquisto, effettuato in realtà dal padre Femia Nicola, che si occupò anche di eseguirvi lavori di ristrutturazione e di apportarvi significative migliorie, accollandosi i relativi costi.

Le prove assunte in dibattimento hanno dimostrato la fondatezza dell'imputazione.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che l'immobile di via Predola 16 a Conselice, venne acquistato nel 2008 da Femia Guendalina al prezzo dichiarato di 260.000 euro. Si tratta di un fabbricato piuttosto grande, di pregio, con svariati ambienti e

con piscina. Il prezzo venne pagato con vari assegni, tutti a firma della compratrice con provviste create in massima su un conto intestato alla Videogames Femia srl. Anche Femia Guendalina era intestataria di un conto corrente, alla Banca di Credito Cooperativo Ravennate, su cui potevano operare il padre - ciò che prova che il Femia poteva comunque ancora operare con le banche - il fratello Femia Rocco Maria Nicola e il compagno Campagna Giannalberto. La acquirente dichiarò che si trattava di prima abitazione (quando in realtà vi abitava Geranio Graziella, sua madre), nonostante già nel 2007 avesse acquistato una casa a Santa Maria del Cedro, dell'estensione di 160 mq, al prezzo di 20.000 euro, dichiarando anche in quell'occasione che era la sua abitazione principale. Nel 2008, ha aggiunto il teste, Femia Guendalina non aveva mai presentato una dichiarazione redditi; solo nel 2006 aveva percepito 1.700 euro, e nel 2008, dopo avere costituito l'anno precedente la Las Vegas Games s.r.l., dichiarò redditi solo per euro 25.000. Nel 2006 aveva anche acquistato partecipazioni in due società aventi sede a Cambiano: la Derby Gioco e la Gruppo Gioco, per cederle poi poco dopo.

Reverberi Stefano, amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo, ha dichiarato che, dalla contabilità della Videogames Femia s.r.l., risultavano pagate con denari della società fatture relative a lavori di ristrutturazione della casa di proprietà di Femia Guendalina.

Femia Nicola ha dichiarato che l'immobile di Conselice, via Predola 16, fu acquistato dalla figlia nel 2008 al prezzo di 260.000 euro. Per questo acquisto, egli (formalmente, la Videogames Femia srl) le regalò 100.000 euro.

Le intercettazioni hanno dimostrato anzitutto che fu Femia Nicola

- a sostenere i costi dei lavori nell'immobile di via Predola (si vedano progressivi 258 del 28.6.2010, Rit. 2092/10; 9307 del 6.8.2010, Rit. 2092/10; 15390 dell'8.9.2010, Rit. 2092/10; 20122 del 1.10.2010, Rit. 2092/10; 38694 del 29.12.2010, Rit. 2092/10; 49416 del 17.2.2011, Rit. 2092/10)

- a stabilire anche le modifiche strutturali dell'immobile e la realizzazione di onerosi accessori, quali una piscina, di cui

parla con il figlio Rocco Maria Nicola nella telefonata di cui al progressivo 62972 del 19 aprile 2011, Rit. 2092/10, decidendo altresì a quale impresa rivolgersi.

Analoghe considerazioni valgono per la realizzazione di un bagno turco, una doccia e una ringhiera, di cui Femia Nicola parla con la figlia Guendalina, dando direttive sui costi da sostenere e sugli artigiani a cui rivolgersi (o non rivolgersi), senza che Guendalina, intestataria, abbia alcuna possibilità di decidere al riguardo (conv. progressivo 65116 del 28 aprile 2011, Rit. 2092/10).

Femia Nicola decise anche sulla collocazione di casseforti nell'appartamento (conversazioni progressivi 66113 e 66225 del 3 maggio 2011, entrambe Rit. 2092/10). I pagamenti relativi alla esecuzione di quelle opere furono eseguiti dallo stesso Femia Nicola (si veda la conversazione di cui al progressivo 52419 del 4 marzo 2011, Rit. 2092/10, quando egli incarica la moglie di provvedere a un pagamento).

Sempre relative a pagamenti di lavori effettuati da Femia Nicola sono le conversazioni intercettate ai progressivi: 24831 del 25.10.2010, Rit. 2092/10; 45731 del 31.1.2011, Rit. 2092/10; 45754 del 31.1.2011, Rit. 2092/10; 54987 del 16.3.2011, Rit. 2092/10; 58444 del 31.3.2010, Rit. 2092/10; 61086 del 12.4.2011, Rit. 2092/10.

Nella conversazione di cui al progressivo 17784 del 21 settembre 2010, Rit. 2092/10, Femia Nicola dialoga con uno degli artigiani, con cui mette a fuoco dei lavori da fare, e gli dice che li pagherà al rientro "*dei ragazzi*"

La consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in precedenza - e la attribuzione della relativa responsabilità agli imputati emergono dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato da Guendalina Femia per l'acquisto dell'immobile di cui in imputazione, atteso il difetto della necessaria provvista in capo alla figlia;



- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione dell'immobile, alla quale la figlia risulta completamente estranea;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo familiare Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della consapevole non veridicità della allegazione difensiva relativa alla indole liberale della attribuzione patrimoniale del Femia in favore della figlia;
- della strumentalità della operazione economica di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

#### CAPO W

Femia Nicola, (Durante Alfonso, giudicato separatamente)

w) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Durante Alfonso - mediante accredito sul conto corrente intestato a "Valentina Giochi di Durante Alfonso" - la somma di € 200.000,00, in realtà nella esclusiva disponibilità del Femia Nicola.

Sant'Agata sul Santerno nei giorni 3 e 28 dicembre 2009.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a questi ascritto.

Si duole Femia Nicola della erroneità della sentenza di primo grado articolando le medesime censure già esposte in precedenza, le quali si intendono qui richiamate.

Osserva le merito la Corte quanto segue.

L'appello è infondato e va respinto nei termini che seguono.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la impresa individuale Valentina Giochi di Durante Alfonso (autista di Femia Nicola) venne costituita nel settembre 2009 con sede a Massa Lombarda, via della Resistenza 14, dove c'erano gli uffici già acquistati da Las Vegas Games srl da Lupo Calogero e poi passati a Mani Immobiliare srl.

Il teste ha riferito che il conto corrente acceso al Monte dei Paschi di Lugo e intestato alla suddetta impresa individuale era in realtà nella disponibilità di Femia Nicola. Infatti, nel dicembre del 2009, quando Femia Nicola era detenuto, su questo conto vennero versati quattro assegni dell'importo di 50.000 euro l'uno, per un totale di 200.000 euro, emessi dalla Videogames srl.

Femia Nicola ha dichiarato di avere dato a Durante Alfonso, nell'arco del suo lavoro, "qualche due milioni di euro", di non ricordare quindi una dazione specifica di 200.000 euro.

Egli pagava Durante a titolo di provvigioni emettendo fatture; lo pagava *"per il lavoro che faceva, per la commercializzazione"*. All'occorrenza gli faceva da autista quando lui non aveva la patente (*"se ne veniva un pochettino con me, abbiamo conosciuto dei clienti assieme, abbiamo dei clienti assieme"*), poi ognuno scelse la propria strada, ognuno aveva i propri clienti, ognuno *"commercializzava e guadagnava"*.

Non è dunque dato comprendere, ad avviso di questa Corte, quale attività posta in essere dal Durante potesse giustificare una retribuzione di una tale portata. -

La totale insussistenza di un'autonomia imprenditoriale di Durante Alfonso (che, come detto, spesso fungeva da autista di Nicola Femia) si ricava da varie conversazioni (progressivi 17535 del 19.9.2010, Rit. 2092/10; 19324 e 19380 del 28.9.2010, Rit. 2092/10; 43367 e 43526 del 18.1.2011, Rit. 2092/10) ed in particolare dalla conversazione di cui al progressivo 4265 del 16 luglio 2010, Rit. 2092/10, da cui emerge un rapporto di vera e propria subordinazione del Durante verso il Femia in

ordine a incombenze di carattere materiale nell'interesse dell'associazione.

Altre conversazioni inerenti ad attività materiali commissionate a Durante nell'interesse del Femia Nicola sono riportate ai progressivi 14197 del 19.6.2010, Rit. 812/10; 8876 del 4.8.2010, Rit. 2092/10; 56883 del 25.3.2011, Rit. 2092/10; 7189 del 26.1.2011, Rit. 2741/10; 46593 del 3.2.2011, Rit. 2092/10; 20188 dell'1.10.2010, Rit. 2092/10; 22059 del 12.10.2010, Rit. 2092/10; 48750 del 14.2.2011, Rit. 2092/10; 52084 del 2.3.2011, Rit. 2092/10.

Ancora, a maggio del 2011, nonostante fosse in precarie situazioni di salute, Durante Alfonso serviva Femia Nicola come autista (conversazione progressivo 68931 del 17 maggio 2011, Rit. 2092/10, tra Femia e la Khmelevskaya).

La consumazione del delitto che occupa - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

#### QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della pacifica riconducibilità a Femia Nicola del capitale attribuito da Femia Nicola a Durante Alfonso;
- della assoluta subordinazione del Durante al Femia;

#### QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della evidente inverosimiglianza della difensiva laddove si sostiene la indole remuneratoria della attribuzione patrimoniale del Femia in favore del Durante;
- della strumentalità della operazione economica di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

## CAPI X e Y

### *Femia Nicola, (Carrozzino Ciriaco Luigi, giudicato separatamente)*

*x) artt. 110 c.p.: 12 quinquies D.L 8 giugno 1992 a. 306 convertito in L 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Carrozzino Ciriaco Luigi la titolarità della impresa – individuale **"Punto Games di Carrozzino Ciriaco"** azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia.*

### *Femia Nicola, Trifilio Valentino*

*y) artt. 110 c.p.; 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356; perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di Nicola Femia (in atto sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso), in concorso tra loro, attribuivano fittiziamente a Trifilio Valentino la titolarità della ditta individuale **"BV Group di Trifilio Valentino"** azienda in realtà nella esclusiva disponibilità di Nicola Femia.*

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine ai reati a questi ascritti.

Si duole della erroneità della gravata sentenza Femia Nicola, articolando le medesime censure già in precedenza esposte che qui si intendono richiama.

Si duole altresì della sentenza di primo grado Trifilio Valentino, assumendone la erroneità nella parte in cui:

1. non rileva la inettitudine della condotta dell'imputato ad integrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui in imputazione;
2. non riconosce le circostanze attenuanti generiche;

3. ha inflitto un aumento di pena ex art. 81 c.p. - in tesi difensiva – eccessivo.

Gli appelli sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

Secondo l'accusa, Carrozzino Ciriaco, e Trifilio Valentino erano intestatari solamente formali delle imprese sopra indicate, mentre in realtà esse furono costituite e amministrare in via esclusiva da Femia Nicola, avendo funzione di segregare il di lui patrimonio da possibili misure di prevenzione patrimoniale.

Malascorta Mario, brigadiere capo in servizio al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Imola, ha riferito che nel gennaio 2010 vennero compiuti anche accertamenti su Carrozzino Ciriaco, il quale risultava non censito alla banca dati dell'INPS, e quindi disoccupato, mentre, alla Camera di Commercio, risultava essere stato titolare della società Punto Games di Carrozzino C., avente sede in Ravenna via Alfieri 11, acquistata in data 22.7.2009 da Femia Franco, fratello di Femia Nicola, poi da lui ceduta il 1.10.2009 alla società Napoli Games.

Moriconi Marco, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che la impresa individuale Punto Games di Carrozzino Ciriaco fu costituita da quest'ultimo nell'ottobre del 2009, anche se dalle intercettazioni risultava gestita da Femia Nicola. Inizialmente la sede era a Lido Adriano, poi fu trasferita a Conselice, via Gagliazona, 20, dove già aveva sede altra impresa individuale, la BV Group di Trifilio Valentino, costituita nel gennaio del 2010 (e dove avrà sede anche la Slot Casinò srl).

Bacchilega Roberto ha riferito che Trifilio, all'interno del gruppo Femia, era una specie di "factotum", persona a cui si diceva "vammi a fare la spesa, guidami la macchina, accompagnami lì, accompagnami là", faceva l'autista di Femia Rocco Maria Nicola quando questi era ancora minorenne.

Femia Nicola ha detto che la Punto Games di Carrozzino Ciriaco era una impresa individuale che il Carrozzino inizialmente ha gestito in autonomia e poi, dal 2010, insieme a lui.

La BV Group di Trifilio Valentino, impresa individuale, invece, fu costituita il 28 gennaio 2010, quando lui era in carcere, per cui lui ne è estraneo.

Per quanto concerne la Punto Games, ha detto che lui e Carrozzino “collaboravano, vendevano insieme”.

La fittizia intestazione della Punto Games al Carrozzino (come delle altre imprese e società del Femia) era nota anche agli operatori del settore, come si ricava dalla conversazione di cui al progressivo 15148 del 24 giugno 2010, Rit. 812/10, tra Femia Nicola e altro imprenditore che gli chiede delle diverse ragioni sociali con cui egli opera:

Contestualmente, fu sempre Femia Nicola a fornire le credenziali ai suoi clienti e a decidere a quale delle sue società, formalmente, vanno fatte le bolle di consegna (conversazione progressivo 13911 del 17 giugno 2010, Rit. 812/10):

La impresa Punto Games era utilizzata anche dai dipendenti del Femia per alcune operazioni commerciali (conv. progressivo 658 del 30 giugno 2010, Rit. 2092/10, tra Femia Nicola e Gualtieri Manuela).

Fu sempre Femia a decidere a chi andassero formalmente intestati i pagamenti, in questo caso alla ditta falsamente intestata a Carrozzino Ciriaco (conv. progressivo 3432 del 13 luglio 2010, Rit. 2092/10):

A Femia Nicola facevano capo le disponibilità finanziarie della ditta Punto Games così come di tutte le imprese dell'associazione. Egli decideva a chi dovessero essere intestate le fatture nell'ambito dei conti complessivi di tutte le sue società, stabilendo le modalità di pagamento (conv. progressivo 123 del 14 aprile 2010, Rit. 812/10, tra Femia Nicola e Gualtieri Manuela).

Con la Gualtieri Femia Nicola fece poi una ricognizione delle performances economiche della Punto Games (conversazione progressivo 3563 del 29 aprile 2010, Rit. 812/10, nel corso della quale interviene anche Femia Rocco Maria Nicola).

Le disponibilità finanziarie della Punto Games venivano utilizzate da Femia anche per pagare Condelli Luigi (conversazione progressivo 3679 del 14 luglio 2010, Rit. 2092/10).

La totale estraneità del Carrozzino alla gestione effettiva della impresa di cui era intestatario si ricava anche dalla conversazione di cui al progressivo 5469 del 21 luglio 2010, Rit. 2092/10, in cui Femia Nicola parla con Negrini Ettore di spostare della sede dell'azienda. Nel corso della telefonata Negrini rammenta a Femia che gli "aveva detto di chiudere la BV Group di Trifilio", al che Femia manifesta l'intento di stipulare un contratto di affitto "a nome di Carrozzino" e parla della sede della Slotproject, con ciò dimostrando una volta di più di avere il controllo totale delle sue società e imprese e di disporre di tutte a suo piacimento. Dal canto suo Negrini è sempre organico agli interessi dell'associazione, che condivide pienamente ("Cerchiam di far le cose, perché adesso controllano 'ste robe qui, eh").

Addirittura, Negrini si era offerto di falsificare la firma del capo dell'associazione onde evitargli la bega di doversi scomodare a farla (conversazione progressivo 5104 del 20 luglio 2010, Rit. 2092/10).

Per quanto concerne la BV Group e Trifilio Valentino, si riscontra che quest'ultimo è sempre stato mero esecutore di incombenze di tipo esecutivo, per cui è del tutto inverosimile una qualsiasi autonomia o capacità imprenditoriale, avuto peraltro riguardo alla di lui evidente incompetenza professionale a tale fine. Ed infatti, le intercettazioni telefoniche hanno dimostrato che la BV Group era nella esclusiva disponibilità di Femia Nicola. All'uopo va citata nuovamente la conversazione del 21 luglio 2010, di cui al progressivo 5469 (Rit. 2092/10), in cui Negrini rammenta a Femia che gli "*aveva detto di chiudere la BV Group di Trifilio*".

Alla luce di tutte le prove emerse, quindi, Femia Nicola va ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi W e Y, e Trifilio Valentino (assodato partecipe dell'associazione con un ruolo di totale subalternità) del reato di cui al capo Y.

La consumazione del reato di cui al capo X, peraltro, va ritenuta fino al giorno 1.10.2009, quando Carrozzino cedette la Punto Games alla società Napoli Games

Alla luce dei rilievi che precedono, Femia Nicola (reale acquirente dell'immobile, dominus dei lavori di ristrutturazione e delle migliorie, che ne sostenne i costi) e Trifilio Valentino devono ritenersi responsabili dei delitti che occupano.

La consumazione degli stessi - con ciò richiamandosi lo schema impiegato in relazione al capo E) di imputazione - emerge dal rilievo:

QUANTO ALL'ELEMENTO OGGETTIVO:

- della ascrivibilità a Femia Nicola del capitale impiegato dal Carrozzino e dal Trifilio per la sottoscrizione del capitale delle imprese di cui in imputazione, atteso il difetto della necessaria provvista in capo agli stessi;
- della ascrivibilità esclusiva a Femia Nicola del potere di gestione delle imprese, alle quale Carrozzino e Trifilio risultano completamente estranei;

QUANTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO:

- della chiara consapevolezza, in capo all'intero gruppo Femia, del protrarsi, a seguito delle nuove vicende giudiziarie, del rischio di misure di prevenzione a carico di Femia Nicola;
- della consapevole non veridicità della allegazione relativa alla necessità di ricorrere a "teste di legno" in ragione della chiusura dei rapporti commerciali tra Femia Nicola e gli istituti di credito;
- della strumentalità della operazione economica di cui in imputazione alla segregazione del patrimonio riconducibile a Femia Nicola.

La rilevanza dei motivi di censura articolati dalla difesa Trifilio relativamente alla entità del trattamento sanzionatorio sono assorbiti dal rilievo, relativamente alla di lui posizione, della estinzione del delitto per intervenuta prescrizione.

CAPO PP)

*Femia Nicola (inteso "Rocco"),*

*pp) artt. 81 cpv. c.p.; 76, comma 7, 80 D. L. vo 6 settembre 2011 n. 159; perché, tuttora sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi*



della L. 31 maggio 1965 n. 575 in forza di provvedimento del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 1996, ometteva di comunicare, nel termine di trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora (ovvero di Ravenna), le variazioni in senso accrescitivo del suo patrimonio di valore superiore a € 10.329,14 costituite dalle acquisizioni di partecipazioni societarie, di compensi aziendali, di beni immobili e di somme di denaro descritte ai capi da **d)** a **y)** della presente rubrica ed inoltre, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ometteva di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, quelle stesse variazioni patrimoniali di valore complessivamente superiore al predetto limite di € 10.329,14.

Il Tribunale ha ritenuto a responsabilità dell'imputato in ordine al reato che occupa.

Si disattende la censura mossa dalla difesa del Femia sul punto, laddove si assume la intervenuta perenzione dell'obbligo di comunicazione, ritenendosi viceversa la correttezza della affermazione di responsabilità del primo giudice.

Invero l'accertamento di responsabilità in capo al Femia per i reati di cui ai capi da D a Y postula altresì la di lui responsabilità anche per i fatti di cui al capo PP.

Si muove dal rilievo che in data 17.1.1996 il Tribunale di Cosenza ebbe ad applicargli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per quattro anni con obbligo di soggiorno, misura poi sospesa in quanto egli fu sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi alla misura cautelare non detentiva dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. di Sant'Agata sul Santerno.

Alla scadenza di quest'ultima, in data 28.3.2003, fu ripristinata al Femia la misura di prevenzione già applicata in data 17.1.1996, con obbligo di soggiorno inizialmente in territorio del Comune di del Comune di Santa Maria del Cedro e poi, con provvedimento notificato il 22.1.1.2005, nel territorio del Comune di Sant'Agata sul Santerno.

La Corte di Cassazione ha chiarito che: "in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di

ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale” (Cass. 26.3.2015, n. 12915), con la conseguenza che: “in materia di misure di prevenzione personali, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita” (Cass. 28.5.2015, n. 22547).

In tale assetto dogmatico deve dunque rilevarsi che la misura, così ripristinata dopo la sospensione, decorre ex novo.

Egli quindi, ai sensi degli artt. 30 legge 646/1982 e 80 D. L.vo 159/2011, aveva l'obbligo di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale (ossia Ravenna), tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14 (vale a dire le acquisizioni di partecipazioni societarie, di compensi aziendali, di beni immobili e di somme di denaro descritte ai capi da D a Y). Entro il 31 gennaio di ciascun anno, inoltre, aveva l'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, concernenti complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. I predetti obblighi, tuttavia, non sono stati rispettati dal Femia.

Il sopramenzionato termine decennale, come recentemente rilevato dalla Corte di Cassazione, decorre dalla data del decreto, ed ha una durata, come detto, decennale, non commisurata alla durata della misura di prevenzione, ma legata alla data del decreto applicativo (in questo senso anche la recente Sez. 1 - , Sentenza n. 33859 del 28/05/2019). Ha aggiunto la Corte che: “Il chiaro testo normativo non si presta ad interpretazioni contrarie”, ed altresì che “l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce”, ed ancora che: “La norma non distingue circa la provenienza del denaro utilizzato nelle operazioni di variazione patrimoniale, in quanto ciò che rileva è la condotta omissiva

del soggetto, che, nel momento in cui omette di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali, deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge e che l'integrazione del reato non è esclusa dalla natura pubblica dell'atto modificativo della consistenza patrimoniale dell'obbligato, né dalla liceità del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass.3.4.2017, n. 16589).

### CAPO TT)

**Colangelo Massimiliano, (Paparusso Nicola giudicato separatamente), Tommasi Teresa e Torello Guido**

tt) artt. 61 n. 9, 346, commi I e II c.p.; perché, in concorso tra loro, Guido Torello quale promotore e intermediario dell'intera opposizione, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Nicola Femia credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare la somma di € 100.000,00 (con la promessa di ulteriori € 300.000,00) con il pretesto di dover retribuire componenti del collegio giudicante della sesta Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 22605/2011 - venisse deciso l'annullamento senza rinvio (della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 27 settembre 2010, contenente la condanna del Femia Nicola (inteso "Rocco") alla pena di anni 21 mesi 4 di reclusione per vari reati anche associativi: dazione e promessa di denaro che il Colangelo e il Paparusso ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato a questi ascritto.

Si dolgono della sentenza di primo grado:

- **Colangelo Massimiliano**, il quale ne assume:

1. la erroneità nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui in imputazione, in difetto - in tesi difensiva - della relativa prova;
2. la erroneità nella parte in cui ha fatto applicazione, nei confronti del COLANGELO, dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p.;
3. la erroneità in punto determinazione pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
4. la erroneità nella parte in cui ha condannato il COLANGELO al risarcimento del danno in favore delle costituite pp.cc. e la esorbitanza del danno liquidato;

**Tommasi Teresa**, la quale assume:

1. la omessa ed erronea valutazione delle prove relative al reato ad essa ascritto;
2. la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;
3. la insussistenza di alcun pregiudizio a carico del Ministero della Giustizia e, comunque, la esorbitanza della liquidazione.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

In sede preliminare alcune argomentazioni svolte dai difensori in sede di discussione finale impongono a questa Corte territoriale due considerazioni preliminari di ordine sistematico.

In primo luogo, quanto al rapporto intercorrente tra gli artt. 346 c.p. e 346 bis c.p., si muove dal canone sistematico indicato da Sez. 6, Sentenza n. 17980 del 14/03/2019, secondo cui "sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita,

presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione”.

Ne consegue dunque che la recente novella legislativa (l. 3/2019) non ha abolito il reato di cui al presente capo di imputazione, ma ha operato, al contrario, una riformulazione o abrogatio sine abolitione. La medesima condotta, quindi, prima sanzionata dall'abrogato art. 346 c.p., mantiene il proprio disvalore penale a seguito della manipolazione testuale dell'art. 346 c.p., con conseguente successione di leggi penali nel tempo ex art. 2.4 c.p.

Tale considerazione sistematica è da intendersi estesa anche ai capi uu) e vv).

In secondo luogo, la estinzione del reato di cui al presente capo per intervenuta prescrizione rende superflua la valutazione di cui all'art. 2.4 c.p. in merito alla legge penale più favorevole, essendo necessaria (solo) la delibazione relativa alla ricorrenza degli elementi costitutivi il reato in parola ai fini di cui all'art. 185 c.p.

Fondate sono le censure relative alle statuizioni civili.

Il danno lamentato dalla amministrazione statale costituita parte civile è un danno non patrimoniale, dunque insuscettibile di certa ed immediata liquidazione.

Invero, la insussistenza di alcun profilo corruttivo nei confronti di dipendenti della amministrazione rende di non immediata evidenza il pregiudizio alla immagine della amministrazione, atteso il difetto di comportamenti illeciti ascrivibili a dipendenti ad eccezione della Tommasi in relazione al reato – estinto per prescrizione – rubricato sub tt).

In tale assetto, dunque, l'assenza di prova circa la ricorrenza di un pregiudizio suscettibile di liquidazione nella ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 539 cpv c.p.p. impone la revoca delle statuizioni civili disposte dal primo giudice in relazione ai fatti di millantato credito.

Tali considerazioni vanno estese anche al capo UU).

Nel merito gli ulteriori profili di gravame sono infondati e vanno respinti, nei termini che seguono.

L'impianto accusatorio si è rivelato fondato, avuto riguardo alle testimonianze assunte, alle numerosissime intercettazioni telefoniche trascritte, all'esame di Femia Nicola ed agli interrogatori di Torello e Tommasi, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

Queste le dichiarazioni assunte e/o acquisite.

Baldini Bruno, all'epoca dei fatti comandante della sezione criminalità organizzata del GICO di Bologna, ha riferito sulle indagini eseguite in conseguenza di intercettazioni telefoniche in cui Torello Guido era in contatto da un lato con Colangelo Massimiliano e Paparuso Nicola e dall'altro con Femia Nicola, il quale era interessato a ottenere "un intervento" in Corte di Cassazione che lo favorisse in relazione a una sentenza che la Corte doveva emettere nei suoi confronti in conseguenza di una sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Paola per reati associativi collegati al traffico di stupefacenti e di armi, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

Per quanto riguarda i destinatari della richiesta di interessamento, Colangelo Massimiliano risultava ricoprire "una miriade di funzioni in varie società", di ristorazione, di rappresentanza, edili, tutte nella zona di Roma. Paparuso Nicola invece era un ex carabiniere che svolgeva una serie di attività collegate al mondo "pseudopolitico", più o meno autoreferenziate: presidente onorario e fondatore di una onlus ("Mamma Italia"), scrittore, produttore televisivo, titolare di un sito internet, consigliere legislativo della delegazione italiana presso l'assemblea parlamentaria NATO, consigliere legislativo del presidente della Commissione Difesa durante la quindicesima legislatura. Risultava avere avuto ripetuti contatti telefonici con il senatore De Gregorio.

Vennero monitorati vari incontri fra Femia Nicola e Paparuso a Bologna in prossimità dell'uscita sei della tangenziale (i due si fermavano qualche minuto a parlare e poi ripartivano) oppure a Imola

all'hotel Mulino Rosso. Dalle intercettazioni risulta che si siano incontrati anche a Roma, con Colangelo e con Torello.

Tommasi Teresa era invece una dipendente amministrativa della Corte di Cassazione, addetta al settore civile, che pure aveva numerosi contatti telefonici e incontri con Paparusso, con cui era in confidenza, sui quali poi (come risultava dalle intercettazioni) riferiva a Torello e soprattutto a Colangelo.

Sempre dalle intercettazioni risultò una dazione di denaro per l'importo di 100.000 euro da parte di Femia Nicola come acconto su un compenso totale di 400.000 euro, corrisposto prima che la sentenza venisse emessa, il 28.2.2012, dalla sesta sezione della Corte di Cassazione.

Il 23.1.2013 venne eseguita una perquisizione a casa della Tommasi, ove venne trovato un appunto manoscritto che riprendeva alcuni passaggi della sentenza relativa al Femia e dove era trascritto il dispositivo.

Nel corso delle indagini furono riscontrati anche contatti fra Colangelo e Paparusso e alcuni componenti della famiglia Petrone, organizzazione criminale di origine campana operante in una determinata zona dell'area napoletana, in relazione a una sentenza che nel marzo del 2013 la Corte di Cassazione emise nei confronti di Petrone Raffaele, Petrone Giuseppe Simone e Filocaso Giuseppe, di rigetto di ricorsi. In tali contatti si parlava di somme da denaro da restituire da parte del Colangelo.

Delfini Renato, direttore amministrativo del Massimario della Corte di Cassazione, ha riferito che Tommasi Teresa lavorava alla VI sezione civile, sezione filtro, per cui non aveva nulla a che fare con le sezioni penali. Spesso però andava da lui a chiedere spiegazioni sul contenuto anche di sentenze penali. Il suo interessamento per il settore penale, comunque, era estraneo al suo mansionario.

Ha riferito che i giudici Ippolito, Conti e Fumu erano assegnati alle sezioni penali, e che l'assegnazione di un processo a una sezione penale non comportava automaticamente la composizione del collegio che avrebbe dovuto trattarlo né la data in cui si sarebbe celebrato, dipendendo ciò dalle decisioni del presidente della sezione.

Spiridigliozzi Francesco, in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che in data 2.12.2011 fu effettuato un servizio di osservazione e appostamento all'hotel Mulino Rosso di Imola ove fu monitorato un incontro fra Femia Nicola e Paparusso Nicola, sulla scorta di intercettazioni del giorno precedente di conversazioni fra il Femia e il Colangelo. Ai fini dell'identificazione del Paparusso fu preventivamente effettuata una ricognizione sul sito curato direttamente da costui, dove c'era un'immagine che lo ritraeva in primo piano. Essi si sistemarono in una stanza dell'albergo che dava sul parcheggio e consentiva un'ottima visuale, anche in maniera dettagliata sui volti, che vennero fotografati. Arrivò il Paparusso su una Mercedes alle ore 15:25, scese, prese dal bagagliaio un faldone di carte e si mise in attesa. Giunse quindi anche Femia Nicola a bordo di un'altra Mercedes, già nota agli inquirenti. I due colloquiarono e poi entrarono e si sedettero a un tavolo nella sala bar (dove c'erano solo loro), dove quindi, a una distanza di tre metri, proseguì l'attività di osservazione e, nei limiti del possibile, fu posta in essere anche un'attività di ascolto. Dopo un ulteriore colloquio uscirono da una porta posteriore e si divisero. Essi udirono la frase "bisognerebbe parlare con il giudice" e percepirono da parte del Paparusso una richiesta di denaro, che gli serviva per finanziare alcuni suoi progetti.

Forleo Cristian, in servizio al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, ha riferito di un servizio di osservazione in data 2.1.2011, relativamente a un incontro avvenuto all'hotel "The Bains" di Riccione tra Femia Nicola, Torello Guido (noto al teste) e Misciagna Pasquale, che aveva ivi soggiornato. Femia Nicola giunse alle 12:10 a bordo di un'autovettura Audi Q5 con targa tedesca ACQR685, con la quale ripartì alle 12:40. Nel frattempo si fermò a parlare con gli altri due a un tavolo.

Basile Antonio, all'epoca in servizio al GICO di Bologna, che ha partecipato alle indagini relative al presente procedimento fin dall'inizio, ha riferito di un servizio svolto in data 2.1.2012 sempre sulla scorta delle intercettazioni, all'uscita autostradale Fiera di Bologna, in cui Femia Nicola giungeva a bordo di autovettura Audi Q5 bianca con targa tedesca ACQR685, guidata da Durante Alfonso, la quale si affiancava ad autovettura Mercedes GLK tg EH166RD a bordo della quale vi era Paparusso Nicola. Femia e Paparusso si fermarono a parlare in un bar e poi fuori da esso, indi si allontanarono ciascuno a bordo delle proprie auto.

Furono scattate delle foto.



Bombassei Lorenzo, in servizio al GICO di Bologna, ha riferito che all'atto dell'esecuzione delle misure cautelari vennero effettuate perquisizioni. A casa di Colangelo vennero trovati matrici di assegni con importi di alcune migliaia di euro, riconducibili a Torello Guido e Paparusso Nicola. Venne trovata anche una mail inviata dal Colangelo al Torello il 25.9.2012, alle ore 15:47, con allegata la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione.

Femia Nicola ha dichiarato che Torello gli fece conoscere Paparusso e Colangelo come persone che avrebbero potuto risolvere il suo problema in Cassazione attraverso le loro amicizie. Egli avrebbe dovuto pagare subito 100.000 euro a un'associazione, "Mamma Onlus", di cui loro facevano parte, e poi versare altro denaro, per un totale di 400.000 euro. Questo fu l'accordo, ma egli diede solo i 100.000 euro di acconto, che consegnò in parte a Torello e in parte a Colangelo. In mano a Paparusso egli non dette niente. I primi soldi li recapitò La Pasta a Colangelo a Roma, prima 9.000 e poi 10.000 euro. Poi vennero a casa sua Torello e Colangelo ed egli diede loro 100.000 euro. Colangelo e Paparusso gli promisero l'assoluzione in Cassazione. Gli fecero il nome di un magistrato, dottor Fumu, avanti al quale si sarebbe discusso il suo processo alla quinta sezione penale. Egli non sapeva che era la sesta. Seppe poi che questo dottor Fumu non faceva parte del collegio che doveva decidere. In realtà lo ingannarono. A riprova del loro interessamento, nella motivazione della sentenza doveva esserci la parola "ritroso", che invece non c'era. A questo proposito si è poi corretto, dicendo che la parola era "necroso". Egli chiese quindi a Colangelo, andando più volte nel suo ufficio, che gli restituissero i soldi che aveva loro consegnato, ma essi cercarono di non farsi più vedere. Egli quindi lasciò perdere.

Tommasi Teresa, nell'interrogatorio reso al PM in data 28.1.2013, il cui verbale è stato prodotto agli atti del dibattimento, ha dichiarato che Paparusso le chiese di tenerlo informato dell'esito di un processo che si teneva in Cassazione nei confronti di Femia Nicola, fornendole il numero di RG e la data dell'udienza, senza dirle le ragioni di questo suo interessamento. Le chiese di presenziare all'udienza e di comunicargli immediatamente il dispositivo della sentenza, cosa che ella fece. Uno dei commessi della Corte poi le disse che a Femia era andata bene e in questo senso ella tranquillizzò il Paparusso. Per quanto fatto non percepì alcun compenso né ricevette alcuna promessa di utilità economiche. Venne incontro alla richiesta del Paparusso in quanto costui le aveva proposto di andare a lavorare con lui, che organizzava eventi e spettacoli,

come segretaria, ed ella ci sperava. Per questo, anche nei mesi successivi ai fatti, insisteva a volerlo incontrare. Circa le telefonate in cui diceva che avrebbe potuto trovarsi in difficoltà con persone all'interno dell'ufficio, erano sue invenzioni. Si rivolse al dottor Delfini, cancelliere dell'ufficio del Massimario, il quale le dette le informazioni che poi ella trasmise al Paparusso. Nel contempo Delfini la invitò poi a farsi gli affari suoi.

Il tenore complessivo delle deposizioni dei testi, peraltro confermate dalle dichiarazioni del Femia e - se pure solo parzialmente e relativamente all'interessamento del Paparusso agli esiti del giudizio avanti alla suprema Corte - della Tommasi, riscontrano la consumazione del reato di cui all'art. 346 c.p., dunque, risulta provata tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo.

Tale convincimento è peraltro riscontrato da quanto affermato da Cass. penale sez. I n. 49820 / 16 laddove essa, chiamata a conoscere del fatto di cui al presente capo di imputazione, relativamente alla posizione Paparusso, scrive, affermando la consumazione del reato:

"Sono quindi circostanze significative per la prova del reato:

- l'interesse manifestato per conoscere, anche tramite il difensore, la composizione del collegio giudicante della Corte di Cassazione;

- il compiacimento manifestato in termini di "vincita al totocalcio" alla notizia

- falsa - che del collegio faceva parte la persona di cui avevano parlato;

- l'inserimento nel corpo della sentenza di una parola convenzionale,

"retroso", a guisa di refuso, priva di senso ma che, secondo logica, stava a

significare che l'estensore aveva adempiuto la propria prestazione;

- il tentativo giustificare un esito negativo della vicenda giudiziaria

invocando inesistenti pressioni giudiziarie da parte della procura della Repubblica di Reggio Calabria per conseguire la conferma della sentenza;

- la preoccupazione espressa alla notizia che il magistrato di cui si era

parlato non faceva parte del collegio giudicante;

- la disillusione nell'apprendere dal difensore ufficiale che l'annullamento

della sentenza era stato solo parziale;

- la successiva convinzione dell'inefficacia dell'intervento di Paparusso (e dei correi) e che comunque per i residui reati Femia doveva scontare una pena elevata;

- l'invito di Colangelo a guardare la lettera r) del dispositivo a dimostrazione

dell'efficacia dell'intervento;

- la richiesta di Femia di restituzione del "maltolto" a cui si contrappone

quella di Paparusso di ottenere gli ulteriori trecentomila euro promessi per i suoi uffici, atteso che "la disgrazia" (intendi, il processo in Cassazione) si e' risolta grazie all'intervento esterno;

- la presa di coscienza di Femia, dopo aver letto le motivazioni della sentenza, che "le barzellette sono finite";

- le conversazioni con la dipendente della corte di cassazione Tommasi;

- gli interrogatori di Femia e Torello, riportati alle pagg. 125-127 della sentenza di primo grado, dove la vicenda e' ricostruita nei dettagli, con sostanziale coincidenza, e la dazione del denaro e' espressamente collegata alla affermata possibilita' di Paparusso (e di Colangelo) di poter influire sull'esito del processo in Cassazione ottenendo l'annullamento della sentenza di appello".

Il rilievo delle censure mosse dagli appellanti in punto regime sanzionatorio è assorbito dalla estinzione del reato di cui in imputazione per decorso del termine massimo di prescrizione.

CAPO UU)

**Colangelo Massimiliano, (Paparuso Nicola giudicato separatamente),  
Tommasi Teresa**

uu.) artt. 61 n. 9, 346, commi I e II c.p.; perché, in concorso tra loro, Tommasi Teresa nella qualità di dipendente amministrativa del Ministero di Giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, millantando con Raffaele, Luca e Pasquale Petrone credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare una imprecisata, ma certo cospicua, somma di denaro con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della prima Sezione penale della Corte di Cassazione affinché - in esito al giudizio di legittimità nel procedimento n. 43517/2011 venisse deciso l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli 26 aprile 2011, contenente la condanna del Petrone Raffaele ad anni 7 di reclusione per il delitto di tentato omicidio; dazione di denaro che ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, violando i doveri inerenti la sua qualifica professionale pubblica, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità del solo Colangelo in ordine al reato a questi ascritto.

Si duole della gravata sentenza il Colangelo, il quale ne assume la erroneità nella parte in cui non ha riscontrato la inettitudine della condotta dell'imputato e, comunque, del materiale probatorio, a dimostrare la ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui in imputazione.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

L'appello è infondato e va respinto nei termini che seguono.

La responsabilità di Colangelo Massimiliano ha trovato pieno riscontro intercettazioni telefoniche, le quali hanno evidenziato come il Colangelo ponesse in essere la stessa condotta millantatoria posta in essere ai danni di Femia Nicola.

Il 26 settembre 2012, come risulta dalla documentazione versata in atti, doveva tenersi il processo a carico di Petrone Raffaele, nato il 29 dicembre 1986, imputato di tentato omicidio, condannato nei gradi di merito, davanti alla prima sezione penale della Corte di Cassazione.

Il giorno 25 settembre 2012 veniva intercettato uno scambio di SMS tra la Tommasi e Paparusso, il quale le comunicava il nominativo di Petrone (progressivi 2240, Rit. 1745/12, e 10010, Rit. 1746/12).

Peraltro, quello stesso giorno, il nominativo "Petrone" era stato fornito al Paparusso da Colangelo, con la precisazione che si trattava della persona in favore della quale "doveva essere emessa la fattura" (progressivo 24876, Rit. 3116/11).

Sulla mancata riuscita dell'operazione relativa a Petrone vi sono una serie di SMS fra Paparusso e Colangelo, i quali riconoscono di essere stati irresponsabili nell'assumersi un impegno di tale portata (si vedano progressivi 25182, 25184, 25186, 25188, 25189, 25190, 25191, 25192, tutti in data 26 settembre 2012 e tutti Rit. 3116/11).

La sera del 26 settembre 2012 Colangelo invia per conoscenza a Paparusso un lungo SMS, che poi spedisce al vero destinatario, cioè Petrone Pasquale, padre di Petrone Raffaele (progressivi 10440, 10441, 10443, 10444, 10445, 10446, Rit. 1746/12; 25242, 25247, 25249, 25250, 25251, 25252, Rit. 3116/12), e che costituisce la prova del millantato credito, in quanto vi si riconosce l'esito negativo dell'"interessamento" posto in essere e si offre la immediata restituzione del denaro ricevuto per condizionare l'esito del giudizio di Cassazione: "Mi dispiace e non sai quando ma credimi personalmente ho fatto tutto quello che era possibile e nelle mie possibilità ma devo ammettere con grande dispiacere credimi dispiacere di aver deluso un padre di famiglia. Più di umiliarmi al tuo cospetto, aspetto una tua parola come posso rimediare in altro modo oltre che a restituire quello che hai dato nelle mie mani. scusami se ti è possibile non vorrei guardarti negli occhi per la cattiva figura che ho fatto, ma devo trovare il coraggio di farlo. domani mattina alle otto vado li poi devo andare a Firenze se per te va bene ci vediamo o venerdì o martedì perché lunedì non ci sono. Scusami con tuo figlio ma su una cosa non devi avere dubbi ce l'ho

messa tutta ma non è bastato pur avendo avuto rassicurazioni, ma questo oggi non conta”.

Il tenore letterale del materiale oggetto della captazione, come sopra richiamato, non può - all'evidenza - conoscere altra e diversa ragionevole spiegazione se non la consumazione della attività descritta nel capo di imputazione che occupa.

La consumazione del reato di cui in imputazione risulta dunque provata, con conseguente conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.

### CAPO VV)

**Condelli Luigi,**

vv) artt. 61 n. 7, 346, commi I e II c.p.; perché, millantando con Roberto Bacchilega e Marina Pignari (moglie dei Bacchilega) credito presso i militari della Guardia di Finanza di Ravenna che eseguivano una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale "Bacchilega video di Bacchilega Roberto", si faceva consegnare la somma di € 50.000,00 con il pretesto di dover retribuire quei pubblici ufficiali affinché non venissero contestati allo stesso Bacchilega illeciti finanziari per la omessa dichiarazione di utili per € 400.000,00.

Con l'aggravante di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al presente capo di imputazione.

Si duole della sentenza di primo grado Condelli Luigi, il quale ne assume la erroneità nella parte in cui:

1. non ha rilevato la inettitudine della condotta del Condelli ad essere sussunta nella norma incriminatrice di cui in imputazione;
2. ha inflitto una pena - in tesi difensiva - eccessivamente gravosa.

Osserva nel merito la Corte quanto segue.

L'appello è fondato e va accolto, nei termini che seguono.

Con la telefonata di cui al progressivo 15744, Rit. 2092/10 (di cui è stata prodotta all'udienza del 31.3.2016 anche la trascrizione riassuntiva su brogliaccio), Pignari Marina informava Femia Nicola che presso la sua azienda era in corso una nuova verifica fiscale, al cui riguardo "quello" (ossia Condelli) le aveva detto che nasceva dalla verifica precedente, rassicurandola però che "era tutto a posto". Al che Femia, sempre alludendo a Condelli, interloquiva dicendo: "Mo viene lui, no?". A quel punto Pignari cercava di ricordargli: "Quando io ti ho dato quei cinquanta perché...", al che Femia rispondeva che aveva capito e cambiava discorso.

Con le altre telefonate (632, 637, 771, tutte Rit. 2501/10) veniva informato della vicenda anche Condelli Luigi, il quale dava alla Pignari consigli sul contegno da tenere davanti ai finanziari.

In dettaglio, Pignari Marina, compagna di Bacchilega Roberto, con cui gestiva la Bacchilega Video Games srl, che si occupava di assemblaggio, costruzione e vendita di slot machines (di cui lei aveva il 75% ed era amministratrice e lui aveva il 25%), e la Bacchilega Video di Bacchilega Roberto, impresa individuale che si occupava di noleggio, ha riferito che, fra il 2007 e il 2008, Femia Nicola, in concomitanza con una verifica fiscale presso la ditta individuale, presentò loro Condelli Luigi, il quale avrebbe dovuto "alleviare l'ipotetico verbale" che i finanziari avrebbero redatto a conclusione del loro lavoro. A loro Femia Nicola presentò poi anche Virzi Salvatore (con cui Condelli collaborava), che doveva essere un commercialista e al quale essi dettero in mano la gestione delle loro società, in particolare la contabilità. Virzi si recò alla Guardia di Finanza di Imola dove parlò con i finanziari Lembo e Guglielmo, che un anno dopo tornarono per un'altra verifica fiscale, questa volta alla srl. In relazione a tali accertamenti fiscali quindi, in corso di verifica, Condelli, alla presenza di Femia Nicola, adducendo che conosceva Lembo e che poteva "alleggerire" la verifica, chiese loro 50.000 euro da dare ai finanziari. Femia Nicola prestò alla Pignari 25.000 euro da consegnare a Condelli (e che ella poi gli restituì), mentre i restanti 25.000 euro ella li dette personalmente al Condelli. Successivamente, nel corso di una telefonata che fu fatta all'inizio della seconda verifica, ella ricordò a Femia Nicola i 50.000 euro che aveva dato a Condelli, ritenendo Femia Nicola (con il quale ella aveva contatti telefonici quasi quotidiani) il suo referente per tutto quanto riguardava Condelli.

Quando le arrivò il verbale della prima verifica, si rese conto che, stante gli addebiti contestati per 400.000 euro, “in realtà non erano intervenuti su niente”.

Condelli, sempre presente nella loro azienda, utilizzò anche una Porsche Cayenne, pagata dalla Bacchilega Video Games srl e da lui ritirata direttamente dalla concessionaria. L'auto fu intestata alla Video Games Femia (dove sarebbe stato coinvolto il padre di Condelli), in compensazione di crediti vantati da Femia Nicola.

Con lui ella si recò diverse volte in Svizzera, dove Condelli andava in una banca. In un'occasione fu fermato a Iselle con del denaro, che egli disse essere il suo.

Bacchilega Roberto ha confermato che quando iniziò la verifica fiscale alla impresa individuale, Femia Nicola gli presentò Condelli quale “abbonitore della situazione che si stava creando nella verifica”. Condelli, a sua volta, disse a sua moglie Pignari Marina: “Dammi dei soldi per pagare una persona che ti abbonisce la verifica fiscale”. Specificò sempre alla Pignari che il denaro doveva andare al finanziere Lembo. Essi quindi gli consegnarono 25.000 euro, più altre 25.000 anticipati da Femia Nicola, tutti in contanti.

Ha specificato che Condelli rivolse loro la richiesta del denaro più volte, la seconda volta anche alla sua presenza, e fu lui a prelevare i 25.000 dalla sua impresa individuale.

Guglielmo Antonio, maresciallo in servizio alla Guardia di Finanza di Imola, ha riferito che il 27.4.2009 fu aperta una verifica fiscale sulla ditta individuale Bacchilega Video di Bacchilega Roberto, la quale fu condotta da lui e dal collega Lembo negli uffici del reparto, e si concluse con delle contestazioni “*abbastanza corpose*”: per l'anno d'imposta 2007 furono contestati ricavi non dichiarati per 78.175 euro, più altri piccoli proventi di poco conto; per l'anno 2008 furono constatati elementi positivi di reddito non contabilizzati per 574.277,75 euro. La contestazione relativa alle imposte dirette, per 571.970 euro, riguardava un anno aperto, per il quale, cioè, vi era ancora tempo per la dichiarazione dei redditi. Ciò nonostante, tale dichiarazione non fu poi adeguata alle contestazioni ricevute, per cui l'Agenzia delle Entrate redasse una notizia di reato.



Successivamente lui e Lembo eseguirono, sempre in caserma a Imola, la verifica fiscale nei confronti della Bacchilega Video Games srl, dal 9.9.2010 al 30.6.2011. Anche questa verifica fu assegnata a loro in quanto nel corso della prima verifica avevano constatato elementi che interessavano anche la Bacchilega Video Games srl (cessioni dalla ditta individuale alla società senza emissione di fatture), ed in quanto egli aveva una competenza specifica nel settore dei videogiochi. Anche la seconda verifica si concluse con esiti "molto corposi": contestazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per 1.698.686 euro; IRAP per 175.191 euro, ritenute non versate per 11.515 euro; ricavi non contabilizzati per 640.118 euro; elementi positivi di reddito non deducibili per 1.088.181 euro; IVA dovuta per 597.326 euro; IVA relativa per 162.768 euro. La Pignari fu denunciata per fattispecie ex artt. 2, 4, 10 bis e 10 ter legge 74/2000 (*gli atti relativi alla verifica, e il verbale finale di constatazione, sono stati acquisiti al dibattimento*). Durante la prima verifica Bacchilega si presentò con un commercialista, tale Virzì Salvatore, presentandolo come il suo consulente. In occasione della seconda verifica fu detto loro che Virzì si occupava della contabilità (che però essi non videro mai), per il resto vi era un ragioniere dipendente della ditta. Per telefono, nei loro confronti Virzì aveva un tono confidenziale, diceva che aveva fatto l'ausiliario nella Guardia di Finanza e in un'occasione li invitò anche a pranzo, ma essi rifiutarono.

Nessuno offrì mai loro del denaro.

Condelli Luigi, in sede di esame, ha negato di essersi mai interessato agli accertamenti fiscali nei confronti di Bacchilega e Pignari e di avere mai chiesto al riguardo la somma di 50.000 euro. Ha precisato che aveva prestato loro la somma di 50.000 euro, tramite assegno circolare, frutto dei risparmi del padre, che essi non hanno mai restituito.

Il quadro probatorio sopra delineato non fornisce, un adeguato e tranquillante supporto all'assunto accusatorio.

Invero occorre rilevare la assenza di riscontro alcuno in merito all'avvenuta corresponsione, da parte di Pignatari e Bacchilega, di euro 50.000 in favore del Condelli. Tale corresponsione, nell'assunto accusatorio, assume valenza portante nella allegazione della consumazione del fatto di millantato credito

Segnatamente, non è dato rinvenire in atti alcuna traccia contabile, ovvero anche meramente documentale, del prelievo, ad opera dei predetti

Pignatari e Bacchilega, dei 50.000 euro di cui in imputazione, vuoi da un conto corrente bancario, ovvero dal bilancio della società, se pure sotto diversa appostazione, ovvero ancora da altra provvista purchè tracciabile.

In tale assetto, l'imputato deve essere assolto perchè il fatto non sussiste.

Le summenzionate considerazioni assorbono il rilievo delle censure mosse dall'appellante in punto trattamento sanzionatorio.

### **La prescrizione.**

Una parte delle condotte addebitate agli appellanti ai capi b) e c), sono coperte dal maturare del termine massimi di prescrizione.

Ne consegue che occorre dichiarare non doversi procedere nei confronti di **Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, Campagna Giannalberto, Trifilio Valentino** per i reati di cui ai capi b) e c) quanto ai fatti commessi entro il 28.4.2012, **Cagliuso Domenico** quanto ai fatti commessi entro il 28.10.2007 - gli è stata contestata ed applicata la recidiva - per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

**Circostanze aggravanti, circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio.**

**L'aggravante di cui di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, ora art. 416 bis 1, comma 1°, c.p.**

Preliminarmente, essendo stato riqualificato il reato contestato al capo a) in quello di cui all'art. 416, c.p., deve essere esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, l. 203/1991 contestata quanto al Romeo Rosario al capo ii), nella forma della agevolazione della associazione di stampo mafioso.

Infatti, al caso di specie, non può applicarsi il principio ermeneutico per cui "La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art 7 D.L. 13 maggio 1991 n 152 (conv. in L. 12.7.1991 n 203) non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste

dall'art 416 bis cp”) (Cass. Pen, Sez. II sent. 17879 del 13.3.2014), nella totale assenza dei presupposti indicati dalla Suprema Corte.

Le censure mosse con i motivi, invece, non colgono nel segno laddove con le stesse si richiede l'esclusione dell'aggravante nella forma dell'utilizzazione del metodo mafioso.

Infatti, un delitto aggravato dal ricorso a intimidazione e assoggettamento mafioso può essere commesso anche da soggetto non interno a compagini associative organizzate poiché la ratio dell'art 7 L 203/1991 è quella di reprimere il comportamento di colui che agisce con tale metodo e non quella di aggravare la pena per l'associato.

In tale ottica assume rilievo solo la specifica modalità della condotta operativa dell'agente e non anche la sua appartenenza ad un gruppo esistente ed attivo.

Occorre cioè l'effettivo ricorso, da parte dell'imputato e nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, ossia che questi si comporti come un mafioso oppure ostenti, in maniera evidente una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi la coartazione psicologica e la conseguente intimidazione che sono proprie di associazioni criminali organizzate.

La rilevanza della concretezza delle modalità dell'azione criminosa specifica, più che il contesto in cui questa viene perpetrata, e l'autonomia dell'una rispetto all'altro si deducono anche da quanto argomentato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 10 del 28.3.2001) che, nell'ammettere l'applicabilità dell'aggravante in esame anche a soggetto interno ad una consorteria mafiosa, hanno affermato: *“L'aggravante prevista dall'art 7 D.L 152/91 in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare per i soggetti qualificati, la stessa è operante anche per i reati fine”* precisando altresì che *“al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art 416 bis cp e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un*

*certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico”.*

Le modalità di azione in tutte le estorsioni contestate agli imputati, ancorché poste in essere in contesti e con presupposti oggettivi diversi, sono state quelle tipiche del metodo mafioso.

Le vittime potevano essere apertamente aggredite ed assoggettate fisicamente come avvenne nel caso di Et Toumi, oppure pressate psicologicamente da più fronti come avvenne per la famiglia Scarlino, ma in ogni caso gli imputati infondevano in loro la convinzione di avere a che fare con un gruppo compatto che si muoveva all'unisono e che decideva le proprie linee di azione in base a direttive superiori, rispetto alle quali si rivelava inutile qualsiasi tentativo di scendere a compromessi od accordi con chi si presentava solo come mero esecutore di ordini.

L'effetto dell'intimidazione mafiosa ed il conseguente assoggettamento che ne deriva non vengono ad essere esclusi dalla reazione delle vittime che, come nel caso di Scarlino e dei suoi familiari, si sono affrancati dalle pressioni presentando denuncia dopo essersi resi conto dell'impossibilità di potersi sottrarre alle pretese sempre più insistenti che si erano spinte persino al tentativo di spossessamento degli immobili di loro proprietà.

Prima di tale reazione vi era stata da parte di Scarlino Pierluigi, aggredito e percosso in più occasioni dagli imputati e dai complici per indurlo a fare fronte al debito contratto verso Femia Nicola, una vero e proprio atto di sottomissione esternato con la proposta di soddisfarlo lavorando per lui fino al saldo del dovuto, e ciò nonostante i pestaggi di cui era stato vittima, proposta che dimostra la valenza mafiosa della pressione nei suoi confronti, il cui effetto fu quello di dargli la sensazione di non avere altra via di uscita, in quanto totalmente alla mercè di un gruppo criminale organizzato.

Anche le condotte estorsive e predatorie ai danni di Et Toumi sono state connotate da metodo mafioso posto che, pur non presentandosi gli imputati come emissari di un terzo, ma solo come sostenitori di uno di loro - nella specie Crusco Filippo che si doleva di un torto fattogli dal predetto Et Toumi - il trattamento riservato a Et Toumi, sequestrato e percosso, ha avuto lo scopo e l'effetto di privarlo totalmente di autodeterminazione, di esercitare su di lui una predominanza in grado di paralizzare qualsiasi volontà di reazione e di farlo piombare in un'inevitabile passività indotta, non solo dalle violenze fisiche, ma anche dalla sensazione di avere a che fare con persone prive di scrupoli e capaci di tutto, incluso l'uso dell'arma che appositamente gli fu mostrata.

La metodologia di azione può esplicarsi nei modi più disparati, incluse le violenze e minacce poste in essere solo con un simulato atteggiamento mafioso ricorrendo a modalità comportamentali tipiche della criminalità organizzata per dare alla vittima la sensazione di avere a che fare con un gruppo legato da una compatta alleanza e da unanime ed incondizionata condivisione di intenti.

### **Le attenuanti generiche.**

Non sono concedibili agli imputati le attenuanti generiche.

Infatti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Pen. N. 44071 del 25.9.2014).

Nell'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione, peraltro, le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Cass. Pen. N. 30228 del 5.6.2010).

Poiché l'art. 62 bis c.p. non individua le situazioni in presenza delle quali possono essere concesse le attenuanti generiche, è evidente che il giudice, nel compiere la sua motivata valutazione discrezionale (e non certo arbitraria), deve fare riferimento proprio ai criteri specificati nella citata norma, oltre che ad altre situazioni e circostanze particolari, aventi valore significativo ai fini della predetta "operazione" di adeguamento della pena (cfr. per tutte Cass. 9.12.2003, Fontanella; Cass. 4.7.2003, Dell'Anna; Cass. 27.6.2002, Martino; Cass. 23.1.2002, Bala).

Nel contempo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente esaminare quello tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. che si ritiene prevalente ed idoneo a consigliare o meno la concessione del beneficio, cosicché anche un solo elemento che attiene all'entità del reato, alla gravità del fatto, alle modalità di esecuzione, alla personalità del colpevole, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse (in questo senso, Cass. 10.4.2002, Parisi; Cass.

17.6.2003, Manente e altro; Cass. 4.7.2003, Tomasini; Cass. 9.12.2003, Milesi; Cass. 13.1.2004, Palombo; Cass. 10.12.2004, Alfieri ed altro; Cass. 19.1.2005, Canizza; Cass. 21.6.2005, Lantani ed altro; Cass. 23.9.2005, Carciati ed altro; Cass. 8.6.2006, Miraglia).

Inoltre, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Cass. Pen. N. 5875 del 30.1.2015).

In particolare, il riferimento al fatto che taluni imputati sono recidivo, è pertinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo affatto necessario che il giudice compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena (*ex plurimus*, Cass. 20.1.2016 N. 3896; Cass. 8.2.2005, Di Lorenzo; Cass. 23.11.2005, Ferrari).

Più specificamente, in via generale ostano alla concessione delle attenuanti generiche la gravità dei fatti, la loro estensione temporale e territoriale e l'ampiezza della compagine associativa, la cui caratura, soprattutto economica, è bene lumeggiata dalla congerie di intestazioni fittizie.

Né tali elementi, uniti alla considerazione dei gravi precedenti penali, possono essere favorevolmente bilanciati quanto al Femia classe '61 dalla scelta collaborativa che, nel presente processo, è stata di portata praticamente nulla.

**L'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 416 bis 1, comma 3°, c.p.**

Il riconoscimento dell'attenuante, per cui "Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà", è stata invocata a favore del Femia Nicola, sulla scorta vuoi della comprovata ammissione, sia pure provvisoria, a programma di protezione, sia

del contributo fornito nel corso del presente procedimento, in particolare a seguito della sua escussione, richiesta sia dalla sua difesa, sia dal Procuratore della Repubblica appellante a sostegno della impugnazione e, più ampiamente, della complessiva ipotesi accusatoria.

Sia consentita alla Corte, prima di affrontare nel merito la questione, una nota che solo apparentemente è di colore ma lumeggia in modo significativo le dinamiche processuali che hanno caratterizzato il processo: lo stesso Procuratore Generale di udienza - non casualmente impersonato dal Procuratore della Repubblica che ha raccolto il contributo collaborativo del Femia e ne ha promosso l'ammissione al programma di protezione e che ne ha utilizzato le dichiarazioni per sostenere l'accusa in appello - non ha ritenuto di esprimersi favorevolmente in ordine al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione a favore del "suo" collaboratore.

Le richieste difensive volte ad ottenere, da una lato, l'esclusione del 416 bis e, soprattutto, dell'aggravante di cui all'art. 7, sono incompatibili con quella volta al riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione.

Peraltro, l'invocata attenuante si applica soltanto in relazione all'aggravante "dell'agevolazione all'associazione mafiosa" e non a quella del "metodo mafioso", contestata nel presente processo.

Inoltre, a circostanza attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso (Cass. Pen. N. 31431 del 19.6.2015), risultando, pertanto, non applicabile nel presente processo all'esito del quale la Corte ha derubricato il fatto nel reato di cui all'art. 416, c.p.

Infine, come già illustrato in altri passi di questa sentenza, l'apporto collaborativo del Femia nel presente processo è risultato del tutto nullo, né la Corte può prendere in considerazione eventuali collaborazioni prestate in altri procedimenti.

Per il resto, correttamente appaiono applicate le recidive contestate. Infatti, le connotazioni dei fatti oggi giudicati, quali descritte nel corso della presente sentenza, giustificano in ogni caso un giudizio di aumentata pericolosità sociale a carico di coloro i quali avevano già riportato condanne.

Alla luce della derubricazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in quello di associazione "semplice", vanno revocate le misure di sicurezza di cui agli artt. 71, d.lvo. 159/2011 e 417 c.p.

## La (ri)determinazione delle pene.

Per effetto della derubricazione del fatto di cui al capo a), delle parziali assoluzioni e delle estinzioni per intervenuta prescrizione di taluni reati contestati, le pene inflitte agli appellanti vanno così rideterminate, avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla personalità degli appellanti, come illustrate nel corso della presente sentenza e valutate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133, c.p.

Le pene vengono, quindi, rideterminate nel modo seguente:

- **Cagliuso Domenico**, ritenuto più grave il reato di cui al capo ee) della rubrica, determina la pena base per tale reato in anni 8 di reclusione ed euro 1200 di multa, aumentata per la contestata recidiva ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 10 di reclusione ed euro 2.500 di multa;
- **Campagna Giannalberto**, ritenuto più grave il reato di cui al capo z), determina la pena base per tale reato in anni 4 di reclusione aumentata per la continuazione ad anni 7 di reclusione;
- **Colangelo Massimiliano** in anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa;
- **Condelli Luigi, Femia Guendalina** e ritenuto più grave il reato di cui al capo a) così come riqualificato determina la pena base in anni 4, aumentata ad anni 5 di reclusione per le continuazione;
- **Femia Nicola**, ritenuto più grave il reato di cui al capo ee) della rubrica, determina la pena base per tale reato in anni 9 di reclusione ed euro 1500 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 13 e mesi 6 di reclusione ed aumentata per la continuazione ad anni 16 di reclusione ed euro 5.000 di multa;
- **Femia Rocco Maria Nicola**, ritenuto più grave il reato di cui al capo ee) della rubrica, determina la pena base per tale reato in anni 8 di reclusione ed euro 1200 di multa aumentata per continuazione ad anni 10 di reclusione ed euro 2.500 di multa;
- esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, l. 203/1991 contestata al capo ii) della rubrica e riqualificato il reato contestato al capo hh) come concorso nel reato di cui all'art. 416, c.p., ritenuto reato più grave quello contestato al capo gg) determina la pena base per tale reato in anni ridetermina la pena inflitta all'appellante **Romeo Rosario** in anni 3 di reclusione aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione;
- **Trifilio Valentino**, ritenuto reato più grave quello di cui al capo ll), determinata la pena base per tale reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000, aumentata ad anni 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa;

## Le statuizioni civili.



Vanno revocate le statuizioni civili della sentenza impugnata quanto alle seguenti parti civili:

Tizian Giovanni, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Comune di Modena e Provincia di Modena, Comune di Massalombarda, Comune di Imola, Regione Emilia Romagna, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno in relazione ai capi a), hh), gg) e ii), Associazione Libera - Associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, Alilacco SOS.

Deve, inoltre, essere revocata la liquidazione del danno operata in relazione ai capi tt) e uu) della rubrica e rimesse le parti a separato giudizio civile.

La conclusione anticipata costruisce una logica conseguenza della derubricazione del fatto contestato ai capi a) e hh) e, per quello che qui rileva, ss), come reato di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, c.p., in quello di associazione "semplice" previsto dall'art. 416, c.p.

Perdono, così, pregio tutte le argomentazioni del primo giudice che trovano fondamento sulla qui disconosciuta natura mafiosa dell'associazione guidata dal Femia e, in primo luogo, la legittimazione di quelle associazioni, quali Associazione Libera - Associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, Alilacco SOS, che fondano la loro ragione di essere nel contrasto alla mafia. |||

Nè tale legittimazione può essere riconosciuta alla luce della sussistenza, confermata in questa sede di appello, dell'aggravante c.d. "del metodo mafioso".

Come meglio illustrato nella parte relativa al reato associativo di questa sentenza, i reati - estorsioni e sequestro di persona, per lo più - nei quali si è estrinsecato il "metodo mafioso", sono stati tutti "intranei" all'associazione ed eccentrici rispetto al programma della stessa.

In altre parole, l'utilizzo del metodo mafioso non è stato mai percepito nell'ambito della comunità locale in cui operava l'associazione, non essendo mai stato utilizzato, ad esempio, nei confronti della platea commerciale cui si rivolgeva l'attività di impresa - si pure in gran parte illecita - del Femia. h

La Corte non ignora il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza N. 150 del 18.10.2012 (di cui peraltro, pur a distanza di anni, è disponibile soltanto la massima), per cui in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha

operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate.

Nel caso di specie, però, mancano i presupposti di fatto per l'applicazione del principio di diritto sopra richiamato.

Infatti, come già sopra richiamato e meglio esposto nel corso della trattazione del reato associativo, l'associazione per delinquere "semplice" guidata dal Femia non ha mai operato al di fuori del settore di mercato del gioco d'azzardo, peraltro illecito soltanto nella misura in cui o frodava l'erario o, in alcuni casi, i giocatori stessi, senza "evidenziarsi" nell'ambito delle località in cui avevano sede le imprese del Femia.

L'esistenza dell'associazione - peraltro erroneamente (vi è un giudicato sul punto), definita di stampo mafioso è divenuta nota soltanto a seguito delle indagini, senza mai essere percepita in precedenza, così da rendere difficilmente configurabile un danno all'immagine degli enti territoriali.

Nè, e questo varrà per la confutazione della tesi della difesa della parte civile Regione Emilia - Romagna e dei Comuni, l'attività del Femia ha portato ad una maggiore diffusione del gioco d'azzardo sul territorio.

Nel corso della discussione, le difese degli enti territoriali hanno sostenuto la legittimazione degli stessi - ed il danno risentito - poiché il contrasto al gioco d'azzardo rientrerebbe nell'ambito delle loro finalità statutarie, tanto da avere messo in pratica politiche apposite.

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha accertato che, per l'anno 2016, le entrate erariali derivanti dal gioco d'azzardo si sono attestate attorno ai dieci miliardi di euro.

A tali entrate, che confluiscono nel bilancio dello Stato e che, di conseguenza, vano a far parte dei trasferimenti Stato - Regioni, vanno aggiunte i proventi delle imposte locali che vengono incassate direttamente dai Comuni.

Posto che, ai fini della diffusione del gioco d'azzardo, nulla sarebbe cambiato se l'attività del Femia si fosse svolta in modo del tutto lecito, a fronte di tali dati contabili, gli Enti Locali possono essere considerati danneggiati?

In altre parole, trova difficile giustificazione l'atteggiamento bipolare delle amministrazioni pubbliche che, pur fruendo di vantaggi economici dalla

A

h

diffusione del gioco d'azzardo, si pretendono danneggiate dalla diffusione dello stesso.

Quanto alla costituzione delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno in relazione ai capi a), hh), gg) e ii), a favore delle quali il primo giudice ha liquidato rilevanti importi a titolo di danno non patrimoniale, osserva la Corte come la statuizione non rispetti i presupposti di legge.

Infatti, se è legittima una valutazione di tipo equitativo del danno - a prescindere dalla ragionevolezza dei parametri utilizzati di cui si dirà - il riconoscimento dello stesso non può prescindere dalla prova della sua sussistenza.

In altri termini, occorre che il danno sia certo ma sia soltanto incerta la sua quantificazione, soprattutto nella posta non patrimoniale dello stesso.

La sentenza impugnata, invece, in modo del tutto apodittico ha ritenuto provata la sussistenza del danno in capo alle citate parti civili, senza spendere parola alcuna in ordine agli elementi dai quali avrebbe tratto la dimostrazione della sussistenza del danno stesso.

Anche i parametri utilizzati dal primo giudice per la determinazione della liquidazione del danno non patrimoniale appaiono ingiustificati e costituiscono prova della debolezza dell'impianto motivazionale.

Infatti, la sentenza di primo grado ha utilizzato le liquidazioni del danno operate all'esito di un processo celebratosi a Milano (il c.d. processo "Infinito") che, secondo lo stesso giudice, aveva un oggetto ben diverso e più grave, avendo giudicato fatti di riciclaggio in edilizia e ristorazione di denaro sporco ricavato dal racket e dall'usura.

Ne consegue, quindi, che anche laddove sarebbe stata raggiunta la prova in astratto di un danno da reato (capi tt) e uu) della rubrica), la determinazione del danno - non provata in questa sede - deve essere rimessa alla competenza del giudice civile.

La posizione del giornalista Giovanni Tizian è già stata esaminata nel momento in cui è stata scrutinata, con esito negativo, la questione della sussistenza della contestata associazione di stampo mafioso.

Giova ricordare come, per scelta della stessa Procura della Repubblica, alcuna specifica imputazione per eventuali reati fine posti in essere in danno di

Tizian, risulta formulata nel presente procedimento né a carico del Torello - unico destinatario del capo ss) della rubrica dove si fa menzione di Tizian - né del Femia.

Essendo la posizione del Torello stata stralciata per un vizio di notifica, sol per questo nel presente procedimento viene meno la legittimazione di Giovanni Tizian quale parte civile, né la stessa può trovare fonte nell'imputazione di associazione di stampo mafioso che, dopo essere stata travolta da tre gradi di giudizio nell'analogo giudizio svoltosi con rito abbreviato, non ha retto alla valutazione in appello.

### P.Q.M.

visti gli artt. 530 cpv. 592 e 605 c.p.p.,

**in parziale riforma** della sentenza emessa il 22.2.2017 dal Tribunale di Bologna appellata dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati, così provvede:

-qualifica il fatto contestato al capo a) della rubrica come delitto di cui all'art. 416, c.p.;

-assolve ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p. **Virzi Salvatore e Negrini Ettore** dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato;

-assolve ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p. **Cappiello Manuele** dal reato ascritto perché il fatto non sussiste;

-assolve ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p. **Rizzo Massimiliano** dai reati ascritti perché il fatto non sussiste;

-assolve ai sensi dell'art. 530, c.p.p. **Femia Nicola** dal reato ascritto al capo o) della rubrica perché il fatto non sussiste;

-assolve ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p. **Condelli Luigi** dal reato ascritto al capo vv) della rubrica perché il fatto non sussiste;

-assolve ai sensi dell'art. 530, cpv., c.p.p. **Femia Nicola, Petrolo Virgilio e Agostino Francesco** dal reato ascritto al capo ff) della rubrica perché il fatto non sussiste;

-assolve ex art. 530 c.p.p. **Femia Rocco Maria Nicola e Cagliuso Domenico** dal reato ascritto al capo dd) della rubrica per non aver commesso il fatto e riqualifica la residua condotta ascritta a **Femia Nicola** nel reato di cui all'art. 648, c.p.;

-assolve ai sensi dell'art. 530 c.p.p. **Femia Nicola** dal reato ascritto al capo o) della rubrica, perché il fatto non sussiste;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Trifilio Valentino e Condelli Luigi** in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Rocco Maria Nicola** in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Condelli Luigi** in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Rocco Maria Nicola** in ordine al reato di cui al capo h) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Campagna Giannalberto** in ordine al reato di cui al capo i) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina e Femia Rocco Maria Nicola** in ordine al reato di cui al capo k) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Trifilio Valentino** in ordine al reato di cui al capo l) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Campagna Giannalberto** in ordine al reato di cui al capo m) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina, Femia Rocco Maria Nicola e Condelli Luigi** in ordine al reato di cui al capo p) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Rocco Maria Nicola** in ordine al reato di cui al capo r) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina** in ordine al reato di cui al capo s) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Khmelevskaya Viktoriya** in ordine al reato di cui al capo t) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina** in ordine al reato di cui al capo u) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Trifilio Valentino** in ordine al reato di cui al capo y) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Cucchi Letizia** in ordine al reato ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Colangelo Massimiliano e Tommasi Teresa** in ordine al reato di cui al capo tt) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Rocco Maria Nicola, Femia Guendalina, Campagna Giannalberto, Trifilio Valentino** per i reati di cui ai capi b) e c) quanto ai fatti commessi entro il 28.4.2012, **Cagliuso Domenico** quanto ai fatti commessi entro il 28.10.2007 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di **Condelli Luigi, Cucchi Letizia e Trifilio Valentino** in ordine ai reati di cui al capo ll) della rubrica quanto ai fatti commessi sino al 28.4.2012 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

**Ridetermina** le pene come segue:

-**Cagliuso Domenico**, ad anni 10 di reclusione ed euro 2.500 di multa;

-**Campagna Giannalberto**, ad anni 7 di reclusione;

-**Colangelo Massimiliano** in anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa;

-**Condelli Luigi, Femia Guendalina** ad anni 5 di reclusione;

-**Femia Nicola**, ad anni 16 di reclusione ed euro 5.000 di multa;

-**Femia Rocco Maria Nicola**, ad anni 10 di reclusione ed euro 2.500 di multa;

-esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, l. 203/1991 contestata al capo ii) della rubrica e riqualificato il reato contestato al capo hh) come concorso nel reato di cui all'art. 416, c.p., ridetermina la pena inflitta all'appellante **Romeo Rosario** ad anni 4 di reclusione;

-**Trifilio Valentino**, ad anni 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa;

**Revoca** le misure di sicurezza di cui agli artt. 71, d.lvo. 159/2011 e 417 c.p.

**Revoca** la confisca della partecipazione societaria n. 5 e dei rapporti bancari di General Service s.a.s. e ordina la restituzione agli aventi diritto.

**Revoca** le statuizioni civili della sentenza impugnata quanto alle seguenti parti civili:

Tizian Giovanni, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Comune di Modena e Provincia di Modena, Comune di Massalombarda, Comune di Imola, Regione Emilia Romagna, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno in relazione ai capi a), hh), gg) e ii), Associazione Libera - Associazione Nomi e Numeri contro la Mafia, Alilacco SOS.

**Revoca** la liquidazione del danno operata in relazione ai capi tt) e uu) della rubrica e rimette le parti a separato giudizio civile.

Condanna **Crusco Filippo** e **Lupo Calogero** al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Condanna, **Cagliuso Domenico, Campagna Giannalberto, Condelli Luigi, Femia Guendalina, Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola, Maccari Giuliano, Romeo Rosario, Tommasi Teresa, Trifilio Valentino, Colangelo Massimiliano**, alla rifusione in favore dell'Avvocatura dello Stato quale difensore delle parti civili rappresentate che liquida in complessivi euro 16.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Conferma nel resto.

Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Bologna, 29.10.2019


Il Consigliere estensore

*Enrico Saracini*



Il Presidente estensore

*Luca Ghedini*



La Corte d'appello di Bologna, Prima Sezione penale, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luca Ghedini

Dott. Anna Mori

Dott. Enrico Saracini

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere


Rilevato che nel dispositivo di sentenza è stato commesso errore materiale, laddove si indica come estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo u) della rubrica, in luogo del corretto capo v);

**P.Q.M.**

**Dispone** la correzione dell'errore materiale nel senso che nel dispositivo di sentenza pronunciato il 29.10.2019 laddove si dice "dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina** in ordine al reato di cui al capo u) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione" debba leggersi e intendersi "dichiara non doversi procedere nei confronti di **Femia Guendalina** in ordine al reato di cui al capo v) della rubrica per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione".

Bologna, 24.1.2020

Il Presidente est.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes on the left and a wavy line at the bottom, positioned to the right of the text "Il Presidente est."